



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

APPROCCIO METODOLOGICO ALLA REVISIONE LEGALE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE NELLE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI

SECONDA EDIZIONE, NOVEMBRE 2025

Area di delega CNDCEC “Sistemi di controllo e revisione legale (financial e non financial)”

Consiglieri delegati CNDCEC

Gian Luca Ancarani

Maurizio Masini

A cura della Commissione “Sfida qualità”

Presidente della commissione

Ermando Bozza

Componenti della commissione

Valerio Antonelli

Alessandro Bonazzi

Maura Campra

Lorenzo Chieppa

Arcangelo Chirico

Paola D'Angelo

Maria Rosaria De Florio

Andrea Missori

Elisabetta Pasquali

Esperti

Renato Marino

Staff tecnico

Alessandra Pagani

Laura Pedicini

INDICE

1.	COME USARE IL VOLUME	9
2.	FRAMEWORK DI RIFERIMENTO PER LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI	12
3.	QUADRO CONCETTUALE DELLA REVISIONE LEGALE	17
4.	PROCESSO DI REVISIONE	24
5.	ACCETTAZIONE E MANTENIMENTO DELL'INCARICO	27
6.	INDIPENDENZA E OBIETTIVITÀ	49
7.	LETTERA DI INCARICO	57
8.	DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO DI REVISIONE	65
9.	STRATEGIA GENERALE DELLA REVISIONE.....	74
10.	SIGNIFICATIVITÀ	84
11.	ELEMENTI PROBATIVI E PROCEDURE DELLA REVISIONE	100
12.	IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTRINSECO	119
13.	INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CONTROLLO.....	138
14.	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ERRORI SIGNIFICATIVI A LIVELLO DI BILANCIO E DI SINGOLA ASSEGNAZIONE	150
15.	RISPOSTE GENERALI DI REVISIONE	155
16.	IMPRESA CHE ESTERNALIZZA ATTIVITÀ AVVALENDOSI DI FORNITORI DI SERVIZI.....	158
17.	CAMPIONAMENTO	167
18.	PROCEDURE DI ANALISI COMPARATIVA	178
19.	CONFERME ESTERNE	191
20.	REVISIONE DELLE STIME CONTABILI.....	205

21. PARTI CORRELATE.....	237
22. SALDI DI APERTURA.....	252
23. LE ATTESTAZIONI DELLA DIREZIONE.....	260
24. EVENTI SUCCESSIVI.....	263
25. CONTINUITÀ AZIENDALE	268
26. LA CONCLUSIONE DEL LAVORO E LA VALUTAZIONE DEGLI ERRORI.....	278
27. LA RELAZIONE DI REVISIONE.....	285
28. LE VERIFICHE DELLA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITÀ SOCIALE	308

PREFAZIONE

La scelta di affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale, largamente diffusa nell'ambito dei sistemi di corporate governance tradizionali, risulta un'opzione assai vincente e pone il nostro Paese all'avanguardia nel contesto dei controlli societari.

Sebbene il collegio sindacale, o il sindaco unico, rappresentino una peculiarità italiana rispetto al panorama europeo, e le prerogative della funzione di vigilanza siano differenti da quelle attribuite al soggetto incaricato della revisione legale, la loro combinazione in capo allo stesso organo pone le condizioni per sviluppare importanti sinergie, massimizzando l'efficacia e l'efficienza del controllo societario.

Nonostante questo assetto dei controlli mostri lungimiranza e rappresenti, come detto, in termini di frequenza, la scelta prevalente delle società diverse dagli EIP, i principi di revisione internazionali ISA Italia applicabili nello svolgimento degli incarichi di revisione legale non tengono conto di questa peculiarità.

Il presente volume vuole colmare tale lacuna fornendo procedure, metodologie condivise e esempi di tecniche professionali per declinare gli obiettivi e le regole contenute negli ISA Italia quando la revisione legale è affidata al collegio sindacale, o al sindaco unico, che svolge incarichi presso una clientela con caratteristiche di minore complessità e rischiosità e avvalendosi spesso di una struttura organizzativa propria meno complessa (ad esempio, agendo come singolo professionista che impiega un limitato numero di risorse professionali o tecniche).

Questo volume muove necessariamente dall'assunto che la revisione legale venga svolta in conformità ad un unico set di principi di revisione internazionali ISA Italia confezionati per essere applicati, seppur in maniera scalabile e proporzionata, sia in contesti aziendali di medie e grandi dimensioni, società quotate e altri enti di interesse pubblico, sia in contesti di dimensioni e complessità minore.

L'auspicio di questo Consiglio Nazionale è che presto si possa migrare verso un principio di revisione "ad hoc" per i bilanci delle imprese meno complesse che consenta di ottenere lo stesso livello qualitativo di una revisione dei bilanci più complessi ma con regole e linee guida più chiare, comprensibili e concise.

La pubblicazione di questa nuova edizione del volume è accompagnata da altri strumenti di supporto che completano e arricchiscono il set documentale che il Consiglio Nazionale mette a disposizione dei dotti commercialisti e degli esperti contabili che ricoprono il doppio ruolo di sindaco-revisore di un'impresa meno complessa. Si tratta dell'audit tool in Excel per la gestione degli incarichi che contiene esemplificazioni di carte di lavoro interfacce utili alla documentazione e archiviazione del lavoro svolto e del Toolkit per la gestione della qualità contenete esempi di policy statement, modelli e questionari per l'implementazione del sistema interno di qualità richiesto dalla normativa di riferimento.

Crediamo che tali pubblicazioni, mirate a confermare e diffondere una metodologia condivisa a livello di categoria professionale, contribuiscano al miglioramento della tecnica professionale ed al raggiungimento della qualità degli incarichi di revisione legale.

Elbano de Nuccio

*Presidente del Consiglio Nazionale dei Dotti Commercialisti
e degli Esperti Contabili*

PRESENTAZIONE

Nel contesto nazionale, caratterizzato da un tessuto economico-aziendale costituito in prevalenza da imprese di minori dimensioni, i colleghi Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili si trovano spesso a ricoprire il doppio ruolo di revisore legale dei conti e di membro del collegio sindacale (o sindaco unico).

Il crescente interesse professionale per la revisione legale dei conti dimostrato negli anni dai nostri iscritti, ha indotto il Consiglio Nazionale a partecipare attivamente all'evoluzione regolamentare in tema di revisione legale dei conti, anche nella fase di elaborazione dei principi di revisione. Analogamente il Consiglio Nazionale si è da sempre prodigato a supportare operativamente i colleghi impegnati nello svolgimento di incarichi di revisione legale dei conti pubblicando, nel corso degli anni, numerosi documenti metodologici e operativi.

In tale solco, si inserisce il presente Manuale che rappresenta l'aggiornamento del precedente volume "Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni" pubblicato nel 2018. L'aggiornamento si è reso necessario a seguito della continua e rilevante evoluzione legislativa in tema di standard di revisione, pur mantenendo il suo obiettivo originario: ossia, gestire in maniera coordinata la normativa e la funzione del revisore con quelle specifiche del collegio sindacale, declinando l'approccio metodologico, le procedure operative e la documentazione di revisione alle imprese di minori dimensioni.

L'aggiornamento del Manuale è stato valorizzato dalla realizzazione di un Audit Tool Excel per la gestione degli incarichi di revisione legale, anch'esso disponibile nell'area riservata agli iscritti nel portale istituzionale del Consiglio Nazionale. L'Audit Tool consente di interfacciare file e documenti che, senza alcuna presunzione di esaustività, rappresentano una valida base per la gestione efficiente dell'incarico e per la predisposizione della documentazione di revisione, elemento fondante di ciascun incarico di revisione legale dei conti. L'Audit Tool Excel, sfruttando il ricorso a funzioni e macro in grado di semplificare le formule e ottimizzare la gestione di elevati volumi di dati, migliora l'organizzazione dei file e dei documenti raccolti ed elaborati nello svolgimento dell'intero incarico di revisione.

Il presente documento fornisce un approccio metodologico comune orientato a perseguire la qualità nello svolgimento degli incarichi di revisione legale. Al tempo stesso, al fine di perseguire l'obiettivo complessivo della qualità, il Consiglio Nazionale ha realizzato un Toolkit per la gestione interna della qualità per il sindaco-revisore che fornisce un supporto operativo alla configurazione, all'implementazione e alla messa in atto di un sistema di gestione della qualità conforme ai novellati principi di gestione della qualità in vigore dal 1° gennaio 2025.

Ci auspiciamo che il presente documento, unitamente al Tool Excel ed al Toolkit per la gestione della qualità, opportunatamente declinati alle singole fattispecie, possano continuare a rappresentare una solida metodologia generalmente condivisa da tutti i colleghi anche in prospettiva del superamento nel miglior modo possibile dei controlli esterni della qualità che verranno implementati dall'autorità di vigilanza.

Gian Luca Ancarani

Maurizio Masini

*Consiglieri delegati Sistemi di controllo e
revisione legale (financial e non financial)*

INTRODUZIONE

La seconda edizione del Manuale “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni” è un lavoro nato “dalla pratica per la pratica”.

Il Manuale fornisce orientamenti non vincolanti sull'applicazione dei principi ISA/SA Italia. Non deve essere utilizzato in sostituzione della lettura degli ISA/SA Italia, bensì come integrazione per favorire un'applicazione coerente di tali principi nella revisione delle PMI svolta dal collegio sindacale. Il Manuale non affronta tutti gli aspetti degli ISA/SA Italia e non deve essere utilizzato per determinare o dimostrare la conformità agli ISA/SA Italia.

Nel Manuale non tratta il dovere di segnalazione ex art. 25-octies del Dlgs 14/2019.

La revisione svolta dal collegio sindacale è una peculiarità italiana e, soprattutto nelle PMI, si dimostra uno strumento di governance e controllo particolarmente efficace. L'organo che vigila ex artt. 2403 segg. c.c. ed esprime anche il giudizio di revisione ai sensi del Dlgs 39/2010 integra in modo unico prossimità alla gestione e indipendenza professionale, con benefici concreti: maggiore tempestività delle interlocuzioni, capacità di intercettare rischi “di processo” oltre che di bilancio, circolarità informativa tra vigilanza e attività di revisione.

Il Manuale offre criteri, carte di lavoro e prassi per coniugare collegialità, riparto dei compiti e responsabilità unitaria del giudizio, con particolare attenzione alla documentazione: da un lato il libro delle adunanze e delle deliberazioni per la vigilanza; dall'altro le carte di lavoro per la revisione, nel rispetto dei diversi regimi di gestione, accessibilità e conservazione.

Questa guida si inserisce in un “ecosistema integrato” promosso dal CNDCEC composto da:

- Manuale (metodologia, criteri e casi applicativi);
- Tool Excel per la gestione degli incarichi, con modelli e carte di lavoro collegati ai capitoli del volume (da adattare con giudizio professionale e mai da usare in modo acritico);
- Toolkit per la gestione della qualità.

L'intento è chiaro: mettere a disposizione strumenti realmente operativi, coerenti tra loro, che abilitino studi e collegi sindacali a pianificare, eseguire, documentare e monitorare incarichi di revisione con livelli di qualità dimostrabili.

Il Manuale offre concretamente un approccio metodologico proporzionato per le PMI e indicazioni operative per coniugare la collegialità dell'organo di controllo con l'applicazione dei principi di revisione e della gestione della qualità.

Gli strumenti messi a disposizione sono abilitanti ma non sostitutivi del giudizio professionale: vanno calibrati su dimensione, complessità e rischi dell'impresa, mantenendo scetticismo professionale, indipendenza e qualità della documentazione.

Questa seconda edizione ribadisce un'idea semplice: lo svolgimento di un incarico di revisione presuppone l'adozione di una metodologia che traduca in chiave operativa le regole normative e i principi di revisione. Ciò pone indubbie criticità organizzative quando il soggetto incaricato è un organo collegiale chiamato a svolgere anche la revisione legale dei conti. Per questo, dotare i Dottori Commercialisti di indicazioni metodologiche e procedure pratiche, unitamente alle necessarie informazioni di inquadramento teorico, è parso non solo utile ma, in molti casi, indispensabile.

Con il Manuale, il Tool Excel e il Toolkit qualità il CNDCEC offre un sistema coerente e pronto all'uso; a noi professionisti spetta trasformarlo in prassi di lavoro che coniughino rigore, efficienza e utilità per le imprese. In questo modo, il collegio sindacale incaricato della revisione legale rafforza il proprio ruolo di custode della qualità dell'informazione e di alleato della buona governance, nel solco delle migliori tradizioni della professione.

Ermando Bozza
Presidente Commissione "Gruppo sfida qualità"

1. COME USARE IL VOLUME

1.1. Obiettivi

Lo scopo del presente volume è fornire una metodologia condivisa e comune ai revisori e ai membri del collegio sindacale incaricati della revisione legale dei conti.

Il volume può essere utilizzato congiuntamente all'Audit Tool Excel per la gestione degli incarichi di revisione legale realizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e contenente modelli e facsimili di documenti di revisione che, senza presunzione di completezza ed esaustività, possono costituire una guida per l'attività da svolgere e una base per predisporre la documentazione utile a comprovare il lavoro concretamente posto in essere. Si tratta di meri strumenti operativi che, non avendo rango di principio, non sono vincolanti e devono essere, comunque, declinati secondo il giudizio professionale del revisore.

Il presente volume - che aggiorna e sostituisce la precedente versione, con lo stesso titolo, del 2018 - può essere utilmente integrato dall'utilizzo del Toolkit per la gestione della qualità per il sindaco-revisore anch'esso realizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il quale fornisce un supporto operativo alla configurazione e implementazione di sistemi di gestione della qualità conformi alle previsioni normative e ai nuovi standard professionali in vigore dal 1° gennaio 2025.

1.2. Presupposti

Il presente volume, l'Audit Tool Excel e il Toolkit per la gestione della qualità non possono essere utilizzati per sostituire la lettura e la comprensione delle norme e dei principi applicabili e il giudizio professionale del revisore. Pertanto, la lettura del testo presuppone:

- la conoscenza del D.lgs. 39/2010, come da ultimo modificato dal D.lgs. 125/2024, e dei decreti ministeriali vigenti;
- la conoscenza e la comprensione dei principi di revisione SA Italia e ISA Italia nonché dei principi ISQM Italia vigenti;
- la conoscenza e la comprensione dei principi di etica e indipendenza vigenti contenuti nel Codice Italiano di Etica e Indipendenza;
- la conoscenza della disciplina e delle norme professionali in tema di collegio sindacale.

1.3. Riproduzione e utilizzo del testo

Il presente testo, l'Audit Tool Excel per la gestione degli incarichi di revisione legale e il Toolkit per la gestione della qualità sono di proprietà esclusiva del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. La

loro divulgazione presso tutti gli iscritti è permessa e incoraggiata. Il presente testo, l'Audit Tool Excel e il Toolkit per la gestione della qualità sono liberamente consultabili sul sito *internet* del CNDCEC.

Lo sfruttamento commerciale del presente testo, della metodologia in essa proposta, dell'Audit Tool Excel e il Toolkit per la gestione della qualità non è consentito.

1.4. Contenuto e struttura dei capitoli

Ogni Capitolo del volume contiene parti di testo a definizione, spiegazione, commento e integrazione dei contenuti presenti.

Sono previsti, inoltre, una serie di oggetti testuali che ne costituiscono parte integrante.

Ogni Capitolo si apre con il seguente oggetto che elenca i principali temi trattati nel Capitolo e i corrispondenti ISA Italia di riferimento.

Temi trattati	ISA Italia di riferimento

Quando si fa riferimento a una specifica definizione o prescrizione contenute in un principio di revisione internazionale (ISA Italia) si farà uso del seguente oggetto, nel quale sarà riportato il riferimento esatto e il corrispondente testo. Il lettore potrà sempre consultare il documento originale e ampliare i contenuti della propria lettura.

Cosa dicono gli ISA Italia

Quando è stata predisposta nell'Audit Tool Excel una carta di lavoro, si farà uso nel relativo Capitolo del seguente oggetto nel quale sarà riportato il riferimento alla carta di lavoro.

Carta di lavoro "Audit Tool Excel"

Per tenere conto delle molte specificità derivanti dall'esercizio della funzione di revisione legale da parte del collegio sindacale, si includerà nel testo un oggetto come segue. In esso si evidenziano gli adattamenti o le specifiche prescrizioni applicabili al collegio sindacale incaricato della revisione legale. Quanto incluso in tali oggetti fornisce informazioni o prescrizioni esclusivamente in merito a quanto si riferisce all'ambito della revisione legale e non alle funzioni specifiche del collegio sindacale in quanto incaricato della vigilanza ai sensi del Codice civile. Quanto sarà indicato per il collegio sindacale troverà applicazione, nei limiti della compatibilità, anche nei casi in cui sia il sindaco unico ad effettuare la revisione legale nell'ambito consentito dall'art. 2477 c.c. per le società a responsabilità limitata.

Cosa cambia per il collegio sindacale

Nel seguente oggetto, si suggeriscono modalità operative e soluzioni pratiche per i problemi di applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) agli incarichi svolti dal sindaco-revisore.

Suggerimenti operativi

Infine, tale oggetto propone, tra l'altro, algoritmi, soluzioni operative e carte di lavoro stilizzate.

Caso applicativo -

1.5. Abbreviazioni

Nel testo, per brevità, si fa largo uso di una serie di termini, sigle e di acronimi di seguito riepilogati.

“Final (o fase final)” – Frazione temporale dell’incarico di revisione compresa tra la data di riferimento del bilancio e la data della relazione di revisione.

“IFAC GUIDE o GUIDA IFAC” - È da intendersi la “*Guide to Using International Standards on Auditing in the Audits of Small- and Medium-Sized Entities*”, Quarta edizione, 2018.

“Interim (o fase interim)” – Frazione temporale dell’incarico di revisione compresa tra la decisione di accettazione/mantenimento dell’incarico stesso e la data di riferimento del bilancio.

“ISA Italia” – Principi internazionali di revisione della serie ISA Italia, emanati con Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 23 dicembre 2014 e successive modifiche.

“MEF” – Ministero dell’Economia e delle Finanze.

“MUS” – *Monetary Unit Sampling*, campionamento monetario.

“Revisore” – Il soggetto incaricato della revisione legale: revisore esterno, sindaco unico incaricato della revisione legale, collegio sindacale incaricato della revisione legale (nonché società di revisione, di cui la presente guida non si occupa).

1.6. Carte di lavoro

L’utilizzo delle carte di lavoro, collegate al presente volume e contenute nell’Audit Tool Excel per la gestione degli incarichi realizzato dal CNDCEC, aiuta il revisore a esercitare il proprio spirito critico nell’analizzare l’impresa, nell’individuare i rischi che possono causare errori nel bilancio e ad assumere un atteggiamento di scetticismo professionale nello svolgimento della propria attività. Le carte di lavoro contenute nell’Audit Tool Excel non devono essere intese come schemi rigidi, suscettibili di utilizzazione acritica. È, quindi, necessario che il revisore proceda, in relazione alle proprie esigenze, all’ampliamento mirato, alla riduzione o al raggruppamento delle carte di lavoro proposte.

2. FRAMEWORK DI RIFERIMENTO PER LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Il Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 costituisce la pietra angolare della normativa in tema di revisione legale dei conti. L'art. 11, comma 1, del D.lgs. 39/2010 stabilisce che la revisione legale dei conti deve essere svolta in conformità ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 26, paragrafo 3, della Direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che, fino all'adozione di tali principi da parte della Commissione Europea, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati, tenendo conto dei principi di revisione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla CONSOB, e adottati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la CONSOB. A tal fine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati.

I soggetti ammessi alla suddetta convenzione, sottoscritta sul finire del 2011 e successivamente rinnovata a settembre 2014, sono il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l'Associazione Italiana Revisori Contabili (ora Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale – ASSIREVI), e l'Istituto Nazionale Revisori Legali (INRL).

Il primo¹ set di principi elaborato ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 è stato adottato con la Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 23 dicembre 2014 che ha introdotto i principi di revisione internazionali (ISA Italia), corredati da un'Introduzione e da un Glossario (Italia).

Nel dettaglio, tale primo set di principi era costituito da:

- un principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC Italia) 1 “Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un'informazione e servizi connessi”. Si trattava del principio internazionale ISQC 1, tradotto in lingua italiana nel 2010 dal CNDCEC con la collaborazione di ASSIREVI e CONSOB ed integrato², dagli stessi e dall'INRL, con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l'applicazione nell'ambito delle disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano;
- i principi di revisione internazionali (ISA) – versione Clarified 2009, dal n. 200 al n. 720 (di seguito anche “ISA Clarified”) – tradotti in lingua italiana nel 2010 dal CNDCEC con la collaborazione di ASSIREVI e CONSOB e successivamente integrati³, dagli stessi e dall'INRL, con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l'applicazione, nell'ambito delle disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano;

¹ A ben vedere, nel contesto nazionale, i principi di revisione sono stati elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (a cui, successivamente, si è affiancato il Consiglio Nazionale dei Ragionieri), per la prima volta, già a partire dal 1977. Poiché a livello internazionale si assiste ad una massiccia adozione, per lo svolgimento degli incarichi di revisione, degli *International Standards of Auditing* (ISA); per far fronte al mutato contesto normativo, a livello nazionale, a partire dal 2002, la Commissione Paritetica costituita da CNDCEC e CNR decide di avviare la prima traduzione ufficiale dei principi di revisione internazionali.

² Tali integrazioni sono operate nel rispetto della Policy Position dell'International Auditing and Assurance Standards Board “A guide for National Standard Setters that Adopt IAASB's International Standards but Find it Necessary to Make Limited Modifications” (Luglio 2006).

³ Per le integrazioni vale quanto riportato nella precedente nota.

- i principi di revisione nazionali, predisposti al fine di adempiere a disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano non previste dagli ISA Clarified, aventi ad oggetto:
 - a) le verifiche periodiche in materia di regolare tenuta della contabilità sociale (principio di revisione (SA Italia) n. 250B “Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale”);
 - b) l'espressione, nell'ambito della relazione di revisione, del giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari (principio di revisione (SA Italia) n. 720B “Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all'espressione del giudizio sulla coerenza”).

I principi adottati con la Determina del 23 dicembre 2014 sono entrati in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziavano dal primo gennaio 2015 o successivamente (a eccezione del principio di revisione (SA Italia) 250B e del principio ISQC Italia 1, entrati in vigore il primo gennaio 2015).

Nel corso degli anni, il primo set dei principi ISA Italia è stato progressivamente aggiornato per tenere conto dei nuovi principi di revisione internazionali ISA, emanati dall'*International Auditing and Assurance Standards Board* successivamente agli ISA Clarified 2009, nonché dell'evoluzione normativa e regolamentare dell'ordinamento italiano.

Con la Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 15 giugno 2017 era stata adottata la nuova versione del principio di revisione (SA Italia) 720B, aggiornata a seguito dell'introduzione del Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, che aveva modificato l'articolo 14, comma 2, lett. e), del D.lgs. 39/2010. Tale versione sostituiva quella precedentemente adottata con la Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 23 dicembre 2014.

Con la Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 31 luglio 2017 erano state adottate le nuove versioni dei principi di revisione ISA Italia 260 (“*Comunicazione con i responsabili delle attività di governance*”), ISA Italia 570 (“*Continuità aziendale*”), ISA Italia 700 (“*Formazione del giudizio e relazione sul bilancio*”), ISA Italia 705 (“*Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente*”), ISA Italia 706 (“*Richiami di informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente*”), ISA Italia 710 (“*Informazioni comparative – Dati corrispondenti e bilancio comparativo*”), nonché il nuovo principio di revisione internazionale ISA Italia 701. La pubblicazione della Determina si era resa necessaria al fine di aggiornare ulteriormente i principi ISA Italia con riferimento alle:

- modifiche normative introdotte dal Decreto Legislativo n. 135 del 17 luglio 2016 e, per gli Enti di Interesse Pubblico, dal Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014;
- modifiche nei principi di revisione internazionali in materia di relazione di revisione, pubblicati dall'*International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB), a gennaio 2015, nell'ambito del progetto “*Reporting on Audited Financial Statements – New and Revised Auditor Reporting Standards and Related Conforming Amendments*”.

Successivamente, al fine di tenere conto:

- dei “*conforming amendments*” derivanti dal progetto dello IAASB “*Reporting on Audited Financial Statements – New and Revised Auditor Reporting Standards and Related Conforming Amendments*”, pubblicati nel gennaio 2015, nonché degli adattamenti derivanti dagli ISA Italia adottati con Determine del MEF pubblicate fino al 31 luglio 2017,
- delle modifiche introdotte dal citato D.lgs. 135/16 e, per gli Enti di Interesse Pubblico, dal Regolamento (UE) n. 537/14 aventi ad oggetto aspetti trattati nei relativi principi ISA Italia,

erano stati adottati, con la Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 12 gennaio 2018, i principi di revisione internazionali ISA Italia 200 (“*Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in*

conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia”), ISA Italia 210 (“Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione”), ISA Italia 220 (“Controllo della qualità dell’incarico di revisione contabile del bilancio”), ISA Italia 230 (“La documentazione della revisione contabile”), ISA Italia 510 (“Primi incarichi di revisione contabile - Saldi di apertura”), ISA Italia 540 (“Revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del fair value, e della relativa informativa”), ISA Italia 600 (“La revisione del bilancio del gruppo - Considerazioni specifiche (incluso il lavoro dei revisori delle componenti)”). Con la Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 3 agosto 2020 erano state elaborate le nuove versioni dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 265, 300, 315, 320, 330, 402, 450, 500, 540, 550, 580, 610, 700, 701, 705, in sostituzione delle precedenti, emanate con le Determine del Ministero dell’economia e delle finanze (Ragioneria Generale dello Stato) pubblicate fino al 12 gennaio 2018. Tali modifiche erano state elaborate dal Tavolo degli Enti Convenzionati al fine di recepire quanto predisposto, a livello internazionale, nell’ambito dei seguenti progetti:

- “*Accounting Estimates*”, pubblicato ad ottobre 2018, all’esito del quale lo IAASB ha elaborato la nuova versione del documento ISA 540, “*Auditing Accounting Estimates And Related Disclosures*” e ha sottoposto a modifica conseguente (*conforming amendments*) anche i seguenti altri principi di revisione internazionali: ISA 200, 230, 240, 260, 500, 580, 700 e 701;
- “*Non-Compliance with Laws and Regulations*” (NO CLAR), pubblicato ad ottobre 2016, all’esito del quale lo IAASB ha elaborato la nuova versione del documento ISA 250, “*Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial Statements*” e ha sottoposto a modifica conseguente (*conforming amendments*) anche i principi di revisione internazionali ISA 210, 220, 240, 260, 450 e 500;
- “*Addressing Disclosures in the Audit of Financial Statements*”, pubblicato a luglio 2015, all’esito del quale lo IAASB ha modificato i seguenti principi di revisione internazionali: ISA 200, 210, 240, 260, 300, 315, 320, 330, 450 e 700, e sottoposto a modifica conseguente (*conforming amendments*) anche i principi di revisione internazionali ISA 540, 580, 705, 800 e 805;
- “*Using the Work of Internal Auditors*”, attuato tra il 2012 ed il 2013, all’esito del quale lo IAASB ha elaborato le nuove versioni dei documenti ISA 610 “*Using the Work of Internal Auditors*” e ISA 315 “*Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement Through Understanding the Entity and Its Environment*”, e sottoposto a modifica conseguente (*conforming amendments*) i principi di revisione internazionali ISA 200, 220, 230, 240, 260, 265, 300, 402, 500, 550 e 600.

Con la Determina del Ragioniere Generale dello Stato datata 11 febbraio 2022 è stato introdotto un nuovo principio di matrice nazionale (SA Italia) 700 B (“Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale con riferimento al bilancio redatto secondo il formato elettronico unico di comunicazione (ESEF – European Single Electronic Format)”), relativo all’espressione del giudizio sulla conformità del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato degli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’Unione Europea alle disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2019/815 della Commissione Europea, del 17 dicembre 2018 e successive modifiche. Il nuovo principio (SA Italia) 700 B era entrato in vigore per le revisioni contabili dei bilanci dei periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2021 o successivamente.

Sempre nel corso del 2022, è stata pubblicata una ulteriore Determina del Ragioniere Generale dello Stato, datata 1° settembre 2022, con la quale sono emanate le nuove versioni dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) 200, 210, 230, 240, 250, 260, 265, 300, 315, 320, 330, 402, 450, 500, 501, 505, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 600, 610, 620, 700, 701, 705, 706, 710 e 720, nonché dei principi di revisione (SA Italia) 250 B, 700 B e 720 B, in sostituzione

delle precedenti, emanate con le Determine del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicate fino alla data del 11 febbraio 2022. I principi aggiornati ISA Italia e SA Italia erano entrati in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2022 o successivamente ed erano stati aggiornati per tenere conto:

- del progetto dello IAASB *“Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement”*, che ha portato all'elaborazione della nuova versione del documento ISA 315 *“Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement”* pubblicato nel mese di dicembre 2019, la quale, oltre a riflettersi nel corrispondente principio ISA Italia, ha comportato la necessità di modificare (*conforming amendments*) anche i principi di revisione internazionali (ISA Italia) 200, 210, 230, 240, 250, 260, 265, 300, 330, 402, 500, 501, 530, 540, 550, 600, 610, 620 e 701;
- delle modifiche apportate ai principi di revisione internazionali ISA dallo IAASB, pubblicate nel mese di aprile 2020 a seguito dell'aggiornamento dell'*International Ethics Standards Board for Accountants' International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards)* (IESBA Code versione 2018), che hanno comportato la necessità di modificare i principi di revisione internazionali (ISA Italia) 200, 240, 250, 260, 610, 620, 700 e 720;
- delle modifiche introdotte dal principio di revisione (SA Italia) n. 700B *“Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale con riferimento al bilancio redatto secondo il formato elettronico unico di comunicazione (ESEF – European Single Electronic Format)”*, che hanno comportato le necessità di modificare i principi di revisione internazionali (ISA Italia) 200, 210, 230, 260, 570, 580, 600, 700, 705, 706 e 710;
- dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, concernente il codice del Terzo Settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. Le previsioni normative aventi ad oggetto la disciplina della revisione legale del bilancio degli Enti del Terzo Settore, modificando, in particolare, i principi di revisione internazionali (ISA Italia) 200, 260 e 700 e i principi di revisione (SA Italia) 250B e 720B;
- delle modifiche di carattere editoriale e non sostanziale riguardanti i principi ISA Italia 320, 450, 505, 510, 520, 560 nonché il principio SA 700B.

Con la Determina del Ragioniere Generale dello Stato datata 8 agosto 2023 erano stati adottati i seguenti principi internazionali sulla gestione della qualità, che sostituivano il principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC Italia) 1:

- (ISQM Italia) 1 *“Gestione della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete o limitate del bilancio o altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un'informazione (Incarichi di assurance) o servizi connessi”*;
- (ISQM Italia) 2 *“Riesame della qualità degli incarichi”*.

Conseguentemente era stato modificato il principio di revisione internazionale (ISA Italia) 220 (*“Gestione della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio”*).

Gli aggiornamenti 2023 tenevano conto:


- dell'emanazione da parte dell'*International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB) di nuovi principi internazionali in materia di gestione della qualità all'esito del progetto Quality Management;
- per i principi ISQM Italia, delle previsioni introdotte dal D.lgs. 135/16 e, per gli Enti di Interesse Pubblico, dal Regolamento (UE) n. 537/14, aventi ad oggetto aspetti trattati nei relativi principi.

Tali principi trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2025, per quanto riguarda l'ISQM Italia 1, e dallo svolgimento delle revisioni legali dei bilanci relativi a periodi amministrativi con inizio dalla data medesima o successiva

per l'ISQM Italia 2 e per l'ISA Italia 220, salvo adozione anticipata su base volontaria, nel qual ultimo caso l'entrata in vigore era stabilita al 1° gennaio 2024 per l'ISQM Italia 1 e dallo svolgimento delle revisioni legali dei bilanci relativi a periodi amministrativi con inizio dalla data medesima o successiva per l'ISQM Italia 2 e l'ISA Italia 220.

Il *corpus* dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) può essere raggruppato all'interno di cinque aree tematiche principali, come riportato nella figura seguente.

Figura 2.1– Aree tematiche dei principi di revisione ISA Italia



Per quanto attiene agli aspetti deontologici e di indipendenza, con la Determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 245504 del 20 novembre 2018, è stato emanato il *Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti*, elaborato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 9 bis, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, applicabile a decorrere dagli incarichi di revisione legale relativi agli esercizi aventi inizio nel corso del 2019. Successivamente, tale Codice è stato aggiornato e integrato, includendo i temi sull'indipendenza, con la Determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. RR 127 del 23 marzo 2023. Il novellato *Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti* (anche denominato "Codice Italiano di Etica e Indipendenza"), elaborato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 9 bis, comma 2, e 10, comma 12, del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è applicabile a decorrere dagli incarichi di revisione legale relativi agli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o successivamente.

Per completezza espositiva si richiama la Determina della Ragioneria Generale dello Stato del 30 gennaio 2025, prot. n. RR 13 di adozione del Principio Nazionale di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità, “*Le responsabilità del soggetto incaricato della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità*”. Parimenti, con Determina della Ragioneria Generale dello Stato del 30 gennaio 2025, prot. n. RR 12 è stato adottato il “*Principio in materia di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività del soggetto incaricato della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità, elaborato ai sensi dell'art. 10, comma 13-ter, del D.I.Lgs. 39/2010 e dell'art. 18, comma 8, del D.lgs. 125/2024*

3. QUADRO CONCETTUALE DELLA REVISIONE LEGALE

Temi trattati	ISA Italia di riferimento
Obiettivi della revisione	200
Identificazione e valutazione del rischio	315, 240
Risposte al rischio	330
Giudizio sul bilancio	700
Documentazione del lavoro	230

3.1. L'obiettivo della revisione

Lo scopo che il sistema economico attribuisce alla revisione è supportare il processo di comunicazione economico-finanziaria delle imprese e, allo stesso tempo, assicurare l'affidabilità delle informazioni su cui si possono basare le decisioni che il lettore del bilancio deve prendere, assumendo quest'ultimo quale fondamento (unico o prevalente) per tali decisioni. Tale supporto consiste nell'accrescimento del livello di fiducia che gli utilizzatori del bilancio nutrono nei confronti di questo, basandosi sul giudizio espresso dal revisore in merito alla conformità del bilancio stesso al sistema di norme che lo disciplinano.

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 200.3	La finalità della revisione contabile è quella di accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori nel bilancio. Ciò si realizza mediante l'espressione di un giudizio da parte del revisore in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. Nella maggior parte dei quadri normativi sull'informazione finanziaria con scopi di carattere generale, tale giudizio riguarda il fatto se il bilancio sia presentato correttamente, in tutti gli aspetti significativi, ovvero fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al quadro normativo di riferimento. Una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione e ai principi etici applicabili consente al revisore di formarsi tale giudizio.

Gli elementi costitutivi dell'azione professionale del revisore, quindi, sono:

- il quadro normativo di riferimento (un *corpus* di norme e principi rispetto ai quali confrontare il bilancio oggetto di revisione);
- il sistema di regole e principi che assicurano la più efficace e corretta esecuzione dell'attività di revisione (che deve essere conforme a principi di revisione e regole etiche);

- il giudizio sul bilancio (l'*output* dell'attività di revisione, l'unico conoscibile da parte del lettore del bilancio) basato sul confronto tra bilancio e quadro normativo di riferimento, effettuato facendo ricorso a principi di revisione, premesse date regole etiche.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 200.5	I principi di revisione richiedono al revisore di acquisire, come base per il proprio giudizio, una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza. Essa si ottiene quando il revisore ha acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati per ridurre il rischio di revisione (ossia il rischio che il revisore esprima un giudizio inappropriate in presenza di un bilancio significativamente errato) ad un livello accettabilmente basso. Tuttavia, una ragionevole sicurezza non corrisponde ad un livello di sicurezza assoluto, poiché nella revisione contabile ci sono limiti intrinseci che rendono di natura persuasiva, piuttosto che conclusiva, la maggior parte degli elementi probativi dai quali il revisore trae le sue conclusioni e sui quali egli basa il proprio giudizio.
------------------	--

Il sistema di regole e principi che assicurano la più efficace e corretta esecuzione dell'attività di revisione deve rispondere anche a criteri di efficienza, del che anche il lettore del bilancio deve essere al corrente. In altri termini, al revisore non può essere domandato di verificare la totalità dei conti di bilancio, risalendo a tutti i documenti e alle operazioni che ne hanno alimentato le variazioni, con un controllo universale e capillare. Infatti, una simile estensione del lavoro di revisione avrebbe un costo enorme per la singola azienda e, per aggregazioni successive, per l'intero sistema economico (gli economisti direbbero: il costo di agenzia cresce all'infinito). Pertanto, le coordinate del lavoro di revisione – e, quindi, del modo con cui il revisore arriva a formulare il giudizio sul bilancio – devono essere opportunamente circoscritte. L'ISA Italia 200.5, a tale scopo, fa riferimento a:

- l'assenza di errori “significativi”;
- la “ragionevole” sicurezza basata sulla “sufficienza” e sulla “appropriatezza” degli elementi probativi;
- la presenza di “limiti intrinseci” alla revisione contabile;
- la natura “persuasiva” e “non conclusiva” degli elementi probativi.

Il primo elemento da considerare è la nozione di errore. Esso, infatti, identifica cosa il revisore va cercando nella sua attività e del quale – nel giudizio sul bilancio – deve dare conto al lettore del bilancio.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 200.13 i)	Errore – Una differenza tra l'importo, la classificazione, la presentazione o l'informativa di una voce in un prospetto di bilancio e l'importo, la classificazione, la presentazione o l'informativa richiesti per tale voce affinché sia conforme al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. Gli errori possono essere originati da comportamenti o eventi non intenzionali o da frodi.
----------------------	---

	Laddove il revisore esprima un giudizio in merito se il bilancio sia rappresentato correttamente, in tutti gli aspetti significativi, ovvero fornisca una rappresentazione veritiera e corretta, gli errori comprendono anche quelle rettifiche a importi, classificazioni, presentazioni o informative che, a giudizio del revisore, sono necessarie affinché il bilancio sia rappresentato correttamente in tutti gli aspetti significativi, ovvero fornisca una rappresentazione veritiera e corretta.
--	---

L'ISA Italia 200 distingue gli errori in ragione della loro origine, del loro impatto sul bilancio e della loro correzione.

In funzione della loro origine, gli errori si distinguono in:

- *errori non intenzionali* (ai quali si può ipotizzare l'applicazione di leggi probabilistiche circa la loro distribuzione, segno ed entità);
- *frodi* (derivanti dalla volontà di un soggetto, tipicamente interno all'azienda, e per i quali non possono valere le leggi della statistica). Le frodi sono ampiamente trattate nell'ISA Italia 240.

In considerazione del loro impatto sul bilancio, gli errori, secondo l'ISA Italia 200 e l'ISA Italia 450, si distinguono in:

- *errori di importo*. Riguardano l'ammontare delle variazioni di conto o della valutazione di fine esercizio assegnata alle rettifiche e/o alle integrazioni. Gli errori di importo potranno essere “in più” (sovraffidata del saldo di conto) o “in meno” (sottostima del saldo di conto);
- *errori di classificazione*. Si hanno quando il conto utilizzato per la rilevazione dell'operazione è scorretto (il conto movimentato in conseguenza di una scrittura continuativa o di una scrittura di assestamento è differente da quello corretto secondo il piano dei conti);
- *errori di presentazione*. Si manifestano quando il raccordo tra il saldo di conto e il saldo di bilancio è scorretto (il conto è riepilogato in una voce di bilancio errata);
- *errori di informativa*. Riguardano tutti i dati e le notizie riportati nel bilancio e diversi dai precedenti.

Gli errori individuati dal revisore sono segnalati alla società cliente. Questa può decidere o no di tenerne conto e di procedere alla correzione, rettificando, nel primo caso, i summenzionati errori di importo, classificazione, presentazione, informativa. Pertanto, si distinguono:

- *errori corretti*. Sono stati riscontrati dal revisore, segnalati alla direzione e corretti da questa;
- *errori non corretti*. Sono stati riscontrati dal revisore, segnalati alla direzione e non corretti da questa.

Gli errori sono ampiamente analizzati, classificati e interpretati nell'ISA Italia 450.

Il secondo elemento da considerare è la *significatività* dell'errore.

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 200.6	Il revisore applica il concetto di significatività sia nella pianificazione che nello svolgimento della revisione contabile e anche nella valutazione dell'effetto degli errori identificati sulla revisione contabile e dell'effetto degli eventuali errori non corretti sul bilancio. In generale gli errori, incluse le omissioni, sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, influenzino le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio. I giudizi sulla significatività sono formulati alla luce delle

	circostanze contingenti e sono influenzati dalla percezione da parte del revisore delle esigenze di informativa finanziaria degli utilizzatori del bilancio, nonché dall'entità o dalla natura dell'errore, o da una combinazione di entrambe. Il giudizio del revisore riguarda il bilancio nel suo complesso e quindi il revisore non è responsabile dell'individuazione degli errori che non siano significativi per il bilancio nel suo complesso.
--	--

L'assenza di errori, come precisa l'ISA Italia 200.6, non è assoluta (l'affermazione del revisore nella propria relazione, rivolta alla platea degli utilizzatori del bilancio, in tal caso, sarebbe: “*si esclude la presenza di qualsiasi errore, anche di un euro*”), ma relativa. Infatti, gli errori dei quali il revisore si deve occupare – e di cui tenere conto nel giudizio sul bilancio – sono solo quelli “significativi”. Per discernere tale profilo, il criterio da adottare fa riferimento all’uso del bilancio quale fonte informativa per prendere decisioni da parte dei suoi lettori. L’errore è significativo quando uno di tali lettori prende una decisione differente da quella che avrebbe maturato se l’errore fosse stato assente (cioè, la rappresentazione della situazione aziendale fosse stata corretta), tenendo conto di:

- il fabbisogno informativo dei lettori del bilancio;
- le circostanze contingenti;
- l’entità e la natura dell’errore.

Ovviamente, il revisore non può condurre un sondaggio presso i lettori potenziali del bilancio per apprendere da loro quale sia il discriminio circa la qualità/quantità dei valori o delle notizie di bilancio che farebbero cambiare loro decisione (costruendo un vettore o una media). È il revisore stesso che deve formulare un giudizio e una stima dei livelli di significatività (si veda ampiamente il Capitolo 10).

Ne consegue che:

- il revisore si occupa e dà conto degli errori significativi;
- il revisore non dà conto degli errori non significativi (ma se ne dovrà comunque occupare per valutare se, separatamente considerati come tali, possano diventare significativi se messi tutti assieme);
- la distinzione tra errori significativi e non significativi dipende dalla scelta del revisore in tema di livelli di significatività.

I concetti, i livelli e i criteri di stima della significatività sono trattati nel Capitolo 10.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 200.7	<p>I principi di revisione contengono gli obiettivi, le regole e le linee guida ed altro materiale esplicativo configurati per supportare il revisore nell’acquisire una ragionevole sicurezza. I principi di revisione richiedono che il revisore eserciti il proprio giudizio professionale e mantenga lo scetticismo professionale per tutta la durata della pianificazione e dello svolgimento della revisione contabile e che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • identifichi e valuti i rischi di errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, sulla base della comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera, del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile e del sistema di controllo interno dell’impresa;
------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • acquisisca elementi probativi sufficienti e appropriati sull'esistenza di errori significativi, configurando e attuando risposte di revisione appropriate ai rischi identificati e valutati; • si formi un giudizio sul bilancio basato sulle conclusioni tratte dagli elementi probativi acquisiti.
ISA Italia 200.11	<p>Nello svolgimento della revisione contabile del bilancio, gli obiettivi generali del revisore (di seguito anche “obiettivi generali di revisione”) sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta quindi al revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile; b) emettere una relazione sul bilancio ed effettuare comunicazioni come richiesto dai principi di revisione, in conformità ai risultati ottenuti dal revisore.

Il terzo elemento da considerare è la *ragionevole sicurezza di disporre di elementi probativi sufficienti e appropriati*. La “ragionevole sicurezza” è la convinzione (la “persuasione”) del revisore, basata sulla raccolta e sulla valutazione degli elementi probativi, i quali devono essere sufficienti e appropriati, secondo le regole fissate dai principi internazionali di revisione. Ciò implica che si dia una legge probabilistica in base alla quale decidere (e che implica, indirettamente, anche la probabilità di errare pur applicando correttamente tutti i principi di revisione). La “sufficienza” e la “appropriatezza” degli elementi probativi rappresentano le coordinate nelle quali il revisore può pianificare e svolgere il proprio lavoro.

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 200.13 b)	<p>Elementi probativi – Le informazioni utilizzate dal revisore per giungere alle conclusioni su cui egli basa il proprio giudizio. Gli elementi probativi comprendono sia le informazioni contenute nelle registrazioni contabili sottostanti il bilancio sia le informazioni acquisite da altre fonti. Ai fini dei principi di revisione:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. la sufficienza degli elementi probativi è la misura della loro quantità. La quantità necessaria di elementi probativi è influenzata dalla valutazione effettuata da parte del revisore dei rischi di errori significativi e anche dalla qualità degli elementi stessi; ii. l'appropriatezza degli elementi probativi è la misura della loro qualità, cioè, la loro pertinenza e attendibilità nel supportare le conclusioni su cui si basa il giudizio del revisore.

La *sufficienza degli elementi probativi* è decisa dal revisore e riguarda la numerosità delle evidenze da raccogliere. Se la verifica fosse – per assurdo – universale, il carattere della sufficienza non sarebbe sindacabile in quanto la ricerca di evidenze si arresterebbe soltanto quando tutte le operazioni aziendali dell'esercizio amministrativo considerato, nonché tutte le valutazioni di bilancio (e le correlate scritture di assestamento) unitamente all'analisi

degli schemi di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, e alle notizie da includere in nota integrativa fossero state coperte. Poiché, viceversa, il revisore cerca errori significativi dell'assenza dei quali si accerta secondo una "ragionevole" sicurezza (cioè, in base a un giudizio probabilistico), la soglia di sufficienza deve essere, giustappunto, scelta. Le principali variabili che incidono su tale scelta sono la valutazione effettuata da parte del revisore dei rischi di errori significativi e la qualità degli elementi probativi. In particolare, tanto maggiori sono i rischi di errori significativi (cioè, la probabilità, stimata dal revisore, che il bilancio contenga errori significativi) quanto più estese dovranno essere le ricerche (le procedure di revisione) del revisore; viceversa, tanto minori sono i rischi di errori significativi, quanto meno estese potranno essere le ricerche, potendo il revisore accontentarsi di minori evidenze. Allo stesso tempo, se la qualità degli elementi probativi raccolti è elevata, il revisore si formerà prima il proprio convincimento (circa la presenza o l'assenza di errori significativi); se la qualità è bassa, il revisore dovrà lavorare ancora, prima di formarsi quello stesso convincimento.

L'*appropriatezza degli elementi probativi* fa riferimento a:

- la loro pertinenza, cioè la loro idoneità a supportare una determinata evidenza;
- la loro attendibilità, ossia l'affidabilità della fonte dalla quale l'elemento probativo proviene.

Sugli elementi probativi si veda il Capitolo 11.

Gli ultimi elementi da considerare sono la presenza di "*limiti intrinseci*" alla revisione contabile e la natura "*persuasiva*" e "*non conclusiva*" degli elementi probativi. Tali elementi sono rilevanti tanto per il revisore quanto per i lettori del bilancio. Il revisore deve convivere con i limiti dell'approccio di revisione e con la natura persuasiva delle sue evidenze, il che gli domanda atteggiamenti ed esperienze specifici (il giudizio professionale e lo scetticismo professionale) oltre che una serie di accorgimenti, procedurali e organizzativi, in ragione delle circostanze. Dal canto loro, i lettori del bilancio dovrebbero essere consapevoli che la revisione non "*certifica*" il bilancio, ma fornisce soltanto un giudizio professionale su base probabilistica (come si dice, un assurance basata sulla ragionevole sicurezza).

3.2. I principi di comportamento del revisore

L'ISA Italia 200 offre, sinteticamente, il quadro dei principi di comportamento che il revisore deve seguire. Tali principi di comportamento sono:

- principi etici e indipendenza;
- scetticismo professionale;
- giudizio professionale;
- conformità ai principi internazionali di revisione.

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 200.14	Il revisore, per gli incarichi di revisione contabile del bilancio, deve conformarsi ai principi etici applicabili, inclusi quelli relativi all'indipendenza.
ISA Italia 200.14(I)	Qualora l'incarico per la revisione contabile del bilancio sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, si fa riferimento alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano.

ISA Italia 200.15	Il revisore deve pianificare e svolgere la revisione contabile con scetticismo professionale riconoscendo che possono esistere circostanze tali da rendere il bilancio significativamente errato.
ISA Italia 200.16	Il revisore deve esercitare il proprio giudizio professionale nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile del bilancio.
ISA Italia 200.18	Il revisore deve conformarsi a tutti i principi di revisione pertinenti ai fini della revisione contabile. Un principio di revisione è pertinente ai fini della revisione contabile se è in vigore e se sussistono le circostanze in esso considerate.
ISA Italia 200.19	Per comprendere quali siano gli obiettivi di un principio di revisione e applicare correttamente le regole in esso contenute, il revisore deve comprendere il testo del principio stesso nella sua interezza, inclusa la sezione “Linee guida ed altro materiale esplicativo”.
ISA Italia 200.20	Il revisore non deve dichiarare, nella relazione di revisione, la conformità ai principi di revisione se non si è attenuto alle regole del presente principio e di tutti gli altri principi pertinenti ai fini della revisione contabile.

4. PROCESSO DI REVISIONE

Temi trattati	ISA Italia di riferimento
La struttura del processo di revisione	Tutti

4.1. Il processo di revisione

Il processo di revisione comprende le numerose fasi nelle quali si articola l'attività del revisore. Esso prende le mosse dalla decisione di accettare o di mantenere l'incarico e si completa con la predisposizione della relazione di revisione (anche se il riordino delle carte di lavoro può seguire la relazione e consistere nella vera attività finale del ciclo annuale di revisione).

I principi internazionali di revisione non sono disegnati o codificati seguendo una sequenza strutturata, ma l'ISA Italia 200.7 offre una tripartizione, ampiamente accettata.

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 200.7	<p>I principi di revisione contengono gli obiettivi, le regole e le linee guida ed altro materiale esplicativo configurati per supportare il revisore nell'acquisire una ragionevole sicurezza. I principi di revisione richiedono che il revisore eserciti il proprio giudizio professionale e mantenga lo scetticismo professionale per tutta la durata della pianificazione e dello svolgimento della revisione contabile e che:</p> <ul style="list-style-type: none">• identifichi e valuti i rischi di errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, sulla base della comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e del sistema di controllo interno dell'impresa;• acquisisca elementi probativi sufficienti e appropriati sull'esistenza di errori significativi, configurando e attuando risposte di revisione appropriate ai rischi identificati e valutati;• si formi un giudizio sul bilancio basato sulle conclusioni tratte dagli elementi probativi acquisiti.

La Guida IFAC⁴ propone uno schema logico-operativo, articolato in tre fasi, configurate in ragione della prescrizione dell'ISA Italia 200.7.

La prima fase è intitolata alla valutazione del rischio e comprende tre sottofasi:

⁴ Fonte: Adattamento da Guida IFAC, quarta edizione, Exhibit 2.2-1, p. 11.

- le procedure preliminari all'incarico;
- la pianificazione del lavoro di revisione;
- le procedure per l'identificazione e la valutazione del rischio.

La seconda fase è intitolata alla risposta al rischio e comprende due sottofasi:

- la configurazione delle risposte generali al rischio di revisione, unitamente alle procedure di revisione conseguenti;
- l'esecuzione delle procedure di revisione conseguenti.

La terza fase è intitolata al *reporting* e comprende due fasi necessarie e una eventuale:


- la valutazione degli elementi probativi raccolti;
- la decisione circa la raccolta di eventuali ulteriori elementi probativi;
- la predisposizione della relazione di revisione.

Il presente volume tende a seguire, nella propria sistematica, tale schema logico-operativo, anche se, per gli scopi espositivi perseguiti, in alcuni capitoli si sofferma su aspetti e problemi specifici, discostandosi da quello schema.

In particolare:

- i Capitoli 5 (Accettazione e mantenimento dell'incarico), 6 (Indipendenza e obiettività), 7 (Lettera di incarico) e 8 (Documentazione del lavoro di revisione) si riferiscono alla prima fase (procedure preliminari);
- i Capitoli 9 (Strategia generale della revisione), 10 (Significatività), 11 (Elementi probativi e procedure della revisione), 12 (Identificazione e valutazione del rischio intrinseco), 13 (Individuazione e valutazione del rischio di controllo), 14 (Valutazione del rischio di errori significativi a livello di bilancio e di singola asserzione) si riferiscono alla prima fase (pianificazione e identificazione e valutazione del rischio);
- i Capitoli 15 (Risposte generali di revisione), 17 (Campionamento), 18 (Procedure di analisi comparativa), 19 (Conferme esterne), 20 (Revisione delle stime contabili), 21 (Parti correlate), 22 (Saldi di apertura) si riferiscono alla seconda fase;
- i Capitoli 23 (Attestazioni della direzione), 24 (Eventi successivi), 25 (Continuità aziendale), 26 (Conclusione del lavoro e valutazione degli errori), 27 (Relazione di revisione) si riferiscono alla terza fase.

FIGURA 4.1. – Il flowchart della revisione



5. ACCETTAZIONE E MANTENIMENTO DELL'INCARICO

Temi trattati	ISA Italia di riferimento
Procedure necessarie all'identificazione e valutazione dei fattori di rischio inerenti alla decisione se accettare un nuovo incarico o continuare un incarico in corso. Documentazione delle procedure preliminari alla accettazione/continuazione di un incarico.	210, 220, 230, 300 ISQM 1

Carta di lavoro “Audit Tool Excel”	Cartella Attività preliminari: B01 - Incontro preliminare all'accettazione dell'incarico B04 - Memorandum contatti preliminari B05 – Memorandum altre info acquisite B06 - Valutazione dell'adeguatezza organizzativa B08 - Questionario accettazione dell'incarico B09 - Questionario continuazione dell'incarico
---	--

5.1. Introduzione

L'obiettivo delle procedure di accettazione di nuovi clienti o di mantenimento di clienti già acquisiti è consentire al revisore di comprendere se vi siano le condizioni per svolgere la revisione in conformità agli *standard* professionali e alle norme di legge e regolamentari applicabili.

La decisione di accettare un incarico o di mantenerne uno in corso deve estendersi a una serie di valutazioni che mettano in grado il revisore di fare una scelta "consapevole". Tali valutazioni riguardano sia fattori interni, ossia riferibili al revisore e alla sua organizzazione (si veda il successivo paragrafo 5.2.1) sia fattori esterni, ossia riferiti al potenziale cliente e all'apprezzamento del revisore del rischio ed esso associato (si veda il paragrafo 5.2.2).

In particolare, l'attenzione del revisore, in tale fase, va posta sull'identificazione e sulla valutazione dei rischi legati all'incarico, sull'esistenza di possibili azioni di mitigazione degli stessi e di come queste ultime possano impattare sul processo di pianificazione della revisione. Al fine di concludere che è possibile accettare un incarico, o mantenerne uno già in essere, sono generalmente considerati fattori quali:

- il livello di rischio associato al potenziale cliente (*business risk*);
- la presenza di ragionevoli aspettative di poter svolgere il lavoro nel rispetto dei principi di revisione e delle norme di legge e regolamentari applicabili;
- l'assenza di rischi rilevanti di perdita di reputazione o di potenziali contenziosi con il cliente.

Il completamento della procedura di valutazione del “*rischio incarico*” comprende la documentazione dei rischi significativi identificati e delle informazioni rilevanti conosciute al momento di tale valutazione preliminare.

5.1.1. Obiettivi e regole

Il tema delle attività preliminari all’accettazione o al mantenimento dell’incarico, già trattato nelle fonti professionali di riferimento, ha assunto valenza di legge per effetto dell’entrata in vigore del D.lgs. 135/2016 che ha introdotto l’art. 10-bis, rubricato “*Preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi per l’indipendenza*”, del D.lgs. 39/2010.

L’art. 10-bis dispone che il revisore, prima di accettare o proseguire un incarico di revisione legale, deve valutare e documentare:

- a) il possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività;
- b) l’eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e, nel caso, se siano state adottate idonee misure per mitigarli;
- c) la disponibilità di personale professionale competente, tempo e risorse necessari per svolgere in modo adeguato l’incarico di revisione.

Nel caso di attività preliminari all’accettazione o al mantenimento dell’incarico da parte di professionisti candidati alla nomina di componenti del collegio sindacale incaricato della revisione legale, tra le fonti normative occorre, inoltre, considerare:

- l’art. 2399 c.c., sulle cause di ineleggibilità e di decadenza del collegio sindacale;
- l’art. 2400 c.c., sulla nomina e cessazione dei sindaci;
- l’art. 2402 c.c., sulla retribuzione dei sindaci.

A livello di fonti professionali occorre, infine, considerare i principi contenuti nelle *Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate* (dicembre 2024), elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che si rivolgono ai professionisti nello svolgimento delle funzioni di vigilanza esercitate ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c. Tra queste si segnalano, in particolare per quanto riguarda la fase di accettazione dell’incarico:

- la Norma n. 1.1, che tratta della composizione del collegio sindacale;
- la Norma n. 1.2, sull’obbligo per ogni candidato sindaco di comunicare all’assemblea, prima dell’accettazione dell’incarico, gli altri incarichi di amministrazione e controllo ricoperti (c.d. “*dichiarazione di trasparenza*”);
- la Norma 1.3, che si occupa della nomina, dell’accettazione e del cumulo degli incarichi, ivi comprese le valutazioni da compiere prima dell’accettazione;
- la Norma 1.4, che tratta dell’indipendenza;
- la Norma 1.5, in punto di retribuzione.

A livello di principi di revisione, le procedure preliminari all’accettazione o alla continuazione dell’incarico, oltre a essere regolate, sotto il profilo della gestione della qualità, dal principio ISQM Italia 1 e dal principio di revisione ISA Italia 220, trovano una fonte di disciplina professionale nei principi di revisione ISA Italia 210 e 300.

Cosa dice il principio ISQM Italia 1

ISQM Italia 1.30	<p>Il soggetto abilitato deve definire i seguenti obiettivi della qualità che riguardano l'accettazione e il mantenimento dei rapporti con il cliente e dei relativi incarichi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) le valutazioni del soggetto abilitato sul fatto se accettare o mantenere il rapporto con un cliente o lo specifico incarico sono appropriate sulla base: <ul style="list-style-type: none"> (i) di informazioni acquisite in merito alla natura e alle circostanze dell'incarico nonché all'integrità e ai valori etici del cliente (inclusa la direzione e, ove appropriato, i responsabili delle attività di governance) che siano sufficienti a supportare tali valutazioni; (ii) della capacità del soggetto abilitato di svolgere l'incarico in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. (b) le priorità finanziarie e operative del soggetto abilitato non inducono a valutazioni inappropriate in merito al fatto se accettare o mantenere il rapporto con il cliente o lo specifico incarico.
------------------	---

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 220.22	Il responsabile dell'incarico deve stabilire che siano state seguite le direttive o le procedure del soggetto incaricato della revisione per l'accettazione ed il mantenimento dei rapporti con il cliente e dell'incarico di revisione, e che le conclusioni raggiunte a tale riguardo siano appropriate.
ISA Italia 220.22(I)	Qualora l'incarico per la revisione contabile del bilancio sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, si applica l'art. 10-bis del medesimo Decreto che richiede specifiche procedure nella fase di accettazione e mantenimento dell'incarico. Nella revisione contabile degli EIP e, in virtù di quanto previsto nell'art. 19-ter del D.Lgs. 39/10, degli ESRI, si applica anche l'art. 6, par. 1, del Regolamento (UE) n. 537/14.
ISA Italia 220.23	Nella pianificazione e nello svolgimento dell'incarico di revisione in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) e alle regole del presente principio, il responsabile dell'incarico deve tenere conto delle informazioni acquisite nel corso del processo di accettazione e di mantenimento dell'incarico.
ISA Italia 220.24	Qualora il team di revisione venga a conoscenza di informazioni che, se fossero state disponibili prima della decisione di accettare o mantenere il rapporto con il cliente o il relativo incarico, avrebbero indotto il soggetto incaricato della revisione a rifiutare l'incarico di revisione, il responsabile dell'incarico deve darne immediata comunicazione al soggetto incaricato della revisione, in modo che quest'ultimo e il responsabile dell'incarico medesimo possano intraprendere le azioni necessarie.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 210.3	L'obiettivo del revisore è di accettare o mantenere un incarico di revisione contabile solo se gli elementi in base ai quali l'incarico va svolto sono stati concordati:
	<ul style="list-style-type: none"> a) stabilendo se siano presenti le condizioni indispensabili per una revisione contabile;

	b) confermando che vi sia una comprensione comune dei termini dell'incarico di revisione, tra il revisore e la direzione e, ove appropriato, i responsabili delle attività di governance.
--	---

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 300.13	Prima di iniziare il primo incarico di revisione, il revisore deve porre in essere le seguenti attività: a) svolgere le procedure richieste dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 220 riguardanti l'accettazione dei rapporti con il cliente e dell'incarico di revisione; b) comunicare con il revisore precedente, in caso di sostituzione dello stesso, in conformità ai principi etici applicabili.
-------------------	---

5.2. Le fasi della procedura di accettazione e mantenimento dell'incarico

Le fasi caratterizzanti la valutazione dei fattori di rischio inerenti all'accettazione e al mantenimento di un incarico si focalizzano su:

- a) il revisore e la sua organizzazione;
- b) il potenziale cliente.

Tra i fattori da considerare nel decidere se accettare o mantenere un incarico riferiti al revisore e alla sua organizzazione rientrano sia il rispetto dei requisiti di indipendenza, sia la disponibilità di risorse, del tempo e delle competenze necessarie a fornire un servizio professionale adeguato alle caratteristiche e alla complessità dell'incarico.

La valutazione del revisore, e la relativa documentazione, del possesso dei requisiti di indipendenza e di assenza di conflitti di interesse, di cui si dirà nel successivo Capitolo 6, è riferita non solo alla sua persona, ma anche alla rete professionale di appartenenza.

Altra importante attività da svolgere, anch'essa correlata ai requisiti soggettivi del revisore di cui alla precedente lett. a), è la valutazione, da parte del revisore, della propria capacità di poter svolgere l'incarico proposto rispettando gli *standard qualitativi* richiesti; qualità che può essere garantita solo nel caso il revisore disponga delle risorse di tempo, organizzative e professionali richieste dallo specifico incarico. Di tale attività si dirà nel paragrafo 5.2.1. del presente Capitolo.

Infine, all'apprezzamento del rischio associato al potenziale cliente, di cui alla precedente lett. b), si dirà nel paragrafo 5.2.2. del presente Capitolo.

FIGURA 5.1. - Le fasi della procedura di accettazione/continuazione di un incarico di revisione. Cosa cambia per il collegio sindacale.



Una volta completate le procedure di accettazione dell’incarico, le carte di lavoro relative ai rischi significativi identificati nel corso delle stesse sono importate nel file di revisione come parte integrante della documentazione relativa alla pianificazione della revisione.

5.2.1. La valutazione dei requisiti soggettivi del revisore⁵

5.2.1.1. Valutazione delle disponibilità di risorse, tempo e competenze

La valutazione della disponibilità di risorse, tempo e competenze consente al revisore di stabilire se ha le capacità di svolgere l’incarico in conformità ai principi di revisione e alle norme di legge e regolamentari applicabili, nel rispetto dei tempi concordati e di emettere relazioni appropriate alle circostanze.

A tal fine, il revisore valuta la natura e la portata dell’incarico, le competenze professionali, le risorse organizzative e la disponibilità di tempo richieste per svolgere lo stesso; valutazioni che presuppongono la conoscenza, ancorché preliminare, dei rischi collegati al cliente, all’attività che svolge, al contesto in cui opera, alle prassi contabili del settore, ai principi contabili significativi, agli esiti di precedenti revisioni legali, alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale, all’organizzazione aziendale, alla presenza di parti correlate, ecc.

La valutazione può essere operata solo ponendo a confronto i requisiti specifici richiesti dall’incarico con le capacità organizzative e professionali del revisore e della struttura che gli fa capo.

Suggerimenti operativi

Nella carta di lavoro B06 – Valutazione dell’adeguatezza organizzativa dell’Audit Tool Excel si riporta uno schema di questionario che può aiutare il revisore nella valutazione della propria capacità di svolgere l’incarico proposto.

Il questionario pone domande al revisore alle quali dare risposta appropriata e motivata nella colonna “Commenti” del questionario. Nei casi più complessi, la risposta presuppone attività svolte e documentate in altre carte di lavoro che, preferibilmente, vanno richiamate nella citata colonna “Commenti”, tramite riferimento al codice identificativo della carta di lavoro stessa.

I requisiti organizzativi del revisore possono essere integrati con l’utilizzo di collaboratori, ausiliari ed esperti. È importante valutare tale circostanza anche al fine della determinazione dei corrispettivi della revisione e della loro appropriatezza rispetto a quanto richiesto dal comma 10 dell’art. 10 del D.lgs. 39/2010, ossia sulla base delle risorse professionali e delle ore da impiegare avendo riguardo alla dimensione, complessità, rischiosità delle grandezze di bilancio significative, alla preparazione tecnica e all’esperienza richiesta, all’esigenza di supervisione del lavoro, che dovranno risultare in modo dettagliato nel preventivo scritto. È utile richiamare a tale proposito che la congruità dei corrispettivi per la revisione è anche oggetto di controllo della qualità ai sensi dell’art. 20, comma 13, del D.Lgs. 39/2010.

L’utilizzo da parte del revisore di personale può avere riguardo a:

- a) persone nell’ambito del team di revisione con competenze in un’area specialistica della contabilità o della revisione contabile che svolgono procedure di revisione relative all’incarico (ISA Italia 220.A15-A22);

⁵ Alla valutazione dei rischi associati all’indipendenza, anch’essa correlata ai requisiti soggettivi del revisore, è dedicato l’intero Capitolo 6 del presente documento a cui si rimanda.

- b) persone esterne al *team* di revisione con competenze in un'area specialistica della contabilità o della revisione contabile il cui coinvolgimento è limitato a specifiche consultazioni (ISA Italia 220.A15-A22);
- c) persone o organizzazioni, esterne al *team*, con competenze in un settore diverso da quello della contabilità o della revisione contabile il cui lavoro viene utilizzato per assistere il revisore nell'acquisizione degli elementi probativi sufficienti ed appropriati (ISA Italia 620);
- d) persone o organizzazioni con competenze in un settore diverso da quello della contabilità o della revisione contabile il cui lavoro viene utilizzato dall'impresa cliente per assisterla nella redazione del bilancio (cosiddetto esperto della direzione - ISA Italia 500.A45-A59).

Nel caso *sub a*), il responsabile dell'incarico, nel considerare le competenze e le capacità appropriate che ci si attendono dal *team* di revisione nel suo complesso, può prendere in considerazione aspetti quali:

- la comprensione e l'esperienza pratica di incarichi di revisione di natura e complessità simili, acquisite mediante una appropriata formazione e una partecipazione a detti incarichi;
- la comprensione dei principi professionali e delle norme di legge e regolamentari applicabili;
- le competenze tecniche, incluse quelle informatiche pertinenti e quelle nelle aree specialistiche della contabilità e revisione;
- la conoscenza dei settori in cui opera il cliente;
- la capacità di applicare il giudizio professionale;
- la comprensione delle direttive e delle procedure per il controllo di qualità del soggetto incaricato della revisione.

Quando ci si avvale, nel *team* di revisione, di una figura competente nell'area della contabilità o revisione, la direzione, supervisione e riesame del lavoro svolto dallo stesso può includere aspetti quali:

- l'accordo sulla natura, la portata, gli obiettivi del lavoro del componente del *team*, il suo ruolo all'interno del *team* e le modalità di coordinamento con gli altri componenti;
- la valutazione dell'adeguatezza del lavoro svolto dal componente del *team*, inclusa la ragionevolezza dei suoi risultati o delle sue conclusioni, nonché la coerenza con gli altri elementi probativi.

Nel caso *sub b*), la risorsa di cui si avvale il revisore non è inclusa nel *team* di revisione, ma consultata su aspetti di natura tecnica, etica o di altra natura. In questi casi, tale risorsa ha le conoscenze, l'anzianità e l'esperienza appropriata ed è informata di tutti i fatti necessari a esprimere un parere informato.

Il *team* di revisione può consultare anche, laddove ritenuto necessario o opportuno, altri revisori legali o società di revisione, organismi professionali e di vigilanza od organizzazioni che forniscono servizi di controllo di qualità.

Nel caso *sub c*), il revisore si avvale dell'esperto, al fine di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati, in aree diverse dalla contabilità e dalla revisione (si pensi, ad esempio, ad aree che richiedono una conoscenza approfondita dei sistemi IT a causa della complessità dei flussi e dei processi, dei controlli automatici, dell'utilizzo di ERP o di software sui quali sono state sviluppate significative customizzazioni; oppure alla valutazione di strumenti finanziari complessi o, ancora, all'interpretazione di contratti, leggi e regolamenti). Il revisore, in questo caso, deve valutare se l'esperto abbia la competenza, la capacità e l'obiettività necessarie. Il revisore deve, altresì, acquisire una sufficiente comprensione del settore rispetto al quale richiede l'intervento dell'esperto per stabilire la natura, la portata e gli obiettivi del lavoro da affidargli oltre che verificarne l'adeguatezza.

Nel caso *sub d*), l'esperto utilizzato per acquisire informazioni da utilizzare come elementi probativi fa capo alla direzione aziendale. In alcuni casi, potrebbe, infatti, accadere che la redazione di un bilancio richieda competenze in un settore diverso da quello della contabilità o della revisione come, ad esempio, nel caso di calcoli attuariali o di valutazioni tecnico-specialistiche. Il revisore, in questi casi, deve valutare le competenze dell'esperto, la capacità e l'obiettività dello stesso; acquisire una comprensione del lavoro svolto e valutare l'appropriatezza del lavoro svolto rispetto alle asserzioni oggetto di verifica.


Cosa cambia per il collegio sindacale	
Valutazione dell'adeguatezza organizzativa a livello collegiale e le misure organizzative da concordare	<p>La revisione svolta dal collegio sindacale pone indubbiie peculiarità con riferimento alla valutazione dei requisiti organizzativi del revisore. In questo caso, ci troviamo di fronte a tre professionisti che sono revisori legali e che formano un organo collegiale, aventi caratteristiche organizzative, di esperienza e di professionalità che potrebbero risultare variegate. Ne consegue che la valutazione finale della capacità di svolgere l'incarico deve essere riferita al collegio sindacale nella sua interezza, includendo, eventualmente anche i dipendenti, gli ausiliari, i collaboratori e gli esperti di cui il collegio stesso intendesse avvalersi.</p> <p>Per la valutazione in esame vi sono due attività da svolgere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a livello individuale da parte di ciascun sindaco-revisore; b) in modo coordinato tra tutti i potenziali sindaci-revisori. <p>A livello individuale, ciascun sindaco-revisore deve considerare la propria competenza e la propria disponibilità in termini di tempo.</p> <p>Se tutti i candidati sindaci-revisori, in quanto professionisti abilitati e iscritti al Registro dei revisori, dispongono delle competenze di base, potrebbero essere necessarie altre specifiche competenze nel caso di incarichi in società che operano in particolari settori. Quanto alla disponibilità in termini di tempo, occorre considerare⁶:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la complessità ed i rischi connessi all'incarico proposto; • gli altri incarichi e gli altri impegni professionali già assunti e quelli ragionevolmente prevedibili; • la concentrazione del prevedibile impegno nel corso dell'anno solare, con particolare attenzione alle fasi indifferibili (come la partecipazione alla conta di magazzino e la predisposizione della relazione di revisione); • l'organizzazione di cui si avvale il candidato sindaco-revisore e la disponibilità degli altri candidati ad accettare il ricorso a dipendenti, collaboratori ed ausiliari. <p>I candidati sindaci-revisori dovranno stabilire se possiedono, nel loro insieme, le competenze e la disponibilità di tempo per impegnarsi a svolgere adeguatamente il lavoro, tenendo conto della complessità della società, delle sue dimensioni, dei rischi emersi e dei prevedibili</p>

⁶ Si rimanda anche alle considerazioni contenute nelle *Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate* – Dicembre 2024, Norma n. 1.3., in merito al cumulo degli incarichi, ed al relativo commento.

	<p>problemi, sulla base delle informazioni raccolte. È in questa fase che si dovrebbe pianificare, di comune accordo, l'utilizzo di dipendenti ed ausiliari o di esperti da coinvolgere.</p> <p>Il collegio sindacale e gli eventuali dipendenti, ausiliari, collaboratori, coadiutori o esperti possono essere considerati alla stregua di un "team" dell'incarico dove il collegio sindacale e non il singolo sindaco-revisore, con le sue regole tipiche, assumerà la responsabilità dell'incarico.</p> <p>Il collegio sindacale, infatti, è responsabile dell'incarico, dello svolgimento dello stesso e della relazione di revisione. Alla luce delle considerazioni fatte è senz'altro opportuno che i requisiti organizzativi richiesti dallo specifico incarico siano valutati e decisi, in chiave conclusiva, da tutti i candidati sindaci-revisori.</p>
--	---

5.2.2. La valutazione preliminare dei rischi associati al cliente

FIGURA 5.2. - I rischi associati al cliente



Generalmente, nel caso di primo incarico di revisione legale, al momento dei primi contatti (*rectius sin dalle trattative*) con il potenziale cliente non si hanno a disposizione molte informazioni sul suo conto. Scopo delle attività preliminari all'accettazione dell'incarico è acquisire una serie di informazioni sulla società, sull'attività che svolge, sul contesto in cui opera, sulle voci significative di bilancio, sulle principali stime utilizzate, sull'integrità e la competenza del *management*, sullo stato di salute e sulle prospettive della società. Il tutto al fine di considerare, con i limiti propri delle attività preliminari, se ci sono le condizioni indispensabili per accettare l'incarico e quali siano i rischi di errori significativi in bilancio dovuti a frodi o ad errori non intenzionali.

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 315.14	<p>Le procedure di valutazione del rischio devono includere le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Indagini presso la direzione e altre persone appropriate all'interno dell'impresa, incluse le persone nell'ambito della funzione di revisione interna (laddove tale funzione sia presente). b) Procedure di analisi comparativa. c) Osservazioni e ispezioni.

Per la valutazione dei rischi associati al potenziale cliente, il revisore raccoglie una serie di informazioni attingendo da fonti che generalmente comprendono:

- a) fonti pubbliche (Registro imprese o altre banche dati e registri pubblici);
- b) fonti private (*business community; data providers; stampa specializzata; ecc.*);
- c) informazioni rese dal cliente;
- d) analisi comparativa;
- e) informazioni acquisite dal precedente revisore;
- f) relazioni di revisione del precedente revisore;
- g) precedenti esperienze professionali presso il cliente.

Suggerimenti operativi	
Fonti pubbliche	Possono essere acquisite informazioni tramite visure camerale per verificare il regolare deposito dei bilanci; gli assetti proprietari; gli assetti della “corporate governance”; i procuratori di firma; i poteri conferiti; le variazioni intervenute nel tempo; le operazioni straordinarie poste in essere nel passato; gli eventuali protesti; ecc.
Fonti private	<p>Possono essere svolte ricerche via <i>internet</i> (tramite parole chiave quali il nome dell’azienda, dei componenti dell’azienda con ruoli chiave; il settore di appartenenza; i prodotti o i servizi offerti) per verificare se vi sono state condanne, indagini, sanzioni amministrative, sospetto di atti illegittimi e frodi, pubblicità negativa, legami stretti con persone o società con etica discutibile.</p> <p>Tra le fonti esterne vi sono anche quelle acquisite da terzi (consulenti chiave; banche; ecc.). In questi casi, prima di contattare il soggetto terzo, bisogna sempre prestare attenzione al rispetto delle disposizioni normative in materia di <i>privacy</i> e a quelle che impongono un comportamento etico teso a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite.</p>
Informazioni rese dal cliente	<p>Possono essere acquisite informazioni e documenti tramite colloqui con gli amministratori, con il personale della società, con il collegio sindacale, con l’OdV ex D.lgs. 231/2001 (previa autorizzazione della società).</p> <p>I documenti che, generalmente, sono richiesti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – copia delle dichiarazioni fiscali; – organigramma aziendale; – bilanci; – eventuali lettere di suggerimento del revisore precedente. <p>Le notizie acquisite, generalmente, comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – eventuali contenziosi pendenti; – tipologia di business svolto dalla società; – contesto in cui opera la società; – stime di bilancio significative; – valutazioni significative;

	<ul style="list-style-type: none"> – principali utilizzatori del bilancio; – principali procedure aziendali (es. inventario di magazzino); – motivazioni del cambiamento del revisore; – prospettive aziendali.
Analisi comparativa⁷	<p>Le procedure di analisi comparativa, in fase di accettazione di un incarico di revisione, hanno lo scopo di far familiarizzare il revisore con i flussi di cassa della società, con la posizione finanziaria della stessa, con i risultati operativi che consegue, con eventuali dubbi circa le prospettive della società di operare in continuità.</p> <p>Il revisore, mediante dette procedure, identifica anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le voci di bilancio e le relazioni tra le stesse anomale o inusuali; • le procedure contabili maggiormente significative; • i fattori che possono indicare un rischio di continuità aziendale (insufficienti flussi di cassa operativi; perdite operative consistenti; rapporto patrimonio netto/totale attivo che mostra valori significativamente negativi rispetto alle medie di settore; ecc.). <p>Il revisore dovrebbe, quindi, acquisire copie dei bilanci dei due esercizi precedenti e analizzarli per verificare le voci significative, le relazioni intercorrenti tra le stesse, i criteri di valutazione utilizzati, le principali stime, le politiche di ammortamento, di svalutazione dei crediti, l'informatica resa nella nota integrativa, il contenuto della relazione sulla gestione, ecc. Si potrebbe far uso anche di alcuni indicatori di bilancio considerati maggiormente significativi. Le procedure di analisi comparativa (ISA Italia 520) sono un naturale complemento alle procedure di comprensione da parte del revisore dell'impresa e del contesto in cui opera, in quanto, i principali fattori che caratterizzano l'attività del cliente ci si aspetta influenzino l'informazione finanziaria di bilancio.</p> <p>Con l'analisi comparativa il revisore ottiene anche informazioni sulla natura, estensione, tempistica delle procedure di revisione da porre in essere e, quindi, delle ore di revisione da stimare e riflettere nella lettera di incarico.</p> <p>Gli esiti dell'analisi sono, generalmente, oggetto di discussione con la direzione aziendale.</p>
Precedente revisore	<p>Il revisore, nell'ambito delle attività preliminari, dovrebbe richiedere al cliente l'autorizzazione a contattare il precedente revisore per acquisire alcune informazioni, quali quelle relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – eventuali pagamenti omessi o insoluti di compensi; – eventuali divergenze di opinione o disaccordi; – integrità della direzione aziendale; – ragioni del cambiamento del revisore; – orientamento al controllo della direzione aziendale. <p>Se il potenziale cliente dovesse negare l'autorizzazione a contattare il revisore precedente o limitare gli argomenti dei quali lo stesso può interloquire, il revisore subentrante deve prenderne atto nella valutazione del rischio incarico.</p>

⁷ Per approfondimenti sul tema dell'analisi comparativa nella revisione vedi il Capitolo 18 del presente lavoro.

	Gli esiti del colloquio con il precedente revisore devono essere documentati nelle carte di lavoro relative alle attività preliminari all'accettazione dell'incarico. A tal fine si veda la carta di lavoro B04 – Memorandum contatti preliminari dell'Audit Tool Excel.
Relazioni di revisione del precedente revisore	Se il bilancio della società è stato sottoposto a revisione legale, il revisore precedente ha formulato il proprio giudizio sul bilancio. Anche se non si dispone di quello sull'ultimo bilancio, tuttavia i precedenti – specialmente nel caso contengano giudizi con modifica – possono offrire utili informazioni al revisore (errori o frodi, rischi di continuità, limitazioni alle procedure di revisione, ecc.).
Precedenti esperienze professionali presso il cliente	In determinate circostanze – e con i limiti fissati dal Codice Italiano di Etica e Indipendenza – il revisore potrebbe aver già avuto rapporti professionali con il cliente per attività differenti dalla revisione legale (consulenze, patrocini, ecc.). In tali casi, il revisore potrebbe aver maturato informazioni utili da considerare in fase di profilazione del rischio.

5.2.2.1. La comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera

Nelle attività preliminari all'accettazione di un incarico di revisione è indispensabile acquisire una sufficiente conoscenza dell'attività svolta dal potenziale cliente in modo da poter comprendere e valutare gli eventi, le transazioni, le procedure e gli altri fattori che potrebbero influenzare in modo significativo il bilancio o la revisione.

Le fonti da cui attingere tali conoscenze sono molteplici, di cui alcune non direttamente derivanti dal cliente (indagini su banche dati pubbliche e private; analisi comparativa; colloqui con il precedente revisore; ecc.), altre, invece, sono fornite direttamente dal cliente.

Generalmente, il revisore intrattiene colloqui con i responsabili delle attività di governance e delle principali funzioni aziendali per discutere sugli aspetti rilevanti ai fini della revisione emersi nel corso delle attività svolte (indagini su banche dati; colloqui con il precedente revisore; analisi comparative; ecc.) e acquisire informazioni dettagliate sulla società e sul contesto in cui opera. Gli incontri con la direzione aziendale e il personale sono anche un momento, per il revisore, di valutazione delle competenze e dell'orientamento al controllo degli stessi.

Nel caso in cui le attività preliminari fossero tese a valutare se sussistano le condizioni per continuare un incarico l'estensione e la portata di quanto visto sono senz'altro più limitate. Nel corso della revisione già svolta, infatti, il revisore ha avuto modo di acquisire molte informazioni (che ha archiviato nel file di revisione ad utilizzo pluriennale, cosiddetto “Permanent File” o archivio permanente) che lo mettono in una posizione di maggior consapevolezza nella valutazione del *business risk*. Ciò non toglie che ogni anno occorre svolgere le indagini in esame al fine di aggiornare le informazioni inizialmente acquisite.

Da ultimo, non si deve trascurare il rischio da riciclaggio e finanziamento del terrorismo che il revisore legale – o il collegio sindacale incaricato della revisione legale – deve valutare autonomamente in capo al cliente di revisione.⁸

⁸ Per la valutazione di tale rischio, si può fare ampiamente riferimento alla documentazione elaborata dal CNDCEC.

5.3. Condizioni indispensabili per l'accettazione dell'incarico

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 210.6	<p>Al fine di stabilire se siano presenti le condizioni indispensabili per una revisione contabile, il revisore deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) stabilire se il quadro normativo sull'informazione finanziaria da applicare nella redazione del bilancio sia accettabile; b) acquisire la conferma da parte della direzione sul fatto che essa riconosce e comprende la propria responsabilità: <ul style="list-style-type: none"> i) per la redazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, inclusa, ove pertinente, la sua corretta rappresentazione; ii) per quella parte del controllo interno che la direzione ritiene necessaria al fine di consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a frode o a comportamenti o eventi non intenzionali; iii) di fornire al revisore: <ul style="list-style-type: none"> a. accesso a tutte le informazioni di cui la direzione sia a conoscenza che siano pertinenti per la redazione del bilancio, quali registrazioni, documentazione e altro materiale; b. ulteriori informazioni che il revisore possa richiedere alla direzione ai fini della revisione contabile; c. la possibilità di contattare senza limitazioni le persone nell'ambito dell'impresa dalle quali il revisore ritenga necessario acquisire elementi probativi.
ISA Italia 210.7	<p>Qualora la direzione o i responsabili delle attività di governance, nei termini dell'incarico di revisione proposto, impongano una limitazione allo svolgimento di procedure di revisione tale da far ritenere al revisore che tale limitazione comporterà una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, il revisore non deve accettare tale incarico limitato come un incarico di revisione, a meno che ciò sia richiesto da leggi o regolamenti.</p>

Al fine di verificare se siano presenti le condizioni indispensabili per l'accettazione di un incarico di revisione, il principio di revisione internazionale ISA Italia 210 richiede al revisore di stabilire se il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicato nella redazione del bilancio sia accettabile. Relativamente al quadro normativo sull'informazione finanziaria con scopi di carattere generale, il legislatore italiano ha previsto che venga adottato uno dei due seguenti quadri di regole di redazione del bilancio a seconda delle circostanze:

- le norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e che sono interpretate e integrate dai principi contabili italiani (OIC);
- i principi contabili internazionali (IFRS) adottati dall'Unione Europea ed eventuali ulteriori provvedimenti normativi rilevanti.

Tali quadri, in relazione a quanto indicato nei paragrafi A8 e A9 del citato principio ISA Italia n. 210, sono considerati accettabili.

Altra condizione indispensabile per l'accettazione dell'incarico è il riconoscimento da parte della direzione aziendale delle proprie responsabilità. Gli amministratori devono essere consapevoli delle proprie responsabilità sul bilancio e sul sistema di controllo interno nonché del ruolo e delle responsabilità del revisore. Questo aspetto va indagato con maggior cura nelle società di dimensioni minori, dove gli amministratori, spesso, non comprendono appieno quali siano le loro responsabilità sul bilancio e che la revisione comporta necessariamente lo svolgimento di procedure rispetto alle quali offrire piena collaborazione (per esempio, lettera di conferma a terzi; presenza del revisore nel corso delle procedure inventariali; rilascio di attestazioni della direzione; ecc.).

In presenza di amministratori che non riconoscono e non comprendono le proprie responsabilità e non sono orientati a favorire il controllo, il revisore non dovrà accettare l'incarico, non essendo presente una delle condizioni indispensabili per l'accettazione.

Uno dei principali indicatori di rischio da valutare in fase di accettazione e di mantenimento dell'incarico è l'integrità del potenziale cliente. Una cattiva reputazione del cliente e della direzione aziendale comporta, generalmente, un rischio significativo di incappare, nel corso della revisione, in limitazioni imposte dalla direzione e in rischi di frode. Per questi motivi il revisore, prima di accettare l'incarico, consulta banche dati e assume informazioni per verificare se esistano elementi di negatività. Nella valutazione dell'integrità degli amministratori è opportuno verificare anche i compensi e le altre prestazioni patrimoniali e finanziarie ad essi elargiti dalla società. Compensi eccessivi e sproporzionati finanziamenti della società agli amministratori, rilevanti spese non inerenti, sono spesso sintomatici di comportamenti non etici anche in altre aree della gestione aziendale.

5.4. Valutazione del rischio di continuazione degli incarichi di revisione

Le procedure relative al mantenimento degli incarichi si applicano sia negli anni successivi alla fase di accettazione del cliente sia nei rinnovi che seguono al primo triennio di revisione. Le considerazioni che possono portare alla decisione circa il mantenimento o l'interruzione del rapporto con il cliente o l'adozione di misure di salvaguardia includono, per esempio, i seguenti elementi:

- deterioramento nell'affidabilità dell'assetto proprietario e della direzione della società cliente;
- deterioramento nella posizione finanziaria del cliente;
- situazioni di incertezza sulla continuità aziendale del cliente;
- situazioni di contenzioso molto rilevanti in capo al cliente;
- rischi per l'indipendenza del revisore;
- restrizioni nello svolgimento delle procedure di revisione.

Come già osservato, rispetto alla valutazione del rischio legato a un nuovo incarico, quella relativa alla continuazione di un incarico in corso è senz'altro più agevole in quanto il revisore ha nel frattempo acquisito un patrimonio informativo ben più ampio e attendibile di quanto non possa fare nel caso di un nuovo incarico.

5.5. Accettazione dell'incarico di revisione da parte del collegio sindacale

Le norme e le regole sulla revisione, in particolare quelle sulle attività preliminari all'accettazione, appaiono pensate facendo riferimento alle società di revisione o al revisore individuale. Nel caso dei sindaci-revisori, tali norme devono essere declinate in considerazione di un organo che svolge la propria funzione in composizione collegiale e che, tuttavia, sussiste e si costituisce solo al momento della nomina da parte dell'assemblea dei soci. Occorre, quindi, compiere uno sforzo interpretativo per coniugare le peculiarità di un organo collegiale con norme e principi di revisione pensati e scritti per forme organizzate di svolgimento dell'attività di audit in cui l'incaricato della revisione non coincide con il collegio sindacale. Quanto sarà indicato per il collegio sindacale, trova applicazione, nei limiti della compatibilità, anche nei casi in cui sia il sindaco unico ad effettuare la revisione legale nell'ambito della S.r.l., ai sensi dell'art. 2477 c.c.

Come accennato in precedenza, il collegio sindacale e gli eventuali dipendenti ed ausiliari, collaboratori, coadiutori o esperti nominati possono essere considerati alla stregua di un "team" dell'incarico con la differenza, di non poco conto, che non esiste un responsabile unico (come nel caso di una società di revisione o di un revisore unico), ma un organo collegiale che è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. La funzione di revisione è, infatti, attribuita al collegio sindacale e non disgiuntamente ai singoli componenti. Tale caratteristica deve essere coniugata con l'applicazione concreta dei principi di revisione e delle norme di legge e regolamentari applicabili nonché con l'esigenza di suddividere molte attività di revisione tra i componenti del collegio e gli eventuali collaboratori. Sarebbe di scarsa utilità e poco efficiente svolgere tutte le attività di revisione in modo collegiale. Nella strategia generale di revisione, è opportuno che ai collaboratori e ai componenti meno esperti siano affidate le aree a basso rischio, mentre il collegio nella sua interezza si occupi delle aree ad alto rischio per le quali, di norma, è richiesto un approccio mirato.

In sede di riunione preliminare all'accettazione dell'incarico è opportuno che i candidati sindaci-revisori si accordino sulle modalità organizzative e metodologiche di svolgimento della revisione.

Come accennato, i sindaci procederanno quindi, individualmente e collegialmente, a sviluppare le attività tese a valutare se esistano cause ostative all'accettazione.

Quanto ai corrispettivi, che nella fattispecie in esame sono già stati deliberati dall'assemblea, i sindaci-revisori nominati svolgeranno le attività che portano alla determinazione, in forma scritta, delle risorse e dei tempi necessari allo svolgimento dell'incarico e, all'esito, concluderanno circa la congruità dei compensi deliberati rispetto ai tempi stimati per la revisione. In caso di esito positivo essi procederanno a redigere una proposta unitaria contenente i termini dell'incarico e tra questi i corrispettivi deliberati dall'assemblea, subordinando l'accettazione dell'incarico all'approvazione della proposta da parte del legale rappresentante (si veda il Capitolo 7).

5.5.1. Metodologia di lavoro

I soggetti abilitati chiamati a formare un collegio sindacale con l'incarico della revisione legale del bilancio dovrebbero condividere, nell'ambito della riunione preliminare funzionale all'accettazione dell'incarico quali siano i principali aspetti metodologici che dovranno caratterizzare lo svolgimento delle attività di revisione.

I principali temi da condividere comprendono i seguenti aspetti:

- a) approccio metodologico di valutazione dei rischi;

- b) carte di lavoro, quanto a tassonomia, modalità di redazione e custodia nel corso dell'incarico e al termine dello stesso;
- c) modalità di riesame ed approvazione delle carte di lavoro;
- d) criteri di determinazione e ripartizione dei corrispettivi;
- e) gestione di eventuali disaccordi;
- f) gestione di eventuali ipotesi di decadenza, morte o dimissioni di un sindaco effettivo e subentro di un sindaco supplente o di un nuovo sindaco.

Si tratta, infatti, di stabilire la declinazione pratica da dare ai dettami dei principi di revisione e delle norme di legge applicabili che consenta di portare avanti la revisione con criteri di uniformità e coerenza confacenti a un organo collegiale quale il collegio sindacale. Bisogna, cioè, evitare che, una volta accettato l'incarico, nascano in seno al collegio sindacale divergenze di vedute su come svolgere concretamente l'incarico. Ciò non toglie che i sindaci-revisori possano, di comune accordo, integrare e/o modificare quanto proposto con ulteriori o differenti prassi e procedure.

a) *Approccio metodologico di valutazione dei rischi*

L'approccio metodologico di valutazione dei rischi da svolgere in seno a un collegio sindacale deve essere concordato tra tutti i candidati sindaci-revisori.

Aspetti fondamentali nell'*iter* di una revisione che richiedono necessariamente un approccio metodologico condiviso sono ad esempio:

- la determinazione dei livelli di significatività;
- le procedure di valutazione del rischio intrinseco, del rischio di controllo e, conseguentemente, del rischio di individuazione;
- la definizione delle asserzioni di bilancio da adottare;
- le strategie di risposta al rischio (orientate ai controlli o alle verifiche di dettaglio);
- la definizione delle modalità e dell'estensione con cui condurre le verifiche campionarie in risposta alla valutazione del rischio effettuata.

b) *Carte di lavoro*

Nel caso in cui il collegio sindacale sia incaricato della revisione legale, sullo stesso organo vengono a cumularsi due funzioni di controllo che, seppure complementari, rispondono a fonti normative distinte e a diversi *standard* di riferimento. La funzione tipica del collegio sindacale, quale organo societario, è, infatti, disciplinata, quanto ai doveri, dall'art. 2403 c.c., che gli impone di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'assetto organizzativo, amministrativo-contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Al ricorrere delle condizioni specificate all'art. 2409-bis c.c., in presenza di una previsione di statutaria o al superamento dei limiti indicati nell'art. 2477 c.c., laddove trattasi di s.r.l., il collegio sindacale o il sindaco unico possono svolgere la revisione legale.

Mentre il sindaco unico o il collegio sindacale sono organi societari, il revisore non è incardinato nella governance societaria, ma è un mero interlocutore esterno.

Il codice civile attribuisce all'organo di controllo e non al revisore particolari poteri-doveri, quali quelli di partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dell'assemblea, ovvero poteri reattivi e, in alcuni casi, di sostituzione dell'organo amministrativo (potere di convocazione dell'assemblea, potere di denuncia al tribunale, potere di impugnazione delle delibere assembleari; potere di promuovere azioni di responsabilità). Il contesto complessivo delineato fa sì che le metodologie e i comportamenti dettati per i revisori non possano essere automaticamente traslati in capo all'organo di controllo interno, ma vadano applicati seguendo criteri basati sull'analogia e nei limiti di compatibilità con le specifiche attribuzioni del collegio sindacale.

Le citate differenze si riflettono inevitabilmente sull'utilizzo dei supporti di documentazione del lavoro svolto.

È, infatti, fondamentale, per il sindaco-revisore documentare in modo appropriato le attività oggetto del mandato, trascrivendo nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale le attività di vigilanza svolte ex artt. 2403 e ss. c.c. e nelle carte di lavoro quelle relative alla revisione legale svolta in ossequio al D.lgs. 39/2010.

Differenti sono, infatti, la natura e la titolarità giuridica dei due supporti di documentazione dell'attività svolta:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale è un libro sociale espressamente previsto dall'art. 2421, comma 1, n. 5, c.c., tenuto a cura del collegio sindacale, ma la cui proprietà è della società. La Norma n. 2.4. dei "Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate – Dicembre 2024", prevede espressamente che "*Qualora il verbale contenente le risultanze degli accertamenti eseguiti esponga rilievi, fatti o circostanze significative, è opportuno che sia tempestivamente portato a conoscenza dell'organo amministrativo*". L'accessibilità del libro del collegio è una caratteristica legata chiaramente alle funzioni tipiche dell'organo di controllo interno: la vigilanza di tipo preventivo e concomitante sulla gestione e i poteri di stimolo e impulso all'azione amministrativa. Con riguardo alle società a responsabilità limitata, il comma 2 dell'art. 2476 c.c., prevede che i soci non partecipanti all'amministrazione, hanno diritto di consultare i libri sociali e, quindi, anche il libro del collegio sindacale;
- le carte di lavoro sono di proprietà del revisore che deve custodirle secondo precisi *standard* per dieci anni dalla sottoscrizione della relazione di revisione alla quale fanno riferimento (art. 10-quater del D.lgs. 39/2010).

Uno degli *standard* da soddisfare con riguardo alla modalità di redazione e custodia delle carte di lavoro della revisione è l'accessibilità. Le carte di lavoro, di norma, possono essere rese disponibili a:

- il cliente, per quelle rilevanti per l'azienda e che non pregiudicano la validità del lavoro svolto;
- il revisore subentrato nell'incarico;
- il revisore principale nel caso di consolidato;
- le Autorità giudiziarie, in base alle norme di legge;
- l'Autorità di vigilanza;
- i terzi, dopo che il revisore ne abbia valutato la necessità e previa autorizzazione scritta dell'azienda.

Altri soggetti, anche se portatori di interessi aziendali, non hanno alcun diritto di visionare le carte di lavoro.

Natura e funzione del libro del collegio e delle carte di lavoro sono, quindi, differenti e richiedono particolare attenzione nell'utilizzo da parte del sindaco-revisore. Bisogna evitare di documentare in modo promiscuo attività tipiche dell'organo

di controllo nelle carte di lavoro o, per converso, attività di revisione nel libro del collegio. Il rischio è rendere inefficace la revisione, trascrivendo nel libro del collegio sindacale attività tipiche della revisione oppure di non consentire, ai soggetti aventi diritto, la conoscenza di importanti osservazioni e rilievi, laddove si documentino nelle carte di lavoro attività di vigilanza tipiche del sindaco.

L'attività di vigilanza svolta nell'ambito delle verifiche periodiche dall'organo di controllo interno (collegio sindacale o sindaco unico) e gli esiti delle stesse devono essere documentate nei verbali trascritti nell'apposito libro, nel quale andranno riportate, sotto forma di verbale, tutte le risultanze degli accertamenti, delle ispezioni e, in generale, dell'attività di vigilanza, ivi compresa quella relativa al bilancio di esercizio che fa capo al collegio sindacale in quanto tale e non quale incaricato della revisione legale⁹. Nel caso in cui l'organo di controllo sia investito anche della revisione legale la relazione, se redatta in forma unitaria¹⁰, dovrà essere trascritta nel suddetto libro nel corpo del verbale dedicato alle attività propedeutiche alla redazione della relazione ex art. 2429 c.c.

Al contrario, tutte le attività svolte ai fini dell'emissione del giudizio sul bilancio in conformità ai principi di revisione e al D.lgs. 39/2010, devono essere sempre documentate nelle carte di lavoro. A tale regola non sfugge neanche la documentazione delle risultanze delle verifiche periodiche della regolare tenuta della contabilità svolte ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 39/2010 e del principio di revisione SA Italia 250B. Tali verifiche sono attività tipiche della revisione legale per cui non soggiacciono al dettato dell'art. 2404 c.c.: non è richiesta la convocazione da parte del presidente del collegio sindacale e la delibera a maggioranza di tutti i componenti, come necessario, invece, nel caso di verifiche dei sindaci nell'ambito dei doveri di vigilanza ex art. 2403 c.c. Nella sfera dell'autonomia organizzativa del lavoro di revisione è possibile assegnare ad uno soltanto dei sindaci o a un componente del *team* di revisione il compito di effettuare le verifiche periodiche di cui al citato art. 14, ovviamente a condizione che il lavoro sia poi riesaminato ed approvato da parte degli altri sindaci effettivi.

Laddove il collegio dovesse optare per dar corso, in un'unica seduta, a entrambe le verifiche periodiche (quella relativa alle attività di vigilanza e quella del revisore ex art. 14 del D.lgs. 39/2010), si ritiene possibile procedere alla trascrizione nel libro dei verbali del collegio anche delle risultanze delle verifiche ex art. 14 del D.lgs. 39/2010 e del principio di revisione SA Italia 250B a condizione che le informazioni riportate nella verifica di revisione non siano tali da pregiudicare l'efficacia della revisione legale. In questo caso, è necessario includere nella documentazione della revisione copia del verbale.

Ovviamente nell'attività di vigilanza e in quella di revisione esistono sinergie che si riflettono sulla documentazione del lavoro svolto. Alcune aree di attività potrebbero richiedere sia la verbalizzazione nel libro del collegio sia nella documentazione di revisione. Si pensi, ad esempio, al caso nel quale l'organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) effettui la vigilanza sull'idoneità e sul concreto funzionamento degli assetti organizzativi e del sistema amministrativo-contabile. Tale attività di vigilanza è di indubbio interesse anche ai fini della revisione legale. Il revisore, infatti, nella valutazione dei rischi di errori significativi in bilancio, deve comprendere quali siano i controlli chiave posti in essere dall'azienda, valutare il rischio di controllo e decidere, eventualmente, su quali procedure fare affidamento previa effettuazione di appositi *test* di conformità. In questi casi, un'attività di vigilanza, tipica dell'organo di controllo interno, può fornire elementi probativi anche ai fini della revisione legale. Il problema che potrebbe porsi in tali situazioni è l'appropriata

⁹ CNDCEC – Norme di comportamento del collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate - Dicembre 2024, Norma n. 7.1.

¹⁰ CNDCEC - La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti - Marzo 2025.

documentazione delle attività sinergiche. Sicuramente le attività di vigilanza sono oggetto di verbalizzazione nel libro del collegio sindacale, ma, poiché le evidenze raccolte sono di interesse anche dell’attività di revisione, è opportuno che il collegio proceda a riportare, con gli appropriati adattamenti, le valutazioni, i controlli, e gli esiti della stessa anche nelle carte di lavoro della revisione. Come detto, il libro del collegio sindacale è un libro sociale di proprietà della società, mentre le carte di lavoro sono di proprietà del revisore che le dovrà custodire per dieci anni dalla sottoscrizione della relazione di revisione a cui fanno riferimento. Appare, dunque, opportuno riportare le attività comuni su entrambi i supporti documentali in modo da soddisfare al meglio le esigenze connesse alla verificabilità e accessibilità che contraddistinguono le due basi documentali.

Fatte queste indispensabili premesse, i candidati sindaci-revisori, all’atto della riunione preliminare all’accettazione dell’incarico, dovranno concordare sui requisiti della documentazione dell’incarico al fine di dimostrare di aver rispettato le disposizioni professionali, legislative e regolamentari. A tal fine dovranno concordare:

- i. la tassonomia delle carte di lavoro, ossia l’indice delle carte di lavoro e la loro organizzazione nei *file* (fascicoli) di revisione;
- ii. l’eventuale utilizzo di applicativi software che garantiscano gli *standard* richiesti dai principi di revisione, dall’ISQM Italia 1 e dalle norme di legge e regolamentari applicabili;
- iii. il supporto sul quale saranno redatte e archiviate le carte di lavoro (cartaceo, elettronico o di altro tipo);
- iv. la forma e il contenuto base delle carte di lavoro;
- v. le modalità con le quali garantire l’accessibilità, la recuperabilità e l’integrità delle carte di lavoro nel corso dell’incarico e dopo la conclusione dello stesso;
- vi. la modalità di custodia delle carte di lavoro nel corso dell’incarico e dopo la conclusione dello stesso;
- vii. il meccanismo di riesame ed approvazione delle carte di lavoro.

Nel caso del collegio sindacale si pongono, a tale riguardo, le seguenti criticità:

- a) Chi è tra i sindaci tenuto a custodire la documentazione del lavoro di revisione per il periodo previsto dall’art. 10-*quater* del D.lgs. 39/2010?
- b) Come si possono garantire i requisiti di accessibilità, recuperabilità e integrità della documentazione di revisione nel corso e alla fine del mandato?
- c) Come si garantisce la collegialità del lavoro con la ripartizione delle attività di revisione tra i membri del collegio sindacale?

Con riguardo ai precedenti punti a) e b) - fermo restando che il collegio sindacale, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, provvede a disciplinare le modalità di fruizione e conservazione della documentazione sia nel corso dell’espletamento dell’incarico sia dopo la cessazione dello stesso – appare opportuno che i sindaci-revisori individuino, di comune accordo, preferibilmente nel presidente, o in uno dei componenti, il responsabile della conservazione dei *file* di revisione nel corso del mandato e al termine dello stesso.

I requisiti di accessibilità, fruibilità e integrità potranno essere soddisfatti, ad esempio, tramite:

- utilizzo di *password* tra i membri del collegio ed eventuali dipendenti, ausiliari o collaboratori;
- l’effettuazione di copie periodiche di *backup* della documentazione di revisione su supporto elettronico;

- regole di distribuzione all'inizio dell'incarico; di elaborazione nel corso dell'incarico e di collazione a fine incarico della documentazione di revisione fra i componenti del collegio sindacale e gli eventuali collaboratori e ausiliari;
- limitazioni all'accesso alle copie cartacee della documentazione dell'incarico e modalità di distribuzione e archiviazione che ne garantiscano la riservatezza.

Si ritiene possibile affidare anche a un soggetto esterno la documentazione al termine dell'incarico, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dai principi di revisione.

Al termine del mandato si potrebbe anche optare per un meccanismo che veda in uno dei componenti del collegio il custode dei *file* (fascicoli) di revisione nella versione originaria e negli altri due i custodi di una copia conforme dei fascicoli. Il collegio sindacale provvederà a dichiarare la conformità delle copie all'originale e a stabilire che non possano essere apportate modifiche alla documentazione (laddove consentito) se non previa condivisione dei componenti. Le procedure adottate dal collegio sindacale dovranno essere tali da poter consentire il recupero e l'accesso alla documentazione durante il periodo di conservazione, mantenere l'evidenza di eventuali modifiche apportate alla documentazione in epoca successiva al completamento e consentire l'accesso ai soggetti autorizzati, ad esempio ai fini del controllo della qualità. A tale riguardo si rammenti che l'ISA Italia 230 prevede, al par.16, che qualora il revisore ravvisi la necessità di modificare la documentazione della revisione esistente o di aggiungere nuova documentazione successivamente al completamento del file di revisione definitivo, indipendentemente dalla natura delle modifiche o delle aggiunte da apportare, deve documentare le specifiche ragioni che hanno reso necessario apportare modifiche o aggiunte e quando e da chi tali modifiche o aggiunte sono state effettuate e riesaminate.

Le scelte concordate possono essere modificate nel corso dell'incarico, in funzione di esigenze sopravvenute.

c) Riesame e approvazione delle carte di lavoro

L'esigenza di far convivere la collegialità dell'organo con la ripartizione delle attività di revisione e le modalità di documentazione delle stesse può essere soddisfatta tramite la procedura di *"riesame delle carte di lavoro"*.

Come previsto dal paragrafo 31 del principio ISQM Italia 1, il revisore deve definire obiettivi della qualità che includano le responsabilità relative alla natura, tempistica ed estensione della direzione e della supervisione dei team degli incarichi e del riesame del lavoro svolto.

In linea generale, il riesame del lavoro consiste nel considerare se:

- il lavoro documentato è stato svolto in conformità ai principi di revisione e alle norme di legge o regolamentari applicabili all'incarico;
- sono stati evidenziati gli aspetti significativi che richiedono ulteriori approfondimenti;
- sono state svolte le consultazioni appropriate alle circostanze e le conclusioni raggiunte sono state oggetto di appropriata documentazione e sono state attuate;
- vi è esigenza di modificare la natura, la tempistica e l'estensione del lavoro svolto;
- il lavoro svolto supporta le conclusioni raggiunte ed è documentato in modo appropriato;
- gli elementi probativi acquisiti sono sufficienti ed appropriati a supportare la relazione di revisione;
- gli obiettivi delle procedure dell'incarico sono stati conseguiti e sono conformi all'approccio di revisione;
- è stato seguito il programma di revisione.

Nel caso del collegio sindacale il riesame delle carte di lavoro assolve anche alla funzione di “*approvazione*” di quanto in esse documentato garantendo, in tal modo, la collegialità dell’organo.

Infatti, ciascuna carta di lavoro può essere predisposta da tutti i sindaci collegialmente o singolarmente, da uno solo di essi o anche da un ausiliario, un collaboratore, un dipendente, un tirocinante riferibile a uno di essi e incluso nel team di revisione. La prima situazione si dà per la documentazione delle fasi “cruciali” della revisione, alle quali tutti devono partecipare attivamente, mentre la seconda situazione è tipica di quando una attività, a maggiore contenuto esecutivo, è delegata a un singolo soggetto. In questo secondo caso, per assicurare che tutti i sindaci siano coinvolti, essi partecipano nella fase di riesame della carta di lavoro.

Ai fini delle presenti linee metodologiche si raccomanda l’utilizzo del meccanismo di riesame “*collegiale*”. Esso presuppone che in ogni carta di lavoro siano riportate sempre le firme di tutti e tre i componenti del collegio sindacale, con indicazione specifica di chi ha preparato la carta di lavoro e di chi l’ha riesaminata e approvata.

È importante indicare nelle carte di lavoro oltre alla firma del componente del collegio sindacale o dell’ausiliario che ha preparato o riesaminato la carta di lavoro anche la data nella quale si è proceduto a preparare o riesaminare la stessa.

d) Criteri di determinazione e ripartizione dei corrispettivi della revisione

I candidati sindaci-revisori, in sede di riunione preliminare all’accettazione dell’incarico, devono determinare i corrispettivi complessivi della revisione (da riportare nella lettera di incarico¹¹) nonché quelli di ripartizione degli stessi tra i componenti del collegio sindacale.

I candidati sindaci dovranno, sulla base della loro esperienza professionale, definire valori unitari dignitosi e ragionevoli. Laddove la riunione preliminare sia tenuta prima dell’assemblea di nomina, i candidati sindaci-revisori saranno in grado di redigere e sottoporre all’assemblea dei soci una specifica lettera di incarico nella quale sono chiaramente indicati i corrispettivi per la revisione e, distintamente, quelli per la vigilanza. La proposta, generalmente, riguarderà il compenso per l’intero collegio sindacale, mentre i criteri di ripartizione tra i suoi componenti dovranno essere oggetto di apposito accordo. Laddove i candidati sindaci-revisori dovessero ritenerlo opportuno, potranno riportare nella proposta anche i corrispettivi relativi ad ogni singolo componente del collegio.

Nei casi in cui non risultasse possibile tenere una riunione prima dell’assemblea di nomina, i sindaci-revisori dovranno riservarsi di accettare l’incarico e, nello svolgimento delle procedure di accettazione, dovranno stabilire se il compenso deliberato dall’assemblea è congruo e decoroso rispetto alle caratteristiche dell’incarico e tale da consentire di svolgere lo stesso secondo gli *standard qualitativi* richiesti.

Se l’assemblea dovesse aver deliberato il compenso per ogni singolo componente, i sindaci-revisori dovranno, nel corso della riunione preliminare, verificare se la ripartizione, così come deliberata, li soddisfa in relazione al presumibile impegno gravante su ciascun componente nello svolgimento delle attività di vigilanza e di revisione e all’esperienza e alle capacità di ognuno anche con riferimento allo specifico campo della revisione.

I candidati sindaci-revisori devono sempre richiedere all’assemblea di determinare in modo distinto i corrispettivi dovuti ai sindaci-revisori per l’attività di vigilanza ex art. 2403 e ss. c.c. e quelli dovuti per la revisione legale. Solo i corrispettivi pertinenti alla revisione legale dovranno essere comunicati al Registro dei revisori legali da parte di ciascun sindaco-

¹¹ Si veda il Capitolo 7.

revisore nominato, ai sensi degli artt. 11 e 13 del Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze contenuto nel D.M. 145/2012. Di conseguenza, i sindaci-revisori devono avere sempre evidenza dei corrispettivi individuali di revisione. Nel Registro dei revisori legali, infatti, non vanno riportati né il corrispettivo complessivo per la revisione, spettante all'intero collegio sindacale, né il compenso per l'attività di vigilanza ex art. 2403 c.c.

e) Gestione dei disaccordi

Qualora dovessero verificarsi divergenze di opinioni tra il componente che ha effettuato e documentato l'attività di controllo e quello/i che ha/hanno operato il riesame, la valutazione delle attività svolte è demandata al collegio sindacale nella sua interezza. Il processo di riesame e approvazione, nel caso di disaccordo o di osservazioni da parte di un sindaco-revisore, si estende alla redazione di note di commento incluse nella documentazione della revisione. Nelle note di commento, il sindaco-revisore dissenziente dovrà inserire il proprio dissenso e i motivi dello stesso. Destinatari delle note sono gli altri due sindaci-revisori costituenti il collegio sindacale. Laddove, a livello collegiale, non si raggiunga un'approvazione unanime di una data carta di lavoro (e, quindi, delle attività che essa documenta), i due componenti costituenti la maggioranza del collegio sindacale dovranno aggiungere, nella nota di commento, i motivi per i quali, analizzate le osservazioni del sindaco-revisore dissenziente, ritengono di confermare quanto svolto e documentato.

f) Sostituzione di uno o più dei sindaci-revisori

Come accennato, in alcuni casi, può accadere che uno o più sindaci effettivi cessino dall'incarico nel corso dello svolgimento della revisione del bilancio di un determinato esercizio e prima che la relazione sia stata emessa.

L'art. 2401 c.c., "Sostituzione", prevede che, nelle ipotesi di decadenza, morte o rinuncia di un sindaco, subentrino i sindaci supplenti in ordine di età e che i nuovi sindaci restino in carica fino alla seguente assemblea dei soci obbligata a nominare i sindaci effettivi e supplenti per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono con quelli in carica. Essendo attribuita al collegio sindacale anche la revisione legale, il supplente che subentra al sindaco effettivo cessato, deve essere iscritto al Registro dei revisori legali, in forza delle previsioni di cui all'art. 2409-bis e all'art. 2477, comma 5, c.c. Con riferimento ai casi prospettati si pongono due ordini di problemi:

- a) lo svolgimento delle procedure preliminari all'accettazione dell'incarico;
- b) il subentro nel lavoro svolto.

Con riferimento al punto a), è opportuno che i sindaci nominati supplenti prendano parte anch'essi alle attività preliminari all'accettazione dell'incarico; ciò, in quanto, non è prevista una accettazione al momento in cui subentrano a un sindaco effettivo nel corso del mandato.

Laddove non fosse oggettivamente possibile partecipare alla riunione preliminare, le procedure preliminari andranno svolte non appena si è avuto notizia del subentro, avvalendosi della collaborazione dei sindaci effettivi in carica per le attività da svolgere in modo collegiale ed effettuando a livello individuale le attività descritte nel presente Capitolo.

Con riferimento al punto b), il sindaco-revisore subentrato dovrà:

- riesaminare l'intera documentazione del lavoro svolto;
- svolgere le riunioni con gli altri sindaci per condividere la strategia di revisione, le risposte ai rischi identificati e valutati e per coordinarsi nel lavoro da svolgere.

In questo modo, il nuovo sindaco-revisore acquisisce la conoscenza di quanto svolto dal collegio sindacale fino al suo ingresso, ha modo di formulare osservazioni al riguardo e potrà in modo efficiente ed efficace inserirsi nel “team di revisione”.

5.5.2. Documentazione della riunione preliminare all'accettazione dell'incarico

All'esito della riunione preliminare all'accettazione dell'incarico i candidati sindaci-revisori procedono a documentare le attività svolte e le conclusioni raggiunte.

La forma con cui documentare le attività in esame può essere varia e dipende dalla metodologia adottata. Di prassi viene redatto un *memorandum* descrittivo.

5.5.3. Mancata accettazione di uno dei sindaci-revisori

Potrebbe accadere che, all'esito delle attività preliminari all'accettazione dell'incarico, uno dei candidati sindaci-revisori concluda per non accettare l'incarico.

Tale circostanza assume particolare criticità nel caso in cui le attività preliminari siano poste in essere dopo che l'assemblea dei soci abbia già designato il collegio sindacale, pur condizionando gli effetti di tale designazione all'accettazione da parte di ciascun professionista: se è vero, infatti, che i sindaci-revisori si sono riservati di accettare l'incarico conferito dall'assemblea, è altrettanto vero che nel caso di non accettazione anche di uno soltanto dei sindaci-revisori, la delibera di nomina risulterebbe inefficace. In questi casi si ritiene che vada riconvocata una nuova assemblea per la nomina del collegio sindacale nella sua interezza.

6. INDIPENDENZA E OBIETTIVITÀ

Temi trattati	Principi di riferimento
Norme e principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano	Codice Italiano di Etica e Indipendenza ISQM Italia 1, ISA Italia 200, 220
Carta di lavoro “Audit Tool Excel”	Cartella Attività preliminari B02 - Attestazione di indipendenza B03 – Verifica dell’indipendenza

6.1. Etica e Indipendenza: norme e principi applicabili nell’ordinamento italiano

Il revisore legale deve conformarsi ai principi in materia di etica, riservatezza e segreto professionale, indipendenza e obiettività elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla CONSOB e adottati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la CONSOB.

I Soggetti convenzionati hanno elaborato, congiuntamente al MEF e alla CONSOB, il Codice dei principi di deontologia professionale, di riservatezza e segreto professionale elaborato ai sensi dell’art. 9, comma 1, e dell’art. 9-bis, comma 2, del D.lgs. n. 39/10 (anche denominato “Codice Etico Italia”), adottato con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 245504 del 20 novembre 2018 ed entrato in vigore dagli incarichi di revisione legale relativi agli esercizi aventi inizio nel corso dell’anno 2019. Il citato Codice Etico Italia non conteneva i principi di indipendenza ed obiettività.

Con successiva determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. RR 127 del 23 marzo 2023, è stato adottato il “*Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale dei conti, elaborato ai sensi dell’art. 9, comma 1, dell’art. 9-bis, comma 2 e dell’art. 10, comma 12, del D.Lgs. n. 39/10*” (anche denominato “*Codice Italiano di Etica e Indipendenza*”) che ha sostituito il precedente Codice Etico Italia 2019, integrandolo, tra l’altro, con i principi di indipendenza ed obiettività.¹²

Nell’elaborare il nuovo Codice Italiano di Etica e Indipendenza, così come per il precedente Codice Etico Italia 2019, è stato utilizzato il più autorevole punto di riferimento disponibile rappresentato dal Codice internazionale di etica per i professionisti contabili (*Code of Ethics for Professional Accountants*, Edizione 2018¹³) emanato dall’International Ethics

¹² Il Codice è corredata da un Glossario che definisce i più significativi e ricorrenti termini utilizzati nel testo, da un’Introduzione e da una Guida al Codice che illustra più nel dettaglio la struttura, le finalità e le modalità di utilizzazione del Codice medesimo.

¹³ Nell’elaborare il Codice Etico Italia 2019 i soggetti convenzionati avevano utilizzato quale punto di riferimento il *Code of Ethics for Professional Accountants*, Edizione 2012.

Standards Board for Accountants (IESBA). Tale Codice Etico Internazionale IESBA (di seguito anche solo Codice IESBA) è suddiviso nelle seguenti sezioni:

1. Parte 1 (Sezioni da 100 a 199): comprende i principi etici fondamentali (integrità, obiettività, competenza professionale e diligenza, riservatezza, comportamento professionale) nonché il quadro concettuale applicabile a tutti i professionisti contabili;
2. Parte 2 (Sezioni da 200 a 299): comprende ulteriori principi etici applicabili ai c.d. “*professional accountants in business*”, vale a dire a quei professionisti contabili che operano all’interno di società, enti pubblici o privati, enti non profit o autorità e che non svolgono la libera professione (a differenza della categoria dei c.d. “*professional accountants in public practice*” di cui sotto);
3. Parte 3 (Sezioni da 300 a 399): comprende ulteriori principi etici cui i “*professional accountants in public practice*”, vale a dire i *professional accountants* che svolgono servizi professionali, devono attenersi nell’applicazione del quadro concettuale di cui alla Parte 1;
4. Parte 4 (Sezioni da 400 a 999) comprende:
 - i. i principi di indipendenza applicabili nello svolgimento degli incarichi di revisione e revisione limitata (Sezione da 400 a 899) (Parte 4A);
 - ii. i principi di indipendenza applicabili nello svolgimento degli incarichi di “assurance” diversi dalla revisione e revisione limitata (Sezione da 900 a 999) (Parte 4B).

Il Codice Italiano di Etica e Indipendenza elaborato dal Tavolo degli Enti convenzionati riflette, per omogeneità con il testo del Codice internazionale IESBA preso a riferimento, la medesima divisione in sezioni e la stessa numerazione dei paragrafi. Pertanto, sono state prese a riferimento:

1. per i requisiti etici, la Parte 1 del Codice Etico IESBA (Sezioni da 100 a 120) e la Parte 3 (Sezioni da 300 a 360);
2. per i requisiti di indipendenza nello svolgimento della revisione legale, la Parte 4A (Sezioni da 400 a 610).

Non sono state, invece, tenute in considerazione:

1. la Parte 2 del Codice Etico IESBA in quanto indirizzata ai “*professional accountants in business*”;
2. la Sezione 800 della Parte 4A, relativa alle relazioni di revisione sul bilancio redatto per scopi specifici che prevedono limitazioni all’uso e alla divulgazione;
3. la Parte 4B del Codice Etico IESBA, relativa allo svolgimento degli incarichi di “assurance” diversi dagli incarichi di revisione e revisione limitata, in quanto non incluse nell’ambito della delega di operatività del Tavolo di lavoro degli Enti convenzionati con il MEF.

Il Codice Italiano di Etica e Indipendenza è unicamente indirizzato ai “soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale dei conti” quando svolgono attività di revisione legale. All’interno del Codice Italiano di Etica e Indipendenza è stato tuttavia mantenuto il riferimento ai servizi di “assurance”, in quanto il medesimo Codice potrebbe trovare altresì applicazione quando i soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale dei conti svolgono eventuali altri incarichi di “assurance” per i quali la normativa primaria o secondaria richiede espressamente il rispetto degli stessi principi di etica e indipendenza applicabili alla revisione legale (come è avvenuto, per rinvio e adattamento, con la Determina del Ragioniere generale dello Stato, prot. n. RR 12 del 30 gennaio 2025, con cui è stato adottato il “*Principio in materia di*

deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività del soggetto incaricato della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità”).

Analogamente è stato mantenuto nel Codice Italiano di Etica e Indipendenza il riferimento alla revisione limitata in quanto il medesimo Codice potrebbe trovare applicazione quando i soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti svolgono eventuali incarichi di revisione limitata per i quali la normativa primaria o secondaria richiede espressamente il rispetto degli stessi principi di etica e indipendenza applicabili alla revisione legale, nonché nei casi in cui in sede di conferimento di detti incarichi sia espressamente previsto che il soggetto incaricato si attenga ai principi di etica e indipendenza applicabili alla revisione legale.

Il Codice Italiano di Etica e Indipendenza, pur predisposto tenendo conto del Codice Etico IESBA, contiene, tuttavia, specifici adattamenti e localizzazioni, nonché l'eliminazione di alcuni paragrafi del principio internazionale e l'aggiunta di altri, al fine di rendere la disciplina in esso contenuta coerente e coordinata con il complessivo quadro normativo italiano. A livello di principi professionali, quelli che trattano, tra gli altri aspetti, l'indipendenza sono l'ISA Italia 200 e l'ISA Italia 220 nonché il principio sulla gestione della qualità ISQM Italia 1.

Ai fini del principio ISQM Italia 1, la conformità ai principi etici applicabili, inclusi quelli relativi all'indipendenza, rappresenta una delle otto componenti di un sistema di gestione della qualità che il soggetto abilitato ha la responsabilità di configurare, mettere in atto e rendere operativo.

Nel configurare, attuare e rendere operative le componenti del proprio sistema di gestione della qualità, il soggetto abilitato deve applicare un approccio basato sul rischio mediante:

- la definizione di obiettivi della qualità da perseguire. Tali obiettivi sono definiti, per ciascuna delle componenti del sistema, dallo stesso principio ISQM Italia 1 e devono eventualmente essere ulteriormente definiti dal soggetto abilitato stesso in base alla natura e alle caratteristiche proprie e degli incarichi che svolge;
- l'identificazione e la valutazione dei rischi per il mancato raggiungimento degli obiettivi della qualità definiti;
- la configurazione e l'attuazione di risposte adeguate a fronteggiare i rischi per la qualità.

Con riferimento specifico al tema della conformità ai principi etici, inclusi quelli relativi all'indipendenza, l'obiettivo della qualità definito dal principio internazionale sulla gestione della qualità (ISQM Italia) 1 è che il soggetto abilitato alla revisione ed il suo personale:

- a) comprendano i principi etici applicabili, inclusi quelli relativi all'indipendenza, ai quali il soggetto abilitato e gli incarichi che questo svolge sono sottoposti;
- b) adempiano alle proprie responsabilità in relazione ai principi di etica e indipendenza cui sono soggetti.

I principi etici applicabili, inclusi quelli relativi all'indipendenza, sono contenuti come già detto nel Codice Italiano di Etica e Indipendenza.

Cosa dice il principio ISQM Italia 1

ISQM Italia 1.29	Il soggetto abilitato deve definire i seguenti obiettivi della qualità che trattano l'adempimento delle responsabilità in conformità ai principi etici applicabili, inclusi quelli relativi all'indipendenza: (a) il soggetto abilitato e il suo personale:
------------------	--

	<p>(i) comprendono i principi etici applicabili ai quali il soggetto abilitato e gli incarichi che questo svolge sono sottoposti;</p> <p>(ii) adempiono alle proprie responsabilità in relazione ai principi etici applicabili ai quali il soggetto abilitato e gli incarichi che questo svolge sono sottoposti.</p> <p>(b) gli altri soggetti, inclusa la rete, i soggetti appartenenti alla rete, le persone nell'ambito della rete o dei soggetti appartenenti alla rete, o i fornitori di servizi, che sono soggetti ai principi etici applicabili ai quali il soggetto abilitato e gli incarichi che questo svolge sono sottoposti:</p> <p>(i) comprendono i principi etici applicabili a cui sono soggetti;</p> <p>(ii) adempiono alle proprie responsabilità in relazione ai principi etici applicabili a cui sono soggetti.</p>
--	---

Il principio di revisione internazionali (ISA Italia) 220 stabilisce le responsabilità per il responsabile dell'incarico e per i team dell'incarico relativamente all'osservanza delle regole di indipendenza applicabili.

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 200.14	Il revisore, per gli incarichi di revisione contabile del bilancio, deve conformarsi ai principi etici applicabili, inclusi quelli relativi all'indipendenza.
ISA Italia 200.14(l)	Qualora l'incarico per la revisione contabile del bilancio sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, si fa riferimento alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano.
ISA Italia 220.16	Il responsabile dell'incarico deve avere una comprensione dei principi etici, inclusi quelli relativi all'indipendenza, che siano applicabili in ragione della natura e delle circostanze dell'incarico di revisione.
ISA Italia 220.17	Il responsabile dell'incarico deve assumersi la responsabilità del fatto che gli altri membri del team di revisione sono stati messi a conoscenza dei principi etici applicabili in ragione della natura e delle circostanze dell'incarico di revisione, e delle direttive o delle procedure del soggetto incaricato della revisione, incluse quelle relative: <ol style="list-style-type: none"> all'identificazione, valutazione e gestione dei rischi di mancata osservanza dei principi etici applicabili, inclusi quelli relativi all'indipendenza; alle circostanze che possono causare una violazione dei principi etici applicabili, inclusi quelli relativi all'indipendenza, e alle responsabilità dei membri del team di revisione quando ne vengono a conoscenza; alle responsabilità dei membri del team di revisione quando vengono a conoscenza di un caso di non conformità a leggi e regolamenti da parte dell'impresa.
ISA Italia 220.18	Se il responsabile dell'incarico viene a conoscenza di aspetti che indicano l'esistenza di un rischio di mancata osservanza dei principi etici applicabili, egli deve valutare il rischio in conformità alle direttive o alle procedure del soggetto incaricato della revisione, utilizzando le informazioni pertinenti fornite da quest'ultimo, dal team di revisione o da altre fonti e intraprendere le azioni appropriate.

ISA Italia 220.19	Nel corso dell'incarico di revisione contabile, il responsabile dell'incarico deve prestare attenzione, mediante l'osservazione e lo svolgimento di indagini per quanto necessario, alle violazioni da parte dei membri del team di revisione dei principi etici applicabili o delle relative direttive o procedure del soggetto incaricato della revisione.
ISA Italia 220.20	Se il responsabile dell'incarico viene a conoscenza, tramite il sistema di gestione della qualità del soggetto incaricato della revisione o altre fonti, di aspetti che indicano che i principi etici applicabili in ragione della natura e delle circostanze dell'incarico di revisione non sono stati rispettati, egli deve intraprendere le azioni appropriate consultandosi con altre persone all'interno del soggetto incaricato della revisione.
ISA Italia 220.21	Prima di datare ed emettere la relazione di revisione, il responsabile dell'incarico deve assumersi la responsabilità di stabilire se i principi etici applicabili, inclusi quelli sull'indipendenza, siano stati rispettati.

Qualora la revisione sia affidata al collegio sindacale (o al sindaco unico), alla normativa speciale e alla prassi professionale si aggiungono le norme contenute nel codice civile e i principi dettati dalle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate (in particolare, le Norme 1.2, 1.3, 1.4).

6.2. Due diversi profili dell'indipendenza

L'indipendenza è un requisito che deve caratterizzare tutto l'*iter* di una revisione contabile: dalla decisione di accettare un incarico al termine del mandato professionale.¹⁴ Solo revisori indipendenti e scevri da conflitti di interesse possono lavorare con il dovuto scetticismo professionale che è il presupposto necessario per garantire controlli appropriati e conclusioni ragionevolmente oggettive.

L'indipendenza è legata ai principi etici fondamentali dell'obiettività e dell'integrità. I principi di indipendenza devono essere tenuti nella massima considerazione nello svolgimento della revisione legale sia come atteggiamento professionale (indipendenza mentale), sia come situazione di fatto (indipendenza agli occhi dei terzi).

L'indipendenza professionale (comportamentale) è da intendersi come atteggiamento intellettuale del soggetto incaricato della revisione legale nel considerare solo gli elementi che reputa rilevanti per lo svolgimento del suo incarico, escludendo ogni fattore estraneo. Questo atteggiamento salvaguarda la capacità del revisore legale di emettere un giudizio professionale sul bilancio senza essere influenzato da condizionamenti che potrebbero compromettere tale giudizio e, allo stesso tempo, rafforzare la sua capacità di agire con integrità, essere obiettivo e mantenere un atteggiamento di scetticismo professionale.

L'indipendenza di fatto (formale) è da intendersi come condizione oggettiva per la quale il soggetto incaricato della revisione legale sia visto come indipendente e, quindi, non associato a situazioni o circostanze tali da indurre un terzo ragionevole e informato a mettere in dubbio la sua autonomia nello svolgere l'incarico in modo obiettivo.

¹⁴ Il comma 1-bis dell'art. 10 del D.lgs. 39/2010, "Indipendenza e obiettività", prevede che "Il requisito di indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale stessa".

I due profili (comportamentale e formale) rappresentano il modo migliore con cui il soggetto incaricato della revisione legale può di fatto dimostrare agli occhi dei terzi interessati al bilancio, che la revisione è svolta con obiettività e integrità professionale.

6.3 Individuazione, valutazione e gestione dei rischi per l'indipendenza e obiettività

Il Codice Italiano di Etica e Indipendenza, adottato con Determina del Ragioniere generale dello Stato del 23 marzo 2023, segue principalmente un'impostazione c.d. *principle based*, ovvero fornisce un quadro di natura concettuale. Esso, pertanto, non identifica tutti i fatti e le circostanze, incluse le attività professionali, gli interessi e le relazioni, in cui il revisore potrebbe trovarsi e che generano, o potrebbero generare, un rischio di compromissione dei principi deontologici fondamentali, compresa l'indipendenza.

All'interno delle previsioni del Codice si innestano, le disposizioni contenute nella normativa nazionale (art. 10 del D.lgs. 39/2010), la quale identifica alcune circostanze nelle quali i rischi per l'obiettività e per l'indipendenza sono ritenuti di livello tale per cui sono fissate regole e divieti.

Il Codice Italiano di Etica e Indipendenza, nella Parte 1, fornisce al revisore un quadro di natura concettuale che rappresenta l'approccio che egli/ella è tenuto ad applicare per potersi conformare ai principi deontologici fondamentali (integrità, obiettività, formazione e competenza e diligenza professionale, riservatezza, comportamento professionale).

Il quadro concettuale stabilisce i principi generali che devono essere utilizzati per:

- identificare i rischi di mancata osservanza dei principi fondamentali, compresi l'obiettività e l'integrità;
- valutare se tali rischi identificati siano entro un livello accettabile;
- gestire i rischi di compromissione dei principi fondamentali, eliminandoli o riducendoli ad un livello accettabile attraverso un sistema di contrappesi e misure di salvaguardie.

Nell'applicare il quadro concettuale il revisore deve considerare il contesto specifico nel quale si è presentata, o potrebbe presentarsi, la problematica legata alla deontologia e all'indipendenza, esercitare il proprio giudizio professionale, prestare attenzione ai mutamenti nei fatti e nelle circostanze specifiche dell'incarico e, infine, utilizzare il processo di valutazione del terzo ragionevole e informato, di cui si dirà oltre, come metodo di verifica.

Identificazione dei rischi

I rischi di mancata osservanza dei principi deontologici fondamentali posso dipendere da:

- interesse personale: il rischio che un interesse finanziario o di altra natura influenzi il giudizio professionale o il comportamento del revisore;
- auto-riesame: il rischio che, nell'ambito dell'incarico in corso, l'obiettività del revisore sia influenzata da un giudizio espresso o dai risultati di un servizio reso precedentemente dal revisore stesso o da altro soggetto che opera all'interno della sua rete. Ciò si verifica quando: (i) tale giudizio o i risultati di tale servizio siano riflessi nell'oggetto dell'incarico in corso o, più in generale; (ii) nella formazione del suo giudizio nell'incarico in corso, il revisore si trovi nella situazione di rivalutare il lavoro precedentemente svolto;
- promozione degli interessi del cliente: il rischio che il revisore promuova o rappresenti la posizione di un cliente in modo tale che la sua obiettività ne risulti compromessa;

- familiarità: il rischio che, a causa di un rapporto molto stretto o di lunga durata con un cliente, il revisore risulti eccessivamente accondiscendente nei confronti del cliente o in relazione alle attività da questi richieste;
- intimidazione: il rischio che il revisore sia dissuaso dall'agire in modo obiettivo a causa di pressioni e tentativi di esercitare una indebita influenza sullo stesso.

Valutazione dei rischi

Quando il revisore identifica rischi di mancata osservanza dei principi fondamentali, deve valutare se essi siano entro un livello accettabile. Si definisce accettabile un livello al quale un revisore, utilizzando il metodo di verifica di un terzo ragionevole e informato, concluderebbe, verosimilmente, che sono rispettati i principi fondamentali.¹⁵

Gestione dei rischi

Se il revisore valuta che i rischi di mancata osservanza dei principi fondamentali identificati non sono entro un livello accettabile, egli/ella deve gestirli eliminandoli o riducendoli entro un livello accettabile. Nel fare ciò il revisore deve alternativamente:

- eliminare le circostanze, inclusi interessi e relazioni, che generano i rischi;
- applicare misure di salvaguardia per ridurre i rischi entro un livello accettabile;
- non accettare l'incarico o porvi termine qualora le circostanze alla base del rischio non possano essere eliminate oppure non sia possibile applicare misure di salvaguardia per ridurre il rischio entro livelli accettabili.

Un tipico esempio di misura di salvaguardia che può gestire un rischio derivante da auto-riesame può essere quello di incaricare un soggetto appropriato del riesame del lavoro svolto.

Il quadro concettuale definito dal Codice Italiano di Etica e Indipendenza si applica tanto ai principi deontologici fondamentali (integrità, obiettività, formazione e competenza e diligenza professionale, riservatezza, comportamento professionale) quanto all'indipendenza. Pertanto, il revisore deve applicare il quadro concettuale per identificare, valutare e gestire i rischi per l'indipendenza relativi ad un incarico di revisione.

In particolare, la Sezione 400 del Codice Italiano di Etica e Indipendenza stabilisce regole e linee guida sulle modalità di applicazione del quadro concettuale per mantenere l'indipendenza nello svolgimento degli incarichi di revisione legale. Tale Sezione descrive:

- i fatti e le circostanze, inclusi gli interessi e le relazioni nonché le attività professionali, che generano o possono generare rischi per l'indipendenza;
- le possibili azioni, incluse le misure di salvaguardia, che potrebbero essere idonee a gestire tali rischi;
- le situazioni in cui i rischi sono tali da non poter essere eliminati o in cui non esistono misure di salvaguardia idonee a ridurre i rischi entro un livello accettabile.

Più nello specifico, le successive Sezioni da 410 a 540 del Codice Italiano di Etica e Indipendenza individuano alcune situazioni che possono generare un rischio per l'indipendenza nello svolgimento degli incarichi di revisione derivante da interesse personale, auto-riesame, promozione degli interessi del cliente, familiarità, intimidazione. L'elenco di tali situazioni non è esaustivo, pertanto, il revisore nell'applicare il quadro concettuale di riferimento non può considerare consentita una situazione per il solo fatto che essa non è espressamente vietata dal Codice.

¹⁵ Il processo di valutazione del soggetto terzo ragionevole e informato è ripreso anche dal nostro legislatore nell'art. 10, co. 2, del D.lgs. n. 39/2010 nel trattare il rischio di compromissione dell'indipendenza.

Tra le circostanze individuate vi sono, a titolo esemplificativo:

- la natura e l'entità dei corrispettivi (Sezione 410), considerato che una quota significativa di corrispettivi percepiti da un cliente di revisione rispetto al totale di quelli complessivamente percepiti potrebbe generare dipendenza da quel cliente, circostanza questa da ponderare e valutare adeguatamente;
- l'offerta o l'accettazione di incentivi, ad esempio regalie o favori di natura pecuniaria e non pecuniaria (Sezione 420);
- la titolarità di un interesse finanziario in un cliente di revisione (Sezione 510);
- l'esistenza di relazioni d'affari, personali o familiari con il cliente di revisione (Sezione 520).

La Parte 4 A, Sezione 600, individua una serie di servizi non di assurance che possono essere prestati allo stesso cliente di revisione ed altri che potrebbero generare un rischio di compromissione dei principi etici fondamentali e per l'indipendenza. Ne costituiscono esempi:

- i servizi di consulenza contabile e di tenuta della contabilità;
- i servizi amministrativi, quali la predisposizione e/o la presentazione di modulistica di varia natura;
- i servizi di valutazione;
- i servizi fiscali.

7. LETTERA DI INCARICO

Temi trattati	ISA Italia di riferimento
L'accordo sui termini dell'incarico di revisione. Le procedure di redazione della lettera di incarico.	210

Carta di lavoro “Audit Tool Excel”	Cartella Attività preliminari: B07 - Stima ore e compensi B10 - Lettera di incarico
---	---

7.1. Lettera di incarico



Le attività preliminari includono la verifica della sussistenza delle condizioni indispensabili per lo svolgimento della revisione e la conferma che vi sia una comune comprensione tra il revisore e la direzione¹⁶ in merito ai termini dell'incarico di revisione. Al perseguitamento di tali obiettivi è preposta la lettera d'incarico, redatta in conformità al principio di revisione ISA Italia 210, “*Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione*”.

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 210.9	Il revisore deve concordare i termini dell'incarico di revisione con la direzione ovvero con i responsabili delle attività di governance, come appropriato.
ISA Italia 210.A21	I ruoli della direzione e dei responsabili delle attività di governance nel concordare i termini dell'incarico di revisione per l'impresa dipendono dalla struttura di governance dell'impresa e dalle leggi o dai regolamenti pertinenti.

¹⁶ I destinatari e i riferimenti nella lettera di incarico dovrebbero essere quelli appropriati alle circostanze dell'incarico. Le persone appropriate alle quali riferirsi dipendono dalla struttura di governance dell'impresa e dalle leggi o dai regolamenti pertinenti.

Il revisore, svolte le attività preliminari all'accettazione dell'incarico e ritenuto che sussistano le condizioni per accettare l'incarico, dovrà predisporre una proposta di contratto, denominata "lettera di incarico", da sottoporre all'accettazione del cliente.

La lettera di incarico non ha una forma espressamente disciplinata da norme di legge, ma è necessario redigerla in forma scritta, in quanto, regolamenta una serie di aspetti complessi che devono essere conosciuti dalle parti e, quindi, formalizzati in modo appropriato.

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 210.A20	<p>Considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori</p> <p>Una delle finalità di concordare i termini dell'incarico di revisione è quella di evitare fainimenti in merito alle rispettive responsabilità della direzione e del revisore. Per esempio, nel caso in cui un soggetto terzo abbia fornito assistenza nella redazione del bilancio, può essere utile ricordare alla direzione che la redazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile rimane di sua responsabilità.</p>

7.1.1. Gli aspetti trattati nella lettera di incarico

La lettera di incarico tratta gli aspetti di seguito elencati:

Gli aspetti da includere nella Lettera di incarico	
Aspetti	Commenti
Condizioni indispensabili per la revisione	<p>Devono essere specificate le condizioni indispensabili per la revisione legale, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none">– il quadro normativo sull'informativa finanziaria da applicare alla redazione del bilancio;– la conferma da parte della direzione aziendale sul fatto che riconosce e comprende le proprie responsabilità per la redazione del bilancio in conformità al quadro normativo applicabile e per quella parte del sistema di controllo interno dalla stessa ritenuta necessaria al fine di evitare che il bilancio contenga errori significativi;– la conferma da parte della direzione aziendale di essere d'accordo nel fornire al revisore l'accesso a tutte le informazioni utili allo svolgimento della revisione e sulla possibilità per il revisore di contattare senza limitazioni le persone nell'ambito dell'impresa al fine di acquisire elementi probativi.
Obiettivo e portata della revisione; forma della relazione di revisione	<p>Devono essere illustrati:</p> <ul style="list-style-type: none">– l'obiettivo della revisione legale e la forma attesa della relazione di revisione o di altre comunicazioni. È preferibile illustrare anche le circostanze in cui la relazione di revisione può, in relazione ai diversi esiti del lavoro svolto, essere diversa nella forma e nel contenuto rispetto alle aspettative;– la portata della revisione legale facendo anche riferimento alle norme di legge e regolamentari applicabili, ai principi di revisione e alle posizioni espresse dagli organismi professionali. In tale ambito è bene richiamare anche i principi etici.

	<p>Nella descrizione della portata della revisione è opportuno inserire anche gli altri soggetti con il quale il revisore è tenuto a relazionarsi (es. collegio sindacale; organismo di vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001; ecc.).</p> <p>Responsabilità del revisore</p> <p>Devono essere riportate in modo chiaro le responsabilità aventi riguardo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – lo svolgimento della revisione in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) e del principio internazionale sulla gestione della qualità ISQM Italia 1; – il riconoscimento che, a causa dei limiti intrinseci della revisione legale e del controllo interno, vi è il rischio inevitabile che alcuni errori significativi possano non essere individuati, malgrado la revisione sia stata correttamente pianificata, e svolta in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili e ai principi di revisione ISA Italia. <p>Responsabilità della direzione</p> <p>Devono essere riportate in modo chiaro le responsabilità riguardo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la redazione del bilancio in conformità al quadro normativo applicabile e per quella parte del sistema di controllo interno dalla stessa ritenuta necessaria al fine di evitare che il bilancio contenga errori significativi dovuti a frodi o ad eventi e comportamenti non intenzionali; – l'accesso, senza limitazione alcuna, da parte del revisore, alle scritture contabili, a qualsiasi documento o a ogni altra informazione utile allo svolgimento della revisione; – la possibilità per il revisore di contattare senza limitazioni le persone nell'ambito dell'impresa al fine di acquisire elementi probativi; – il rilascio al revisore di una conferma scritta delle attestazioni; – il consenso a informare il revisore sui fatti o gli eventi che possono influenzare il bilancio di cui la direzione può venire a conoscenza dopo la chiusura dell'esercizio nel periodo intercorrente tra la data della relazione di revisione e quella di approvazione del bilancio. <p>Criteri di determinazione dei corrispettivi e modalità di fatturazione</p> <p>Vanno esplicitati l'ammontare dei corrispettivi della revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri di adeguamento degli stessi nel corso dell'incarico [ISA Italia 210.10(l)].</p> <p>Potrebbe risultare opportuno riportare anche le modalità di fatturazione e di incasso dei corrispettivi. Il comma 10 dell'art. 10 del D.lgs. 39/2010 prevede che il corrispettivo della revisione vada determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità del lavoro. Questo sta a significare che il revisore deve determinare le risorse professionali da impiegare e le ore di revisione necessarie. La quantificazione delle ore dovrebbe essere operata non solo in valore assoluto ma anche in termini di ripartizione tra i diversi componenti del <i>team</i> di revisione.</p> <p>I principali parametri da prendere a base sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ le grandezze significative del bilancio; ✓ l'articolazione e la complessità organizzativa della società; ✓ la rischiosità dell'incarico. <p>La stima delle ore è compito più agevole nel caso di attività preliminari tese alla decisione di continuazione di un incarico, in quanto, le conoscenze acquisite dal revisore nel corso dell'incarico lo mettono in grado di stimare più compiutamente il carico di lavoro.</p> <p>Elementi di riferimento utili per la determinazione delle ore di revisione comprendono i seguenti:</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ attività prevalente (commerciale; produttiva; di servizi; finanziaria; ecc.); ✓ settore di appartenenza; ✓ numerosità e significatività dei punti di stoccaggio e di produzione; ✓ presenza di società controllate e collegate, la loro significatività ed operatività; ✓ presenza di altre parti correlate, natura ed entità delle operazioni intrattenute con le stesse; ✓ affidabilità apparente del controllo interno; ✓ eventuali operazioni straordinarie programmate; ✓ eventuali rilievi riscontrati in passato; ✓ incertezze sulla continuità aziendale. <p>La stima dei tempi è necessaria per poi procedere alla loro valorizzazione.</p> <p>Per la determinazione dei corrispettivi stimati, infatti, si dovranno, moltiplicare le ore di revisione per i parametri unitari fissati per ciascun componente del team di revisione.</p> <p>È possibile una negoziazione informale con la direzione della società, che ovviamente non può riguardare i tempi stimati, ma solo i corrispettivi globali, fermo restando la necessità di garantire la qualità e l'affidabilità della revisione.</p> <p>Per espressa previsione dell'art. 10, comma 9, del D.lgs. 39/2010, è vietato subordinare il corrispettivo ai risultati della revisione, alla prestazione di servizi diversi dalla revisione, anche su società controllate o controllanti della società soggetta a revisione ed a qualsiasi altra condizione.</p> <p>È opportuno prevedere una clausola di accolto delle spese relative alla richiesta di invio dei modelli ABI-REV, da rivolgere alle banche con cui il cliente di revisione è entrato in contatto, da parte del cliente stesso.</p>
Modalità di svolgimento della revisione	<p>Devono essere illustrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> – le principali fasi nelle quali si articola la revisione legale; – la descrizione sintetica, laddove opportuno, degli aspetti fondamentali delle procedure di revisione e dei principi di revisione; – la tempistica del lavoro; – la composizione del team di revisione coinvolto sull'incarico; – l'eventuale coinvolgimento di esperti o di altri revisori; – il coinvolgimento del collegio sindacale; – l'eventuale coinvolgimento dell'organismo di vigilanza ex D.lgs. 231/2001; – il coinvolgimento del precedente revisore con riferimento ai saldi di apertura.
Altri aspetti	<p>Devono essere inseriti i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i riferimenti alla normativa sul trattamento dei dati personali e riservatezza; – i riferimenti alla normativa antiriciclaggio; – i riferimenti alle coperture assicurative; – le clausole disciplinanti potenziali contenziosi tra le parti; – la richiesta di confermare la ricezione della lettera di incarico e di approvare i termini in essa contenuti.

Suggerimenti operativi

Nel caso di incarichi in imprese di dimensioni minori, soprattutto se assoggettate per la prima volta a revisione legale, è opportuno inserire nella lettera di incarico una descrizione delle principali procedure di revisione in modo che i proprietari-amministratori prendano da subito formale coscienza della necessità del revisore, ad esempio, di:

- acquisire lettere di conferma da clienti, fornitori, banche ed istituti di credito, legale e consulenti, assicurazioni, depositari, ecc.;
- acquisire attestazioni scritte da parte dei proprietari-amministratori;
- acquisire informazioni dal personale dell'azienda e da soggetti terzi;
- partecipare alle operazioni di inventariazione.

La lettera d'incarico è formalmente accettata da chi conferisce l'incarico stesso. È auspicabile che l'assemblea dei soci, nel procedere alla nomina del revisore per la revisione legale del bilancio, faccia esplicito riferimento nel verbale di delibera alla lettera di incarico in modo tale da recepirne direttamente tutte le clausole contrattuali in essa contenute.

Cosa cambia per il collegio sindacale

La predisposizione della lettera di incarico unitaria ed in forma congiunta	<p>I candidati sindaci-revisori, all'esito della riunione preliminare all'accettazione dell'incarico e ritenuto sussistere le condizioni per l'accettazione, procedono a concordare i termini dell'incarico (Capitolo 5). A tale riguardo, è opportuno che i sindaci-revisori procedano a redigere una lettera di incarico in forma unitaria (sottoscritta da tutti i candidati sindaci-revisori e relativa sia alla carica di sindaco, sia alla attività di revisione legale).</p> <p>Se, infatti, i termini dell'incarico di vigilanza (tipico dell'organo di controllo societario) trovano una fonte diretta di disciplina nelle norme del Codice civile e nel verbale riportante la delibera di nomina dell'assemblea dei soci, non altrettanto può dirsi, generalmente, a proposito dell'incarico di revisione legale, anche laddove lo stesso sia attribuito allo stesso organo di controllo.</p> <p>I candidati sindaci-revisori, nel corso della riunione preliminare all'accettazione dell'incarico, dovranno concordare i contenuti della lettera di incarico unitario da sottoscrivere e sottoporre all'assemblea dei soci.</p> <p>Se i termini contenuti nella proposta unitaria sono integralmente accettati e la delibera di nomina ne fa fede, i nominati sindaci-revisori possono procedere direttamente all'accettazione con una dichiarazione in assemblea, da verbalizzare o, successivamente, da recapitare in forma scritta, dichiarando il consenso alla pubblicazione nel Registro delle imprese della nomina.</p> <p>Può, tuttavia, capitare che l'assemblea, pur nominando i sindaci-revisori, rigetti, in tutto o in parte, quanto definito nella proposta, con particolare riguardo ai corrispettivi.</p> <p>In caso di rigetto sostanziale, ovvie considerazioni di dignità professionale comportano la non accettazione dell'incarico.</p> <p>Negli altri casi, a seguito della deliberazione favorevole della società, i sindaci-revisori si riserveranno di accettare la nomina. Successivamente, in via collegiale, ripercorreranno il processo svolto per</p>
---	--

	<p>verificare se qualcosa può essere rivisto e, in particolare, con riferimento ai corrispettivi, se siano possibili soluzioni di efficienza o particolari sinergie che comportino un risparmio dei tempi, oppure se altre considerazioni suggeriscano comunque di accettare l'incarico, pur con una penalizzazione dei compensi, ma senza modificare l'impegno necessario per lo svolgimento del controllo societario. L'accettazione del mandato, o il suo rifiuto, devono avvenire entro i termini di pubblicazione della nomina; è sconsigliata la prassi dell'accettazione dell'incarico in sede assembleare.</p> <p>Potrebbe accadere che i candidati sindaci-revisori non siano stati messi in grado di organizzare una riunione in data antecedente a quella fissata per l'assemblea di nomina. In questi casi, i nominati sindaci-revisori si riserveranno di accettare l'incarico fino a quando tutte le attività preliminari all'accettazione non siano state espletate. Procederanno poi, individualmente e congiuntamente, a sviluppare il processo che è stato sopra delineato, anzitutto per valutare se esistono cause ostative all'accettazione.</p> <p>Quanto ai corrispettivi, che in questo caso sono già stati deliberati dall'assemblea, i sindaci-revisori nominati svolgeranno il processo che porta alla determinazione delle risorse e dei tempi necessari allo svolgimento dell'incarico, considerando se la valorizzazione di tali tempi appaia ragionevole rispetto alla deliberazione assunta dall'assemblea. In caso positivo, procederanno, poi, ugualmente alla redazione di una proposta contenente i termini dell'incarico, dove, naturalmente, i corrispettivi saranno quelli deliberati dall'assemblea, subordinando l'accettazione dell'incarico all'approvazione della proposta da parte del legale rappresentante.</p> <p>Solo a questo punto, prima dei termini di pubblicazione della nomina, i sindaci-revisori nominati decideranno se accettare o rifiutare l'incarico ricevuto dall'assemblea.</p>
--	--

7.2. Stima delle ore di lavoro

L'art. 10, comma 10, del D.lgs. 39/2010 prevede che, ai fini della determinazione del compenso per l'incarico di revisione, i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo a:

- a) la dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;
- b) la preparazione tecnica e l'esperienza che il lavoro di revisione richiede;
- c) la necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, in conformità ai principi internazionali di revisione.

Anche l'art. 20, comma 13, prevede che "*Il controllo della qualità ... include una valutazione ... della quantità e qualità delle risorse impiegate*".

In pratica, quindi, il compenso deve dipendere da:

- le risorse professionali da impiegare nell'incarico;
- le ore da impiegare nell'incarico.

Le une e le altre, a loro volta, devono essere pianificate in ragione dei seguenti criteri-parametri:

1. la dimensione delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico;
2. la composizione e la rischiosità di tali grandezze;
3. i profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;
4. la preparazione tecnica e l'esperienza che il lavoro di revisione richiede;
5. l'attività di supervisione e di indirizzo, in conformità ai principi internazionali di revisione.

Mentre il criterio-paramento di cui *sub 3*) è di natura eventuale (dandosi solo nel caso di revisione del bilancio consolidato, sul quale non può esercitarsi l'attività di revisione legale da parte del collegio sindacale), gli altri quattro criteri-parametri sono sempre presi in considerazione.

Si consideri che:

- la disciplina di cui sopra e i relativi criteri-parametri si applicano anche agli incarichi di revisione legale affidati al collegio sindacale;
- le ore di lavoro relative alla revisione legale sono distinte e aggiuntive rispetto alle ore di lavoro dedicate alle funzioni di vigilanza proprie dell'incarico sindacale e non si confondono con queste;
- la quantificazione è effettuata in fase di accettazione dell'incarico e, quindi, le evidenze al servizio della valutazione domandata dall'art. 10, comma 10, del D.lgs. 39/2010, sono limitate e consistono, sostanzialmente, di tutte quelle raccolte in tale fase del processo di revisione.

Dal punto di vista operativo, non è possibile fissare con un rigido algoritmo le modalità di quantificazione del monte ore complessivo necessario per espletare un incarico di revisione. Riesaminando precedenti esperienze professionali, riconsiderate alla luce della metodologia proposta in questo testo, e svolgendo opportune analisi statistiche, un possibile schema di calcolo può consistere nel seguente:

- fase a): stima del numero di ore-base in funzione della dimensione delle grandezze di bilancio (criterio *sub 1*), inclusiva delle ore di supervisione e indirizzo (criterio *sub 5*);
- fase b): considerazione della composizione e della rischiosità delle grandezze di bilancio (criterio *sub 2*) come fattore moltiplicativo delle ore stimate.

Si ritengono, invece, indifferenti, ai fini della quantificazione del totale ore, la preparazione tecnica e l'esperienza che il lavoro di revisione richiede (criterio *sub 4*), data l'impossibilità di standardizzare *ex ante* la composizione del collegio sindacale secondo tale criterio. Il criterio *sub 4* assume, invece, rilievo ai fini della ripartizione del lavoro tra i membri del collegio sindacale o tra questi e le altre figure professionali coinvolte (incidente, per tale via, sul compenso e non sul monte-ore).

Lo schema di calcolo proposto è, perciò, articolato come segue:

- fase a): stima delle ore-base in funzione della media aritmetica semplice delle grandezze di bilancio ritenute maggiormente esplicative della dimensione strutturale e operativa, cioè il totale attivo e i ricavi delle vendite e delle prestazioni. In corrispondenza del livello di tale media si associa un numero di ore standard;
- fase b.1): considerazione di una rischiosità generica di settore. In particolare, si applica:
 - un coefficiente incrementativo del 10% per le società che realizzano produzioni su commessa;
 - un coefficiente decrementativo del 50% per le società immobiliari;

- un coefficiente decrementativo del 15% per le società commerciali, di servizi e diversi;
- fase b.2): considerazione di una rischiosità specifica di azienda. Tale considerazione si basa sulla valutazione preliminare del rischio incarico. In particolare, si applica:
 - nessun coefficiente correttivo, quando il rischio è valutato “Basso”;
 - un coefficiente incrementativo del 20% quando il rischio è valutato “Moderato”;
 - un coefficiente incrementativo del 40% quando il rischio è valutato “Alto”.

Il risultato di tale elaborazione non deve essere considerato come una rigida soglia insuperabile, ma come un punto di riferimento al quale tendere nel momento in cui si pianifica il lavoro di revisione e si ipotizza il compenso.

7.2.1 Quantificazione del compenso

Il passaggio dal monte-ore al corrispettivo di revisione collegiale avviene considerando:

- la composizione del team di revisione (solo sindaci-revisori o anche ausiliari, collaboratori, dipendenti, tirocinanti, esperti);
- la divisione del lavoro tra i componenti del team di revisione;
- i compensi orari da riconoscere a ciascun componente del team di revisione, in ragione del suo ruolo e della sua funzione;
- gli eventuali sconti da riconoscere al cliente di revisione.

A livello individuale, a ogni sindaco-revisore spetterà:

- il corrispettivo dovuto per la propria attività nel collegio (proporzionato alle ore assegnate);
- il rimborso delle spese da sostenere per remunerare le figure professionali ulteriori (ausiliari, collaboratori, dipendenti, tirocinanti, esperti).

8. DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO DI REVISIONE

Temi trattati	ISA Italia di riferimento
Natura ed obiettivi della documentazione del lavoro	230

8.1. Natura ed obiettivi della documentazione del lavoro

Il revisore legale deve ottenere elementi probativi, validi e sufficienti, a supporto del giudizio professionale che esprime sul bilancio.

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 230.2	<p>La documentazione della revisione contabile che soddisfi quanto previsto nel presente principio di revisione e le specifiche regole in tema di documentazione contenute in altri principi di revisione pertinenti fornisce:</p> <ul style="list-style-type: none">a) evidenza degli elementi a supporto delle conclusioni del revisore sul raggiungimento degli obiettivi generali;b) evidenza che il lavoro di revisione sia stato pianificato e svolto in conformità ai principi di revisione ed alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Conseguentemente, il revisore legale deve predisporre in modo tempestivo e conservare per un adeguato periodo di tempo una documentazione (le carte di lavoro) che comprovi il lavoro svolto nel corso della revisione contabile, in particolare con riferimento a:

- verifica preliminare dell'indipendenza e dell'obiettività;
- verifica preliminare dei requisiti di accettazione o mantenimento dell'incarico;
- pianificazione del lavoro;
- svolgimento del lavoro;
- supervisione e riesame del lavoro svolto;
- consultazione (se richiesta);
- riesame della qualità dell'incarico (se richiesto);
- conclusioni raggiunte a sostegno del giudizio professionale.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 230.8	Il revisore deve predisporre documentazione della revisione che sia sufficiente a consentire ad un revisore esperto, che non abbia alcuna cognizione dell'incarico, di comprendere: a) la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione svolte per conformarsi ai principi di revisione e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili; b) i risultati delle procedure di revisione svolte e gli elementi probativi acquisiti; c) gli aspetti significativi emersi nel corso della revisione, le conclusioni raggiunte al riguardo, nonché i giudizi professionali significativi formulati per giungere a tali conclusioni.
------------------	--

La documentazione deve comprendere tutti i documenti predisposti dal *team* di revisione e quelli ottenuti dal soggetto sottoposto a revisione che sono stati esaminati nel corso dello svolgimento dell'incarico.

Relativamente alle carte di lavoro predisposte dal personale della società sottoposta a revisione, il loro utilizzo come documentazione del lavoro di revisione deve essere incentivato per conseguire una maggiore efficienza; tale utilizzo deve comunque essere condizionato alla presenza dei seguenti requisiti:

- i documenti siano correttamente predisposti, possibilmente con indicazioni dello stesso revisore;
- i documenti siano identificati come Carta Preparata dal Cliente (CPC);
- il revisore riporti distintamente le proprie verifiche sul contenuto delle carte CPC.

Le carte di lavoro possono essere predisposte in forma cartacea, su supporti elettronici o altri mezzi. Considerando le problematiche connesse alla necessità di condivisione in tempo reale tra i membri del *team* di revisione e alla successiva conservazione e messa in sicurezza delle carte di lavoro, ne consegue che la modalità più adatta per soddisfare le esigenze è rappresentata dall'utilizzo di adeguati supporti informatici.

La documentazione del lavoro di revisione deve essere predisposta con le seguenti principali caratteristiche in merito alla loro forma, organizzazione e contenuto.

Forma della documentazione

Questa può essere rappresentata da schede, prospetti, *memorandum*, lettere, dichiarazioni, tabulati, *check-list*, con indicazione, per tutte le carte di lavoro predisposte dal *team* di revisione e dal personale della società, dei seguenti elementi identificativi:

- nome del cliente;
- data di riferimento del bilancio esaminato;
- “index” secondo la tassonomia prestabilita per le carte di lavoro;
- titolo che descrive il contenuto (voce di bilancio o aspetti oggetto di verifica);
- firma della persona che svolge il lavoro;
- data di svolgimento del lavoro;
- firma e data della persona che effettua il riesame;
- identificazione specifica se trattasi di documenti forniti/preparati dal cliente;

- fonte dell'informazione (se applicabile);
- dimensione (scope) delle analisi svolte (se applicabile).

Organizzazione della documentazione

Le carte di lavoro sono suddivise tra carte a uso pluriennale e carte ad uso ricorrente annuale.

Le carte a *uso pluriennale* (archivio permanente) comprendono documenti utilizzabili per più incarichi di revisione.

Le carte a uso pluriennale sono utili e necessarie per la finalità di documentazione degli aspetti che mantengono la loro rilevanza anche nei futuri incarichi di revisione. Tali carte si riferiscono, in genere, a documenti di proprietà della società sottoposta a revisione la quale è tenuta per legge alla loro conservazione; ne consegue che il revisore legale può e deve in ogni caso limitare la propria documentazione ad uso pluriennale ai soli documenti di particolare rilevanza (per esempio una verifica fiscale in fase di definizione) o praticità (per esempio un contratto di mutuo con piano di ammortamento pluriennale).

I documenti ad uso pluriennale devono essere aggiornati con le eventuali nuove informazioni aventi sempre rilevanza pluriennale. La loro archiviazione deve essere fatta separatamente dalle carte di lavoro a uso ricorrente annuale.

Le carte a *uso ricorrente* annuale si riferiscono alla revisione contabile annuale del bilancio d'esercizio e sono distinte in due archivi:

- archivio generale;
- archivio corrente.

L'archivio generale include tutte le carte di lavoro a valenza annuale riferibili alla società revisionata nel suo complesso, mentre l'archivio corrente comprende tutte le carte di lavoro che si riferiscono alle singole poste di bilancio.

Nella predisposizione delle carte di lavoro, occorre tenere in considerazione i seguenti ulteriori aspetti di carattere generale in merito alla:

a) predisposizione delle carte di lavoro:

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 230.A4	Non è necessario che il revisore includa nella documentazione della revisione le bozze superate di carte di lavoro e di bilanci, annotazioni che riportano considerazioni incomplete o preliminari, versioni superate di documenti corretti per errori di stampa o di altra natura e duplicati di documenti.
ISA Italia 230.A5	Le spiegazioni verbali da parte del revisore non rappresentano per se stesse un supporto adeguato per comprovare il lavoro di revisione svolto o le conclusioni raggiunte, ma possono essere utilizzate per spiegare o chiarire le informazioni contenute nella documentazione della revisione.
ISA Italia 230.A14	La documentazione può non essere limitata alle evidenze predisposte dal revisore ma può includere anche altre evidenze ritenute appropriate come, ad esempio, verbali degli incontri avuti, predisposti dal personale dell'impresa e condivisi dal revisore. Altri soggetti con i quali il

	revisore può discutere aspetti significativi sono rappresentati da altro personale dell'impresa e soggetti esterni, quali i consulenti dell'impresa.
--	--

b) raccolta e conservazione delle carte di lavoro:

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 230.14	Il revisore deve raccogliere la documentazione della revisione in un file di revisione e completare il processo di raccolta di tale file nella versione definitiva in modo tempestivo dopo la data della relazione di revisione.
ISA Italia 230.15	Dopo il completamento del file di revisione nella versione definitiva, il revisore non deve cancellare o eliminare documentazione di alcun genere prima della scadenza del termine previsto per la sua conservazione.
ISA Italia 230.16	In circostanze diverse da quelle previste dal paragrafo 13, qualora il revisore ravvisi la necessità di modificare la documentazione della revisione esistente o di aggiungere nuova documentazione successivamente al completamento del file di revisione definitivo, egli, indipendentemente dalla natura delle modifiche o delle aggiunte da apportare, deve documentare: <ul style="list-style-type: none"> a) le specifiche ragioni che hanno reso necessario apportare modifiche o aggiunte; b) quando e da chi tali modifiche o aggiunte sono state effettuate e riesaminate.

Le regole indicate sopra rinviano alle Linee guida operative contenute nello stesso principio di revisione ISA Italia 230. A tale proposito valgono le medesime disposizioni contenute nel principio internazionale sulla gestione della qualità ISQM Italia 1. In particolare, viene stabilito quanto segue:

- raccolta della documentazione (ISA Italia 230.A21-A22 e ISQM Italia 1.A83): un appropriato limite di tempo entro il quale completare la raccolta della documentazione della revisione nella versione definitiva è normalmente non superiore a sessanta giorni dalla data di revisione. Tale termine è confermato nel D.lgs. 39/2010. Durante la raccolta delle carte di lavoro nella versione definitiva, possono essere effettuate modifiche alla documentazione della revisione purché siano di natura formale;
- conservazione della documentazione (ISA Italia 230.A23). Qualora l'incarico sia conferito ai sensi del D.lgs. 39/2010, l'art. 10-quater, comma 7, del Decreto medesimo prevede che la documentazione relativa agli incarichi di revisione svolti siano conservati per dieci anni dalla data della relazione di revisione (ISA Italia 230.A23(l));
- modifiche successive (ISA Italia 230.A24): un esempio di una circostanza in cui il revisore può ritenere necessario modificare la documentazione della revisione o aggiungere nuova documentazione successivamente al completamento della raccolta della stessa nella versione definitiva, è costituita dall'esigenza di illustrare meglio la documentazione esistente a seguito di commenti ricevuti nel corso delle ispezioni svolte nell'ambito del monitoraggio da soggetti interni o esterni.

8.2. La documentazione del lavoro per i sindaci-revisori

Le considerazioni specifiche previste nel principio di revisione ISA Italia 230 per le imprese di dimensioni minori sono applicabili al collegio sindacale e ai sindaci-revisori che svolgono la revisione legale in forma individuale. Esse riguardano, in particolare, i seguenti aspetti:

Cosa cambia per il collegio sindacale	
ISA Italia 230.A16	La documentazione della revisione nel caso di imprese di dimensioni minori è generalmente meno ampia di quella prevista per le imprese di maggiori dimensioni. Inoltre, nel caso di una revisione contabile in cui il responsabile dell'incarico svolga il lavoro per intero, la documentazione non includerà aspetti che sarebbero stati documentati unicamente al fine di informare o di dare istruzioni ai membri del team di revisione, ovvero per comprovare il riesame effettuato da altri membri del team (ad esempio, non vi saranno aspetti da documentare relativi alle discussioni o alla supervisione del lavoro del team di revisione). [...]
ISA Italia 230.A17	Nel predisporre la documentazione della revisione, il revisore di un'impresa di dimensioni minori può anche considerare utile ed efficiente riportare diversi aspetti della revisione in un unico documento, che rinvii in modo appropriato alle carte di lavoro di supporto. Esempi di aspetti che possono essere documentati congiuntamente nella revisione di un'impresa di dimensioni minori includono la comprensione dell'impresa e contesto in cui opera, del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e del suo sistema di controllo interno, la strategia generale di revisione ed il piano di revisione, la significatività determinata in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 320, i rischi identificati e valutati, gli aspetti significativi evidenziati nel corso della revisione e le conclusioni raggiunte.

Natura e funzione del libro dei verbali del collegio sindacale e delle carte di lavoro sono differenti e richiedono particolare attenzione nell'utilizzo da parte del sindaco-revisore. Bisogna evitare di documentare in modo promiscuo attività tipiche dell'organo di controllo nelle carte di lavoro o, di converso, attività di revisione nel libro dei verbali del collegio sindacale. Il rischio è rendere inefficace la revisione, trascrivendo nel libro del collegio sindacale attività tipiche della revisione legale o, di non consentire ai soggetti aventi diritto di visionare importanti osservazioni e rilievi, laddove si documentino nelle carte di lavoro attività di vigilanza tipiche del sindaco.

Tali attività svolte nell'ambito delle verifiche periodiche dall'organo di controllo interno (collegio sindacale o sindaco unico) e gli esiti delle stesse devono essere documentate nei verbali trascritti nell'apposito libro, nel quale andranno riportate, sotto forma di verbale, tutte le risultanze degli accertamenti, delle ispezioni e, in generale, dell'attività di vigilanza, ivi compresa quella relativa al bilancio di esercizio che fa capo al collegio sindacale in quanto tale e non quale incaricato della revisione legale. Nel caso in cui l'organo di controllo sia investito anche della revisione legale, la relazione, se redatta in forma unitaria, dovrà essere trascritta nel suddetto libro nel corpo del verbale dedicato alle attività propedeutiche alla redazione della relazione ex art. 2429 c.c.

Al contrario, tutte le attività svolte ai fini dell'emissione del giudizio sul bilancio in conformità ai principi di revisione e al D.lgs. 39/2010, devono essere sempre documentate nelle carte di lavoro. A tale regola non sfugge neanche

la documentazione delle risultanze delle verifiche svolte ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 39/2010 e del principio di revisione SA Italia 250B. Tali verifiche sono, infatti, attività tipiche della revisione legale, per cui non soggiacciono al dettato dell'art. 2404 c.c.: non è richiesta la convocazione da parte del presidente del collegio sindacale e la delibera a maggioranza di tutti i componenti, come necessario, invece, nel caso di verifiche dei sindaci nell'ambito dei doveri di vigilanza ex art. 2403 c.c. Nella sfera dell'autonomia organizzativa del lavoro di revisione è possibile assegnare ad uno soltanto dei sindaci o a un componente del *team* di revisione il compito di effettuare le verifiche periodiche di cui al citato art. 14, ovviamente a condizione che il lavoro sia poi riesaminato da parte degli altri sindaci effettivi.

Laddove il collegio sindacale dovesse optare per dar corso in un'unica seduta a entrambe le verifiche periodiche (quella relativa alle attività di vigilanza e quella del revisore ex art. 14 del D.lgs. 39/2010), si ritiene possibile procedere alla trascrizione nel libro dei verbali del collegio anche delle risultanze delle verifiche condotte ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 39/2010 e del principio di revisione SA Italia 250B, a condizione che le informazioni riportate nella verifica di revisione non siano tali da pregiudicare l'efficacia della revisione stessa. In questo caso, è necessario includere nel dossier delle carte di lavoro copia del verbale.

Nell'attività di vigilanza e in quella di revisione si producono sinergie che si riflettono sulla documentazione del lavoro svolto. Alcune aree di attività potrebbero richiedere sia la verbalizzazione nel libro del collegio, sia la documentazione nelle carte di lavoro. Si pensi, ad esempio, al caso nel quale l'organo di controllo interno (collegio sindacale o sindaco unico) effettui la vigilanza sull'idoneità e sul concreto funzionamento degli assetti organizzativi e del sistema amministrativo-contabile. Tale attività di vigilanza è di indubbio interesse anche ai fini della revisione. Il revisore, infatti, nella valutazione dei rischi di errori significativi in bilancio, deve comprendere quali siano i controlli chiave posti in essere dall'azienda, valutare il rischio di controllo, e decidere, eventualmente, su quali procedure fare affidamento previa effettuazione di appositi *test* di conformità. In questi casi, l'attività di vigilanza, tipica dell'organo di controllo interno, può fornire elementi probativi anche ai fini della revisione legale. Il problema che potrebbe porsi in tali situazioni è quello dell'appropriata documentazione delle attività sinergiche. Sicuramente, le attività di vigilanza sono oggetto di verbalizzazione nel libro del collegio sindacale, ma, poiché le evidenze raccolte sono di interesse anche dell'attività di revisione legale, è opportuno che il collegio proceda a riportare, con gli appropriati adattamenti, le valutazioni, i controlli, e gli esiti della stessa anche nelle carte di lavoro della revisione. Il libro del collegio sindacale è un libro sociale di proprietà della società, mentre le carte di lavoro sono di proprietà del revisore che le dovrà custodire per dieci anni dalla sottoscrizione della relazione di revisione a cui fanno riferimento. Appare, dunque, opportuno riportare le attività comuni su entrambi i supporti documentali in modo da soddisfare al meglio le esigenze connesse alla verificabilità e accessibilità che contraddistinguono le due basi documentali.

8.2.1. Aspetti particolari

Nelle situazioni in cui il collegio sindacale è anche incaricato della revisione legale, si creano alcune problematiche di armonizzazione e coordinamento tra la funzione di vigilanza e quella di revisione legale.

L'art. 14 del D.lgs. 39/2010 fornisce le indicazioni per la redazione della relazione di revisione e i termini e le modalità di deposito e conservazione di tale documento. Invece, all'art. 10-quater del D.lgs. 39/2010 sono definiti alcuni obblighi in merito alla gestione e conservazione delle carte di lavoro, evidenziando la necessità di creare un fascicolo di revisione contenente i dati ed i documenti rilevanti a sostegno della relazione di revisione redatta ai sensi dell'art. 14; tale fascicolo deve essere chiuso entro sessanta giorni dalla data in cui viene sottoscritta la relazione di revisione e deve essere conservato per dieci anni dalla data della relazione di revisione alla quale si riferiscono.

Per quanto riguarda la documentazione dell'attività di revisione svolta dal collegio sindacale, si possono svolgere considerazioni specifiche.

In particolare, tale attività è documentata esclusivamente nelle carte di lavoro, che costituiscono un set di documentazione autonomo rispetto sia al libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, sia alla documentazione di supporto; questi ultimi, infatti, afferiscono all'attività di vigilanza ex artt. 2403 e ss. c.c. Conseguentemente, il collegio sindacale predispone carte di lavoro che forniscano evidenza di:

- gli elementi a supporto della relazione di revisione;
- la modalità con cui la revisione legale è stata pianificata e svolta in conformità ai principi di revisione ed alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Le carte di lavoro devono fornire, altresì, evidenza documentale degli aspetti che hanno valenza pluriennale, mantenendo, quindi, la loro rilevanza anche nei futuri incarichi di revisione legale. Secondo il principio di revisione ISA Italia 230, la documentazione predisposta dal collegio sindacale incaricato della revisione legale deve contenere le informazioni tali da consentire a un revisore esterno, che non ha alcuna cognizione dell'incarico in analisi, di comprendere:

- a) la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione svolte per conformarsi ai principi di revisione e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
- b) i risultati delle procedure di revisione svolte e gli elementi probativi acquisiti;
- c) gli aspetti significativi emersi nel corso della revisione, le conclusioni raggiunte ed i relativi giudizi professionali significativi.

8.2.2. Modalità di redazione e riesame

Le modalità di redazione e riesame delle carte di lavoro sono stabilite dal collegio sindacale nell'esercizio della propria autonomia organizzativa.

È importante evidenziare che le carte di lavoro concernenti le verifiche periodiche devono essere chiaramente distinte e facilmente individuabili rispetto a quelle relative all'attività di revisione legale.

Il revisore può documentare le procedure svolte in ciascuna verifica periodica utilizzando vari strumenti, quali, ad esempio, i programmi di lavoro, le note di commento sulle questioni emerse, i riepiloghi degli aspetti significativi o le *check-list*.

Esempi di tale documentazione includono programmi di revisione, analisi dei dati, note di commento sulle questioni emerse, riepiloghi degli aspetti significativi, lettere di conferma e di attestazione, *check-list*, corrispondenza relativa

ad aspetti significativi, potendo essere inclusi nella documentazione della revisione estratti o copie di documenti aziendali.

La revisione legale, per poter essere svolta in modo efficiente ed efficace, presuppone la ripartizione delle attività tra i singoli componenti del collegio sindacale e gli eventuali ausiliari (fermo restando che le attività a più alto rischio e particolarmente complesse andrebbero svolte dal collegio sindacale nella sua interezza). Il collegio sindacale rimane, comunque, un organo collegiale e tale peculiarità deve essere soddisfatta anche nell'ambito della revisione legale. Il meccanismo con il quale si può ovviare alla circostanza che - malgrado un solo componente del collegio effettui una determinata attività di revisione e predisponga la relativa carta di lavoro - si preservi la collegialità dell'organo è il riesame delle carte di lavoro. Tale procedura, nel caso del collegio sindacale incaricato della revisione legale, diventa, quindi, non solo un'attività tesa a migliorare la qualità del lavoro di revisione, ma anche lo strumento per garantire la collegialità dell'organo anche nell'attività di revisione.

Nel caso del collegio sindacale incaricato della revisione legale è necessario, quindi, che le carte di lavoro preparate dai singoli sindaci e/o da loro ausiliari, collaboratori, dipendenti, tirocinanti, siano assoggettate a riesame e approvazione da parte dell'organo collegiale. In sede di riesame, il sindaco che non ha preparato la carta di lavoro oggetto di riesame potrebbe, infatti, manifestare il proprio dissenso, con iscrizione dei motivi nella carta di lavoro pertinente.

Il riesame delle carte di lavoro può avvenire secondo il procedimento di riesame "collegiale". Esso presuppone che ogni carta di lavoro riporti sempre le firme di tutti e tre i componenti del collegio sindacale con indicazione specifica di chi ha preparato la carta di lavoro e di chi l'ha riesaminata e approvata. Qualora dovessero verificarsi divergenze di opinioni tra il componente che ha effettuato e documentato l'attività di controllo e quelli che hanno operato il riesame, la valutazione delle attività svolte è demandata al collegio sindacale nella sua interezza. È importante indicare nelle carte di lavoro, oltre alla firma del componente del collegio o dell'ausiliario, collaboratore, dipendente, tirocinante, che ha preparato o riesaminato la carta di lavoro, anche la data nella quale si è proceduto a preparare o riesaminare la stessa.

È preferibile eseguire direttamente in via collegiale attività rilevanti quali, ad esempio, la pianificazione della revisione, la stesura della strategia generale di revisione e dei programmi di revisione, i controlli nelle aree ad alto rischio di errori significativi, la valutazione degli errori riscontrati ai fini dell'emissione della relazione di revisione.

8.2.3. Modalità di raccolta e conservazione

Il collegio sindacale (o il sindaco unico) determina, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le modalità di raccolta e conservazione della documentazione di revisione.

I documenti e le carte di lavoro devono essere accessibili ai componenti del collegio sindacale per tutta la durata dell'incarico, nonché per il successivo periodo di conservazione.

I documenti e le carte di lavoro devono essere conservati per dieci anni dalla data di emissione della relazione al bilancio, con modalità tali da garantirne la disponibilità, l'integrità e la riservatezza richieste dai relativi riferimenti normativi e regolamentari.

Tale documentazione non deve essere accessibile e/o modificabile da persone non autorizzate.

I documenti e le carte di lavoro sono di proprietà del collegio sindacale.

Nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, il collegio sindacale disciplina le modalità di fruibilità e conservazione della documentazione sia nel corso dell'espletamento dell'incarico, sia dopo la cessazione dello stesso.

Il collegio sindacale ha piena autonomia organizzativa anche in merito alla modalità di conservazione degli atti. Dopo la cessazione dell'incarico, la conservazione della documentazione di revisione può essere affidata dal collegio sindacale al presidente o a un altro componente appositamente delegato o ad un soggetto esterno; di tale decisione è consigliabile dare menzione nell'ultima verbalizzazione sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

In caso di dubbi in merito alla possibilità di garantire gli *standard* richiesti per la custodia dei fascicoli della revisione è consigliabile che il collegio sindacale proceda a produrre copie conformi (su supporto cartaceo o elettronico o misto) dei fascicoli di revisione in modo che al componente designato vengano affidati i fascicoli originali e agli altri due componenti le copie conformi.

Le procedure adottate dal collegio sindacale devono essere tali da poter consentire il recupero e l'accesso alla documentazione durante il periodo di conservazione, mantenere l'evidenza di eventuali modifiche apportate alla documentazione in epoca successiva al completamento e consentire l'accesso ai soggetti autorizzati, ad esempio ai fini del controllo della qualità.

A tale riguardo, occorre tenere presente che:

- l'art. 10-quater, comma 8, del D.lgs. 39/2010 prevede la conservazione della documentazione di eventuali reclami scritti relativi all'esecuzione delle revisioni legali o delle attestazioni di sostenibilità, effettuate per dieci anni dalla data della relazione di revisione o di attestazione alla quale si riferiscono (cd. "registro dei reclami");
- l'ISA Italia 230, par. 16, prevede che qualora il revisore ravvisi la necessità di modificare la documentazione della revisione esistente o di aggiungere nuova documentazione successivamente al completamento del file di revisione definitivo, egli/ella, indipendentemente dalla natura delle modifiche o delle aggiunte da apportare, deve documentare le specifiche ragioni che hanno reso necessario apportare modifiche o aggiunte e quando e da chi tali modifiche o aggiunte sono state effettuate e riesaminate (cd. "registro degli accessi").

9. STRATEGIA GENERALE DELLA REVISIONE

Temi trattati	ISA Italia di riferimento
Formulazione della strategia e costruzione del piano di revisione	300
Comunicazione del piano di revisione	260

Carta di lavoro “Audit Tool Excel”	Cartella C – Pianificazione In particolare: C02 – Significatività preliminare C07 – Incontro precedente revisore C10 – Questionario Sistema di Controllo Interno C13 – Valutazione rischi per voce ed asserzione C14 – Planning Memo
---	--

9.1. Pianificazione della revisione

La pianificazione della revisione precede lo svolgimento delle procedure di revisione. Queste, infatti, per trovare definizione, in termini di natura, e per essere programmate, con riferimento a tempistica ed estensione, richiedono che sia posta in essere un’attività di pianificazione.

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 300.2	La pianificazione della revisione richiede la definizione della strategia generale di revisione per l’incarico e l’elaborazione di un piano di revisione. La gestione della qualità a livello di incarico in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 220, insieme ad una adeguata pianificazione in conformità al presente principio, favorisce la revisione del bilancio in diversi modi, tra cui: <ul style="list-style-type: none">• aiuta il revisore a dedicare la dovuta attenzione ad aree importanti della revisione;• aiuta il revisore a identificare e risolvere tempestivamente eventuali problemi;• aiuta il revisore a organizzare e gestire adeguatamente l’incarico di revisione affinché sia svolto in modo efficace ed efficiente;• fornisce supporto nella selezione dei membri del team di revisione con un livello appropriato di capacità e competenze per fronteggiare i rischi attesi, e nell’appropriata assegnazione del lavoro agli stessi;• facilita le attività di direzione e di supervisione dei membri del team di revisione e il riesame del loro lavoro;

	<ul style="list-style-type: none"> • fornisce supporto, ove applicabile, al coordinamento del lavoro svolto dai revisori delle componenti e dagli esperti.
--	---

L'attività di pianificazione può essere distinta in due fasi:

1. la formulazione della strategia generale della revisione;
2. la predisposizione del piano di revisione.

Le due fasi sono sequenziali, iterative e complementari. Sono sequenziali perché la formulazione della strategia precede, in senso logico, la predisposizione del piano. Sono iterative perché il revisore legale, a mano a mano che procede nel proprio incarico, raccoglie ulteriori elementi probativi che possono indurlo a rivedere l'una e l'altra. Sono, infine, complementari perché svolgono funzioni differenti, ma che si integrano a vicenda.

La pianificazione precede l'azione e ne rappresenta il presupposto necessario. Essa domanda tempo, esperienza e conoscenza piena del processo di revisione. Tuttavia, la pianificazione deve essere adattata alla dimensione del cliente, potendo, nell'impresa di minori dimensioni, essere meno ampio e complesso rispetto alle imprese di maggiori dimensioni.

9.2. Strategia generale della revisione

La strategia generale di revisione riguarda le decisioni chiave assunte in fase di pianificazione della revisione. Tali decisioni devono essere comunicate all'intero *team* di revisione, qualora l'incarico non sia svolto interamente dal singolo professionista.

Cosa cambia per il collegio sindacale	
Formulazione della strategia	La strategia di revisione è formulata collegialmente dai membri del collegio sindacale, così come la pianificazione delle attività da svolgere.

La strategia generale di revisione si sostanzia in un'analisi che mette a fuoco le caratteristiche dell'impresa revisionata, consente l'identificazione delle risorse da dedicare all'incarico, conduce alla formulazione di una stima preliminare dell'impegno (in termini di tempo) necessario per lo svolgimento dell'incarico. L'analisi tiene conto di tutte le informazioni possedute e delle procedure svolte fino a quel momento e definisce le linee generali dell'intero processo di revisione, successivamente articolate in un piano di dettaglio.

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 300.7	Il revisore deve definire una strategia generale di revisione che stabilisca la portata, la tempistica e la direzione della revisione e che guidi l'elaborazione del piano di revisione.

Il contenuto della strategia generale di revisione abbraccia la natura e gli obiettivi dell'incarico, i fattori rilevanti per l'organizzazione e la pianificazione del lavoro nonché le informazioni di cui il revisore già dispone e derivanti dalla fase di accettazione dell'incarico o da altri incarichi.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 300.8	Nel definire la strategia generale di revisione, il revisore deve considerare le informazioni acquisite nel conformarsi alle regole del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 220 e: a) identificare le caratteristiche dell'incarico che ne definiscono la portata; b) determinare gli obiettivi dell'incarico con riferimento all'emissione delle relazioni, per pianificare la tempistica della revisione e la natura delle comunicazioni previste; c) considerare i fattori che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono significativi nell'indirizzare il lavoro del team di revisione; d) considerare i risultati delle attività preliminari dell'incarico e, ove applicabile, se le conoscenze acquisite nel corso di altri incarichi svolti per l'impresa dal responsabile dell'incarico siano pertinenti; e) determinare la natura, la tempistica e l'entità delle risorse necessarie per lo svolgimento dell'incarico.
------------------	--

La formulazione della strategia generale di revisione è un processo che comincia all'inizio della revisione e implica successivi aggiornamenti e completamenti. La prima formulazione fa ricorso, tra le altre, alle informazioni ottenute da:

- gli eventuali precedenti incarichi relativi alla stessa impresa;
- le attività preliminari relative all'accettazione o al mantenimento dell'incarico;
- le discussioni con il cliente circa i cambiamenti avvenuti rispetto all'esercizio precedente e circa l'andamento della gestione;
- le discussioni tra i membri del *team* di revisione;
- le fonti di informazioni esterne quali visure e altre fonti pubbliche, giornali, riviste e siti web.

La strategia generale di revisione è aggiornata sulla base di nuove informazioni, dei risultati delle procedure di revisione o delle circostanze emerse durante lo svolgimento della revisione che inducono a modificare le precedenti conclusioni sull'impostazione del lavoro.

La strategia generale di revisione deve essere impostata nella fase iniziale dell'incarico (dopo le attività preliminari allo stesso) anche se in tale momento non sono ancora state svolte dettagliate procedure di revisione volte alla identificazione e alla valutazione dei rischi e alla conseguente pianificazione di adeguate risposte di revisione che saranno svolte successivamente e contribuiranno alla predisposizione del piano dettagliato di revisione.

La formulazione della strategia generale di revisione nelle imprese di dimensioni minori spesso non rappresenta un'attività particolarmente complessa e laboriosa poiché dipende da fattori quali:

- la dimensione e la complessità dell'impresa oggetto del controllo;
- la composizione e la dimensione del *team* di revisione.

La revisione di imprese di dimensioni minori generalmente richiede un *team* limitato a pochi soggetti (ad esempio, componenti del collegio sindacale e qualche ausiliare e/o collaboratore). Questo rende il coordinamento, la comunicazione tra i membri e lo sviluppo della strategia generale di revisione più semplice.

D'altronde, nelle imprese di dimensioni minori il sistema di controllo interno è spesso meno formalizzato e, pertanto, a fronte di una strategia non particolarmente complessa, potrebbe essere necessaria la predisposizione di un piano operativo maggiormente dettagliato che tenga conto di tale circostanza.

Cosa cambia per il collegio sindacale	
Partecipazioni alla vita societaria	È necessario tenere conto anche delle informazioni pertinenti acquisite tramite le attività di vigilanza svolte dal collegio nell'ambito delle sue altre funzioni (per esempio: informazioni derivanti dalla partecipazione ai Consigli di amministrazione o giudizi in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società).
Informazioni derivanti dall'attività di vigilanza	Il collegio sindacale ha obblighi di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare dell'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile. Le informazioni assunte in conseguenza di quest'attività, specie quelle relative al sistema di controllo interno e al suo concreto funzionamento, forniscono molti elementi utili per l'individuazione e la valutazione dei rischi, l'identificazione delle risorse necessarie allo svolgimento dell'incarico, e, in generale, per la formulazione della strategia generale di revisione.

L'organizzazione del lavoro deve essere opportunamente disegnata, e le attività pianificate e calendarizzate. Infatti, il soggetto incaricato della revisione deve:

- pianificare la natura, la tempistica e l'estensione delle attività di direzione del *team* di revisione (cioè le funzioni di indirizzo *ex ante* dell'attività di tutti i soggetti coinvolti nell'incarico);
- pianificare la natura, la tempistica e l'estensione delle attività di supervisione dei membri del *team* di revisione (cioè le funzioni di controllo *in itinere* dell'attività di tutti i soggetti coinvolti nell'incarico);
- prevedere il riesame del lavoro dei membri del *team* di revisione (cioè le funzioni di controllo *ex post* dell'attività di tutti i soggetti coinvolti nell'incarico).

Cosa cambia per il collegio sindacale	
Ripartizione dei compiti	La strategia generale di revisione dovrebbe considerare l'eventuale ripartizione dei compiti all'interno del collegio. Ciò riguarda, in particolare, le circostanze in cui sia stato deciso di affidare a un componente del collegio il coordinamento dell'attività di revisione e sia stato previsto l'utilizzo di collaboratori e ausiliari per lo svolgimento delle verifiche di dettaglio.

9.3. Piano di revisione

Il revisore, dopo aver definito la strategia generale di revisione, elabora il piano di revisione con lo scopo di declinare in dettaglio la strategia stessa determinando la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione pianificate. I dettagli sono forniti nel Capitolo 11, al quale si rinvia.

9.4. Comunicazione alla direzione e alla governance aziendale

L'attività di revisione richiede un certo grado di riservatezza funzionale ad assicurare la massima efficacia alle procedure di revisione da porre in essere. Tuttavia, forme di comunicazione "istituzionale" tra revisore e cliente sono necessarie, come quelle previste dal principio di revisione ISA Italia 260 in merito al piano di revisione.

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 260.15	Il revisore deve comunicare ai responsabili delle attività di governance una descrizione generale della portata e della tempistica pianificate per la revisione contabile, inclusi i rischi significativi che ha identificato.
ISA Italia 260.A13	Gli aspetti comunicati possono includere: <ul style="list-style-type: none"> • le modalità pianificate dal revisore per fronteggiare i rischi significativi di errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; [...] • l'approccio del revisore al sistema di controllo interno dell'impresa; • l'applicazione del concetto di significatività nell'ambito della revisione contabile; [...]
ISA Italia 260.A14	Altri aspetti relativi alla pianificazione che può essere appropriato discutere con i responsabili delle attività di governance includono: <ul style="list-style-type: none"> • laddove l'impresa abbia una funzione di revisione interna, le modalità con cui il revisore esterno e i revisori interni possono collaborare in modo costruttivo e complementare, incluso l'eventuale utilizzo del lavoro di tale funzione, nonché la natura e l'estensione dell'eventuale utilizzo pianificato dei revisori interni affinché forniscano assistenza diretta; • il punto di vista dei responsabili delle attività di governance in merito a: <ul style="list-style-type: none"> ○ la persona appropriata, o le persone appropriate, nella struttura di governance dell'impresa con cui comunicare; ○ la ripartizione delle responsabilità tra i responsabili delle attività di governance e la direzione; ○ gli obiettivi e le strategie dell'impresa e i correlati rischi di business che possono causare errori significativi; ○ gli aspetti che i responsabili delle attività di governance considerano oggetto di particolare attenzione nel corso della revisione contabile, ed eventuali aree nelle quali richiedono lo svolgimento di ulteriori procedure di revisione; ○ significative comunicazioni tra l'impresa e gli organismi di vigilanza; ○ altri aspetti che secondo i responsabili delle attività di governance possono influenzare la revisione contabile del bilancio; • l'atteggiamento, la consapevolezza e le azioni dei responsabili delle attività di governance in merito: a) al controllo interno dell'impresa e all'importanza che lo stesso

	<p>ricopre per l'impresa stessa, compreso il modo in cui i responsabili delle attività di governance supervisionano l'efficacia del controllo interno e b) all'individuazione o alla possibilità di frodi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • le azioni dei responsabili delle attività di governance in risposta all'evoluzione dei principi contabili, delle prassi di corporate governance, dei regolamenti di borsa e degli aspetti correlati e l'effetto di tale evoluzione, per esempio, sulla presentazione, sulla struttura e sul contenuto del bilancio nel suo complesso, inclusi: <ul style="list-style-type: none"> ○ la rilevanza, l'attendibilità, la comparabilità e la comprensibilità delle informazioni presentate nel bilancio; ○ la considerazione se il bilancio sia inficiato da informazioni irrilevanti o che ostacolano una corretta comprensione degli aspetti oggetto di informativa; • le risposte dei responsabili delle attività di governance alle precedenti comunicazioni con il revisore.
ISA Italia 260.A16	È necessario prestare attenzione nel comunicare ai responsabili delle attività di governance la portata e la tempistica pianificate per la revisione, al fine di non compromettere l'efficacia della revisione stessa, in particolare quando tutti o alcuni dei responsabili delle attività di governance sono coinvolti nella gestione dell'impresa. Ad esempio, la comunicazione della natura e della tempistica delle procedure di revisione di dettaglio può ridurre l'efficacia di tali procedure rendendole eccessivamente prevedibili.

9.5. Documentazione

L'attività di pianificazione della revisione deve essere opportunamente e analiticamente descritta nelle carte di lavoro.

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 300.12	<p>Il revisore deve includere nella documentazione della revisione:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la strategia generale di revisione; b) il piano di revisione; c) qualunque modifica significativa apportata ad essi nel corso dell'incarico di revisione, incluse le modifiche significative alla natura, alla tempistica e all'estensione della direzione e della supervisione pianificate dei membri del team di revisione e del riesame del loro lavoro, e le ragioni di tali modifiche.

Per le imprese di dimensioni minori, è possibile esporre la strategia generale di revisione in un *memorandum riepilogativo*.

Il piano di revisione, a sua volta, deve essere documentato opportunamente. In merito alle imprese di minore dimensione, l'ISA Italia 300 consente una semplificazione della forma, senza tuttavia perdere il dettaglio degli aspetti caratteristici del piano stesso.

9.6. Principali adattamenti per il collegio sindacale

Le peculiarità del collegio sindacale rispetto al revisore esterno, sostanzialmente riconducibili alla diversa connotazione del primo quale organo societario che opera in modo collegiale, impongono alcune considerazioni specifiche.

9.6.1. Principio di collegialità e di colleganza

Come più volte messo in evidenza, la funzione di revisione legale è attribuita al collegio sindacale nella sua unitarietà. I sindaci, nello svolgere la propria attività, devono attenersi a questo principio, anche quando si trovino a esercitare poteri a cui la legge riserva un'iniziativa individuale.

L'individuazione delle forme e delle modalità più efficaci di organizzazione del lavoro di revisione è in ogni caso rimessa all'autonomia operativa del collegio sindacale.

Il collegio sindacale organizza e assoggetta a riesame eventuali attività espletate individualmente o tramite dipendenti e ausiliari dei sindaci.

È opportuno che all'inizio dell'incarico il collegio sindacale concordi le modalità della sua attività sia per quanto riguarda i rapporti con la società, sia quelli tra i suoi componenti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissidente dalle deliberazioni assunte dal collegio nel corso dell'attività di revisione legale deve esplicitare il proprio dissenso nelle carte di lavoro. In caso di disaccordo o di osservazioni da parte di un sindaco-revisore, nell'ambito della procedura di riesame, lo stesso dovrà redigere una nota di commento che sarà inclusa nella documentazione della revisione. Nella nota di commento, il sindaco-revisore dissidente dovrà riportare il proprio dissenso e i motivi dello stesso. Il sindaco-revisore dissidente dovrà inoltrare tempestivamente la nota di commento agli altri due sindaci-revisori costituenti il collegio. Laddove, a livello collegiale, non si raggiunga un'approvazione unanime, i due componenti costituenti la maggioranza del collegio dovranno aggiungere nella nota di commento i motivi per i quali, analizzate le osservazioni del sindaco-revisore dissidente, ritengono di confermare quanto svolto e documentato.

9.6.2. Riunioni e verifiche

Il collegio sindacale si riunisce periodicamente e svolge l'attività di revisione secondo le modalità stabilite in sede di pianificazione della revisione.

In sede di pianificazione del lavoro, il collegio sindacale programma le riunioni e le attività relative alla revisione legale.

Per consentire ai sindaci di essere presenti alle riunioni del collegio, il presidente provvede alla loro tempestiva convocazione, salvo il caso in cui siano già state concordate, con congruo anticipo, le date delle riunioni.

L'art. 2404 c.c. stabilisce che il collegio sindacale deve riunirsi al massimo ogni novanta giorni. In determinate circostanze, le riunioni del collegio sindacale dovranno essere più frequenti al fine di permettere ai sindaci di controllare eventi particolari che possono caratterizzare la vita aziendale.

Il collegio sindacale incaricato della revisione legale è chiamato a verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili "nel corso dell'esercizio". Come previsto dal principio di revisione SA Italia 250B e dal relativo documento applicativo, il collegio deve pianificare la frequenza delle verifiche periodiche in funzione della dimensione e complessità dell'impresa, prendendo in considerazione fattori quali il settore di attività dell'impresa e la natura delle operazioni svolte, la complessità organizzativa dell'impresa, la numerosità e/o la frammentazione delle operazioni svolte ed il riscontro, in precedenti verifiche periodiche, di carenze procedurali nella tenuta della contabilità sociale, di non conformità nell'esecuzione di adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento ovvero di eventuali errori nelle scritture contabili. In linea teorica, pertanto, le riunioni tenute per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale possono coincidere con quelle stabilite per il collegio sindacale quale organo che svolge l'attività di vigilanza ex artt. 2403 e ss. c.c.

Le riunioni sono convocate presso la società e, laddove risulti necessario, in altro luogo. Le modalità di convocazione sono decise dal collegio secondo le proprie specifiche esigenze di funzionamento. Al collegio sindacale è consentita – limitatamente ad alcune attività – la possibilità di tenere le riunioni anche con mezzi di telecomunicazione, qualora tale possibilità sia prevista nello statuto, che ne indica le modalità, e il relativo verbale dovrà essere comunque trascritto nell'apposito libro (art. 2404, commi 1 e 3, c.c.); nessuna specifica formalità è stabilita per lo svolgimento dell'attività di revisione, né per l'espletamento delle relative riunioni per le quali il collegio può utilizzare, dunque, l'ausilio dei mezzi di telecomunicazione anche se tale circostanza non sia espressamente prevista dallo statuto.

La direzione ha la responsabilità di fornire al collegio sindacale accesso a tutte le informazioni di cui essa sia a conoscenza e di fornire la possibilità di contattare senza limitazioni le persone nell'ambito dell'impresa, dalle quali il soggetto incaricato della revisione ritenga necessario acquisire elementi probativi. È, inoltre, opportuno che il sindaco sottoscriva, per presa visione, il verbale trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

9.6.3. Funzioni del presidente e organizzazione del collegio sindacale

Il presidente ha, di norma, funzione di impulso dell'organizzazione dell'attività del collegio, pur non avendo compiti diversi ed attribuzioni prevalenti rispetto agli altri componenti del collegio sindacale. Salvo che il collegio decida diversamente, le comunicazioni dirette al collegio sono inviate al presidente, il quale provvede a informare tempestivamente gli altri componenti. La società invia all'indirizzo indicato da quest'ultimo la corrispondenza destinata al collegio. Nei casi in cui il collegio sindacale sia incaricato della revisione legale, il presidente appare un "*primus inter pares*", in nessun caso parificabile al responsabile dello svolgimento dell'incarico delle società di revisione.

Sebbene nella prassi sia il presidente del collegio che si interfaccia con la direzione e con i responsabili delle attività di governance, nell’attività di revisione legale l’autonomia organizzativa del collegio può anche prevedere una diversa articolazione dei compiti. Il collegio sindacale può decidere, ad esempio, di affidare ad un componente il coordinamento dell’attività di revisione che sarà successivamente oggetto di riesame collegiale. In questo caso, è opportuno che tale decisione sia comunicata alla direzione anche ai fini dell’individuazione del sindaco destinatario della corrispondenza che si riferisce alla revisione legale. Il sindaco che riceve le comunicazioni dà contezza all’intero collegio delle criticità che emergono dal loro contenuto.

9.6.4. Ricorso a dipendenti, ausiliari, tirocinanti

I sindaci, anche nello svolgimento della funzione di revisione legale, possono avvalersi, nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, di propri dipendenti, ausiliari, tirocinanti, previa delibera preventiva del collegio sindacale.

In sede di pianificazione della revisione legale, il collegio sindacale:

- individua le attività in correlazione alle quali può risultare opportuno il ricorso a dipendenti, ausiliari, tirocinanti;
- definisce le modalità di formalizzazione delle carte di lavoro da parte dei dipendenti, degli ausiliari e dei tirocinanti.

Le attività in relazione alle quali può risultare opportuno il ricorso a dipendenti e ausiliari, individuate in sede di pianificazione della revisione, possono essere assoggettate a variazioni nel corso dell’esercizio quando ne emerge l’esigenza; di tali attività verrà dato riscontro nelle carte di lavoro. Ai dipendenti, agli ausiliari, ai tirocinanti, i quali sono tenuti al rispetto dei doveri di riservatezza in merito alle informazioni acquisite, possono essere affidate procedure di revisione di contenuto prevalentemente esecutivo come anche quelle che richiedono particolare specializzazione.

Il collegio sindacale procede, in via collegiale o circolare, al riesame delle carte di lavoro predisposte dal dipendente, dall’ausiliario o dal tirocinante.

Occorre dare, in ogni caso, preventiva informazione alla direzione del ricorso ai dipendenti, agli ausiliari, ai tirocinanti al fine di legittimare la loro attività; ciononostante, la direzione, motivando il diniego, può rifiutare ai soggetti che collaborano con il collegio sindacale l’accesso ad informazioni riservate.

9.6.5. Atti individuali di ispezione e controllo

I sindaci possono procedere ad atti individuali di ispezione e controllo.

Nell’attività di revisione legale, il collegio sindacale può ripartire tra i suoi componenti e, se del caso, delegare a dipendenti, ausiliari, tirocinanti alcuni atti di ispezione e controllo.

Le procedure di revisione svolte individualmente sono propedeutiche o complementari all’attività di valutazione e di giudizio, che deve essere collegiale.

In sede di pianificazione del lavoro sono specificate le procedure di revisione che i singoli componenti del collegio sindacale svolgono individualmente e le procedure svolte collegialmente. È in ogni caso possibile variare tale programma nel corso dell’esercizio in funzione di sopravvenute esigenze.

La suddivisione del lavoro è organizzata preferibilmente per aree di bilancio omogenee, in funzione anche delle eventuali specifiche competenze o capacità organizzative di ciascuno. A mero titolo esemplificativo è possibile delegare ad un singolo componente del collegio sindacale l'attività di riscontro e di partecipazione all'inventario fisico di fine esercizio o a inventari rotativi in corso d'anno. Le procedure di revisione svolte individualmente sono adeguatamente formalizzate e sono assoggettate a riesame.

Qualora sussistano divergenze di opinioni tra il componente che ha effettuato il controllo ed il componente che ha effettuato il riesame, la valutazione delle attività svolte è demandata al collegio sindacale.

Qualora una procedura eseguita individualmente non fornisca adeguati elementi probativi in merito, ad esempio, a partite contabili o a principi o politiche contabili, tale procedura deve essere eseguita nuovamente, preferibilmente in via collegiale.

In ogni caso, le valutazioni dei profili maggiormente rilevanti di ciascuna fase del processo di revisione sono effettuate collegialmente.

10. SIGNIFICATIVITÀ

Temi trattati	ISA Italia di riferimento
L'applicazione del concetto di significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile	320

Carta di lavoro “Audit Tool Excel”	Cartella Pianificazione: C01 - Significatività preliminare (Excel) C01.2 - Significatività preliminare (Word) Cartella Completamento: E01.1 - Significatività definitiva (Excel) E01.2 - Significatività definitiva (Word)
---	---

10.1. Natura della significatività

Le attività di revisione legale sono incardinate attorno all'assunto della significatività (*“materiality”* nell'accezione anglosassone) che rappresenta la base fondamentale di riferimento delle procedure di audit.

In conformità ai vigenti principi contabili, un'informazione è considerata significativa se la sua assenza o la sua imprecisa rappresentazione potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori assunte sulla base del bilancio. Come noto, l'obiettivo specifico del revisore è acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Il revisore può così esprimere un giudizio se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. La significatività rappresenta, pertanto, un concetto chiave in tutte le fasi dell'attività di revisione ed è disciplinata dall'ISA Italia 320 *“Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile”*.

La determinazione della significatività da parte del revisore è oggetto di giudizio professionale poiché formulata alla luce di circostanze contingenti e influenzata dall'entità e dalla natura dell'errore, o da una combinazione di entrambe, nonché dalla percezione da parte del revisore delle esigenze di informativa finanziaria degli utilizzatori del bilancio.

Un aspetto cruciale da considerare è l'analisi del profilo degli utilizzatori del bilancio: trattandosi di soggetti che prendono decisioni economiche basate sulle informazioni finanziarie, è necessario presumere che abbiano la competenza per leggere e interpretare i dati e le informazioni di bilancio, e comprendere la natura, la portata e i limiti di una revisione legale dei conti.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 320.4	<p>La determinazione della significatività da parte del revisore è una questione oggetto di giudizio professionale, ed è influenzata dalla percezione del revisore delle esigenze di informativa finanziaria degli utilizzatori del bilancio. In questo contesto, è ragionevole per il revisore presumere che gli utilizzatori:</p> <ul style="list-style-type: none">a) abbiano una ragionevole conoscenza delle attività aziendali ed economiche e della contabilità e la volontà di esaminare con ragionevole diligenza le informazioni contenute nel bilancio;b) comprendano che il bilancio viene redatto e sottoposto a revisione contabile in base a livelli di significatività;c) riconoscano le incertezze intrinseche nelle quantificazioni di importi basate sull'uso di stime, nelle valutazioni soggettive e nella considerazione di eventi futuri;d) prendano decisioni economiche ragionevoli sulla base delle informazioni contenute in bilancio.
------------------	--

Il concetto di significatività rappresenta la guida per il revisore lungo tutte le fasi del *workflow* di un incarico poiché deve essere applicato:

- nella fase di pianificazione (*planning*) del lavoro al fine di stabilire la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di valutazione del rischio;
- durante l'esecuzione (*execution*) delle attività di revisione al fine di identificare la significatività dei singoli errori eventualmente riscontrati;
- nella fase di formazione del giudizio professionale (*completion*), al fine di valutare l'effetto complessivo degli errori eventualmente identificati e del loro impatto sul bilancio.

La significatività non consiste, però, in un valore puntuale, piuttosto nell'area indefinita tra ciò che molto probabilmente non è significativo e ciò che molto probabilmente lo è. Si aggiunga, inoltre, che è compito del revisore identificare e valutare la significatività anche di errori di natura qualitativa, e non solo quantitativa, che non possono essere "misurati" da valori numerici, ma necessitano di valutazioni ancorate al giudizio professionale del revisore. Si pensi ad esempio agli errori relativi a frodi, oppure alla valutazione di una carenza informativa nella *disclosure* di bilancio.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 320.6	<p>Nella pianificazione della revisione contabile, il revisore applica il proprio giudizio professionale per stabilire gli errori che saranno considerati significativi. Tale giudizio fornisce una base per:</p> <ul style="list-style-type: none">a) stabilire la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di valutazione del rischio;b) identificare e valutare i rischi di errori significativi;c) stabilire la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione consequenti.
------------------	--

	<p>La significatività determinata in sede di pianificazione della revisione contabile non stabilisce necessariamente un importo al di sotto del quale gli errori non corretti, considerati singolarmente o nel loro insieme, saranno sempre valutati come non significativi. Le circostanze relative ad alcuni errori possono indurre il revisore a valutarli come significativi sebbene essi siano al di sotto della significatività. Non è fattibile definire procedure di revisione per individuare tutti gli errori che potrebbero essere significativi esclusivamente a causa della loro natura. Tuttavia, la considerazione della natura degli errori potenziali nell'informativa è rilevante ai fini della definizione delle procedure di revisione per fronteggiare i rischi di errori significativi.³ Inoltre, nel valutare l'effetto di tutti gli errori non corretti sul bilancio, il revisore considera non soltanto l'entità ma anche la natura degli errori non corretti e le particolari circostanze in cui essi si verificano.</p>
--	---

Il revisore è tenuto a modificare la significatività nel caso in cui, nel corso della revisione contabile, venga a conoscenza di informazioni che lo avrebbero indotto a stabilire sin dall'inizio un importo diverso. Su tale aspetto, si rimanda allo specifico paragrafo sulla determinazione della significatività finale.

L'ISA Italia 320 stabilisce che, in fase di definizione della strategia generale di revisione, il revisore **dove** determinare la significatività per il bilancio nel suo complesso, fissando quindi un obbligo molto preciso. È, inoltre, previsto che il revisore **dove** stabilire la significatività operativa per la revisione ai fini della valutazione dei rischi di errori significativi e della determinazione della natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione consequenti. In estrema sintesi, due sono i livelli di significatività da determinare obbligatoriamente nello svolgimento di un'attività di revisione, mentre esistono soglie di significatività facoltative e/o solo eventuali, come si analizzerà nel proseguito.

10.2. Livelli di significatività preliminare

Come indicato dall'ISA Italia 320, due sono i livelli di significatività da determinare obbligatoriamente in fase di *planning*:

- la significatività per il bilancio nel suo complesso;
- la significatività operativa.

Qualora, nelle specifiche circostanze dell'impresa, sussistano una o più particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa per le quali ci si possa ragionevolmente attendere che errori di importo inferiore alla significatività considerata per il bilancio nel suo complesso possano influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio, il revisore deve anche stabilire il livello o i livelli di significatività da applicare a tali particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa.

A questi tre livelli si aggiunge il concetto di errore chiaramente trascurabile, parametro non obbligatorio ma puramente facoltativo, disciplinato dall'ISA Italia 450.

Suggerimenti operativi

Il revisore in generale non comunica i livelli di significatività alla direzione e ai responsabili dell'impresa sottoposta a revisione, in modo da non compromettere l'efficacia della revisione, rendendo le verifiche troppo prevedibili. I livelli di significatività possono invece rappresentare di frequente elementi di comunicazione con l'*Audit Committee* o gli organi ad esso equivalenti, quantomeno in termini di intervallo di valori; in tali casi, deve comunque essere chiarito che esistono elementi qualitativi che potranno avere un effetto sul giudizio di significatività nel corso della revisione.

10.2.1. La significatività per il bilancio nel suo complesso

La significatività per il bilancio nel suo complesso (*overall materiality*) è una soglia, determinata dal revisore in fase di pianificazione, che rappresenta un parametro di riferimento espressivo del livello di errore massimo tollerabile con riferimento al bilancio. Sebbene sia rappresentato da un valore numerico, si ricorda come tale importo non debba mai essere considerato come una soglia assoluta, piuttosto come un parametro di riferimento che aiuta il revisore a valutare la rilevanza degli errori riscontrati nel corso delle attività di revisione, al fine di completare il proprio giudizio professionale che troverà la sua estrema sintesi nella emissione della relazione di revisione. Come puntualizzato anche dall'ISA Italia 320, infatti, le circostanze relative ad alcuni errori possono indurre il revisore a valutarli come significativi sebbene essi siano al di sotto della soglia di significatività; in tal caso, anche fattori di natura qualitativa aiutano il revisore a completare il proprio giudizio e a formulare le proprie valutazioni complessive.

La significatività per il bilancio nel suo complesso è stabilita preliminarmente durante la fase di pianificazione sulla base dei dati, delle informazioni e dei documenti disponibili al momento della formulazione della strategia generale di revisione, e dovrà essere successivamente aggiornata sulla base delle informazioni via via acquisite dal revisore nel corso dello svolgimento del lavoro.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 320.12	Il revisore deve modificare la significatività per il bilancio nel suo complesso (e, ove applicabile, il livello o i livelli di significatività per classi di operazioni, saldi contabili o informativa) nel caso in cui, nel corso della revisione contabile, venga a conoscenza di informazioni che lo avrebbero indotto a stabilire sin dall'inizio un importo diverso (o importi diversi).
ISA Italia 320.13	Qualora il revisore giunga a ritenerne appropriato un livello di significatività per il bilancio nel suo complesso (e, ove applicabile, il livello o i livelli di significatività per particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa) inferiore rispetto a quello inizialmente determinato, egli deve stabilire se sia necessario modificare la significatività operativa e se la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione conseguenti continuino ad essere appropriate.

A livello operativo, la significatività per il bilancio nel suo complesso viene determinata utilizzando le linee guida fornite dalla prassi, considerando che i principi di revisione forniscono soltanto alcune indicazioni di massima. L'ISA Italia 320 indica, infatti, genericamente che *"Come punto di partenza nella determinazione della*

*significatività per il bilancio nel suo complesso, viene spesso applicata una percentuale ad un valore di riferimento prescelto*¹⁷, tenendo in debita considerazione alcuni specifici elementi come quelli proposti nella Guida IFAC sotto riportati.

Suggerimenti operativi

Utilizzatori

Individuare gli utilizzatori del bilancio, ovvero i principali destinatari del bilancio, rappresentati da coloro che assumeranno decisioni economiche sulla base delle risultanze dell'informativa finanziaria. Oltre ai soci di riferimento dell'impresa (e gli altri soci) ed i responsabili delle attività di governance, i principali *stakeholders* sono generalmente rappresentati dalle istituzioni finanziarie, dai principali finanziatori, dai dipendenti, dai clienti, dagli altri creditori, nonché dalle agenzie ed organizzazioni governative.

Aspettative degli utilizzatori specifici

Identificare le eventuali aspettative degli utilizzatori specifici quali quelle di seguito elencate:

- quantificazione o informativa di voci quali operazioni con parti correlate, compensi agli amministratori e conformità a leggi e regolamenti;
- informazioni specifiche del settore quali i costi di esplorazione per un'impresa mineraria ed i costi di ricerca per un'industria farmaceutica o *hi-tech*;
- eventi principali caratterizzanti uno specifico esercizio, quali ad esempio operazioni di acquisizione, disinvestimento, ristrutturazione o procedimenti legali significativi;
- esistenza di prestiti con clausole particolari (*covenants*), in particolare nei casi in cui l'impresa ne rischia la violazione.

Se un errore di lieve entità non corretto comportasse la violazione di tali clausole, potrebbe, infatti, avere un effetto significativo sul bilancio e, nel peggiore dei casi, anche sull'applicazione del presupposto di continuità aziendale nella redazione del bilancio.

Elementi di bilancio rilevanti

Identificare i principali elementi del bilancio di interesse per gli utilizzatori, quali ad esempio specifiche voci di attività, passività, patrimonio netto, risultati intermedi e netto, ricavi e costi, posizione finanziaria netta, EBITDA e così via.

Natura dell'impresa

Considerare la natura dell'impresa, la fase del ciclo di vita in cui si trova (in crescita, maturità, in declino, ecc.) nonché il settore ed il contesto economico in cui essa opera.

Rettifiche necessarie

Verificare se risultino necessarie rettifiche per "normalizzare" il valore di riferimento. Esempi potrebbero essere rappresentati da:

- ricavi/costi inusuali o straordinari;

¹⁷ Cfr ISA Italia 320.A4.

- bonus alla direzione e/o proventi variabili legali alle performances dell'impresa;
- agevolazioni specifiche, di natura fiscale e/o statale (bonus, crediti di imposta, sussidi, ...);
- plusvalenze/minusvalenze da operazioni straordinarie, eccezionali e non ricorrenti.

Principale interesse degli utilizzatori

Identificare le informazioni nelle voci di bilancio che risultano particolarmente sensibili per gli utilizzatori, come ad esempio:

- utile di esercizio;
- ricavi di vendita;
- attivo netto;
- margine operativo (EBITDA);
- patrimonio netto.

Finanziamenti

Comprendere la strategia finanziaria dell'impresa ed i mezzi di sostentamento degli investimenti. Se è finanziata unicamente ricorrendo all'indebitamento (anziché con il capitale proprio), particolare attenzione andrà prestata alle clausole di rimborso dei presiti ed alla presenza di eventuali *covenants*.

Volatilità

Comprendere la volatilità del valore di riferimento scelto nel corso degli esercizi per identificare correttamente la fonte dei dati da cui attingere il parametro preso a riferimento.

Alternative

Verificare se possa sussistere la necessità di un valore di riferimento alternativo da usare in casi particolari. I valori di riferimento alternativi potrebbero includere le attività correnti, il capitale investito netto, il totale dei ricavi, il risultato lordo, il patrimonio netto totale e i flussi di cassa operativi. Tale decisione è influenzata dalle specifiche circostanze dell'impresa e/o dalle peculiarità di un determinato esercizio, e necessita di opportuna motivazione da documentare nelle carte di lavoro.

Dal punto di vista pratico, la citata ISA *Guide* dell'IFAC suggerisce i parametri di bilancio e le percentuali riportate nella seguente tabella.

TABELLA 10.1 – Calcolo della significatività secondo la Guida IFAC

Valore di riferimento	Guida IFAC	
	% minima	% massima
Risultato operativo (o reddito ante imposte)	3%	7%
Ricavi o costi	1%	3%
Totale attivo	1%	3%

Patrimonio netto	3%	5%
------------------	----	----

La tabella 10.1 propone le poste di bilancio considerate solitamente maggiormente rilevanti per gli utilizzatori del bilancio, con particolare riferimento alle PMI, ed un intervallo delle percentuali da applicare in loro corrispondenza. Non è da escludere che in base al giudizio professionale del revisore, basandosi sulle specifiche circostanze di ogni incarico, si decida di utilizzare voci di riferimento o percentuali anche differenti da quelli proposti dall'*IFAC Guide*. In tale circostanza, è opportuno motivare adeguatamente la scelta effettuata e spiegarne la *ratio* sottostante. Formulate le proprie valutazioni e le proprie analisi, il revisore dovrà comunque identificare il parametro da utilizzare per il calcolo della significatività, fornendo gli elementi a supporto delle scelte formulate attraverso adeguata documentazione nelle carte di lavoro.

Altra decisione rilevante attiene alla identificazione della fonte da cui estrapolare il parametro prescelto; considerando infatti che il calcolo della significatività preliminare è effettuato in fase di *planning*, il revisore non ha ancora a disposizione i dati consuntivi del bilancio oggetto di revisione. Inoltre, deve comprendere se il parametro prescelto incorpora elementi di volatilità rispetto al periodo precedente prima di formulare la propria decisione. Non esistono, infatti, prescrizioni rigide in merito al fatto che il valore del parametro di riferimento debba essere necessariamente ricavato da un documento ufficiale, quale, ad esempio, il bilancio approvato del precedente esercizio; il *benchmark* alla base della significatività può, infatti, validamente essere estrapolato anche da analisi previsionali quali *budget* o *forecast* elaborati dalla Società.

In linea generale, possono essere utilizzati i valori del bilancio del precedente esercizio qualora tale parametro risulti sostanzialmente in linea con i valori dell'esercizio corrente; nel caso contrario, è invece più opportuno ricorrere a dati previsionali, che risultino maggiormente pertinenti ed accurati in relazione alle variazioni registrate nell'esercizio corrente rispetto al passato.

Nel determinare il livello di significatività complessiva si tiene conto, normalmente di alcuni fattori, sia qualitativi che quantitativi. Un utilizzatore del bilancio, infatti, assume decisioni sulla base delle informazioni disponibili, sia di natura quantitativa che qualitativa. Esempi di fattori qualitativi includono: la struttura proprietaria, la struttura dell'indebitamento, il contesto operativo e la sensibilità degli utilizzatori del bilancio rispetto alla distruzione di dividendi.

Nel determinare se sia appropriato un ammontare di significatività più elevato o più contenuto, vengono presi in considerazione i fattori di seguito indicati, ove applicabili alla società.

L'elenco non è esaustivo, pertanto è possibile considerare ulteriori fattori nella definizione della significatività.

Tabella 10.2 – Fattori qualitativi di determinazione della significatività

Fattore	Livello inferiore	Livello superiore
Struttura della proprietà	<ul style="list-style-type: none"> • Numero limitato di investitori informati/pochi utilizzatori esterni del bilancio d'esercizio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Azionariato diffuso. • Intenzione di quotare o emettere strumenti finanziari.

	<ul style="list-style-type: none"> Pochi cambiamenti (passati o previsti) tra gli stakeholder. 	<ul style="list-style-type: none"> Vendita dell'entità recente o programmata. presenza di un proprietario/amministratore con atteggiamento dominante in assenza di presidi di controllo sufficienti. situazione di conflittualità tra soci.
Indebitamento	<ul style="list-style-type: none"> Società con assenza o scarso ricorso al debito. Covenant bancari con ampi margini di tolleranza. I finanziatori hanno accesso diretto al management e non si basano esclusivamente sul bilancio revisionato. 	<ul style="list-style-type: none"> Società con elevato livello di debito. Covenant bancari con margini ridotti o molto sensibili ai risultati operativi. I finanziatori hanno accesso limitato al management e si basano principalmente sul bilancio certificato. Debito negoziato su mercati regolamentati. Crisi di impresa
Contesto operativo	<ul style="list-style-type: none"> Ambiente di business stabile. Attività economicamente sostenibile. Operazioni in un contesto politico stabile. 	<ul style="list-style-type: none"> Ambiente di business volatile. Risultati operativi in peggioramento. Operazioni in un contesto politico instabile. L'entità opera in un settore fortemente regolamentato.
Sensibilità all'utile	<ul style="list-style-type: none"> Variazioni modeste dell'utile hanno impatto limitato sugli utilizzatori. 	<ul style="list-style-type: none"> Variazioni modeste dell'utile hanno impatto significativo sugli utilizzatori.

Le percentuali esposte nella tabella 10.1 non rappresentano soglie di sicurezza assoluta, occorre valutare con attenzione l'ammontare che potrebbe risultare significativo per gli utilizzatori del bilancio. In ogni caso, la significatività viene valutata in relazione alle esigenze degli utilizzatori del bilancio e la sua adeguatezza è esaminata considerando tutti i parametri rilevanti, e non esclusivamente il benchmark prescelto.

Poiché la determinazione della significatività si basa su una valutazione specifica dei fatti e delle circostanze riferite alla società, non è possibile stabilire una regola valida per ogni situazione. Le percentuali costituiscono semplicemente linee guida che fungono da indicatore e determinano i casi in cui è necessario attivare un processo di valutazione attenta ai fini dell'espressione del giudizio.

La determinazione di una percentuale da applicare ad un valore di riferimento prescelto implica sempre l'esercizio del giudizio professionale.

Alcune indicazioni pratiche per la determinazione del livello di significatività complessiva sono riportate nella tabella 10.3.

Tabella 10.3 Indicazioni pratiche

Rischio dell'incarico	La determinazione del livello di significatività è generalmente correlata, in rapporto inversamente proporzionale, al livello di rischio dell'incarico determinato. infatti, se il rischio dell'incarico valutato nell'ambito delle procedure di accettazione/continuazione rivisitate in fase di pianificazione è stato stimato alto è ragionevole scegliere l'aliquota più bassa mentre nel caso il rischio è stato valutato basso si può scegliere l'aliquota massima. In caso di rischio medio si può scegliere l'aliquota media.
Errori riscontrati nel passato e presumibili	Nel caso di errori riscontrati nel corso di precedenti revisioni, anche se corretti dagli amministratori, è consigliabile scegliere aliquote più basse. Stesso dicasì se vi sono aspettative di errori, come, ad esempio, nel caso di implementazione di nuovi sistemi IT, cambiamenti di principi contabili; operazioni straordinarie, ecc.
Sistema di controllo interno	Un sistema di controllo interno efficace mitiga il rischio che si verifichino errori significativi. È quindi ragionevole che determinare un livello di significatività più elevato. Nei casi nei quali la componente manuale è rilevante, il rischio di errori si accresce, ed è quindi ragionevole determinare una soglia di significatività più bassa.

Una volta identificato il parametro di riferimento, la fonte da cui estrapolare tale dato e la percentuale da applicare, il relativo calcolo consente al revisore di determinare un preliminare livello di riferimento dell'errore massimo tollerabile con riferimento al bilancio nel suo complesso. Da tale importo discendono i calcoli anche dei successivi parametri di seguito trattati; ne consegue che la fase di determinazione del calcolo della significatività complessiva riveste un'importanza fondamentale per l'intero processo di revisione, che va quindi **svolta e ponderata con la massima attenzione**.

10.2.2. La significatività operativa

Qualora si pianificasse la revisione contabile unicamente con l'obiettivo di individuare errori singolarmente significativi, si trascurerebbe l'eventualità che un insieme di errori, singolarmente non significativi, possa rendere il bilancio significativamente errato, non lasciando alcun margine per possibili errori non individuati.

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 320.9	Ai fini dei principi di revisione, i seguenti termini hanno il significato sotto riportato. a) Significatività operativa - L'importo o gli importi stabiliti dal revisore in misura inferiore alla significatività per il bilancio nel suo complesso, al fine di ridurre il rischio di aggregazione ad un livello appropriatamente basso. Ove applicabile, la significatività operativa si riferisce anche all'importo o agli importi stabiliti dal revisore in misura inferiore al livello o ai livelli di significatività per particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa. [...]

La significatività operativa (*performance materiality*) per la revisione è determinata per ridurre a un livello appropriatamente basso la probabilità che l'insieme degli errori non corretti e non individuati nel bilancio superi la significatività per il bilancio nel suo complesso.

Pertanto, dopo aver determinato la significatività del bilancio nel suo complesso, il revisore **dove** determinare la significatività operativa “*in misura inferiore alla significatività per il bilancio nel suo complesso*”¹⁸ e la utilizzerà “*ai fini della valutazione dei rischi di errori significativi e della determinazione della natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione conseguenti*”¹⁹.

La significatività operativa può essere influenzata dai fattori che determinano il rischio di revisione, quali:

- la comprensione dell'impresa e gli esiti derivanti dallo svolgimento delle procedure di valutazione dei rischi;
- la natura e l'ammontare degli errori identificati negli incarichi precedenti;
- le aspettative di possibili errori nel periodo amministrativo in esame.

In termini generali, e salvo un diverso giudizio professionale, la significatività operativa ha la finalità di:

- assicurare che gli errori di importo inferiore alla significatività generale (o specifica come si vedrà oltre) siano individuati nei limiti necessari;
- fornire un margine di sicurezza a fronte di possibili errori non individuati, margine che si colloca quantitativamente tra l'insieme degli errori individuati ma non corretti e la significatività generale;
- determinare, in fase di pianificazione, il limite numerico sotto il quale i saldi o le transazioni non saranno sottoposte alla declinazione dei rischi per singola asserzione (*risk assessment*), salvo vi siano specifici rischi da fronteggiare.

¹⁸ Cfr ISA Italia 320.9.


¹⁹ Cfr ISA Italia 320.11.

Tanto maggiore è il livello di rischio valutato dal revisore, quanto minore sarà la soglia di significatività operativa che verrà determinata, in un rapporto di proporzionalità inversa. Tra i fattori che dovrebbero portare a un livello di significatività operativa più elevato, si possono ad esempio citare:

- le serie storiche di errori identificati particolarmente limitati se non nulli;
- il basso rischio di aggregazione di errori, quale potrebbe darsi in presenza di *management* esperto e qualificato, di bassa pressione sui risultati, di ridotta applicazione di stime e di relativa scarsa complessità delle stesse o di un basso rischio di settore nell'attività aziendale;
- la presenza di una attenzione rilevante per l'ambiente di controllo.

Analogamente, quando tutti o alcuni dei fattori sopra descritti inducessero a considerare la rischiosità media o addirittura elevata, il revisore sarà portato a definire un livello di significatività operativa via via più basso.

La prassi professionale determina la significatività operativa solitamente all'interno di un intervallo tra il 60% e l'85% della significatività per il bilancio nel suo complesso. Tuttavia, si torna a ribadire come “*la determinazione della significatività operativa non è un semplice calcolo meccanico e richiede l'esercizio del giudizio professionale*”²⁰. La ratio sottostante è determinare un margine di sicurezza, compreso tra un minimo del 15% (nelle situazioni di minore rischiosità) ed un massimo del 40% (nelle situazioni giudicate maggiormente rischiose) rispetto alla significatività per il bilancio nel suo complesso, consentendo al revisore di tarare le proprie procedure di revisione utilizzando parametri numerici inferiori a tale valore in ottica di maggiore prudenza.



10.2.3. La significatività specifica

In alcuni casi, può essere necessario identificare errori di misura inferiore rispetto alla significatività generale per il bilancio relativamente ad aree particolarmente sensibili per gli utilizzatori del bilancio.

A titolo puramente esemplificativo, potrebbero essere considerate aree particolarmente sensibili i conti relativi ai rapporti con gli istituti bancari, le passività potenziali, un covenant legato a un'operazione di finanziamento, i

²⁰ Cfr ISA Italia 320.A13.

compensi degli amministratori, alcuni dati specifici del settore di attività, la conformità alla legislazione o le condizioni di un contratto particolarmente rilevante. La significatività specifica per particolari classi di operazioni, infatti, potrebbe essere necessaria nei casi in cui il revisore ritenga che l'emersione di errori in specifiche aree di bilancio possa avere effetti anche su altre voci o aggregati.

Un tipico caso di determinazione di soglie di significatività specifica è relativo alle disponibilità liquide, che rappresentano la sintesi tra i flussi in uscita (pagamenti a fornitori, dipendenti, enti pubblici, istituti finanziari, ...) e flussi in entrata (incassi da clienti, incassi da altri creditori, rimborso di imposte, ...), per le quali il revisore si accerta della relativa corrispondenza (o riconciliazione) con gli estratti conto bancari. L'emersione di errori di revisione non riconciliati in tali aggregati, seppur di modesto importo, potrebbe, infatti, essere sintomatica di possibili errori "a monte" attribuibili alle transazioni attive e/o passive di riferimento, con effetti potenzialmente pervasivi su molteplici altre voci di bilancio. Di conseguenza, il revisore non è generalmente disposto a tollerare errori di revisione con riferimento a tali aggregati, poiché la mancata quadratura dei saldi bancari potrebbe generare dubbi sulla complessiva affidabilità e correttezza della contabilità aziendale.

In queste circostanze, il revisore stabilisce un livello di significatività specifica, inferiore alla significatività per il bilancio nel suo complesso, per ognuna di queste voci "sensibili", fornendone adeguate motivazioni nelle carte di lavoro. Al fine dello svolgimento delle procedure conseguenti su queste aree, il revisore normalmente determina un livello di significatività specifica operativa, applicando le medesime logiche sopra descritte per la significatività operativa.

10.3. L'utilizzo della significatività nel corso della revisione

La significatività è utilizzata dal revisore in tutte le fasi della revisione:

Fase di pianificazione

- stabilire quali aree del bilancio sia necessario sottoporre a procedure di revisione;
- definire il contesto per la strategia generale di revisione;
- pianificare la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione specifiche;
- determinare eventualmente la significatività specifica per particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa per cui ci si possa ragionevolmente attendere che errori di importo inferiore alla significatività generale possano influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori dell'informazione finanziaria.

Fase di valutazione del rischio

- identificare su quali voci di bilancio effettuare la declinazione dei rischi per singola asserzione;
- valutare l'impatto dei rischi identificati e valutati;
- valutare i risultati delle procedure di valutazione dei rischi.

Fase di risposta al rischio

- determinare la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione conseguenti, attraverso l'interazione della significatività (operativa) ed i rischi per singola asserzione di voce di bilancio.

Fase di reporting

- valutare l'effetto complessivo degli errori non corretti²¹;
- formare il proprio giudizio professionale, che sarà contenuto nella relazione di revisione²².

La determinazione dei livelli di significatività operativa e specifica ha anche l'obiettivo di favorire il revisore nella fase cosiddetta di *scoping* del lavoro, identificando le voci di bilancio sulle quali declinare i rischi per singola asserzione.

Il revisore deve lasciare evidenza nelle carte di lavoro dei criteri utilizzati e delle scelte formulate nella declinazione operativa delle procedure di revisione svolte, e deve essere in grado di dimostrare la coerenza tra i livelli di significatività calcolati e l'estensione delle verifiche effettivamente svolte.

Qualora il revisore ritenga necessario, per proprie valutazioni professionali, sottoporre a verifica una voce di bilancio di importo inferiore al livello di significatività operativa e/o specifica, deve documentare nelle carte di lavoro le ragioni di tale scelta ed essere in grado di giustificare la propria scelta in deroga ai livelli di significatività determinati. La significatività operativa assume, in particolare, un ruolo determinante anche nella declinazione pratica delle operazioni di campionamento, in quanto consente al revisore di stabilire soglie numeriche utili al fine della selezione degli elementi da sottoporre a verifica. Come espressamente previsto dall'ISA Italia 530, che si occupa del campionamento nella revisione, nel definire un campione il revisore deve determinare l'errore accettabile per fronteggiare il rischio che l'insieme di errori singolarmente non significativi possa rendere il bilancio significativamente errato e per fornire un margine per eventuali errori non individuati. Lo *standard in commento* prevede, a tale proposito, che l'errore accettabile “*costituisce l'applicazione ad una determinata procedura di campionamento della significatività operativa per la revisione, definita nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 320*²³”.

10.4. Gli errori chiaramente trascurabili

In merito agli errori “chiaramente trascurabili”, il paragrafo A2 del principio di revisione ISA Italia 450 così si esprime: “*Il revisore può definire un importo al di sotto del quale gli errori siano chiaramente trascurabili e non necessitino di essere cumulati in quanto il revisore si attende che l'insieme di tali importi chiaramente non avrà un effetto significativo sul bilancio*”. L'espressione “chiaramente trascurabile” non è equivalente al concetto di “non significativo”, poiché gli aspetti che sono chiaramente trascurabili saranno di un ordine di grandezza del tutto diverso (minore) rispetto alla significatività determinata in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 320, e saranno aspetti chiaramente irrilevanti, sia considerati singolarmente sia nel loro insieme, a prescindere dal criterio adottato per giudicarli, sia esso riferito all'entità, alla natura o alle circostanze.

Il principio di revisione specifica, inoltre, che qualora sussistano incertezze sul fatto che uno o più errori siano chiaramente trascurabili, l'aspetto va considerato come non chiaramente trascurabile.

²¹ Il modo in cui la significatività è applicata nella valutazione dell'effetto di eventuali errori, ai fini dell'espressione del giudizio di revisione, è trattato nel principio di revisione internazionale ISA Italia 450.

²² Cfr ISA Italia 320.5.


²³ Cfr ISA Italia 530.A3.

Nella declinazione operativa delle attività di revisione, stabilire una soglia (facoltativa) di errore chiaramente trascurabile aiuta il revisore a identificare quegli errori di revisione, emersi e correttamente comunicati alla direzione, che qualora non oggetto di correzione da parte della Società, non vanno riportati nel foglio di riepilogo degli errori, poiché non in grado, singolarmente né in aggregato, di costituire un errore significativo con impatto sul bilancio.

Il giudizio professionale potrà includere fattori quali:

- il numero e l'ammontare degli errori identificati nel passato;
- i risultati della valutazione del rischio;
- le aspettative del cliente in merito alla comunicazione col revisore;
- l'eventuale margine disponibile rispetto a *covenant* o altre casistiche che possano aver determinato significatività specifiche.

Nella prassi operativa, il livello di errore “*chiaramente trascurabile*” è solitamente determinato tra il 5% e il 15% della significatività operativa.



10.5. La determinazione dei livelli definitivi di significatività

I livelli di significatività identificati in fase di pianificazione sono calcolati prendendo a riferimento un *benchmark* non definitivo, considerando che è basato su dati riferibili al precedente esercizio (qualora in linea con quelli dell'esercizio corrente) oppure su dati prospettici (nell'ipotesi in cui i dati presi a riferimento presentino fluttuazioni rilevanti rispetto ai dati dell'esercizio corrente). Per poter ponderare accuratamente le decisioni del revisore su livelli di significatività che siano coerenti e pertinenti rispetto all'esercizio corrente, nel corso della revisione è necessario valutare se si debbano modificare i livelli di significatività determinati nella fase di *planning*. Nello specifico, si ritiene di evidenziare come il revisore debba, non appena il *benchmark* impiegato in fase di pianificazione diventi definitivo, determinare i livelli definitivi di significatività e metterli a confronto con quelli calcolati in fase di *planning*, al fine di valutare se le differenze che ne emergono siano o meno rilevanti.

Il *benchmark* impiegato non è però il solo fattore che incide sul calcolo dei livelli di significatività definitivi, poiché l'applicazione della percentuale rappresenta un altro importante elemento.

In particolare, nel corso dello svolgimento delle proprie attività, il revisore potrebbe ritenere appropriato variare il livello di rischio inizialmente attribuito all'incarico, utilizzato per individuare la percentuale da applicare al *benchmark* per la determinazione della **significatività complessiva**. Acquisita, infatti, una maggiore e più ampia comprensione dell'azienda e del contesto in cui opera, identificati e valutati specifici rischi di errori significativi con impatto sul bilancio nel suo complesso attraverso le procedure di revisione svolte in fase di *interim*, il revisore potrebbe dover elevare il livello di rischio dell'incarico al fine di operare con un più ampio margine di prudenza. In tal caso, quindi, applicando una percentuale più bassa rispetto a quella utilizzata in fase di pianificazione, muterebbe il livello di significatività complessiva, con correlati effetti sulla determinazione sia sulla significatività operativa sia sull'errore chiaramente trascurabile.

Anche con riferimento alla determinazione della **significatività operativa**, sulla base di nuovi fattori di rischio o risultati emersi da alcune procedure di revisione svolte in fase di *interim*, inerenti a specifiche voci di bilancio, il revisore potrebbe ritenere opportuno variare la percentuale inizialmente utilizzata per la determinazione della significatività operativa, all'interno dell'intervallo suggerito dalla Linea Guida IFAC. Le modifiche alla significatività operativa avranno come effetto il cambiamento della natura, della tempistica e dell'ampiezza delle procedure di revisione. Di conseguenza, se alcune procedure di revisione sono state già svolte sulla base di campionamenti ponderati su livelli di significatività operativa preliminare che differiscono in maniera rilevante rispetto alla significatività operativa definitiva, il revisore deve integrare tali procedure utilizzando i parametri corretti per la determinazione del campione da prendere in considerazione. In alcune circostanze, potrebbe risultare impossibile integrare il campione in un momento successivo rispetto alla data in cui la procedura di revisione è stata svolta (si pensi, ad esempio, alla verifica svolta sull'esistenza fisica delle giacenze di magazzino); per tale motivo, si ribadisce come la determinazione dei livelli di significatività in fase preliminare rappresenti una fase particolarmente delicata del *planning*.

In merito alla necessità di aggiornamento della significatività, il principio ISA Italia 450.10 recita: “*Prima di valutare l'effetto degli errori non corretti, il revisore deve valutare nuovamente la significatività determinata in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 320 per confermare se rimanga appropriata nel contesto dei risultati patrimoniali, finanziari ed economici effettivi dell'impresa*”.

Ogni cambiamento nella significatività deve essere portato all'attenzione dell'intero *team* di revisione.

10.6. Documentazione

La predisposizione di evidenze documentali che supportino la determinazione dei livelli di significatività costituisce un punto essenziale della revisione, tanto per la pervasività del concetto quanto per il valore intrinseco del giudizio professionale nelle circostanze. Il revisore dovrà, quindi, documentare nelle carte di lavoro qualsiasi modifica ai livelli di significatività inizialmente identificati, supportandone adeguatamente le scelte e le decisioni, nonché le eventuali implicazioni sulle procedure di revisione eventualmente già svolte.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 320.14	<p>Il revisore deve includere nella documentazione della revisione gli importi di seguito riportati, nonché i fattori considerati ai fini della loro determinazione:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la significatività per il bilancio nel suo complesso (si veda il paragrafo 10);b) ove applicabile, il livello o i livelli di significatività per particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa (si veda il paragrafo 10);c) la significatività operativa (si veda il paragrafo 11);d) qualunque modifica degli importi di cui ai punti a)-c) effettuata nel corso della revisione contabile (si vedano i paragrafi 12 e 13).
-------------------	---

11. ELEMENTI PROBATIVI E PROCEDURE DELLA REVISIONE

Temi trattati	ISA Italia di riferimento
Elementi probativi	500
Osservazione della conta di magazzino	501
Conferme esterne	505
Procedure di valutazione del rischio	315
Procedure di revisione conseguenti	330

11.1. Elementi probativi

Il revisore definisce e svolge le procedure di revisione che gli consentono di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per poter trarre conclusioni ragionevoli su cui basare il proprio giudizio.

La valutazione circa la sufficienza e l'appropriatezza degli elementi probativi acquisiti per ridurre il rischio di revisione a un livello accettabilmente basso e consentire al revisore di trarre conclusioni ragionevoli su cui basare il proprio giudizio forma oggetto di giudizio professionale.

Qualsiasi informazione utilizzata dal revisore per giungere alle conclusioni su cui egli/ella basa il proprio giudizio costituisce un elemento probativo.

Gli elementi probativi comprendono le informazioni contenute nelle registrazioni contabili sottostanti il bilancio e qualsiasi altra informazione acquisita dal revisore.

La sufficienza e l'appropriatezza degli elementi probativi sono correlate. Mentre la sufficienza è la misura della quantità degli elementi probativi, l'appropriatezza è la ponderazione della qualità degli stessi. La prima è influenzata dalla valutazione effettuata dal revisore dei rischi di errori significativi e della qualità degli elementi acquisiti, la seconda è la misura della pertinenza e dell'attendibilità di questi ultimi nel supportare le conclusioni su cui si basa il giudizio del revisore. Affinché il revisore acquisisca elementi probativi attendibili, è necessario che le informazioni prodotte dall'impresa e utilizzate per lo svolgimento delle procedure di revisione siano sufficientemente complete, accurate, precise e dettagliate per le finalità del revisore.

Esemplificando, più alti sono i rischi identificati e valutati, maggiore è la quantità degli elementi probativi che il revisore acquisisce; più alta è la loro qualità, minore è, a parità di rischio, la quantità di elementi probativi che possono essere richiesti.

Gli elementi probativi sono di natura cumulativa e si acquisiscono, principalmente, mediante le procedure di revisione svolte nel corso della revisione contabile. Una fonte importante di elementi probativi è costituita dalle registrazioni contabili dell'impresa. Essi possono, tuttavia, includere anche le informazioni acquisite da altre fonti quali le revisioni contabili eseguite nei precedenti esercizi o le procedure relative all'accettazione ed al

mantenimento dell'incarico. Gli elementi probativi includono sia le informazioni che supportano e confermano quanto riportato dalla direzione, sia eventuali elementi contraddittori di tali informazioni. Inoltre, in alcuni casi l'assenza di informazioni (per esempio, il rifiuto della direzione di fornire un'attestazione richiesta) è utilizzata dal revisore come elemento probativo.

Gli elementi probativi possono essere acquisiti mediante:

- ispezione;
- osservazione;
- conferma esterna;
- ricalcolo;
- riesecuzione;
- procedure di analisi comparativa;
- indagine.

11.1.1. Ispezione

L'ispezione comporta l'esame di registrazioni o di documenti, interni o esterni, in formato cartaceo, elettronico o altro, ovvero la verifica fisica di una attività.

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 500.A18	Con il termine convenzionale ispezione si intende l'esame di registrazioni o di documenti, sia interni sia esterni, in formato cartaceo, elettronico o in altro formato, ovvero la verifica fisica di una attività. L'ispezione delle registrazioni e dei documenti fornisce elementi probativi con differenti gradi di attendibilità, in funzione della loro natura e fonte di provenienza e, nel caso di registrazioni e documenti interni, in funzione dell'efficacia dei controlli sulla loro produzione. Un esempio di ispezione utilizzata come procedura di conformità è l'ispezione delle registrazioni per verificarne la relativa autorizzazione.
ISA Italia 500.A19	Alcuni documenti costituiscono elementi probativi diretti dell'esistenza di un'attività; per esempio, un documento che rappresenta uno strumento finanziario, come un'azione o un'obbligazione. L'ispezione di tali documenti non fornisce necessariamente elementi probativi in relazione al titolo di proprietà o al loro valore. Inoltre, l'ispezione di un contratto stipulato può fornire elementi probativi riguardanti l'applicazione dei principi contabili da parte dell'impresa, come la rilevazione dei ricavi.
ISA Italia 500.A20	L'ispezione delle attività materiali può fornire elementi probativi attendibili per quanto riguarda la loro esistenza, ma non necessariamente per i diritti e le obbligazioni dell'impresa o la valutazione di queste attività. L'ispezione di singole voci delle rimanenze può svolgersi contestualmente all'osservazione della conta delle rimanenze medesime.

L'ispezione documentale consente di effettuare numerosi tipi di controlli in merito alla conformità delle procedure di rilevazione o alla loro correttezza.

Suggerimenti operativi – Applicazioni dell’ispezione

La prassi conosce due tipi di ispezioni documentali:

- il *tracing*;
- il *vouching*.

Il *tracing* va dai documenti alle scritture contabili. Percorre, quindi, l’*iter* diretto della rilevazione. L’universo di riferimento è rappresentato, quindi, dalle operazioni o dai documenti che le rappresentano. Il *tracing* è posto al servizio dell’asserzione di completezza (verifica se tutti i documenti sono stati rilevati).

Il *vouching* dalle scritture ai documenti. Percorre, quindi, l’*iter* inverso della rilevazione. L’universo di riferimento è rappresentato, quindi, dagli articoli di giornale o dai saldi di mastro. Il *vouching* è posto al servizio dell’asserzione di esistenza (verifica se quanto rilevato esiste).

11.1.2. Osservazione

L’osservazione implica la presenza del revisore in azienda per assistere allo svolgimento di un’attività operativa o amministrativa, allo scopo di trarre elementi circa le modalità o i risultati di quell’attività.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 500.A21	L’osservazione consiste nell’assistere ad un processo o ad una procedura svolti da altri, come, ad esempio, l’osservazione della conta fisica delle rimanenze effettuata dal personale dell’impresa oppure dell’effettuazione dei controlli. L’osservazione fornisce elementi probativi in merito all’esecuzione di un processo o di una procedura, che sono tuttavia limitati al momento in cui viene effettuata tale osservazione e dal fatto che l’essere osservati può influenzare il modo in cui il processo o la procedura sono svolti. Si veda il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 501 per ulteriori linee guida sull’osservazione della conta fisica delle rimanenze.
--------------------	--

La principale fattispecie di osservazione riguarda la conta di magazzino.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 501.4	Qualora le rimanenze siano significative nell’ambito del bilancio, il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sulla loro esistenza e sulle loro condizioni, mediante: <ol style="list-style-type: none">a) la presenza alla conta fisica delle rimanenze, tranne nei casi in cui non risulti fattibile, al fine di:<ol style="list-style-type: none">i. valutare le istruzioni e le procedure della direzione per la rilevazione ed il controllo dei risultati della conta fisica delle rimanenze da parte dell’impresa;ii. osservare lo svolgimento delle procedure di conta della direzione;iii. svolgere ispezioni sulle rimanenze;iv. svolgere conte di verifica sulle rimanenze;
------------------	--

	b) lo svolgimento di procedure di revisione sulle registrazioni inventariali finali dell'impresa per stabilire se riflettano accuratamente i risultati effettivi della conta delle rimanenze.
ISA Italia 501.5	Qualora la conta fisica delle rimanenze sia svolta ad una data diversa dalla data di riferimento del bilancio, il revisore, in aggiunta alle procedure richieste al paragrafo 4, deve svolgere procedure di revisione al fine di acquisire elementi probativi sul fatto se le variazioni delle rimanenze intervenute tra la data della conta e la data di riferimento del bilancio siano correttamente registrate.

11.1.3. Conferma esterna

La conferma esterna consiste nella raccolta, mediante invio di apposita lettera di richiesta, di informazioni presso terzi, in merito al loro rapporto con la società cliente. È comunemente conosciuta come "circolarizzazione" in quanto, applicandosi di solito a una pluralità di soggetti nella stessa posizione (clienti, fornitori, ecc.), la fase di richiesta avviene con una lettera circolare.

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 500.A22	Una conferma esterna costituisce un elemento probativo acquisito dal revisore come una risposta diretta in forma scritta al medesimo da parte di un soggetto terzo (il soggetto circolarizzato), in formato cartaceo o elettronico ovvero in altro formato. Le procedure di conferma esterna sono spesso rilevanti quando riguardano asserzioni associate a determinati saldi contabili ed ai relativi elementi. Tuttavia, le conferme esterne non si limitano necessariamente ai saldi contabili. Per esempio, il revisore può richiedere conferma dei termini di accordi o di operazioni dell'impresa con terze parti; la richiesta di conferma può essere configurata per chiedere se siano state apportate modifiche all'accordo e, in caso affermativo, quali siano i dettagli di tali modifiche. Le procedure di conferma esterna sono utilizzate inoltre per acquisire elementi probativi sull'assenza di determinate condizioni, per esempio, l'assenza di "accordi a latere" che possono influenzare la rilevazione dei ricavi. [...]

I principali destinatari delle richieste di conferme esterne sono:

- i clienti;
- i fornitori;
- le banche e gli altri intermediari finanziari;
- i depositari dei beni aziendali;
- i consulenti della società;
- le compagnie assicurative;
- ecc.

Per approfondimenti si veda il Capitolo 19.

11.1.4. Ricalcolo

Il ricalcolo intende accertare la correttezza delle operazioni matematiche che stanno alla base delle rilevazioni aziendali, tanto nella fase delle scritture continuative quanto, e soprattutto, nella fase delle scritture di assestamento (in merito ai calcoli derivanti dalle valutazioni di bilancio).

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 500.A23	Il ricalcolo consiste nella verifica dell'accuratezza matematica di documenti o registrazioni. Il ricalcolo può essere svolto manualmente o elettronicamente.
--------------------	---

Numerosi sono i campi di applicazione del ricalcolo.

Suggerimenti operativi

Applicazioni del ricalcolo

Nella prassi, sono tipiche applicazioni del ricalcolo:

- somma degli importi delle fatture di un mese;
- somma delle quantità di una referenza in magazzino al 31/12;
- somma delle consistenze di cassa nelle filiali e nelle sedi secondarie;
- totale di colonna dei conti (partitari, elenchi);
- applicazione di una percentuale di svalutazione;
- applicazione dell'aliquota di ammortamento al costo;
- ricalcolo del fondo ammortamento;
- ricalcolo del costo di una referenza;
- quadratura saldo iniziale, variazioni d'esercizio, saldo finale di un conto;
- ecc.

11.1.5. Riesecuzione

La riesecuzione intende accettare se e come determinate procedure operative, proprie del sistema di controllo interno, siano state svolte, ripetendole dopo che esse si sono effettivamente e storicamente manifestate.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 500.A24	La riesecuzione comporta un'esecuzione indipendente da parte del revisore di procedure o controlli che sono stati originariamente svolti nell'ambito del controllo interno dell'impresa.
--------------------	--

11.1.6. Procedure di analisi comparativa

Le procedure di analisi comparativa sono tecniche utilizzate per inserire un valore (relativo a una variazione di conto, un saldo di conto o una voce di bilancio) da un set di dati noti, a partire da una o più ipotesi di correlazione, o per correlare orizzontalmente (per variazioni intervenute da un esercizio all'altro) o verticalmente (per incidenza di un conto sul totale di sezione), valori di bilancio ad altri valori di bilancio o a quantità aziendali.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 500.A25	Le procedure di analisi comparativa consistono in valutazioni dell'informazione finanziaria mediante l'analisi delle relazioni plausibili tra i dati sia di natura finanziaria che di altra natura. Le procedure di analisi comparativa comprendono anche l'indagine, per quanto ritenuta necessaria, sulle fluttuazioni o sulle relazioni identificate che sono incoerenti con altre informazioni pertinenti o che differiscono dai valori attesi per un importo significativo. [...]
--------------------	--

L'importanza delle procedure di analisi comparativa è testimoniata da un principio internazionale di revisione *ad hoc*, l'ISA Italia 520. Per approfondimenti si veda il Capitolo 18.

11.1.7. Indagine

L'indagine è una ricerca di informazioni derivante da un contatto diretto tra il revisore e un soggetto, interno o esterno all'azienda.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 500.A26	L'indagine consiste nella ricerca di informazioni di natura finanziaria e di altra natura presso le persone, in possesso delle necessarie conoscenze, sia all'interno che all'esterno dell'impresa. L'indagine è utilizzata ampiamente durante lo svolgimento della revisione contabile in aggiunta ad altre procedure di revisione. Le indagini possono variare da quelle formali scritte a quelle informali verbali. La valutazione delle risposte alle indagini costituisce una parte integrante della procedura d'indagine.
ISA Italia 500.A27	Le risposte alle indagini possono fornire al revisore informazioni di cui non era precedentemente in possesso ovvero elementi probativi di conferma. In alternativa, le risposte alle indagini potrebbero fornire informazioni che differiscono significativamente dalle altre informazioni acquisite dal revisore, per esempio informazioni relative alla possibilità di forzatura dei controlli da parte della direzione. In alcuni casi, le risposte alle indagini forniscono al revisore elementi per modificare le procedure di revisione o per svolgerne ulteriori.
ISA Italia 500.A28	Sebbene la conferma di elementi probativi acquisiti mediante le indagini sia spesso di particolare importanza, nel caso di indagini sulle intenzioni della direzione, le informazioni disponibili a supporto di tali intenzioni possono essere limitate. In questi casi, la comprensione dei precedenti storici della direzione nel realizzare le intenzioni dichiarate, delle motivazioni dichiarate per la scelta di determinate linee di condotta, nonché della sua capacità di perseguire specifiche linee di condotta può fornire informazioni pertinenti per supportare gli elementi probativi acquisiti mediante l'indagine.
ISA Italia 500.A29	Riguardo ad alcuni aspetti, il revisore può considerare necessario acquisire attestazioni scritte dalla direzione e, ove appropriato, dai responsabili delle attività di governance per confermare le risposte ottenute mediante le indagini verbali. [...]

11.1.8. Sintesi

Il revisore determina quali modifiche alle procedure di revisione o quali ulteriori procedure siano necessarie qualora gli elementi probativi acquisiti da una fonte siano incoerenti con quelli acquisiti da un'altra, o nutra dubbi sull'attendibilità delle informazioni da utilizzare come elementi probativi. Il revisore, inoltre, valuta l'eventuale effetto di tali circostanze sugli altri aspetti della revisione.

La revisione del bilancio è un processo cumulativo e iterativo. Man mano che il revisore svolge le procedure di revisione pianificate, gli elementi probativi acquisiti possono indurlo a modificare la natura, la tempistica o l'estensione di altre procedure di revisione pianificate. Il revisore può venire a conoscenza di informazioni che differiscono da quelle su cui era basata la valutazione del rischio. Per esempio: l'estensione degli errori individuati dal revisore svolgendo procedure di validità può modificare il proprio giudizio sulla valutazione del rischio e può indicare una carenza significativa nel controllo interno; il revisore può venire a conoscenza di incoerenze nelle registrazioni contabili o di elementi probativi contraddittori o mancanti; le procedure di analisi comparativa svolte nella fase di riesame complessivo della revisione possono indicare un rischio di errori significativi precedentemente non identificato. In tali circostanze, il revisore può ritenere necessario riesaminare le procedure di revisione pianificate, sulla base della riconsiderazione dei rischi identificati e valutati, per tutte o alcune classi di operazioni, saldi contabili o informativa e relative asserzioni.

Il revisore, prima di concludere la propria attività, considera se le valutazioni dei rischi di errori significativi a livello di asserzioni continuino ad essere appropriate e giunge ad una conclusione relativamente al fatto se siano stati acquisiti elementi probativi sufficienti e appropriati. Se il revisore valuta di non aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati in presenza di rischi significativi su una determinata asserzione, egli/ella cerca di ottenere ulteriori elementi probativi sufficienti e appropriati. Ove ciò non fosse possibile il revisore valuta l'impatto di tale situazione nell'espressione del proprio giudizio sul bilancio.

11.2. Procedure di valutazione del rischio

Le procedure di valutazione del rischio hanno come scopo l'identificazione e la valutazione del rischio intrinseco, del rischio di controllo e, per combinazione dei due, del rischio residuo di errore, con riferimento al bilancio nel suo complesso (rischio di errori pervasivi) o con riferimento alle singole asserzioni (rischio di errori per difetto di esistenza, completezza, accuratezza, valutazione).

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 315.13	Il revisore deve definire e svolgere procedure di valutazione del rischio per acquisire elementi probativi che forniscano una base appropriata ai fini: <ol style="list-style-type: none">dell'identificazione e della valutazione dei rischi di errori significativi, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, a livello di bilancio e di asserzioni;della definizione delle procedure di revisione conseguenti in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n.330.
-------------------	--

	Il revisore deve definire e svolgere procedure di valutazione del rischio secondo modalità che non siano influenzate dall'obiettivo di acquisire elementi probativi di conferma o di escludere elementi probativi contraddittori.
--	---

L'ISA Italia 315 disciplina le modalità operative di tali procedure, definendo:

- le attività obbligatorie da svolgere per identificare e valutare il rischio (paragrafo 14);
- la rilevanza delle informazioni raccolte da altre fonti (paragrafi 15-16);
- la discussione tra i membri del *team* di revisione in tema di rischi (paragrafi 17-18).

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 315.14	<p>Le procedure di valutazione del rischio devono includere le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Indagini presso la direzione e altre persone appropriate all'interno dell'impresa, incluse le persone nell'ambito della funzione di revisione interna (laddove tale funzione sia presente). b) Procedure di analisi comparativa. c) Osservazioni e ispezioni.
ISA Italia 315.15	<p>Nell'acquisire elementi probativi in conformità al paragrafo 13, il revisore deve considerare le informazioni derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dalle procedure svolte dal revisore relativamente all'accettazione o al mantenimento dei rapporti con il cliente o dell'incarico di revisione; b) ove applicabile, da altri incarichi svolti per l'impresa dal responsabile dell'incarico.
ISA Italia 315.16	<p>Nel caso in cui il revisore intenda utilizzare informazioni derivanti da precedenti esperienze presso l'impresa e da precedenti incarichi di revisione contabile, egli deve valutare se tali informazioni continuino ad essere pertinenti e attendibili come elementi probativi per la revisione in corso.</p>
ISA Italia 315.17	<p>Il responsabile dell'incarico e gli altri membri chiave del team di revisione devono discutere sull'applicazione del quadro normativo sull'informazione finanziaria di riferimento e sulla possibilità di errori significativi nel bilancio dell'impresa.</p>
ISA Italia 315.18	<p>Qualora vi siano membri del team di revisione non coinvolti nella discussione, il responsabile dell'incarico deve stabilire quali aspetti devono essere comunicati a tali membri.</p>

11.3. Procedure di revisione conseguenti

Le procedure di revisione conseguenti costituiscono la risposta ai rischi identificati e valutati a livello di asserzioni. Esse, pertanto, non includono le risposte generali al rischio (Capitolo 15).

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 330.6	Il revisore deve definire e svolgere procedure di revisione conseguenti la cui natura, tempistica ed estensione sono determinate in base ed in risposta ai rischi di errori significativi identificati e valutati a livello di asserzioni.
ISA Italia 330.7	<p>Nel definire le procedure di revisione conseguenti da svolgere, il revisore deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) considerare le ragioni alla base della valutazione del rischio di errori significativi a livello di asserzioni per ciascuna classe di operazioni, saldo contabile e informativa rilevanti per la revisione, incluso: <ul style="list-style-type: none"> i) la probabilità e l'entità di errori dovuti alle caratteristiche particolari delle classi di operazioni, saldi contabili o informativa rilevanti per la revisione (ossia, il rischio intrinseco); ii) se la valutazione del rischio tenga conto dei controlli che fronteggiano il rischio di errori significativi (ossia il rischio di controllo), richiedendo in tal modo al revisore di acquisire elementi probativi per stabilire se i controlli operino efficacemente (ossia, il revisore pianifica di verificare l'efficacia operativa dei controlli nel determinare natura, tempistica ed estensione delle procedure di validità); b) acquisire elementi probativi tanto più persuasivi quanto più alta sia la valutazione del rischio da parte del revisore.

Le procedure di revisione sono “conseguenti” al processo di valutazione del rischio e, in ragione di tale processo, sono definite in termini di natura, estensione, tempistica.

Suggerimenti operativi

Natura	<p>La natura può essere definita in termini di scopi e di tipo di procedura.</p> <p>In ragione degli scopi, si distinguono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - procedure di conformità; - procedure di validità. <p>In ragione del tipo, si distinguono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ispezione; - osservazione; - conferma esterna; - ricalcolo; - riesecuzione; - procedure di analisi comparativa; - indagine.
Estensione	<p>L'estensione fa riferimento alla numerosità degli elementi probativi. Si distinguono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - procedure che hanno per oggetto un universo (per esempio: tutti i conti bancari; tutti i consulenti; ecc.);

	<ul style="list-style-type: none"> - procedure che hanno per oggetto un campione, estratto da un universo, dal quale inferire le caratteristiche di quest'ultimo (per esempio: un campione di fatture; un campione di dipendenti; ecc.).
Tempistica	<p>La tempistica fa riferimento al momento nel quale si effettua la procedura. Si distinguono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - procedure di <i>interim audit</i>, svolte prima della data di chiusura dell'esercizio; - procedure di <i>final audit</i>, svolte dopo la data di chiusura dell'esercizio.

11.3.1. Procedure di conformità

Le procedure di conformità hanno come scopo l'accertamento dell'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno, così come inizialmente analizzato dal revisore. Le procedure di conformità, quindi, presuppongono:

- la comprensione del sistema di controllo interno (il revisore ha, cioè, analizzato il "disegno" e la "messa in atto" di tale sistema);
- la valutazione del rischio di controllo, in conseguenza della fase precedente;
- la stima a un livello "Basso" del rischio di controllo, tale per cui il revisore, avendo deciso di fare affidamento sul sistema di controllo interno quale meccanismo atto a prevenire o a individuare e correggere gli errori e gli effetti delle frodi, deve verificare l'efficacia ipotizzata del sistema e, quindi, il livello del rischio associato.

L'ISA Italia 315 si sofferma sui molteplici aspetti procedurali che devono essere presi in considerazione quando si intendono effettuare *test* sul funzionamento del sistema di controllo interno (comunemente detti *test sui controlli*).

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 330.8	<p>Il revisore deve definire e svolgere procedure di conformità per acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'efficacia operativa dei controlli, se:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) nella valutazione dei rischi di errori significativi a livello di asserzioni il revisore si aspetti che i controlli operino efficacemente (ossia il revisore pianifichi di verificare l'efficacia operativa dei controlli nel determinare natura, tempistica ed estensione delle procedure di validità); ovvero b) le procedure di validità non possano fornire, da sole, elementi probativi sufficienti e appropriati a livello di asserzioni.
ISA Italia 330.9	Nel definire e svolgere procedure di conformità, il revisore deve acquisire elementi probativi tanto più persuasivi quanto maggiore è l'affidamento riposto dal revisore sull'efficacia di un controllo.
ISA Italia 330.10	<p>Nel definire e svolgere le procedure di conformità, il revisore deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) svolgere altre procedure di revisione in combinazione con indagini al fine di acquisire elementi probativi sull'efficacia operativa dei controlli, incluso: <ol style="list-style-type: none"> i) come siano stati eseguiti i controlli nei momenti in cui avrebbero dovuto operare durante il periodo amministrativo sottoposto a revisione; ii) l'uniformità con cui i controlli siano stati applicati;

	<p>iii) da chi o con quali mezzi siano stati eseguiti;</p> <p>b) determinare se i controlli da verificare dipendano a loro volta da altri controlli (controlli indiretti) e, in tal caso, qualora tali controlli indiretti non siano già stati verificati, determinare se sia necessario acquisire elementi probativi che supportino l'efficace funzionamento degli stessi.</p>
ISA Italia 330.11	Il revisore deve verificare i controlli nel momento specifico, ovvero durante tutto il periodo, per il quale egli intenda fare affidamento su tali controlli, in conformità ai paragrafi 12 e 15 seguenti, al fine di conseguire un'appropriata base per supportare il livello di affidamento previsto.
ISA Italia 330.13	<p>Nel determinare se sia appropriato o meno utilizzare elementi probativi sull'efficacia operativa dei controlli acquisiti in precedenti revisioni e, in caso affermativo, nello stabilire il lasso di tempo che può intercorrere prima di verificare nuovamente un controllo, il revisore deve considerare i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'efficacia delle altre componenti del sistema di controllo interno, inclusi l'ambiente di controllo, il processo adottato dall'impresa per monitorare il sistema di controllo interno e il processo per la valutazione del rischio adottato dall'impresa; b) i rischi derivanti dalle caratteristiche del controllo, incluso se esso sia manuale ovvero automatizzato; c) l'efficacia dei controlli generali IT; d) l'efficacia del controllo e la sua applicazione da parte dell'impresa, inclusa la natura e l'estensione delle deviazioni nell'applicazione del controllo rilevate in precedenti revisioni, e se siano avvenuti cambiamenti di personale che influenzino in modo significativo l'applicazione del controllo; e) se, in presenza di mutamenti nelle circostanze, la mancanza di modifiche in uno specifico controllo comporti un rischio; f) i rischi di errori significativi ed il grado di affidamento riposto sul controllo.
ISA Italia 330.14	<p>Se il revisore pianifica di utilizzare elementi probativi sull'efficacia operativa di controlli specifici, acquisiti in una precedente revisione, egli deve stabilire l'attuale rilevanza e attendibilità di tali evidenze mediante l'acquisizione di elementi probativi atti a dimostrare se, successivamente al completamento della revisione precedente, siano intervenuti cambiamenti significativi in tali controlli. Il revisore deve acquisire tali elementi probativi svolgendo indagini in combinazione con osservazioni o ispezioni allo scopo di confermare la comprensione di quei controlli specifici, e:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) se si sono verificati cambiamenti che incidono sull'attuale rilevanza degli elementi probativi acquisiti nel corso della precedente revisione, il revisore deve verificare i controlli nella revisione in corso; b) se tali cambiamenti non sono avvenuti, il revisore deve verificare i controlli almeno una volta ogni tre revisioni; egli deve comunque verificare alcuni controlli, durante ogni revisione, al fine di evitare che la verifica di tutti i controlli su cui il revisore intende

	fare affidamento sia effettuata nel corso di un unico periodo di revisione senza lo svolgimento di verifiche su controlli nei successivi due periodi di revisione.
--	--

Il revisore può rinunciare alle procedure di conformità quando:

- stima preventivamente “Alto” il rischio di controllo, a seguito della fase di comprensione del sistema di controllo interno (come spesso accade nelle imprese di minore dimensione) ritenendo di non poter fare affidamento su tale sistema;
- stimerebbe preventivamente “Basso” il rischio di controllo, a seguito della fase di comprensione del sistema di controllo interno, ma ritiene conveniente non effettuare quelle procedure (magari temendo che l'esito finale contraddica la stima iniziale, il che implicherebbe aver svolto lavoro a vuoto). Di conseguenza, la stima finale del rischio di controllo sarà “Alto”, ritenendo di non voler fare affidamento sul sistema di controllo interno.

In entrambi i casi, il revisore dovrà effettuare procedure di validità.

La situazione, nel caso di collegio sindacale incaricato della revisione legale, è diversa.

Cosa cambia per il collegio sindacale	
Vigilanza ex art. 2403 c.c.	<p>L'art. 2403 c.c. definisce i doveri di vigilanza su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'osservanza della legge e dello statuto; • il rispetto dei principi di corretta amministrazione; • l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. <p>Il contenuto dell'art. 2403 c.c. potrebbe essere sintetizzato affermando che il collegio sindacale ha il dovere di vigilare sulla adeguatezza del controllo interno. Il collegio sindacale, a differenza del revisore esterno, è posto al vertice del sistema dei controlli della società. Per questo motivo, la principale sinergia fra le due funzioni può svilupparsi intorno al tema del controllo interno, oggetto centrale della vigilanza sindacale e punto chiave nella valutazione del rischio, all'interno del processo di revisione.</p>
Sinergie	<p>Con l'espressione “sinergia” si intende l'esercizio delle attività di vigilanza e lo svolgimento della revisione legale, pur nel rispetto delle regole che presidiano ciascuna delle due funzioni, con modalità coordinate, utilizzando quanto emerge dall'una per migliorare lo svolgimento dell'altra e pianificando, per quanto possibile, gli interventi operativi di vigilanza e controllo in modo tale che possano avere valenza per entrambe.</p> <p>Tutto questo al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - migliorare l'efficacia delle due funzioni, - rendere lo svolgimento di ciascuna più efficiente, <p>rispetto a quanto sarebbe ragionevole aspettarsi se nella medesima situazione operassero due organi di controllo separati.</p> <p>Lo svolgimento di entrambe le attività da parte del collegio sindacale, infatti, mette questo organo in condizione di svolgere una revisione legale nel complesso più efficace rispetto a</p>

	<p>quella che potrebbe svolgere un revisore individuale o una società di revisione. Al contempo anche l'attività di vigilanza è resa più efficace, in particolare quella sugli aspetti amministrativo-contabili: il <i>focus</i> della vigilanza sindacale è sul controllo interno nel suo complesso, in tutti i suoi aspetti, mentre il <i>focus</i> della revisione contabile è prevalentemente sul sistema contabile e il bilancio, d'esercizio o consolidato.</p>
Riflessi sulle procedure	<p>Nell'ambito della revisione legale, il controllo interno forma oggetto di "comprensione" allo scopo di apprezzare se sia possibile mitigare il rischio intrinseco di errori in bilancio, abbassando il livello stimato del rischio residuo e riducendo l'estensione delle procedure di revisione conseguenti. Se il controllo interno è debole, il revisore individuale o la società di revisione ne prendono atto, segnalano le debolezze, non fanno affidamento sul controllo interno e pianificano un approccio alla revisione basato solo su procedure di validità, finalizzate a un'adeguata copertura del rischio residuo.</p> <p>Così non è per i sindaci-revisori. Per loro, infatti, la comprensione dell'impresa e del contesto in cui essa opera e la comprensione del controllo interno sono il punto di partenza della attività di vigilanza; allo stesso tempo, l'adeguatezza del controllo interno è in definitiva l'oggetto di tale vigilanza.</p> <p>La vigilanza sull'adeguatezza del controllo interno è esercitata, dopo averlo compreso, individuando i punti di debolezza e attivandosi affinché questi siano superati. Anche quando il controllo interno dell'impresa è valido e affidabile, la vigilanza deve essere esercitata nel corso di tutto l'esercizio, per monitorarne il concreto funzionamento, consentendo in tal modo ai sindaci di attivarsi quando qualcosa non va bene. Il revisore o la società di revisione, dal canto loro, possono decidere di impostare la revisione legale senza fare affidamento sul controllo interno, anche se questa scelta sarà pagata con maggior lavoro, in termini di procedure di validità.</p> <p>I sindaci-revisori, invece, non possono accettare di impostare una revisione, almeno nel prosieguo dello svolgimento dell'incarico, senza fare alcun affidamento sul controllo interno, perché verrebbero, sostanzialmente, meno ai propri doveri di vigilanza.</p> <p>Dal punto di vista delle risposte al rischio, se il revisore o la società di revisione possono scegliere un approccio basato solo su procedure di validità, per i sindaci-revisori l'approccio basato sia su procedure di conformità sia su procedure di validità è, in qualche modo, obbligato, almeno nel prosieguo dell'incarico.</p> <p>Peraltro, la vigilanza sul concreto funzionamento del controllo interno amministrativo-contabile, prevista dall'art. 2403 c.c., deve essere esercitata, svolgendo procedure di conformità sui punti di controllo chiave, che i sindaci-revisori devono comunque pianificare.</p>
Linee di azione	<p>I sindaci-revisori che intendano massimizzare le sinergie tra le attività in concreto esercitate, potranno impostare il controllo sulla società, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'inizio dell'incarico, avrà luogo un intervento approfondito per comprendere il controllo interno, valutandone l'operatività con procedure di conformità, individuandone le eventuali debolezze;

	<ul style="list-style-type: none"> • ci si attiverà concretamente e tempestivamente perché i punti di debolezza siano superati, monitorando il miglioramento delle procedure organizzative e amministrative; • conseguentemente, sarà sempre più possibile fare affidamento sul controllo interno o, almeno, su parti rilevanti di esso; • la revisione potrà essere pianificata con un approccio inclusivo tanto di procedure di conformità quanto di procedure di validità; • le procedure di conformità che verranno svolte, saranno considerate anche nella loro valenza per la funzione di vigilanza; • la sempre più approfondita conoscenza dell'impresa e del suo contesto, acquisita partecipando alle riunioni degli organi di governance, favorirà l'aggiornamento delle valutazioni di rischio ai fini della revisione, tutte le volte che sarà necessario. <p>Con questo metodo sarà ragionevole attendersi che, durante il periodo considerato ai fini dello svolgimento dell'incarico, a seguito di una vigilanza seria ed efficace, il controllo interno dell'impresa vada migliorando, così che la revisione possa essere svolta prevalentemente nel corso dell'esercizio, con estese procedure di conformità, finalizzate sia alla revisione sia alla vigilanza, limitando le procedure di validità da svolgere dopo la chiusura dell'esercizio al minimo indispensabile, a seguito della progressiva riduzione del rischio residuo da coprire.</p>
Riunioni periodiche (ogni novanta giorni)	<p>I sindaci-revisori, considerando i contenuti pertinenti, nel corso dell'esercizio dovranno (o potranno) svolgere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • procedure di conformità sul controllo interno, nell'ambito della vigilanza sindacale; • procedure di conformità sul controllo interno, nell'ambito del processo di revisione.

11.3.2. Procedure di validità

Le procedure di validità (dette anche *test* di sostanza) hanno come scopo l'accertamento diretto della corretta applicazione delle asserzioni di bilancio. Le procedure di validità possono essere classificate in:

- procedure di analisi comparativa, utilizzate come procedure di validità;
- verifiche di dettaglio, le quali, a loro volta, possono distinguersi in:
 - *test* di dettaglio sulle classi di operazioni (transazioni);
 - *test* di dettaglio sui saldi;
 - *test* di dettaglio sull'informativa.

L'ISA Italia 330 fissa una serie di prescrizioni in tema di applicazione e di tempistica delle procedure di validità.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 330.18	Indipendentemente dai rischi di errori significativi identificati e valutati, il revisore deve definire e svolgere le procedure di validità per ogni classe di operazioni, saldo contabile ed informativa significativi.
-------------------	--

ISA Italia 330.20	<p>Le procedure di validità del revisore devono includere le seguenti procedure di revisione relative alla fase di chiusura del bilancio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il controllo della corrispondenza o la riconciliazione delle informazioni contenute nel bilancio con le sottostanti registrazioni contabili, incluso concordare o riconciliare i diversi elementi dell'informativa, qualora tali informazioni provengano o meno dalla contabilità generale e sezonale; b) l'esame delle scritture contabili e delle altre rettifiche significative effettuate in fase di redazione del bilancio.
ISA Italia 330.21	<p>Se il revisore ha stabilito che un rischio identificato e valutato di errore significativo a livello di asserzioni rappresenti un rischio significativo, egli/ella deve svolgere procedure di validità specificamente rispondenti a quel rischio. Qualora l'approccio verso i rischi significativi si basi unicamente su procedure di validità, tali procedure devono includere le verifiche di dettaglio.</p>

Le procedure di validità devono essere adottate quando:

- le transazioni, i saldi, l'informativa sono significativi (cioè, rilevanti per la loro entità e importanza per il lettore del bilancio quando deve prendere una decisione), anche se il rischio residuo di errori significativi che è stato stimato dal revisore è basso. In tal caso, si possono adottare procedure di analisi comparativa e/o *test* di dettaglio;
- il rischio residuo di errori significativi è alto (evidentemente perché il rischio intrinseco è "Alto" e il rischio di controllo è parimenti "Alto"). In tal caso si devono adottare solo i *test* di dettaglio idonei a rispondere al rischio/asserzione;
- il rischio residuo di errori significativi a livello di asserzioni di bilancio rappresenta un rischio significativo.

Se si adottano solo procedure di validità, esse devono includere i *test* di dettaglio.

Le procedure di validità devono includere le seguenti procedure di revisione relative alla fase di chiusura del bilancio:

- il controllo della corrispondenza o la riconciliazione delle informazioni contenute nel bilancio con le sottostanti registrazioni contabili, incluso concordare o riconciliare i diversi elementi dell'informativa, qualora tali informazioni provengano o meno dalla contabilità generale e sezonale;
- l'esame delle scritture contabili e delle altre rettifiche significative effettuate in fase di redazione del bilancio.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 330.22	<p>Se le procedure di validità sono svolte ad una data intermedia, il revisore deve coprire il restante periodo svolgendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) procedure di validità in combinazione con procedure di conformità per il periodo intercorrente; ovvero b) esclusivamente procedure di validità conseguenti, se il revisore le ritiene sufficienti,
-------------------	--

	che forniscano una base ragionevole per estendere le conclusioni di revisione dalla data intermedia fino alla data di chiusura del periodo amministrativo
ISA Italia 330.23	Nel caso in cui siano individuati ad una data intermedia errori che il revisore non aveva previsto al momento della valutazione dei rischi di errori significativi, il revisore deve valutare se sia necessario modificare la relativa valutazione del rischio, nonché natura, tempistica ed estensione delle procedure di validità pianificate per il restante periodo.

In merito alla tempistica, l'ISA Italia 330 distingue tra procedure di validità in fase di *interim audit* (a data intermedia) e in fase di *final audit*.

Le procedure di validità sono applicabili in fase di *interim audit* (sulle transazioni o su saldi in corso di formazione e non ancora assestati) se:

- sono pianificabili procedure di conformità e di validità per proiettare i risultati dalla data del *test* alla fine dell'esercizio (il cosiddetto *bridging*). In pratica, il revisore deve coprire il periodo che intercorre tra il momento in cui ha svolto le procedure di interim audit e la data di riferimento del bilancio svolgendo procedure di validità in combinazione con procedure di conformità per il periodo intercorrente o esclusivamente procedure di validità conseguenti, se il revisore le ritiene sufficienti, che forniscano una base ragionevole per estendere le conclusioni di revisione dalla data intermedia fino alla data di chiusura del periodo amministrativo.
- non emergono evidenze (cioè errori o altre anomalie) tali da indurre il revisore a rivedere la propria valutazione del rischio e, quindi, decidere di applicare un *set supplementare* di verifiche a fine esercizio.

In entrambi i casi, di conseguenza, le procedure di validità condotte in fase di *interim audit* non sono mai sufficienti in quanto sono sempre necessarie di ulteriori *test* di sostanza o di controllo.

In conclusione:

- nei casi previsti dai paragrafi 22 e 23 dell'ISA Italia 330, le procedure sono condotte in fase *interim* e in fase *final*;
- negli altri casi, le procedure di validità si applicano in fase di *final audit*.

Le carte di lavoro contenute nell'Audi Tool Excel presentano le procedure di validità generalmente applicabili ai saldi di bilancio. Le procedure indicate sono pensate con riferimento ad una impresa di media dimensione, che non opera su commessa, caratterizzata da un sistema di controllo interno affidabile. Si ipotizza inoltre che il bilancio dell'esercizio precedente sia stato assoggettato a revisione legale, che il precedente revisore abbia svolto un lavoro conforme ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).

Per ogni procedura è stata indicata l'asserzione o le asserzioni che essa è normalmente in grado di fronteggiare. L'indicazione delle asserzioni coperte da ogni procedura è molto utile nella fase di definizione del piano di revisione, in quanto consente al revisore di verificare che il piano fronteggi tutte le asserzioni pertinenti e che la copertura sia proporzionale al rischio valutato.

Tale materiale è in ogni caso da utilizzare in modo ragionato.

Potrebbe, ad esempio, essere necessario svolgere procedure di validità diverse da quelle indicate, a seconda delle circostanze. Ogni procedura inclusa nel piano deve essere comunque adattata alle circostanze, specificandone la

tempistica e l'estensione (ad esempio, quantificando la numerosità dei campioni da selezionare, o fissando gli importi "soglia" da utilizzare per la selezione delle operazioni o dei saldi).

11.4. Procedure di revisione previste dall'ISA Italia 501

Sono qui considerate le procedure di revisione riguardanti le rimanenze²⁴, i contenziosi e le contestazioni²⁵. Le indicazioni qui riportate identificano solo alcune delle procedure che il revisore svolge su tali voci di bilancio, non esaurendo l'estensione delle procedure conseguenti che il revisore può ritenere opportuno svolgere sulle stesse.

Rimanenze

Uno degli obiettivi del revisore è acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati riguardanti l'esistenza e le condizioni delle rimanenze.

Soltamente, la direzione stabilisce le procedure sulla base delle quali le rimanenze sono fisicamente contate almeno una volta all'anno per fornire una base per la redazione del bilancio e, se applicabile, per accettare l'affidabilità del sistema di inventario permanente dell'impresa (se il sistema amministrativo-contabile lo prevede).

Qualora le rimanenze siano significative nell'ambito del bilancio, il revisore:

- a) presenza alla conta fisica delle rimanenze, tranne nei casi in cui non risulti fattibile;
- b) svolge procedure di revisione sulle registrazioni inventariali finali dell'impresa per stabilire se riflettano accuratamente i risultati effettivi della conta delle rimanenze.

Il revisore, dopo aver valutato le istruzioni e le procedure redatte dalla direzione per l'effettuazione della conta fisica e per la rilevazione ed il controllo dei relativi risultati, osserva lo svolgimento delle procedure di conta, verificando la conformità delle attività poste in essere con le istruzioni impartite. La presenza alla conta fisica comporta, inoltre, l'ispezione delle giacenze per accertarne l'esistenza e valutarne le condizioni, nonché l'esecuzione di conte di verifica.

La valutazione delle istruzioni e delle procedure redatte dalla direzione include il fatto se esse si occupino di:

- la messa in atto di attività di controllo appropriate, per esempio, la raccolta delle evidenze utilizzate per la conta fisica delle rimanenze (come i cartellini pre-numerati), la rilevazione delle evidenze non utilizzate per la conta fisica, nonché le procedure per la conta e per la seconda conta;
- l'accurata identificazione della fase di completamento dei prodotti in corso di lavorazione, delle voci a lento rigiro, delle voci obsolete o danneggiate e delle rimanenze di proprietà di soggetti terzi, per esempio, in conto deposito;
- le procedure, se applicabile, utilizzate per stimare le quantità fisiche, come può essere necessario per la stima della quantità fisica di un cumulo di carbone;
- i controlli sui movimenti delle rimanenze tra diverse aree del magazzino, sulle spedizioni e sui ricevimenti delle rimanenze prima e dopo la data di riferimento dell'inventario.

²⁴ Cfr ISA Italia 501, paragrafi 4-8.

²⁵ Cfr ISA Italia 501, paragrafi 9-12.

Qualora la conta fisica delle rimanenze sia svolta a una data diversa dalla data di riferimento del bilancio, il revisore svolge procedure di revisione per acquisire elementi probativi sul fatto se le variazioni delle rimanenze intervenute tra la data della conta e la data di riferimento del bilancio siano correttamente registrate.

Qualora il revisore non possa essere presente alla conta fisica delle rimanenze a causa di circostanze impreviste, egli/ella effettua conti fisiche o ne osserva lo svolgimento a una data alternativa e svolge procedure di revisione sulle operazioni nel frattempo intercorse.

Qualora la presenza alla conta fisica delle rimanenze non sia fattibile, il revisore svolge procedure di revisione alternative per acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati riguardo l'esistenza e le condizioni delle rimanenze. Qualora ciò non sia possibile, il revisore esprime un giudizio con modifica nella relazione di revisione.

Qualora le rimanenze detenute presso soggetti terzi siano significative nell'ambito del bilancio, il revisore acquisisce elementi probativi sufficienti e appropriati sulla loro esistenza e sulle loro condizioni svolgendo una o entrambe le seguenti procedure:

- a) richiedere conferma ai soggetti terzi in merito alle quantità e alle condizioni delle rimanenze detenute per conto dell'impresa;
- b) svolgere un'ispezione oppure effettuare altre procedure di revisione appropriate alle circostanze.

Contenziosi e contestazioni

L'obiettivo del revisore è acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati riguardanti la completezza dei contenziosi e delle contestazioni che coinvolgono l'impresa. Il revisore, quindi, definisce e svolge procedure di revisione per identificare i contenziosi e le contestazioni coinvolgenti l'impresa che possono originare un rischio di errore significativo. Tali procedure comprendono:

- a) le indagini presso la direzione e, se applicabile, presso altri soggetti all'interno dell'impresa, incluso il legale interno;
- b) il riesame dei verbali delle riunioni dei responsabili delle attività di governance e della corrispondenza intercorsa tra l'impresa ed il suo consulente legale esterno;
- c) la richiesta di conferma ai legali;
- d) il riesame dei conti relativi alle spese legali.

Il revisore chiede ai legali di indicargli qualsiasi contenzioso e contestazione di cui essi siano a conoscenza, di fornirgli una valutazione dei relativi esiti, nonché un'indicazione della stima delle implicazioni economiche, patrimoniali e finanziarie per l'impresa. Il revisore, oltre a inviare richieste di conferma ai legali, può chiedere l'autorizzazione della direzione per incontrarli personalmente. La comunicazione diretta con i legali dell'impresa aiuta il revisore ad acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sul fatto se contenziosi e contestazioni potenzialmente significativi siano noti e se le stime della direzione sulle implicazioni economiche, patrimoniali e finanziarie siano ragionevoli.

Nel caso in cui:

- a) la direzione rifiuti di concedere al revisore il permesso di comunicare o di incontrare i legali dell'impresa, ovvero questi rifiutino di rispondere appropriatamente alla lettera di richiesta di informazioni, ovvero sia stato loro vietato di rispondere;

- b) il revisore non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati mediante lo svolgimento di procedure di revisione alternative;

il revisore esprime un giudizio con modifica nella relazione di revisione.

Il revisore richiede alla direzione e, ove appropriato, ai responsabili delle attività di governance, di fornire attestazioni scritte che tutti i contenziosi e le contestazioni noti, in corso o solo potenziali, i cui effetti dovrebbero essere considerati nella redazione del bilancio, siano stati portati a conoscenza del revisore, contabilizzati e oggetto d'informativa in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile²⁶.

11.5. Documentazione

Le procedure di revisione (in termini di risposte generali al rischio di revisione e di procedure conseguenti) devono essere opportunamente documentate nelle carte di lavoro.

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 330.28	<p>Il revisore deve includere nella documentazione della revisione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le risposte generali di revisione per far fronte ai rischi di errori significativi identificati e valutati a livello di bilancio e la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione conseguenti svolte; b) la correlazione di tali procedure con i rischi identificati e valutati a livello di asserzioni; c) i risultati delle procedure di revisione, incluse le conclusioni qualora non altrimenti esplicitate.
ISA Italia 330.29	<p>Se il revisore pianifica di utilizzare gli elementi probativi sull'efficacia operativa dei controlli, acquisiti in precedenti revisioni, egli/ella deve includere nella documentazione della revisione le conclusioni raggiunte sulla possibilità di fare affidamento su quei controlli verificati in una precedente revisione.</p>
ISA Italia 330.30	<p>La documentazione del revisore deve dimostrare che le informazioni contenute nel bilancio corrispondono o si riconciliano con le sottostanti registrazioni contabili, inclusa la corrispondenza o la riconciliazione dei diversi elementi dell'informativa, qualora tali informazioni provengano o meno dalla contabilità generale e sezonale.</p>

²⁶ Si veda quanto riportato nel Capitolo 23.

12. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTRINSECO

Temi trattati	ISA Italia di riferimento
La valutazione del rischio intrinseco	315

Carta di lavoro “Audit Tool Excel”	Cartella Pianificazione: C04 - Rischio frode C05 – Controlli antifrode libro giornale C07 – Incontro precedente revisore C08 – Manleva revisore C09 – Manleva Società
---	--

12.1. Il rischio intrinseco

Il principio di revisione ISA Italia 315 disciplina la responsabilità del revisore nell'identificare e nel valutare i rischi di errori significativi presenti in bilancio, mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno.

In base all'ISA Italia 200, il rischio che il bilancio sia significativamente errato prima di essere sottoposto a revisione deriva da due componenti di rischio:

- il **rischio intrinseco**: eventualità che un'asserzione relativa ad una classe di operazioni, un saldo contabile o un'informativa contenga un errore che potrebbe essere significativo, singolarmente o insieme ad altri, indipendentemente da qualsiasi controllo ad essa riferito;
- il **rischio di controllo**: eventualità che un errore, che potrebbe riguardare un'asserzione, un saldo contabile o un'informativa e che potrebbe essere significativo, singolarmente o insieme ad altri, non sia prevenuto, o individuato e corretto in modo tempestivo dal controllo interno dell'impresa.

L'individuazione dei rischi significativi deve avvenire, quindi, mediante un processo che si sviluppa in due momenti: nel primo, è effettuata la valutazione del rischio intrinseco, nel secondo si analizza il rischio di controllo (vedi Capitolo 13); al termine, sarà possibile individuare i rischi di errori residui in base ai quali pianificare l'attività di revisione successiva. Nel prosieguo del testo sarà trattata la valutazione del rischio intrinseco, articolata in due fasi: la fase di identificazione e la fase di valutazione del rischio.

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 315.11	L'obiettivo del revisore è quello di identificare e valutare i rischi di errori significativi, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, a livello di bilancio e di

	asserzioni, conseguendo in tal modo una base per definire e mettere in atto risposte di revisione a fronte dei rischi di errori significativi identificati e valutati.
--	--

Il primo passo consiste nell'identificazione dei rischi; solo successivamente sarà possibile procedere alla loro valutazione per ipotizzare se possano dare origine a errori significativi; questo approccio è seguito sia nelle imprese di grandi dimensioni, sia nelle imprese di dimensioni minori.

Considerazioni per le imprese di minori dimensioni.

La distinzione tra la fase di identificazione e quella di valutazione dei rischi deve essere rispettata anche per le revisioni effettuate su imprese di minori dimensioni per le quali non è possibile, a priori, escludere la presenza di rischi significativi. L'identificazione dei rischi è un'attività che deve essere ripetuta anche nel corso degli incarichi successivi al primo, poiché potrebbero presentarsi dei cambiamenti e quindi nuovi fattori di rischio da considerare: l'unica semplificazione possibile può consistere nel considerare tutti i rischi già identificati negli esercizi precedenti ed esaminare i cambiamenti per poter individuare gli eventuali nuovi rischi.

Il revisore deve acquisire una conoscenza dell'impresa che gli fornisca le informazioni necessarie a definire le procedure di valutazione dei rischi che dovrà svolgere e documentare successivamente. Il revisore deve chiedersi e comprendere *“cosa potrebbe andare storto”* e, di conseguenza, determinare l'eventuale presenza di errori in bilancio, siano essi intenzionali (frodi) o non intenzionali.

I fattori che devono essere analizzati ai fini della identificazione e valutazione del rischio intrinseco possono avere natura qualitativa o quantitativa e includono la complessità, la soggettività, i cambiamenti, l'incertezza o la possibilità di errori dovuti a ingerenze da parte della direzione o ad altri fattori di rischio di frodi nella misura in cui influenzano il rischio intrinseco.

12.2. L'identificazione dei rischi intrinseci

La fase di identificazione dei rischi intrinseci comprende la raccolta delle informazioni sull'impresa e il contesto in cui essa opera facendo ricorso sia a fonti interne all'azienda, sia a fonti esterne. Le procedure di valutazione del rischio devono includere perlomeno le seguenti attività:

- a) indagini presso la direzione e altre persone appropriate all'interno dell'impresa, incluse le persone nell'ambito della funzione di revisione interna (laddove tale funzione sia presente);
- b) procedure di analisi comparativa;
- c) osservazioni e ispezioni.

Le informazioni acquisite da altre fonti possono essere rilevanti ai fini dell'identificazione e della valutazione dei rischi di errori significativi in quanto forniscono informazioni e indicazioni in merito:

- alla natura dell'impresa e ai rischi di business e ai relativi cambiamenti rispetto ai periodi amministrativi precedenti;
- all'integrità e ai valori etici della direzione e dei responsabili delle attività di governance, che possono essere rilevanti anche ai fini della comprensione dell'ambiente di controllo da parte del revisore;

- al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e alla sua applicazione in base alla natura e alle circostanze dell'impresa.

12.2.1. La comprensione dell'impresa

La raccolta delle informazioni è indispensabile al revisore per poter acquisire una buona comprensione dell'impresa su cui basare la successiva valutazione dei rischi e mediante la quale poter individuare tutti i fattori di rischio possibili.

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 315.19	<p>Il revisore deve svolgere procedure di valutazione del rischio per acquisire:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) una comprensione dei seguenti aspetti dell'impresa e del contesto in cui opera: <ul style="list-style-type: none"> i. la struttura organizzativa dell'impresa, l'assetto proprietario e la governance e il suo modello di business, inclusa la misura in cui il tale modello integra l'utilizzo dell'IT; ii. il settore di attività, la regolamentazione e altri fattori esterni; iii. le misurazioni utilizzate, al suo interno e all'esterno, per valutare la performance economico-finanziaria dell'impresa; b) una comprensione del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, dei principi contabili adottati dall'impresa e delle ragioni per eventuali cambiamenti; c) sulla base degli aspetti di cui ai precedenti punti a) e b), una comprensione delle modalità e della misura con cui i fattori di rischio intrinseco influenzano la possibilità che le asserzioni contengano errori, nella redazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.
ISA Italia 315.20	Il revisore deve valutare se i principi contabili dell'impresa siano appropriati e coerenti con il quadro normativo sull'informativa finanziaria applicabile.

Soltamente, il punto di partenza della comprensione dell'impresa è costituito dalle fonti di informazioni interne, da integrare con i dati e gli elementi che emergono dalle fonti esterne.

Le fonti da cui il revisore deriva le informazioni utili per la comprensione dell'impresa sono:

1. **accettazione incarico:** il revisore deve tenere in considerazione tutte le informazioni e i rischi individuati in fase di accettazione dell'incarico (e/o nel corso degli incarichi precedenti) in quanto gli errori che sono stati identificati in passato condizionano il livello di rischio stimato dal revisore e permettono di identificare le aree maggiormente rischiose o in cui sono presenti disaccordi;
2. **indagini presso la direzione:** consentono al revisore di conoscere la gestione strategica dell'impresa e le principali caratteristiche dei processi aziendali. Le indagini non devono essere rivolte soltanto alla direzione, ma anche a tutti i dipendenti che svolgono funzioni particolarmente rilevanti e occupano

posizioni chiave in ambito aziendale; le indagini devono, inoltre, coinvolgere anche i principali consulenti della Società.

3. **osservazioni e ispezioni:** si tratta di procedure svolte mediante visite presso le strutture aziendali che consentono al revisore di valutare lo svolgimento delle operazioni, l'organizzazione dell'impresa, l'operatività di sedi e stabilimenti, lo stile di direzione, i controlli aziendali. Le ispezioni consentono, inoltre, di analizzare documenti quali *business plan*, studi di settore, analisi finanziarie, contratti, regolamenti, manuali di controllo, verbali delle riunioni dei responsabili di governance.

Considerazioni per le imprese di minori dimensioni

Nel primo incarico presso un cliente, è buona norma chiedere di effettuare una visita agli stabilimenti e agli impianti di produzione così da poter comprendere meglio le operazioni aziendali del cliente, osservare l'operatività aziendale e incontrare le figure chiave interne. Con l'osservazione dal vivo delle strutture produttive, i dati contabili cessano di essere impersonali e nella mente del revisore si trasformano in flussi logici tra uffici, sedi e stabilimenti che aiutano a mettere nella giusta angolazione alcuni dubbi attuali del revisore, e saranno preziosi nello svolgimento del processo di revisione.

Nella tabella 12.1, le fonti di informazione sono suddivise tra interne ed esterne nonché tra fonti che forniscono informazioni economico-finanziarie, come il bilancio, e fonti che forniscono le informazioni di altra natura, ugualmente importanti ai fini dell'individuazione dei rischi significativi.

TABELLA 12.1 - Le fonti di informazione sul rischio intrinseco

	Fonti interne	Fonti esterne
Informazioni economico-finanziarie	Bilancio Principi contabili adottati <i>Budget e forecast</i> Relazioni Dichiarazioni dei redditi Analisi di bilancio Giudizi e stime	Organismi pubblici Creditori Agenzie di rating Informazione strategica Informazioni di settore Informazioni da <i>Internet</i> Mezzi di comunicazione e altre parti esterne
Informazioni di altra natura	Indagini presso la direzione Osservazioni e ispezioni Manuali delle direttive e procedure Struttura organizzativa <i>Balanced Scorecard</i> <i>Vision, valori, obiettivi e strategie</i> Descrizione delle mansioni Caratteristiche del personale	Accettazione dell'incarico Organismi pubblici Dati dell'associazione di categoria Articoli di stampa Informazioni da <i>Internet</i>

La comprensione dell'impresa deve configurarsi come un processo svolto in modo continuativo nel corso dell'intera revisione legale: in questo modo, il revisore ha la possibilità di aggiornare costantemente le informazioni raccolte migliorando la qualità delle attività svolte.

Considerazioni per le imprese di minori dimensioni

Informazioni particolarmente utili potrebbero essere reperite dal revisore mediante l'analisi delle carte di lavoro della revisione svolta negli esercizi precedenti, da cui potrebbero emergere molteplici segnali, elementi e importanti fonti di conoscenza dell'azienda. Anche la valutazione del rischio effettuata in fase di accettazione o mantenimento dell'incarico può costituire un importante punto di riferimento per il revisore.

Nello svolgimento delle procedure di valutazione del rischio e di comprensione dell'impresa e del contesto in cui essa opera, il revisore deve analizzare, in modo particolare, gli errori che potrebbero derivare dalle stime contabili, valutando le disposizioni normative di riferimento, svolgendo indagini presso la direzione al fine di comprendere come l'azienda identifica operazioni, eventi e condizioni che originano tali stime. Il revisore deve anche comprendere come la direzione effettua le stime contabili, quale metodo o modello utilizza, quali sono i controlli effettuati, se ha richiesto l'intervento di un esperto e valutato i possibili effetti dell'incertezza. I rischi di errori significativi possono infatti riguardare con maggiore frequenza proprio le stime contabili, poiché l'alto grado di soggettività che le caratterizza potrebbe determinare una valutazione del rischio intrinseco di livello "alto", derivante dall'incertezza correlata alle stime, dalla soggettività delle valutazioni formulate dalla Direzione e dalla complessità nel dover prevedere eventi futuri.

Particolare attenzione deve inoltre essere riposta nell'acquisizione di informazioni relative a rapporti e operazioni con parti correlate, nonché sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Tra gli aspetti che determinano la presenza di rischi significativi devono essere considerate anche le operazioni non di *routine* svolte dall'impresa che possano essere considerate significative come, ad esempio, le operazioni straordinarie. Anche in questo caso il rischio intrinseco potrebbe essere considerato di livello "Alto" in quanto queste operazioni, soprattutto nelle imprese di minori dimensioni, non sono gestite in modo frequente, ma risultano insolite per natura e dimensione; di conseguenza, può essere difficile predisporre gli opportuni controlli, applicare i corretti principi contabili di riferimento ed effettuare calcoli complessi. Il ruolo della direzione è fondamentale, in tali circostanze, per stabilire quale trattamento contabile applicare e come gestire i flussi di dati e informazioni.

Un quadro di sintesi sui principali fattori di rischio che possono generare errori significativi è fornito dalla tabella 12.2.

TABELLA 12.2 - Fattori di rischio che possono generare errori significativi

Fattore da considerare	Commento
Incertezza di misura significativa (ad es. stime)	Conti che derivano da stime contabili sono soggetti a rischi significativi maggiori rispetto a conti che derivano dalla conversione in cifre di operazioni di <i>routine</i> . Infatti, questi conti potrebbero presentare un rischio intrinseco di livello "Alto", un'incertezza significativa nella quantificazione laddove i principi contabili coinvolti sono suscettibili di interpretazioni differenti. In questo caso,

	il giudizio richiesto dalla direzione può essere soggettivo, complesso o richiedere assunzioni significative su eventi futuri.
Complessità	Calcoli complessi utilizzati per determinare il saldo del conto o l'informativa hanno una maggiore probabilità di contenere errori significativi.
Operazioni con parti correlate	Le operazioni significative con parti correlate possono indicare maggiori rischi di anomalie significative. L'ISA Italia 550.18 dispone che « <i>Nel rispettare le regole del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315 per l'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi, il revisore deve identificare e valutare i rischi di errori significativi associati ai rapporti e alle operazioni con parti correlate e stabilire se tra questi vi siano rischi significativi. A tal fine, il revisore deve considerare le operazioni significative identificate con parti correlate che esulano dal normale svolgimento dell'attività aziendale come operazioni che danno origine a rischi significativi.</i> ».
Transazioni non-routine	Operazioni significative che sono di fuori del normale corso degli affari hanno una maggiore probabilità di generare errori significativi. Infatti, gli errori sono probabili proprio per la rara frequenza di accadimento poiché tali operazioni non sono soggette a una elaborazione sistematica. Inoltre, l'impresa difficilmente riesce a mettere in atto efficaci controlli interni. In questi casi, l'intervento della direzione è indispensabile per decidere il trattamento contabile e per la raccolta e l'elaborazione dei dati.

Considerazioni per le imprese di minori dimensioni

Nelle imprese di minori dimensioni, le operazioni con parti correlate sono molto frequenti, soprattutto se si tratta di società unipersonali o familiari. Allo stesso tempo, queste imprese non presentano solitamente codici di comportamento formalizzati per disciplinare queste operazioni né è presente una conoscenza approfondita circa i rischi derivanti da questa tipologia di rapporti, ragion per cui è importante che il revisore richieda spiegazioni al proprietario-amministratore su come è gestita tale fattispecie.

Le imprese di minori dimensioni possono presentare maggiore flessibilità di adeguamento ai cambiamenti economici, ma, al contempo, presentare risorse limitate in termini di capitale. In relazione ai rischi connessi alla continuità aziendale, il revisore deve tenere conto della possibilità che l'impresa non abbia più accesso ai finanziamenti concessi da banche o altri finanziatori, che possa perdere clienti strategici o dipendenti chiave, contratti o licenze fondamentali per lo svolgimento dell'attività. Il revisore deve raccogliere elementi probativi relativi alla continuità aziendale anche mediante confronto con il proprietario-amministratore da cui ottenere informazioni sulla situazione finanziaria di medio-lungo termine dell'azienda. Il revisore deve valutare con particolare attenzione i casi in cui l'azienda sia finanziata prevalentemente dal proprietario-amministratore e comprendere l'effettiva capacità che questi possiede di far fronte ai propri obblighi.

12.2.2. La comprensione del sistema di controllo interno

Anche se l'identificazione e la valutazione dei rischi intrinseci deve avvenire prima di considerare la capacità dei controlli di attenuare tali rischi, la comprensione dell'impresa non può prescindere dalla conoscenza del sistema di controllo interno aziendale, poiché anche in relazione ai controlli è possibile identificare fattori di rischio che possono avere effetti significativi per il bilancio o specifiche asserzioni.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 700.38b) (ii)	acquisire una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. [...]
--------------------------	---

L'attività di comprensione del sistema di controllo interno deve essere sempre effettuata dal revisore; a tale proposito, possiamo considerare quanto prescritto dall'ISA Italia 700 che tratta della responsabilità del revisore per la formazione del giudizio sul bilancio, delineando forma e contenuto della relazione di revisione che deve includere la sezione *"Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio"*. In questa sezione, è necessario descrivere la responsabilità del revisore nell'identificare e valutare i rischi di errori significativi in bilancio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, nel definire e svolgere procedure di revisione in risposta a tali rischi e acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti su cui basare il proprio giudizio. Le responsabilità del revisore devono essere, inoltre, delineate in riferimento all'acquisizione della comprensione del controllo interno al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze.

La comprensione del controllo interno è, di conseguenza, un'attività che deve essere sempre posta in essere dal revisore qualunque sia la dimensione dell'azienda o le caratteristiche dell'incarico, ma ha ad oggetto solo le attività di controllo rilevanti ai fini della revisione contabile.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 315.21	Il revisore deve acquisire una comprensione dell'ambiente di controllo rilevante ai fini della redazione del bilancio, svolgendo procedure di valutazione del rischio, attraverso: a) la comprensione dell'assetto organizzativo, dei processi e dell'insieme dei controlli che trattano: i. le modalità con cui la direzione adempie le proprie responsabilità di supervisione, quali la cultura aziendale dell'impresa e l'impegno all'integrità e al rispetto di valori etici; ii. nel caso in cui i responsabili delle attività di governance sono separati dalla direzione, l'indipendenza dei responsabili delle attività di governance e la supervisione che essi svolgono sul sistema di controllo interno dell'impresa; iii. l'attribuzione di poteri e responsabilità da parte dell'impresa; iv. le modalità con cui l'impresa attrae, forma e fidelizza persone competenti; v. le modalità con cui l'impresa responsabilizza le persone nel conseguimento degli obiettivi del sistema di controllo interno; b) la valutazione se:
-------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> i. la direzione, con la supervisione dei responsabili delle attività di governance, abbia instaurato e mantenuto una cultura aziendale ispirata al valore dell'onestà ed a comportamenti eticamente corretti; ii. l'ambiente di controllo fornisca un fondamento appropriato per le altre componenti del sistema di controllo interno dell'impresa, tenuto conto della natura e della complessità dell'impresa; iii. le carenze identificate nell'ambiente di controllo compromettano le altre componenti del sistema di controllo interno dell'impresa.
--	--

Il revisore determina, in base al proprio giudizio professionale, un perimetro di analisi che consente di selezionare i controlli rilevanti da analizzare, tipicamente attinenti all'informativa finanziaria o aventi ad oggetto informazioni rilevanti per lo svolgimento di ulteriori procedure di revisione come le procedure di analisi comparativa. I controlli devono essere sempre correlati a un rischio e finalizzati alla sua attenuazione; di conseguenza, il revisore, dopo aver ottenuto una necessaria comprensione del sistema di controllo interno ed aver identificato i controlli chiave, deve valutare se ritiene opportuno fare affidamento su tali controlli al fine di mitigare i propri rischi di revisione (*control approach*) oppure procedere con un approccio basato unicamente sulle procedure di validità (*substantive approach*).

Cosa cambia per il collegio sindacale

Comprensione del controllo interno	Per i sindaci-revisori la comprensione del controllo interno non è indispensabile soltanto all'individuazione e valutazione dei rischi significativi e alla pianificazione delle procedure di revisione consequenti, ma è fondamentale anche per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, di cui costituisce, infatti, l'oggetto principale. Il collegio sindacale è tenuto a verificare l'adeguatezza del controllo interno e il suo effettivo funzionamento nel corso dell'esercizio, individuando i punti di debolezza e le azioni correttive da intraprendere.
------------------------------------	--

Nel caso in cui il revisore non riuscisse a identificare molte ed efficaci forme di controllo, dovrebbe valutare la possibilità di svolgere l'attività di revisione prevalentemente mediante procedure di validità o stabilire se questa carenza possa compromettere del tutto la possibilità di raccogliere elementi probativi appropriati e sufficienti.

Considerazioni per le imprese di minori dimensioni

La comprensione del sistema di controllo interno è obbligatoria anche nelle imprese di minori dimensioni in quanto non è pensabile supporre che un sistema aziendale sia del tutto privo di forme di controllo, seppur non strutturate e informali. Nelle imprese di minori dimensioni, potrebbe esserci un numero inferiore di dipendenti inoltre potrebbe essere meno frequente un'adeguata separazione delle mansioni così come la documentazione dei processi e delle funzioni. In tali contesti la valutazione dell'ambiente di controllo deve essere effettuata tenendo conto delle azioni, dei comportamenti, degli atteggiamenti e delle competenze della direzione.

Nella fase di comprensione dei controlli il revisore utilizza le informazioni che emergono dal questionario sul sistema di controllo interno, a cui si affiancano altre procedure tipiche quali l'analisi e la lettura dei manuali di procedure interne, le descrizioni qualitative delle procedure operative e contabili, i diagrammi di flusso per la rappresentazione delle procedure operative e contabili.

I manuali delle procedure interne sono predisposti dall'azienda per descrivere in modo sistematico e completo le procedure seguite in azienda, nella loro totalità o in relazione ad alcuni reparti, funzioni e cicli aziendali. Il revisore utilizza i manuali delle procedure interne per comprendere come dovrebbe funzionare il sistema di controllo interno; in base al maggiore o al minore livello di dettaglio del manuale, i lavoratori saranno agevolati in fase di formazione e nel corso delle normali attività aziendali nell'implementazione delle procedure di controllo.

Le descrizioni qualitative delle procedure operative e contabili presentano, invece, l'indicazione dei compiti, dei soggetti, dei tempi, dei documenti che sono coinvolti nello svolgimento di specifiche attività, funzioni o cicli e rappresentano un importante punto di riferimento per il revisore nei casi in cui vi sia scarsa formalizzazione delle procedure operative e contabili.

I diagrammi di flusso forniscono la rappresentazione della logica di funzionamento di una procedura e del sistema di controllo interno mediante un sistema di simboli codificati in ambito internazionale; in questo modo, il revisore ha la possibilità di analizzare le sequenze in cui si articolano le procedure, i compiti, i controlli e la relativa documentazione.

I diagrammi di flusso, così come le descrizioni qualitative, possono essere predisposti anche dal revisore.

Il questionario consente di identificare i controlli implementati dall'impresa in ragione dei rischi rilevanti per l'attività di revisione ed è strutturato in modo da permettere al revisore di ottenere un elevato livello di conoscenza delle cinque componenti del sistema di controllo interno, mediante domande *ad hoc*, che consentono al revisore di comprendere la struttura dei controlli e le loro principali caratteristiche.

La comprensione delle cinque componenti è indispensabile anche nelle imprese di minori dimensioni in cui la loro articolazione potrebbe essere meno chiara.

Si rimanda al Capitolo 13 per approfondire le caratteristiche del sistema di controllo interno e la definizione delle sue cinque componenti.

12.2.3. L'individuazione del rischio di frode

In base all'ISA Italia 240 la frode può essere definita come un atto intenzionalmente perpetrato con inganno da parte dei componenti dell'organo aziendale, dai dipendenti o da terzi allo scopo di conseguire vantaggi ingiusti o illeciti, e che possono produrre scostamenti significativi di informativa di bilancio, agendo direttamente o indirettamente sui saldi di conto.

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 240.12	Ai fini dei principi di revisione, i seguenti termini hanno il significato sotto riportato: a) Frode – Un atto intenzionalmente perpetrato con l'inganno da parte di uno o più componenti della direzione, dei responsabili delle attività di governance, dal

	<p>personale dipendente o da terzi, allo scopo di conseguire vantaggi ingiusti o illeciti.</p> <p>b) Fattori di rischio di frodi – Eventi o circostanze che indicano incentivi o pressioni a commettere frodi o che forniscono un'occasione per la commissione di frodi.</p>
--	--

La frode può derivare da politiche di falsificazione dei bilanci finalizzate a determinare l'espansione o la compressione del reddito di esercizio e del collegato capitale di funzionamento o da appropriazione indebita di beni aziendali. Nell'ambito dello svolgimento delle procedure di valutazione, il revisore deve effettuare indagini specifiche presso la direzione al fine di poter comprendere quale analisi è stata effettuata sul rischio che il bilancio possa contenere errori significativi dovuti a frodi, quale processo ha predisposto la direzione per poter identificare e fronteggiare i rischi di frode, quali comunicazioni sono intercorse tra direzione, responsabili dell'attività di governance e dipendenti riguardo ai principi etici di riferimento e alle misure adottate per fronteggiare questa tipologia di rischio.

In accordo con l'ISA Italia 240, l'individuazione dei rischi di frode è agevolata dalla comprensione dei controlli interni che la direzione aziendale ha configurato, messo in atto o mantenuto in risposta ai rischi significativi relativi alle frodi. Il revisore effettua indagini presso la direzione al fine di determinare la natura, l'ampiezza e la frequenza della valutazione effettuata dalla direzione in relazione ai rischi di frode, per natura pervasivi, e i controlli posti in essere per la loro prevenzione o identificazione. Le imprese di minori dimensioni potrebbero essere caratterizzate da un'attività di monitoraggio delle frodi poco strutturata e frequente e incentrata sull'attività del personale dipendente. Il rischio di frode può essere connesso alla capacità del *management* di aggirare il sistema dei controlli: in questo caso, l'indagine del revisore deve spostarsi su soggetti differenti quali lavoratori dipendenti, consulenti, eventuali soggetti incaricati di gestire e segnalare frodi ed essere integrata mediante ulteriori informazioni. Le indagini del revisore possono essere rivolte anche alla funzione di revisione interna e alle procedure svolte durante l'anno per individuare le frodi e le risposte della direzione a tali procedure; è opportuno, inoltre, che il revisore acquisisca comprensione della supervisione dei responsabili delle attività di governance al fine di ottenere indicazioni in relazione alla potenziale esposizione dell'impresa al rischio di frode, all'adeguatezza del sistema di controllo interno e alla competenza e integrità della direzione.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 240.17	Quando il revisore svolge le procedure di valutazione del rischio e le attività correlate per acquisire una comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e del suo sistema di controllo interno, come richiesto dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, egli deve svolgere le procedure di cui ai paragrafi 18-25 per acquisire informazioni da utilizzare ai fini dell'identificazione dei rischi di errori significativi dovuti a frodi.
-------------------	--

Un importante punto di riferimento nella valutazione dei rischi di frode può essere costituito dalla considerazione di tre fattori che favoriscono i comportamenti fraudolenti, come evidenziato in Figura 12.3. Si tratta di:

- **incentivi e pressioni:** bisogni o aspirazioni che spingono un individuo, un gruppo o un organo aziendale a perseguire specifici obiettivi pur commettendo atti illeciti;
- **opportunità:** eventi o condizioni che favoriscono i comportamenti fraudolenti;
- **giustificazione:** insieme dei valori e degli stati psicologici che stimolano il compimento di atti fraudolenti.

FIGURA 12.3 – IL TRIANGOLO DELLE FRODI



Fonte: IFAC Guide, Vol. 2, p. 76.

I tre fattori individuati dal triangolo delle frodi sono alla base del questionario utilizzato dal revisore per individuare i rischi di errori significativi dovuti a frodi.

Poiché la frode è compiuta in modo intenzionale, e, quindi, nascosta mediante l'occultamento e la manipolazione di dati e informazioni, è molto difficile che sia individuata dal revisore, soprattutto mediante il solo utilizzo delle procedure di validità. A tal proposito, risulta fondamentale la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera al fine di ottenere ulteriori informazioni che possano supportare le procedure del revisore; è, inoltre, fondamentale che il revisore svolga il proprio incarico mantenendo costantemente un atteggiamento di scetticismo professionale. Questo atteggiamento deve tradursi nel riconoscimento che la direzione possa sempre commettere frodi, poiché facilmente questo organo societario può forzare i controlli; inoltre, tale atteggiamento deve portare il revisore a mantenere un approccio critico nella valutazione degli elementi probativi e di tutte le informazioni che potrebbero sottendere anomalie.

Nell'individuazione delle frodi il *team* di revisione è agevolato dall'attivazione di discussioni e comunicazioni tra i suoi membri in modo da condividere e incrociare dati e informazioni che, congiuntamente considerati, potrebbero segnalare la presenza di rischi di frode.

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 240.13	In conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200, il revisore deve mantenere uno scetticismo professionale per tutta la durata della revisione, tenendo presente la possibilità che un errore significativo dovuto a frodi possa comunque sussistere, a prescindere dall'esperienza precedentemente acquisita dal revisore circa l'onestà e l'integrità della direzione dell'impresa e dei responsabili delle attività di governance.

ISA Italia 240.16	<p>Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315 richiede che vi sia una discussione tra i membri del team di revisione e che il responsabile dell'incarico decida quali aspetti debbano essere comunicati ai membri del team di revisione non coinvolti nella discussione. Tale discussione deve porre una particolare attenzione alle modalità ed alle aree in cui il bilancio può essere soggetto a errori significativi dovuti a frodi, incluse le modalità con cui la frode potrebbe verificarsi. La discussione deve avvenire in assenza di pregiudizi da parte dei membri del team di revisione in merito all'onestà ed all'integrità della direzione e dei responsabili delle attività di governance.</p>
-------------------	--

12.2.4. Le altre fonti informative sul rischio

Nella fase di identificazione dei rischi, altre fonti informative possono fornire validi spunti al revisore per identificare rischi intrinseci a livello di bilancio e/o di asserzioni.

1. **Colloqui col precedente revisore:** l'interazione con il precedente revisore consente di carpire informazioni utili al fine di ottenere una maggiore conoscenza dell'impresa, individuare fattori che potrebbero segnalare errori significativi e determinare quali possano essere le aree che presentano maggiori rischi. Il precedente revisore è obbligato a collaborare con il nuovo revisore e a fornire tutte le informazioni necessarie, nonché a consentire l'accesso alle sue carte di lavoro.
2. **Procedure di analisi comparativa:** mediante l'analisi di indicatori, valori, variazioni negli andamenti aziendali, l'utilizzo di informazioni finanziarie e non finanziarie è possibile identificare eventuali anomalie che possano segnalare la presenza di specifici fattori di rischio.
3. **Altri incarichi:** il revisore deve considerare tutte le informazioni eventualmente acquisite nel corso dello svolgimento di incarichi diversi dalla revisione.

12.3. L'approccio seguito nell'identificazione dei rischi

L'identificazione dei rischi è strettamente correlata alla conoscenza dell'impresa: tanto maggiore e più profonda è la comprensione dell'azienda e del contesto in cui essa opera da parte del revisore, quanto maggiori saranno le possibilità di individuare i fattori di rischio, in particolare di frode.

L'ISA Italia 315 richiede di acquisire una comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e del sistema di controllo interno dell'impresa.

L'ISA Italia 315 prescrive che la comprensione dell'impresa e del contesto in cui essa opera sia effettuata tenendo conto di tre aree su cui i rischi identificati possono dare origini a errori.

La prima area è data dagli "aspetti dell'impresa e del contesto in cui opera", quali:

1. **Obiettivi e strategie:** il revisore necessita di conoscere gli obiettivi e le strategie aziendali per comprendere i possibili comportamenti dell'impresa generatori di rischi significativi, come nel caso in cui fossero perseguiti obiettivi irrealistici o non coerenti con le strategie aziendali, o si attuassero ristrutturazioni aziendali od operazioni con parti correlate.

2. **Il settore di attività, la regolamentazione e altri fattori esterni:** il settore di appartenenza dell'azienda può comportare di per sé alcuni rischi, ad esempio, derivanti dall'applicazione di specifiche norme di legge o regolamenti, oppure dai cambiamenti o dalla complessità del settore.
3. **Le misurazioni utilizzate, al suo interno e all'esterno, per valutare la performance economico-finanziaria dell'impresa:** è importante la conoscenza degli indicatori di *performance* per poter comprendere il funzionamento aziendale, le possibilità dell'azienda di conseguire gli obiettivi prefissati, i controlli strategici e di gestione messi in atto.
4. **Natura dell'impresa:** il revisore deve indagare la struttura di *governance* aziendale comprendendo lo stile della direzione e la capacità di implementare processi di identificazione e risposta ai rischi, deve avere conoscenza delle operazioni aziendali, dei contratti e delle politiche di prodotto, delle fonti di finanziamento dell'azienda.

La seconda area è data dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, dei principi contabili adottati dall'impresa e delle ragioni per eventuali cambiamenti. In particolare, il revisore deve valutare come l'azienda ha provveduto ad applicare i principi contabili di riferimento per tenere in considerazione eventuali rischi derivanti da un'informativa finanziaria non corretta.

La terza area è data dalle modalità e dalla misura con cui i fattori di rischio intrinseco influenzano la possibilità che le asserzioni contengano errori, nella redazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

Infine, l'ISA Italia 315 richiede la comprensione del controllo interno che è fondamentale per il revisore poiché permette di stabilire quale sia la sua capacità di attenuare i rischi significativi.

È necessario evidenziare come il revisore sia tenuto ad identificare i rischi di errori significativi sia a livello di bilancio che a livello di asserzioni per classi di operazioni, saldi contabili e informativa. In particolare, per i rischi di errori significativi identificati a livello di bilancio, il revisore deve valutare i rischi e stabilire se questi influenzino la valutazione dei rischi a livello di asserzioni, nonché valutare la natura e l'estensione della loro pervasività sul bilancio.

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 315.A195	<p>I rischi di errori significativi a livello di bilancio riguardano i rischi che sono connessi in modo pervasivo al bilancio nel suo complesso e influenzano potenzialmente molte asserzioni. I rischi di tale natura non sono necessariamente rischi identificabili con specifiche asserzioni a livello di classe di operazioni, saldo contabile o informativa (ad esempio, rischi di forzature dei controlli da parte della direzione). Essi rappresentano piuttosto circostanze che possono aumentare in modo pervasivo i rischi di errori significativi a livello di asserzioni. Valutare se i rischi identificati si riferiscono in modo pervasivo al bilancio aiuta il revisore a valutare i rischi di errori significativi a livello di bilancio. In altri casi, è anche possibile che siano identificate diverse asserzioni che siano esposte al rischio e che possono quindi influenzare l'identificazione e la valutazione da parte del revisore dei rischi di errori significativi a livello di asserzioni.</p> <p>Esempio:</p>

	L'impresa sostiene perdite operative con problemi di liquidità e fa affidamento su finanziamenti che non sono stati ancora garantiti. In tali circostanze, il revisore può stabilire che il presupposto della continuità aziendale generi un rischio di errori significativi a livello di bilancio. In tale situazione, è possibile che il quadro contabile di riferimento richieda di utilizzare un criterio di liquidazione che è probabile influenzi in modo più pervasivo tutte le asserzioni.
--	--

I rischi di errori significativi che non sono connessi in modo pervasivo al bilancio sono rischi di errori significativi a livello di asserzioni. Determinare le asserzioni rilevanti e le classi di operazioni, saldi contabili e informativa rilevanti per la revisione fornisce una base per l'ampiezza della comprensione del sistema informativo dell'impresa che il revisore è tenuto ad acquisire. Tale comprensione può aiutare ulteriormente il revisore a identificare e valutare i rischi di errori significativi.

12.4. Il rischio di errori significativi a livello di singola asserzione

L'ISA Italia 315 definisce le asserzioni come le “*Attestazioni, esplicite e non, relative alla rilevazione, quantificazione, presentazione ed esposizione in bilancio di informazioni che sono insite nella dichiarazione della direzione sul fatto che il bilancio è redatto in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. Le asserzioni sono utilizzate dal revisore per prendere in considerazione le diverse tipologie di errori potenziali che possono verificarsi quando identifica e valuta i rischi di errori significativi e definisce le relative risposte di revisione”*”.²⁷

Considerata, quindi, l'importanza che le asserzioni rivestono per lo svolgimento della revisione, di seguito se ne precisa la natura e si illustrano le motivazioni che hanno condotto all'utilizzo, nel presente lavoro, del set composto da quattro elementi (completezza, esistenza, accuratezza e competenza, valutazione).

Nell'attestare che il bilancio è conforme con il quadro normativo sull'informativa finanziaria applicabile, infatti, la Direzione, implicitamente o esplicitamente, formula asserzioni sugli elementi del bilancio, con riguardo alla loro rilevazione, quantificazione, presentazione e informativa.

Le asserzioni esaminate dal revisore per considerare i possibili tipi di errori che possono manifestarsi rientrano nelle seguenti tre categorie:

- a) asserzioni relative a classi di operazioni ed eventi dell'esercizio sottoposto a revisione contabile;
- b) asserzioni relative ai saldi contabili di fine esercizio;
- c) asserzioni relative alla presentazione e all'informativa di bilancio.

Le tabelle che seguono descrivono, per ognuna di tali categorie, le forme che possono assumere le asserzioni.

TABELLA 12.1 - Classi di operazioni ed eventi dell'esercizio sottoposto a revisione contabile

ASSERZIONE	DESCRIZIONE
Manifestazione	Le operazioni e gli eventi che sono stati registrati si sono verificati e riguardano l'impresa.

²⁷ Cfr ISA Italia 315.12, lett.a).

ASSERZIONE	DESCRIZIONE
Completezza	Tutte le operazioni e gli eventi che avrebbero dovuto essere registrati sono stati effettivamente registrati.
Accuratezza	Gli importi e gli altri dati relativi alle operazioni ed agli eventi registrati sono stati registrati in modo appropriato.
Competenza	Le operazioni e gli eventi sono stati registrati nel corretto esercizio.
Classificazione	Le operazioni e gli eventi sono stati registrati nei conti appropriati.
Presentazione	Le operazioni e gli eventi sono stati aggregati o disaggregati in modo appropriato e descritti con chiarezza e la relativa informativa è rilevante e comprensibile nel contesto delle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

TABELLA 12.2 – Saldi contabili di fine esercizio

ASSERZIONE	DESCRIZIONE
Esistenza	Le attività, le passività e il patrimonio netto esistono.
Diritti ed obblighi	L'impresa possiede le attività, mentre le passività sono effettivamente obbligazioni dell'impresa.
Completezza	Tutte le attività, le passività e il patrimonio netto che avrebbero dovuto essere registrati sono stati effettivamente registrati.
Accuratezza, valutazione e allocazione	Le attività, le passività e le componenti del patrimonio netto sono esposte in bilancio per un importo appropriato, ogni rettifica di valutazione o di allocazione è stata registrata correttamente e la relativa informativa è stata valutata e descritta in modo appropriato.
Classificazione	Le attività, le passività e le componenti del patrimonio netto sono state registrate nei conti appropriati.
Presentazione	Le attività, le passività e le componenti del patrimonio netto sono state aggregate o disaggregate in modo appropriato e descritte con chiarezza e la relativa informativa è rilevante e comprensibile nel contesto delle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

Le asserzioni descritte sopra, adattate nel modo appropriato, possono essere utilizzate dal revisore anche nel considerare le diverse tipologie di errori che possono verificarsi nell'informativa che non riguardi direttamente classi di operazioni, eventi o saldi contabili registrati

L'applicabilità delle asserzioni alle aree di bilancio può essere esplicitata come esposto in tabella 12.3.²⁸

²⁸ Fonte: IFAC, "Guide to using international standards on auditing in the audits of small- and medium-sized entities", second edition, October 2010, pagina 79.

TABELLA 12.3 – Applicabilità delle asserzioni

Asserzioni	Classi di operazioni	Saldi contabili	Presentazione ed informativa
Manifestazione / Esistenza	√	√	√
Completezza	√	√	√
Diritti ed obblighi		√	√
Accuratezza / Classificazione	√		√
Competenza	√		
Classificazione e comprensibilità	√		√
Valutazione e classificazione		√	√

Il revisore può utilizzare le asserzioni secondo le modalità sopra descritte o esprimerele in modo diverso purché tutti gli aspetti di cui sopra siano effettivamente considerati²⁹.

Nella revisione delle imprese di dimensioni minori le asserzioni possono essere utilizzate in maniera semplificata. La tabella 12.4 mostra come esse possono essere “combinate” in quattro categorie³⁰.

TABELLA 12.4 – Asserzioni combinate

Asserzioni	Classi di operazioni	Saldi contabili	Presentazione ed informativa
Completezza (C)	Completezza	Completezza	Completezza
Esistenza (E)	Manifestazione	Esistenza	Manifestazione
Accuratezza e Competenza (A)	Accuratezza; competenza; classificazione	Diritti e obblighi; classificazione	Accuratezza; diritti e obblighi; classificazione
Valutazione (V)		Valutazione	Valutazione

La tabella 12.5 fornisce la descrizione delle quattro asserzioni combinate così come sono usate nel presente documento.

TABELLA 12.5 – Descrizione delle asserzioni combinate

Asserzioni	Descrizione

²⁹ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315.

³⁰ Fonte: Adattamento da IFAC, “Guide to using international standards on auditing in the audits of small- and medium-sized entities”, second edition, October 2010, pagina 80.

Completezza (C)	È stato incluso nel bilancio tutto ciò che avrebbe dovuto essere stato registrato o esposto in nota integrativa. Non ci sono attività, passività, transazioni o eventi non registrati o non esposti; la nota integrativa non ha elementi mancanti o incompleti.
Esistenza (E)	Tutto ciò che è registrato o esposto nel bilancio esiste e vi è incluso. Le attività, le passività, le transazioni registrate e gli altri aspetti inclusi in nota integrativa esistono, si sono manifestati e sono pertinenti all'impresa.
Accuratezza e Competenza (A)	Tutti i ricavi, i costi, le attività e le passività sono proprietà dell'impresa e sono stati registrati per un corretto importo e per competenza nell'esercizio corretto. Tale aspetto include anche l'appropriata classificazione degli importi e l'appropriata esposizione nella nota integrativa.
Valutazione (V)	Le attività, le passività e il patrimonio netto sono registrati in bilancio ad un valore appropriato. Qualsiasi correzione causata da valutazioni richiesta dalla loro natura o dai principi contabili applicabili è stata correttamente registrata.

Se si utilizzano le quattro asserzioni combinate, occorrerà comunque fare attenzione a non trascurare i singoli aspetti in esse compresi. Per esempio:

- se si verifica la corretta classificazione dei crediti verso clienti, questa procedura, pur fronteggiando il rischio relativo alla macro-asserzione dell'accuratezza, non fornisce elementi probativi relativi ai diritti ed obblighi di tale voce di bilancio;
- se si verifica la completezza dell'informativa fornita in nota integrativa sui fondi rischi ed oneri, tale procedura non fornisce copertura sulla completezza del relativo saldo contabile.

La “*Guida all'utilizzo dei principi di revisione internazionali nella revisione contabile delle piccole e medie imprese*” dell’IFAC, Vol. I, quarta edizione (2018), ha aggiornato la combinazione delle asserzioni accorpando la Valutazione (V) nell’Accuratezza (A) e scorporando da quest’ultima l’asserzione della Presentazione (P).

Nel presente Manuale si è scelto di mantenere l'impostazione C-E-A-V (Completezza, Esistenza, Accuratezza, Valutazione), per le seguenti ragioni:

- *Conformità all’ISA Italia 315.* Lo standard consente di combinare o riformulare le asserzioni, purché tutti gli aspetti coperti dagli ISA siano integralmente presidiati e il rischio sia valutato a livello di asserzione.
- *Coerenza con il contesto italiano delle PMI.* Nel nostro ordinamento, gli schemi di bilancio sono tipizzati dal Codice civile e i contenuti della Nota integrativa sono analiticamente determinati dall’art. 2427 c.c.: ne discende che i profili di presentazione/classificazione si gestiscono efficacemente con strumenti di compliance (checklist disclosure e mapping degli schemi), mentre risulta più utile mantenere separata la “Valutazione (V)” per presidiare in modo mirato stime, impairment, fair value, svalutazioni, accantonamenti, ecc.
- *Continuità metodologica e qualità della documentazione.* L’assetto C-E-A-V favorisce la tracciabilità tra valutazione dei rischi, il disegno delle procedure e le evidenze e permette di concentrare gli sforzi su aree a

maggiore rischio di errore (in particolare la “Valutazione” nelle PMI), in continuità con le prassi seguite da diversi anni.

12.5. La valutazione del rischio intrinseco a livello di asserzioni

Nella fase di valutazione del rischio intrinseco, il revisore deve svolgere alcune considerazioni sui rischi che ha identificato.

In primis, il revisore deve identificare le classi di operazioni, saldi contabili e informativa da considerare rilevanti ai fini della revisione contabile (fase di *scoping* della revisione). Su tali elementi, il revisore procederà infatti alla identificazione e valutazione del rischio intrinseco a livello di singole asserzioni, ed eventualmente alla valutazione del rischio di controllo qualora intenda fare affidamento sul sistema di controllo interno dell’azienda per mitigare il proprio rischio di revisione. Le classi di operazioni, saldi contabili e informativa considerati non rilevanti (sotto il profilo quantitativo e/o qualitativo), per le quali quindi non sarà necessario effettuare la valutazione dei rischi (intrinseco e/o di controllo) saranno sottoposte a procedure di revisione non legate ad un approccio mirato, che comprendono solitamente procedure di analisi comparativa e verifiche “overall”.

Nell’effettuare la valutazione del rischio intrinseco a livello di asserzioni, il revisore utilizza il proprio giudizio professionale per determinare la significatività della combinazione tra la probabilità di un errore e la sua entità. La valutazione del rischio intrinseco relativo ad un particolare rischio di errori significativi a livello di asserzioni implica un giudizio professionale con riferimento all’intervallo, dall’estremità inferiore a quella superiore, dello spettro del rischio intrinseco. Il giudizio relativo al punto nell’ambito dell’intervallo in cui il rischio intrinseco è valutato può variare in base alla natura, alla dimensione e alla complessità dell’impresa, e tiene conto della valutazione della probabilità e dell’entità dell’errore e dei fattori di rischio intrinseco.

Nel considerare la probabilità di un errore, il revisore considera la possibilità che un errore possa verificarsi, in base alla considerazione dei fattori di rischio intrinseco. Nel considerare l’entità di un errore, il revisore considera invece gli aspetti qualitativi e quantitativi del possibile errore (ossia, errori nelle asserzioni relative alle classi di operazioni, ai saldi contabili o all’informativa possono essere giudicati significativi a causa della loro dimensione, natura o circostanze).

Il revisore utilizza la significatività della combinazione tra la probabilità e l’entità di un possibile errore per stabilire il punto dello spettro del rischio intrinseco (ossia l’intervallo) in cui è valutato il rischio intrinseco. Quanto più alta è la combinazione tra probabilità e entità, tanto più alta sarà la valutazione del rischio intrinseco; quanto più bassa è la combinazione tra probabilità e entità, tanto più bassa sarà la valutazione del rischio intrinseco.

Sulla base della combinazione di tali fattori, a livello di singola asserzione il rischio intrinseco potrà essere valutato come:

- Basso
- Moderato
- Alto

12.5. Conclusioni

Il revisore dovrà considerare come significativi tutti i rischi che, a suo giudizio, richiedono una speciale considerazione nella revisione, a prescindere da qualsiasi considerazione sui controlli implementati dall'impresa per poterli attenuare. I rischi significativi derivano, quindi, dalla sola considerazione dei rischi intrinseci e devono essere ritenuti tali a prescindere da quello che sarà il giudizio risultante dalla considerazione combinata con il rischio di controllo.

Tra i rischi significativi, il revisore è tenuto a considerare il rischio di frode, i rischi che necessitano di particolare attenzione poiché connessi a cambiamenti economici, contabili o di altra natura, i rischi relativi ad operazioni complesse o con parti correlate, le operazioni significative che possono essere considerate come inusuali, i rischi derivanti da informazioni finanziarie che richiedono livelli di quantificazione troppo soggettivi.

Considerazioni per le imprese di minori dimensioni

Nelle imprese di minori dimensioni è probabile che i rischi significativi derivino da operazioni non di *routine* che comportano un alto grado di rischio intrinseco, che sono inusuali nella dimensione e nella natura, che richiedono l'applicazione di calcoli o di principi contabili complessi o controlli più difficili da implementare. Nelle imprese di minori dimensioni è opportuno considerare anche gli aspetti significativi che possono essere legati alla soggettività delle valutazioni, in termini di quantificazione o di interpretazione dei principi contabili, ai rischi significativi legati allo svolgimento di specifiche operazioni o al rischio di frode.

Ai rischi significativi identificati il revisore deve rispondere percorrendo quattro fasi:

1. valutazione dei controlli predisposti dal sistema di controllo interno al fine di attenuare i rischi individuati;
2. pianificazione delle procedure di revisione conseguenti (procedure di validità ed eventualmente di conformità) che permetteranno al revisore di raccogliere elementi probativi appropriati e sufficienti a sostegno del proprio giudizio di revisione;
3. valutazione degli elementi probativi raccolti in esercizi precedenti;
4. eventuale utilizzo di procedure di analisi comparativa in combinazione alle verifiche di dettaglio svolte nel caso si persegua un approccio orientato alle procedure di validità.

13. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CONTROLLO

Temi trattati	ISA Italia di riferimento
La valutazione del rischio di controllo	315

Carta di lavoro “Audit Tool Excel”	Cartella Pianificazione: C10 - Questionario sistema di controllo interno C11 - Sistemi IT
---	---

13.1. Il sistema di controllo interno

L'implementazione e il corretto funzionamento di un sistema di controllo interno rappresentano una necessità per qualsiasi realtà aziendale che voglia operare con efficienza ed efficacia ai fini del raggiungimento dei propri obiettivi aziendali. Con la messa in atto di opportuni controlli l'azienda ha la possibilità di riscontrare la coerenza delle attività predisposte rispetto alla *mission* aziendale, implementare e svolgere le molteplici attività operative, verificare la conformità a leggi e regolamenti, a norme cogenti e ai principi contabili, al fine di predisporre un bilancio che non contenga errori o frodi.

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 315.12c)	<p><i>Controlli</i> – Direttive o procedure che un'impresa definisce per conseguire gli obiettivi di controllo della direzione o dei responsabili delle attività di governance. In questo contesto:</p> <ul style="list-style-type: none">i. Le direttive indicano ciò che dovrebbe, o non dovrebbe, essere fatto nell'ambito dell'impresa per attuare i controlli. Tali indicazioni possono essere documentate, riportate esplicitamente all'interno di comunicazioni, o implicite nelle azioni e decisioni.ii. Le procedure sono attività finalizzate ad implementare le direttive.

La definizione proposta dall'ISA Italia è molto vicina a quella elaborata nel modello di riferimento sul sistema di controllo interno, laddove quest'ultimo viene definito come “*un processo, svolto dal consiglio di amministrazione, dai dirigenti e da altri operatori della struttura aziendale, che si prefigge di fornire una ragionevole sicurezza circa la realizzazione di obiettivi rientranti nelle seguenti categorie: efficacia ed efficienza delle attività operative, attendibilità delle informazioni di bilancio, conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore*

³¹”.

Il sistema di controllo interno è tipicamente caratterizzato dalla presenza di cinque componenti, come illustrate in figura 13.1.

³¹ Cfr. CoSo (Committee of Sponsoring Organizations), *Internal Control Integrated Framework* – 2013, p. 3.

FIGURA 13.1 – Le cinque componenti del controllo interno



Fonte: IFAC Guide, Vol. 2, p. 113.

1. L'**ambiente di controllo** può essere definito come fondamenta di un buon sistema di controllo interno, disciplina i controlli e lo stile di direzione poiché permette di guidare i comportamenti, gli atteggiamenti e le azioni di tutti i soggetti che operano in azienda. Ecco, allora, come un ambiente di controllo efficace possa persuadere il revisore sull'attendibilità degli elementi probativi dei dati generati dall'impresa con il vantaggio, ad esempio, di poter svolgere alcune procedure di revisione ad una data intermedia piuttosto che a fine esercizio.
2. Il processo di **valutazione del rischio** è implementato dalla direzione aziendale per identificare e valutare le probabilità di manifestazione di errori e frodi e stabilire se e come fronteggiare tali rischi.
3. I **sistemi informativi** si occupano di coordinare i flussi informativi aziendali mediante l'utilizzo di *hardware* e *software*, procedure e dati. Il sistema informativo include il sistema contabile e assicura l'unione tra tutte le componenti del sistema di controllo interno.
4. L'**attività di controllo** è comprensiva di politiche che definiscono le azioni che il sistema di controllo è tenuto a svolgere e procedure che realizzano quanto pianificato, attuando le direttive del *management* e i provvedimenti finalizzati alla riduzione del rischio. Le attività di controllo includono autorizzazione, esame delle *performance*, elaborazioni informatiche, controlli fisici, separazione delle funzioni.
5. Il **monitoraggio** consente alla direzione di valutare la correttezza e l'efficacia dei controlli al fine di predisporre le eventuali azioni correttive necessarie, opera mediante attività continuative, valutazioni separate e combinazioni delle due modalità.

Considerazioni per le imprese di minori dimensioni

Nelle imprese di minori dimensioni è fondamentale comprendere il rischio di controllo esaminando la consapevolezza posseduta dal proprietario-amministratore e dell'influenza che questi o altri membri della direzione possono esercitare sui controlli.

Consideriamo in dettaglio l'analisi delle cinque componenti.

1. Ambiente di controllo

Il revisore si concentra sulla valutazione del livello di comunicazione e di implementazione dei valori etici e di integrità all'interno della società, elemento che condiziona l'intero sistema dei controlli; inoltre, analizza i requisiti di capacità e conoscenze necessari allo svolgimento di determinate mansioni. Le valutazioni del revisore devono essere orientate anche all'analisi del livello di partecipazione dei responsabili dell'attività di governance, della loro indipendenza dalla direzione, del grado di esperienza e autorevolezza che li contraddistingue, dell'appropriatezza delle azioni predisposte e dell'interazione con i revisori interni ed esterni.

I revisori sono tenuti ad analizzare anche l'atteggiamento e le azioni della direzione, la struttura organizzativa dell'impresa, le modalità con cui sono attribuite autorità e responsabilità, le direttive e le procedure previste per la gestione delle risorse umane.

Considerazioni per le imprese di minori dimensioni

Nelle imprese di minori dimensioni, l'analisi dell'ambiente di controllo può risultare maggiormente complessa, in particolare per la presenza del proprietario-amministratore che può svolgere più funzioni di controllo a discapito della separazione delle mansioni. Allo stesso tempo questa figura può garantire controlli più accurati e scrupolosi se dotata delle competenze necessarie, ma non devono essere tralasciate le maggiori possibilità di forzatura dei controlli.

2. Processo di valutazione dei rischi

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 315.22	<p>Il revisore deve acquisire una comprensione del processo adottato dall'impresa per la valutazione del rischio rilevante ai fini della redazione del bilancio, svolgendo procedure di valutazione del rischio, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la comprensione del processo adottato dall'impresa per:<ul style="list-style-type: none">i. identificare i rischi di business rilevanti per gli obiettivi di informativa finanziaria;ii. valutare la significatività di tali rischi, inclusa la probabilità che si verifichino;iii. fronteggiare tali rischi; b) la valutazione dell'appropriatezza del processo adottato dall'impresa per la valutazione del rischio rispetto alle circostanze dell'impresa tenuto conto della sua natura e complessità.
-------------------	--

Il revisore controlla questa componente del sistema di controllo verificando se l'impresa è dotata di un processo che le consenta di identificare i rischi rilevanti dell'attività che siano correlati agli obiettivi di informativa finanziaria, di stimare la significatività e la probabilità di accadimento e decidere le migliori azioni da implementare per rispondere ai rischi individuati. Nelle imprese di minori dimensioni, è molto probabile che il processo di valutazione dei rischi non sia formalizzato; di conseguenza, i punti di debolezza dovranno essere identificati dal revisore mediante colloqui con la direzione.

Qualora il revisore identifichi rischi di errori significativi non identificati dalla direzione, dovrà stabilire se tali rischi siano di una tipologia per cui egli/ella si sarebbe aspettato la loro identificazione dal processo adottato dall'impresa

per la valutazione del rischio e, in caso affermativo, acquisire una comprensione delle ragioni per cui tale processo non sia riuscito a identificarli, ed inoltre considerare le implicazioni per le proprie valutazioni.

3. Sistema informativo e comunicazione

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 315.25	<p>Il revisore deve acquisire una comprensione del sistema informativo e della comunicazione dell'impresa rilevanti ai fini della redazione del bilancio, svolgendo procedure di valutazione del rischio, attraverso:</p> <p>a) la comprensione delle attività di elaborazione delle informazioni dell'impresa, inclusi i suoi dati e informazioni, delle risorse da utilizzare in tali attività e delle direttive che definiscono, per classi di operazioni, saldi contabili e informativa rilevanti per la revisione:</p> <ul style="list-style-type: none">i. le modalità con cui le informazioni confluiscono all'interno del sistema informativo dell'impresa, incluso il modo in cui:<ul style="list-style-type: none">a. le operazioni sono rilevate e il modo in cui le relative informazioni sono registrate, elaborate, corrette se necessario, trasferite nella contabilità generale e riportate nel bilancio;b. le informazioni su eventi e condizioni, diversi dalle operazioni, sono recepite, elaborate ed esposte in bilancio;ii. le registrazioni contabili, gli specifici conti del bilancio e le altre registrazioni di supporto relative ai flussi di informazioni nel sistema informativo;iii. il processo di predisposizione dell'informativa finanziaria utilizzato dall'impresa per redigere il bilancio, inclusa l'informativa;iv. le risorse dell'impresa, incluso l'ambiente IT, rilevanti ai fini dei precedenti punti da a) i) ad a) iii); <p>b) la comprensione delle modalità con cui l'impresa, nell'ambito del sistema informativo e delle altre componenti del sistema di controllo interno, effettua comunicazioni sugli aspetti significativi che supportano la redazione del bilancio e le relative responsabilità di rendicontazione:</p> <ul style="list-style-type: none">i. tra i soggetti all'interno dell'impresa, incluse le modalità con cui sono comunicati i ruoli e le responsabilità per l'informativa finanziaria;ii. tra la direzione e i responsabili delle attività di governance;iii. ai soggetti esterni, quali le comunicazioni con le autorità di vigilanza; <p>c) La valutazione se il sistema informativo e la comunicazione dell'impresa supportino in maniera appropriata la redazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.</p>

La comprensione del sistema informativo permette al revisore di valutare i processi di gestione delle operazioni aziendali e del sistema contabile, il livello di comunicazione delle informazioni tra il personale e i vertici aziendali, come i dati e le informazioni sono elaborati anche mediante sistemi IT.

Considerazioni per le imprese di minori dimensioni.

L'utilizzo di sistemi informatici nelle imprese di minori dimensioni riduce il rischio di controllo poiché rende le registrazioni contabili più accurate e ne garantisce l'esattezza, ciò in quanto i sistemi IT prevedono una migliore organizzazione, dipendono meno dal livello di competenze dei dipendenti, rendono più difficili forzature del sistema.

4. Attività di controllo

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 315.26	<p>Il revisore deve acquisire una comprensione della componente "attività di controllo", svolgendo procedure di valutazione del rischio, attraverso:</p> <p>a) l'identificazione dei controlli che fronteggiano i rischi di errori significativi a livello di asserzioni come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">i. i controlli che fronteggiano un rischio ritenuto un rischio significativo;ii. i controlli sulle scritture contabili, incluse le scritture non standard utilizzate per registrare le operazioni non ricorrenti o inusuali o le scritture di rettifica.iii. i controlli per i quali il revisore pianifica di verificare l'efficacia operativa nel determinare la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di validità, che devono includere i controlli che fronteggiano i rischi per i quali le sole procedure di validità non forniscono sufficienti e appropriati elementi probativi;iv. altri controlli che il revisore, in base al proprio giudizio professionale e con riferimento ai rischi a livello di asserzioni, ritiene siano appropriati a consentirgli di raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 13; <p>b) l'identificazione, sulla base dei controlli identificati al punto a), delle applicazioni IT e di altri aspetti dell'ambiente IT dell'impresa che siano soggetti a rischi derivanti dall'utilizzo dell'IT;</p> <p>c) l'identificazione, per tali applicazioni IT e per gli altri aspetti dell'ambiente IT identificati al punto b):</p> <ul style="list-style-type: none">i. dei rischi connessi derivanti dall'utilizzo dell'IT;ii. dei controlli generali IT dell'impresa che fronteggiano tali rischi; <p>d) per ogni controllo identificato al punto a) ovvero al punto c) ii):</p> <ul style="list-style-type: none">i. valutare se il controllo sia configurato in modo efficace per fronteggiare il rischio di errori significativi a livello di asserzioni o per supportare l'operatività di altri controlli;ii. verificare se il controllo sia stato messo in atto svolgendo ulteriori procedure rispetto alle indagini presso il personale dell'impresa.
-------------------	--

Il revisore deve acquisire comprensione delle attività di controllo rilevanti ai fini della revisione e della valutazione dei rischi di errori significativi a livello di asserzione, in modo da poter definire le procedure di revisione conseguenti da svolgere in risposta ai rischi identificati e valutati.

L'ISA Italia 315 prescrive la necessaria comprensione, anche mediante un apposito questionario, di come l'impresa ha fronteggiato i rischi derivanti dalla IT, utilizzata dalle aziende per la gestione, il controllo e il *reporting* delle attività. Le imprese di minori dimensioni, solitamente, affidano la gestione IT a uno o pochi soggetti specializzati o a una risorsa esterna; nonostante ciò, i controlli dovranno sempre articolarsi in due categorie: generali e specifici. I controlli generali IT possono essere definiti come le politiche e le procedure trasversali a tutte le applicazioni aziendali, contribuiscono a realizzare un funzionamento efficace dei controlli specifici e dei sistemi di informazione, sono caratterizzati sia da attività automatizzate sia manuali. I controlli specifici riguardano, invece, singole applicazioni aziendali e sono di tipo automatizzato.

5. Monitoraggio dei controlli

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 315.A97	L'ambiente di controllo fornisce un fondamento generale per l'operatività delle altre componenti del sistema di controllo interno. L'ambiente di controllo non previene, né individua e corregge direttamente gli errori. Può tuttavia influenzare l'efficacia dei controlli nelle altre componenti del sistema di controllo interno. Analogamente, il processo adottato dall'impresa per la valutazione del rischio e il suo processo per monitorare il sistema di controllo interno sono configurati per operare in modo da supportare anche l'intero sistema di controllo interno.

Il revisore è tenuto ad acquisire una comprensione delle attività di monitoraggio predisposte dall'impresa ai fini del controllo interno sulla redazione dell'informativa finanziaria e delle attività di controllo rilevanti ai fini della revisione, così come delle azioni correttive che è in grado di svolgere. Il revisore deve acquisire comprensione anche delle fonti informative utilizzate dall'impresa ai fini del monitoraggio (nel caso di attività continuative le fonti sono molto numerose e comprendono, per esempio, i *report* di errori sulle attività, i reclami dei clienti, osservazioni da parte di istituti finanziari o autorità di vigilanza, le comunicazioni riguardanti il controllo interno effettuate da revisori e consulenti esterni) e delle ragioni per cui la direzione considera attendibili tali informazioni.

I controlli continui che sono effettuati dalla direzione delle imprese di minori dimensioni sono prevalentemente informali e inseriti nelle attività quotidiane; i controlli periodici sono, al contrario, poco frequenti e spesso affidati a soggetti esterni.

13.2. Approccio metodologico

La valutazione dei rischi di errori significativi in bilancio e la predisposizione delle conseguenti risposte generali di revisione impone al revisore di effettuare attività di individuazione e valutazione del rischio di controllo; si tratta delle prime due fasi in cui è possibile articolare l'analisi sui controlli schematizzata in Figura 13.2.

FIGURA 13.2 – Analisi sui controlli



La *prima fase* permette al revisore di identificare i rischi significativi di errori significativi nel bilancio che il sistema di controllo interno dovrebbe fronteggiare: in questo modo, è possibile effettuare un'analisi mirata dei controlli e verificare se i rischi individuati siano pervasivi, quindi in grado di coinvolgere qualsiasi area di bilancio, o specifici e riguardare soltanto particolari conti o asserzioni.

In questa fase, il revisore ha, inoltre, la possibilità di eliminare dall'analisi i fattori di rischio che, anche se non mitigati, non sarebbero in grado di generare errori significativi in bilancio, adattare la formulazione dei rischi alle caratteristiche specifiche dell'impresa, identificare le asserzioni di bilancio colpite dai rischi, individuare ulteriori eventuali rischi.

La *seconda fase* consente di determinare se i controlli siano stati configurati correttamente dalla direzione; il revisore si occupa, quindi, di verificare che i controlli siano efficaci nel mitigare i rischi per cui sono stati implementati, cioè in grado di prevenire, o almeno di individuare e correggere, errori significativi. È opportuno che il revisore si occupi prima di verificare la configurazione dei controlli generali e in fase successiva dei controlli specifici.

I controlli generali sono fondamentali ad assicurare la corretta esecuzione dei controlli specifici in quanto si occupano della *governance* e della gestione aziendale, favorendo la diffusione e il mantenimento di comportamenti orientati all'onestà e ai principi etici di riferimento. I controlli generali devono essere valutati in modo prioritario poiché agiscono al fine di mitigare i rischi pervasivi, sono orientati a garantire affidabilità della struttura e dell'organizzazione, delle funzioni aziendali e del sistema informativo e agiscono nella prevenzione degli errori in modo indiretto e non specifico.

I controlli specifici sono, invece, di carattere operativo e finalizzati a valutare i processi di formazione di una voce di bilancio o di un ciclo aziendale, sia in riferimento alle operazioni di *routine* sia alle operazioni non svolte in modo frequente.

Come evidenziato in Figura 13.3, i controlli generali sono predisposti per mitigare i rischi pervasivi che coinvolgono l'intero bilancio e i processi predisposti dalla direzione e nell'ambito della *governance* aziendale; i controlli specifici, invece, attenuano rischi specifici coinvolgendo singole operazioni e processi aziendali. I controlli pervasivi consentono di assicurare la corretta diffusione dei principi etici di riferimento, di valutare i possibili rischi significativi e la necessità di predisporre azioni correttive e di monitorare il funzionamento dei controlli da parte dell'azienda.


FIGURA 13.3 – Controlli interni generali e specifici



Fonte: IFAC Guide, Vol. 2, p. 112.

In Figura 13.4 è evidenziata la distribuzione dei controlli generali e specifici tra le cinque componenti del sistema di controllo interno. Anche se i controlli specifici operano correttamente e le singole operazioni aziendali risultano svolte in modo appropriato, in assenza di adeguati controlli pervasivi il processo di predisposizione dell'informativa finanziaria non può essere considerato attendibile. In presenza di debolezze nell'ambiente di controllo, nel processo di valutazione dei rischi e nell'attività di monitoraggio dei controlli si avrebbe un aumento della probabilità di errori che potrebbero interessare qualsiasi area del bilancio e maggiori possibilità di forzature e frodi da parte della direzione.

FIGURA 13.4 – Distribuzione dei controlli tra le cinque componenti



Fonte: Adattamento da IFAC Guide, Vol. 2, p. 113.

La terza fase di valutazione dei controlli consente, mediante indagini, ispezioni e osservazioni, di valutare l'operatività dei controlli e verificare la loro corretta esecuzione. Questa fase serve a stabilire quali sono i controlli effettivamente funzionanti e su cui, in fase di risposta ai rischi, potranno essere effettuate le relative procedure di conformità.

La quarta fase implica la redazione della documentazione necessaria a descrivere e comprendere le caratteristiche, la natura e l'operatività dei controlli. La documentazione agevola il revisore a stabilire l'affidabilità dei controlli e a verificare se operino con efficacia.

Cosa cambia per il collegio sindacale

Sinergia tra funzione di revisione e di vigilanza	<p>I sindaci-revisori sfruttano le sinergie derivanti dalla funzione di vigilanza e quella di revisione pianificando i controlli in concomitanza delle riunioni periodiche programmate per monitorare l'attività. Il collegio sindacale ha la possibilità di sfruttare la maggiore conoscenza dell'impresa derivante dall'esercizio della funzione di vigilanza, dalla partecipazione alle riunioni degli organi sociali, dalla conoscenza, quindi, dei processi decisionali e gestionali.</p> <p>Sul tema del controllo interno e della valutazione del rischio di controllo si manifestano le potenziali sinergie che si possono sviluppare quando la revisione legale dei conti è affidata al collegio sindacale; similmente questo è uno dei pochi aspetti della revisione in cui possono manifestarsi significative differenze di approccio tra i soggetti che possono essere incaricati di svolgerla.</p> <p>Il revisore individuale e la società di revisione possono impostare la revisione senza fare affidamento sul controllo interno, anche se questa scelta sarà pagata con maggior lavoro in termini di procedure di validità. I sindaci-revisori, al contrario, possono accettare questo approccio alla revisione solo provvisoriamente e solo dopo essersi attivati per il superamento delle debolezze del controllo interno, senza venir meno ai propri doveri di vigilanza.</p> <p>Pertanto, il collegio sindacale, molto più coinvolto sul tema del controllo interno rispetto a un revisore individuale o a una società di revisione, dovrebbe impostare il proprio controllo societario in modo sinergico tra vigilanza sindacale e revisione legale:</p> <ul style="list-style-type: none">• all'inizio del mandato, approfondendo la comprensione del controllo interno in tutti i suoi aspetti e valutandone l'operatività con procedure di conformità, per identificarne i punti di debolezza;• attivandosi tempestivamente affinché le debolezze siano superate e la qualità del controllo interno possa migliorare;• facendo conseguentemente affidamento su di esso, o su sue parti rilevanti, nell'impostazione della revisione, man mano che, nel corso del mandato, i punti di debolezza vengono superati;• pianificando in conseguenza la revisione con un approccio di procedure di conformità e di procedure di validità. <p>In conclusione, sebbene possa accadere che i sindaci-revisori, all'inizio del mandato, rilevino una situazione di debolezza del controllo interno, con una vigilanza seria ed efficace sarà</p>
---	---

	ragionevole attendersi un progressivo miglioramento che consenta, in prospettiva, un approccio di revisione che, facendo affidamento su un controllo interno divenuto efficace, preveda una combinazione di procedure di conformità e di procedure di validità.
--	---

13.3. La valutazione dei rischi

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 315.34	Se il revisore pianifica di verificare l'efficacia operativa dei controlli, egli deve valutare il rischio di controllo. Se il revisore non pianifica di verificare l'efficacia operativa dei controlli, la sua valutazione del rischio di controllo deve essere tale che la valutazione del rischio di errori significativi corrisponda alla valutazione del rischio intrinseco.

La valutazione dei rischi è la seconda fase in cui si articola il processo di analisi del rischio di controllo delineato nel precedente paragrafo. Propedeutica alla valutazione del rischio di controllo è la fase di comprensione del sistema di controllo interno che ha ad oggetto le sole attività di controllo rilevanti ai fini della revisione contabile. La comprensione del sistema di controllo interno può essere considerata parte integrante dell'attività di comprensione dell'impresa che fa parte della fase di identificazione dei rischi intrinseci analizzata nel Capitolo 12, a cui si rimanda. La valutazione dei rischi è la fase in cui il revisore effettua l'analisi dei punti di debolezza riscontrati nel sistema di controllo interno, in modo da stabilire il grado di affidabilità dello stesso utile, ai suoi fini, per la scelta dalle procedure di revisione più efficienti ed efficaci.

Infatti, carenze o punti di debolezza individuati nella fase precedente possono minare il convincimento del revisore di fare affidamento sul sistema di controllo interno. In particolare, potranno minare la sua fiducia:

- la rilevazione di errori significativi non individuati dal sistema di controllo interno, per carenza o inefficacia dei controlli;
- la configurazione dei controlli non coerenti con la struttura di rischio;
- l'inadeguata documentazione dei controlli e l'insufficiente tracciabilità;
- l'assenza di un'adeguata implementazione di controlli configurati correttamente.

Molteplici sono i modi in cui può avvenire la valutazione dei controlli, servendosi sia di matrici singolo rischio-più controlli che consentono di evidenziare tutti i controlli che concorrono all'attenuazione di uno specifico rischio, sia di matrici di configurazione dei controlli che consentono di valutare contemporaneamente il rapporto tra i rischi e i molteplici controlli impiegati.

Considerazioni per le imprese di minori dimensioni

Per le imprese di minori dimensioni può essere più semplice identificare i rischi significativi e le asserzioni coinvolte per poi individuare e valutare i controlli che fronteggiano tali asserzioni, senza effettuare mappature dei controlli e rendendo il procedimento più semplice. Sulla base dell'assenza o del grado di affidamento riposto sui controlli relativi a ciascuna asserzione, il revisore andrà a determinare la composizione delle procedure di validità e di conformità da implementare nella fase successiva.

Si evidenzia che, a fronte dell'individuazione di rischi di frode o di rischio intrinseco per singola asserzione valutato come "Alto", il revisore sia necessariamente tenuto ad ottenere adeguata comprensione dei correlati presidi di controllo posti in essere dalla Direzione, mediante la verifica della progettazione e della implementazione di adeguate procedure di controllo ("*design and implementation*"), sebbene non vi sia uno specifico obbligo di testare l'efficacia operativa di tali controlli.

Qualora, invece, il revisore decida di voler fare affidamento sui controlli interni dell'azienda al fine di mitigare il proprio rischio di revisione, adottando quindi un *control approach*, egli/ella dovrà effettuare specifiche procedure di conformità che gli/le consentiranno di attribuire una valutazione al rischio di controllo.

Il rischio di controllo è inversamente correlato al grado di affidamento sul sistema di controllo interno. L'aumento del rischio di controllo presuppone una probabilità più bassa di individuazione e correzione di errori e frodi da parte del sistema di controllo interno; di conseguenza, il livello di affidamento del revisore sui controlli risulterà più basso. La diminuzione del rischio di controllo implicherà, invece, un maggior grado di affidamento sul sistema di controllo interno, ritenuto capace di individuare, con un maggior livello di probabilità, errori e frodi.

Cosa cambia per il collegio sindacale	
Affidamento sul sistema di controllo interno	I sindaci-revisori sono sempre tenuti a pianificare procedure di conformità sui controlli chiave nello svolgimento della propria funzione di vigilanza ex art. 2403 c.c. Da ciò deriva l'impossibilità di svolgere esclusivamente procedure di validità.

Dall'utilizzo di una logica di tipo dicotomico, emerge che il revisore deciderà di testare il sistema di controllo interno esclusivamente nel caso in cui ritenga di poter fare affidamento su di esso; nel caso opposto, i *test* sul sistema rappresenterebbero un aumento del carico di lavoro non finalizzato al miglioramento della qualità dell'attività di revisione.

Sui controlli che il revisore ritiene siano in grado di prevenire, individuare o correggere errori significativi, devono essere, quindi, effettuate procedure di conformità finalizzate a verificare l'efficacia operativa dei controlli.

In base all'ISA Italia 330, il revisore deve svolgere procedure di conformità se si aspetta che i controlli aziendali operino in modo efficace e se le procedure di validità non sono in grado di assicurare l'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti. I *test* sul funzionamento del sistema di controllo interno hanno l'obiettivo di accertare come il sistema effettivamente funziona, se le regole organizzative e le procedure previste sono svolte in modo appropriato o applicate in modo negligente.

Qualora i *test* sull'efficacia dei sistemi di controllo interno diano esito positivo, ovvero se nessuna deviazione viene riscontrata, il rischio di controllo verrà valutato come "**basso**"; al contrario, in caso di effettuazione di procedure di conformità che presentino deviazioni rispetto a quelle attese (anche nessuna) sul campione testato, il rischio di controllo dovrà essere valutato come "**alto**".

13.5. Conclusioni

I risultati del processo di comprensione, valutazione e successiva validazione dei controlli rilevanti contribuisce alla definizione della strategia generale di revisione. Una maggiore o minore affidabilità del sistema di controllo interno

comporta, rispettivamente, una minore o maggiore probabilità che i rischi significativi possano determinare errori significativi in bilancio.

Le eventuali carenze del sistema di controllo interno individuate dal revisore devono essere tempestivamente comunicate ai responsabili delle attività di governance in base alle prescrizioni dell'ISA Italia 265.

14. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ERRORI SIGNIFICATIVI A LIVELLO DI BILANCIO E DI SINGOLA ASERZIONE

Temi trattati	ISA Italia di riferimento
La valutazione del rischio di errori significativi	315

Carta di lavoro “Audit Tool Excel”	Cartella Pianificazione: C13 - Valutazione rischi per voce e asserzione
--	--

14.1 I rischi di errori residui

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 315.4	I rischi a livello di bilancio riguardano in modo pervasivo il bilancio nel suo complesso e potenzialmente influenzano molte asserzioni. I rischi di errori significativi a livello di asserzioni comprendono due componenti, il rischio intrinseco e il rischio di controllo: <ul style="list-style-type: none">• il rischio intrinseco è descritto come la possibilità che un'asserzione relativa ad una classe di operazioni, un saldo contabile o un'informativa contenga un errore che potrebbe essere significativo, singolarmente o insieme ad altri, indipendentemente da qualunque controllo ad essa riferito;• il rischio di controllo è descritto come il rischio che un errore, che potrebbe riguardare un'asserzione relativa ad una classe di operazioni, un saldo contabile o un'informativa e che potrebbe essere significativo, singolarmente o insieme ad altri, non sia prevenuto, o individuato e corretto, in modo tempestivo dai controlli dell'impresa.
ISA Italia 315.5	Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200 spiega che i rischi di errori significativi sono identificati e valutati a livello di asserzioni al fine di stabilire la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione conseguenti necessarie per acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati. Per i rischi di errori significativi identificati a livello di asserzioni il presente principio richiede una valutazione separata del rischio intrinseco e del rischio di controllo. Per la definizione del livello del rischio intrinseco, il presente principio

	di revisione fa riferimento a una scala di variazione denominata “spettro del rischio intrinseco”.
ISA Italia 315.12 lett. h) e l)	<p>h) <i>Asserzioni rilevanti</i> – Un’asserzione relativa ad una classe di operazioni, un saldo contabile o un’informativa è rilevante quando presenta un rischio di errori significativi identificato. La determinazione della rilevanza di un’asserzione avviene prima della considerazione dei relativi controlli (ossia, in base al rischio intrinseco).</p> <p>[...]</p> <p>I) <i>Rischio significativo</i> – Un rischio di errore significativo identificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. per il quale la valutazione del rischio intrinseco è prossima all'estremità superiore dello spettro del rischio intrinseco a causa della misura in cui i fattori di rischio intrinseco influenzano la combinazione della probabilità che un errore si verifichi e dell'entità del potenziale errore qualora questo dovesse verificarsi; ovvero ii. che deve essere trattato come un rischio significativo in conformità alle regole di altri principi di revisione internazionali (ISA Italia).
ISA Italia 315.13	<p>Il revisore deve definire e svolgere procedure di valutazione del rischio per acquisire elementi probativi che forniscano una base appropriata ai fini:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dell’identificazione e della valutazione dei rischi di errori significativi, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, a livello di bilancio e di asserzioni; b. della definizione delle procedure di revisione conseguenti in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n.330. <p>Il revisore deve definire e svolgere procedure di valutazione del rischio secondo modalità che non siano influenzate dall’obiettivo di acquisire elementi probativi di conferma o di escludere elementi probativi contraddittori.</p>
ISA Italia 315.16	Nel caso in cui il revisore intenda utilizzare informazioni derivanti da precedenti esperienze presso l’impresa e da precedenti incarichi di revisione contabile, egli deve valutare se tali informazioni continuino ad essere pertinenti e attendibili come elementi probativi per la revisione in corso.
ISA Italia 315.28	Il revisore deve identificare i rischi di errori significativi e stabilire se essi sussistano:
	<ul style="list-style-type: none"> a) a livello di bilancio; ovvero b) a livello di asserzioni per classi di operazioni, saldi contabili e informativa.
ISA Italia 315.29	Il revisore deve determinare le asserzioni rilevanti e, conseguentemente, le classi di operazioni, i saldi contabili e l’informativa rilevanti per la revisione.

ISA Italia 315.30	<p>Per i rischi di errori significativi identificati a livello di bilancio, il revisore deve valutare i rischi e:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) stabilire se tali rischi influenzino la valutazione dei rischi a livello di asserzioni; b) valutare la natura e l'estensione della loro pervasività sul bilancio.
-------------------	---

Dopo aver valutato il rischio intrinseco ed eventualmente il rischio di controllo (nel caso il revisore pianifichi di verificare l'efficacia operativa dei controlli), mediante procedure separate e differenziate, il revisore è tenuto a riesaminare i risultati ottenuti in queste due fasi per sintetizzare e valutare i rischi di errori significativi a livello di bilancio e a livello di asserzioni per classi di operazioni, saldi contabili e informativa.

I rischi identificati in questa fase costituiscono la base per determinare le procedure di revisione da adottare per rispondere ai rischi individuati. I rischi di errori significativi a livello di bilancio sono pervasivi e si riferiscono all'intero bilancio, poiché potenzialmente coinvolgono numerose asserzioni. Questi rischi non sono definiti sulla base di specifiche asserzioni, ma possono aumentare i rischi ad esse correlati; inoltre, richiedono particolare considerazione da parte del revisore poiché potrebbero essere sintomatici della presenza di frodi.

I rischi pervasivi necessitano di **risposte generali di revisione** e sono spesso causati da carenze nel sistema di controllo interno, condizioni economiche avverse o mancanza di competenze adeguate da parte della direzione.

I rischi a livello di asserzioni per classi di operazioni, saldi contabili e informativa consentono di stabilire natura, durata ed estensione delle procedure di revisione conseguenti che il revisore svolgerà nelle fasi successive per poter ottenere elementi probativi appropriati e sufficienti.

I rischi di errori significativi sono definiti anche come rischi residui poiché costituiscono:

- a) il rischio intrinseco valutato, se il revisore non pianifica di verificare l'efficacia operativa dei controlli;
- b) il rischio valutato dopo aver verificato l'efficacia operativa dei controlli finalizzati ad attenuare il rischio intrinseco inizialmente valutato.

14.2 La metodologia per la valutazione del rischio di errori significativi

Quando una o più asserzioni di una voce di bilancio sono valutate significative, è essenziale determinare l'approccio di revisione più appropriato per ottenere elementi probativi sufficienti e appropriati. Questo approccio deve rispondere al rischio identificato e valutato per portarlo ad un livello accettabilmente basso.

È possibile utilizzare **l'approccio di controllo**, per un obiettivo di revisione, quando - valutando il disegno e l'implementazione di pertinenti procedure di controllo interno, nonché l'efficacia delle stesse - si decide di fare affidamento sulle procedure testate e, in tal modo, mitigare il rischio intrinseco inizialmente valutato.

L'approccio di sostanza viene adottato per un obiettivo di revisione quando si valuta che sia possibile acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati a livello di asserzioni utilizzando esclusivamente test di validità, mantenendo invariato il rischio intrinseco inizialmente valutato.

Sia nell'approccio di controllo che nell'approccio di sostanza è sempre necessario svolgere procedure di validità. Questo significa che non è possibile acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti limitandosi esclusivamente ai test di conformità.

L'approccio (*substantive* o *control*) va determinato per ogni obiettivo di revisione e non per la revisione nel suo complesso.

Quando il rischio intrinseco è valutato alto nello spettro del rischio, gli elementi probativi devono essere tanto più pervasivi. Anche se si decide di non verificare l'efficacia operativa dei controlli, la comprensione del loro disegno e della loro implementazione è cruciale per definire la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di validità in risposta ai relativi rischi di errori significativi.

Se si adotta un approccio di controllo, occorre svolgere e documentare specifici test di conformità per verificare l'efficacia operativa dei controlli identificati.

La significatività dei rischi viene determinata sulla base di una valutazione del rischio intrinseco e del rischio di controllo, utilizzando una metrifica qualitativa, distinta per il "Substantive Approach" e il "Control Approach", come illustrato nella matrice del rischio di errori residui in tabella 14.1.

Tabella 14.1 – Matrice del rischio di errori residui³²

		RISCHIO DI CONTROLLO		
		SUBSTANTIVE APPROACH	CONTROL APPROACH (test di conformità)	
			BASSO (Controlli efficaci)	ALTO (Controlli inefficaci)
RISCHIO INTRINSECO	BASSO	SUBSTANTIVE APPROACH	MINIMALE	MODERATO
	MODERATO		BASSO	ALTO
	ALTO		MODERATO	ALTO

La matrice riporta le possibili valutazioni del rischio intrinseco, distinguendo tra casi in cui il rischio è considerato basso, moderato o alto già in fase di identificazione.

A seconda del livello di rischio residuo di errori significativi, il revisore dovrà scegliere gli strumenti appropriati dalla sua "cassetta degli attrezzi" (mix di procedure di revisione) per mantenere un livello di rischio di revisione accettabilmente basso.

Questo rischio residuo accettabile per il revisore è il rischio di individuazione che è inversamente proporzionale alla quantità e qualità degli elementi probativi necessari e quindi delle procedure di revisione da svolgere.

La "cassetta degli attrezzi" del revisore, come noto, per dare risposte ai rischi contiene al suo interno:

- i test di sostanza e di dettaglio per ciascuna classe di operazioni, saldi di bilancio o informativa;
- le procedure di analisi comparativa utilizzate come test di sostanza;
- i test di conformità sui controlli chiave implementati dalla società.

Nella prassi della revisione delle imprese di minori dimensioni, spesso si adottano unicamente procedure di validità estese. Questo avviene a causa dell'assenza di controlli interni formalizzati, della mancanza di una separazione minima delle funzioni e della pervasività del proprietario-amministratore nella gestione, nonché della sua capacità di forzare qualsiasi procedura di controllo. Di conseguenza, non si ricorre alla verifica dell'affidabilità delle procedure di controllo interno tramite test di conformità.

³² Fonte: Ns. adattamento da BOZZA E., Guida Pratica alla revisione legale delle PMI, Eutekne, 2020, p. 120.

In questi casi, il revisore dovrebbe valutare attentamente se è davvero possibile affrontare i rischi a livello di asserzioni utilizzando solo procedure di validità. Potrebbe verificarsi la mancanza di documentazione che fornisca elementi probativi sulla completezza dei ricavi, oppure l'azienda potrebbe gestire molte operazioni in modo automatizzato tramite il sistema IT, con la documentazione relativa prodotta e conservata esclusivamente tramite tale sistema. In questi scenari, il piano di revisione deve prevedere una combinazione di test di sostanza e test di conformità.

A ciascun elemento della matrice del rischio di errori residui è associato un livello di sicurezza che verrà utilizzato per il campionamento preliminare all'esecuzione delle procedure di revisione conseguenti (Tabella 14.2).

Tabella 14.2 – Livelli di sicurezza associati ai rischi

RMM	Livello di sicurezza	R-Factor
Minimale	50%	0,67
Basso	63%	1
Moderato	86%	2
Alto	95%	3

14.3 Conclusioni

Sintetizzando e analizzando i risultati delle fasi precedenti di valutazione del rischio intrinseco e di controllo, il revisore potrà determinare la significatività dei rischi individuati e sintetizzare i risultati dell'analisi mediante una matrice come quella riportata nella precedente Tabella 14.1. La matrice dei rischi valutati permette di schematizzare i risultati ottenuti, suddividendo i rischi tra quelli rilevanti a livello di bilancio e quelli rilevanti a livello di singole asserzioni. In quest'ultimo caso, i rischi sono raggruppati in base all'area di bilancio che influenzano. In questa matrice, il revisore deve riportare le valutazioni attribuite al rischio intrinseco e, nel caso di "Control Approach", al rischio di controllo, determinando così il rischio residuo. Inoltre, il revisore deve documentare, con una descrizione sintetica, quali sono i rischi e i fattori chiave che hanno determinato le quantificazioni del rischio riportate. In questo modo, il revisore può individuare facilmente i rischi significativi in base alle aree di bilancio coinvolte e identificare i fattori che sostengono il tipo di valutazione attribuita a ciascun rischio. La matrice consente di sintetizzare l'analisi effettuata in un unico documento. In alternativa, il revisore potrebbe suddividere i risultati tra le sezioni del piano di revisione per creare corrispondenza tra i rischi e le procedure di revisione. La documentazione di sintesi sui controlli può anche riportare i rischi valutati nelle carte di lavoro relative alle procedure conseguenti, permettendo una ripartizione per aree di bilancio. La scelta del tipo di documentazione da produrre dovrà essere correlata alla metodologia di revisione impiegata, alla complessità e alle caratteristiche dell'azienda revisionata, e alle informazioni ottenute durante le valutazioni.

15. RISPOSTE GENERALI DI REVISIONE

Temi trattati	ISA Italia di riferimento
Le risposte al rischio di revisione	315, 330, 240

15.1. Risposte generali

Le procedure di valutazione del rischio descritte nei capitoli precedenti sono delineate per identificare e valutare i rischi di errori significativi a livello di bilancio e di asserzione per classi di operazioni, saldi contabili o informativa significativi.

Le procedure di revisione sono delineate per fronteggiare i rischi identificati e valutati di errori significativi. La loro finalità è ottenere una risposta di revisione appropriata alle circostanze e ridurre il rischio di revisione a un livello accettabilmente basso.

L'obiettivo del revisore, infatti, è acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sui rischi identificati e valutati di errori significativi mediante la definizione e la messa in atto di risposte di revisione appropriate a tali rischi³³.

I rischi identificati e valutati di errori significativi a livello di bilancio sono di natura pervasiva e richiedono risposte generali di revisione. Tali rischi, infatti, influenzano potenzialmente molte aree di bilancio e molte asserzioni. Di conseguenza, i rischi a livello di bilancio non possono essere affrontati adeguatamente soltanto mediante lo svolgimento di procedure specifiche.

Le risposte generali di revisione per far fronte ai rischi identificati e valutati di errori significativi a livello di bilancio possono includere:

- l'assegnazione di personale (o l'utilizzo di collaboratori) con maggiore esperienza e con specifiche competenze o l'impiego di esperti;
- la maggiore supervisione del lavoro;
- l'inclusione di elementi aggiuntivi di imprevedibilità nella selezione delle procedure di revisione da svolgere. Tale elemento appare di particolare importanza nel fronteggiare il rischio di frode. Il personale dell'impresa, infatti, potrebbe avere familiarità con le procedure di revisione che normalmente sono svolte: sfruttando tale conoscenza potrebbe porre in essere comportamenti fraudolenti congegnati per aggirarle. L'effettuazione di procedure di validità sui saldi contabili e asserzioni che altrimenti non si sarebbero esaminati in ragione della loro significatività o del loro rischio, l'utilizzo di differenti metodi di campionamento, possono essere, tra l'altro, accorgimenti che possono aiutare il revisore a far emergere tali comportamenti;
- l'effettuazione di modifiche di carattere generale alla natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione, come, ad esempio, svolgere procedure di validità a fine esercizio invece che a una data intermedia,

³³ Principio di revisione internazionale ISA Italia 330.

modificare la natura delle procedure di revisione per acquisire elementi probativi più persuasivi, richiedere un maggior numero di conferme esterne, verificare l'esistenza fisica di alcuni elementi dell'attivo e così via;

- la valutazione in merito al fatto che se la selezione e l'applicazione dei principi contabili da parte dell'impresa, con particolare riferimento a quelli relativi a stime, oppure ad operazioni complesse, possano essere indicative di una falsa informativa finanziaria, derivante dal tentativo della direzione di manipolare i risultati d'esercizio;
- l'esercizio dello scetticismo professionale: il revisore deve esercitare nel corso dell'intera revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la possibilità che si manifesti un errore significativo attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori. Per una migliore comprensione lo scetticismo professionale può essere inteso come "*un atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione critica della documentazione inerente la revisione*"³⁴.

L'utilizzo dello scetticismo professionale deve essere esercitato in particolare durante:

- le procedure di revisione delle stime. A tal proposito il revisore al fine di poter acquisire elementi probativi sufficienti al fine di valutare l'assenza di errori significativi nella stima effettuata dalla direzione deve ottenere una adeguata comprensione dei metodi/modelli e assunzioni adottati dal *management* per la determinazione della stima e dei dati che sono inseriti nei metodi/modelli e nella loro determinazione. In aggiunta il revisore deve considerare tutte le informazioni disponibili al fine di valutare le stime effettuate dalla direzione (per esempio, un peggioramento dei dati di incasso deve riflettersi in una adeguata valutazione della recuperabilità dei crediti);
- le procedure di conferma esterna sia in fase di determinazione dei soggetti da circolarizzare sia nella valutazione dei risultati del processo di conferma. Particolare attenzione deve essere data alla verifica dell'autenticità delle risposte ricevute, all'analisi di risposte inusuali o inattese e in caso di rifiuto da parte della direzione all'invio di una conferma di richiesta;
- le procedure di validità: il revisore deve acquisire evidenze di revisione che confermino le spiegazioni della direzione relative a differenze inaspettate che possono sorgere specie da procedure di analisi comparativa.

Le risposte generali di revisione sono particolarmente importanti per i rischi di frode³⁵, per il rischio di continuità aziendale³⁶, per le stime contabili³⁷ e per le operazioni con parti correlate³⁸.

La valutazione dei rischi di errori significativi a livello di bilancio e, di conseguenza, le risposte generali di revisione sono influenzate dalla comprensione dell'ambiente di controllo da parte del revisore. Un ambiente di controllo efficace può consentire al revisore di avere più fiducia nel controllo interno e nell'attendibilità degli elementi probativi

³⁴ L'art. 9, commi 2-4, del D.Lgs. 39/2010, così statuisce: "2. Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale dei conti esercita nel corso dell'intera revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la possibilità che si verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori.

3. Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale esercita lo scetticismo professionale in particolare durante la revisione delle stime fornite dalla direzione riguardanti: il fair value (valore equo), la riduzione di valore delle attività, gli accantonamenti, i flussi di cassa futuri e la capacità dell'impresa di continuare come un'entità in funzionamento.

4. Ai fini del presente articolo, per "scetticismo professionale" si intende un atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione".

³⁵ Cfr. ISA Italia 240.17.

³⁶ Cfr. ISA Italia 570.10.

³⁷ Cfr. ISA Italia 540.18.

³⁸ Cfr. ISA Italia 550.11.

generati all'interno dell'impresa e, conseguentemente, permette al revisore, ad esempio, di eseguire alcune procedure di revisione a una data intermedia piuttosto che a fine esercizio. Le carenze nell'ambiente di controllo, invece, hanno l'effetto contrario. Ad esempio, il revisore può fronteggiare un ambiente di controllo inefficiente:

- svolgendo un numero maggiore di procedure di revisione a fine esercizio piuttosto che ad una data intermedia;
- acquisendo maggiori elementi probativi mediante procedure di validità.

Tali considerazioni hanno, quindi, un impatto significativo sull'approccio generale di revisione poiché comportano, per esempio, un maggiore utilizzo delle procedure di validità (approccio di validità), ovvero un approccio che utilizza sia le procedure di conformità, sia le procedure di validità (approccio combinato).

15.2. Documentazione

Il revisore include nella documentazione della revisione le risposte generali di revisione per far fronte ai rischi identificati e valutati di errori significativi a livello di bilancio, e in particolare ai rischi di errore dovuti a frode.

Le risposte generali di revisione possono essere stabilite in fase di pianificazione e, quindi, inserite nella strategia generale di revisione.

Nel caso di un primo incarico di revisione, le risposte generali di revisione possono essere sviluppate preliminarmente durante la pianificazione e successivamente confermate o modificate in base agli esiti della valutazione dei rischi.

In funzione di un'adeguata comprensione dei rischi a livello di bilancio e della conseguente definizione delle risposte generali di revisione, il revisore include nella sua documentazione apposite carte di lavoro.

Nello specifico, il revisore compila una carta di lavoro riguardo il livello di sistema di controllo interno delle società revisionate. Il revisore descrive come la direzione abbia creato e mantenga una cultura basata sull'integrità e sull'etica, quale sia il grado di struttura organizzativa implementata dalla società revisionata, assegnando responsabilità alle risorse in funzione delle loro competenze. Inoltre, il revisore documenta quale sia il processo di monitoraggio dei rischi implementato dalla direzione e le procedure specifiche che il revisore adotterà per mitigare eventuali carenze nel processo identificato. Infine, il revisore descrive la funzione di *internal audit*, ove applicabile, la natura di tale funzione, il suo livello di organizzazione, e le procedure implementate o da implementare dalla funzione stessa.

In altra carta di lavoro, il revisore potrà identificare i rischi di frode e le procedure attuate al fine di mitigare il rischio stesso. Nello specifico, il revisore, con lo scopo di comprendere quali possano essere i rischi di frode, effettua dei colloqui con la direzione, con il dipartimento di *internal audit*, e con ogni altro soggetto necessario. Poi, identificati i possibili rischi di frode, il revisore documenta la strategia di revisione e le procedure da mettere in atto al fine di mitigare il rischio stesso.

16. IMPRESA CHE ESTERNALIZZA ATTIVITÀ AVVALENDOSI DI FORNITORI DI SERVIZI

Temi trattati	ISA Italia di riferimento
Considerazioni sulla revisione contabile di un'impresa che esternalizza attività avvalendosi di fornitori di servizi	402

Carta di lavoro “Audit Tool Excel”	Cartella Pianificazione: C12 - Servizi prestati dal fornitore di servizi
--	---

16.1. Riferimenti normativi e tecnici

L'ISA Italia 402 disciplina le responsabilità del revisore di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati nei casi in cui l'impresa esternalizzi attività avvalendosi di uno o più fornitori di servizi. In particolare, vengono trattate le modalità con cui il revisore dell'impresa applica i principi di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315 e n. 330 al fine di acquisire una comprensione dell'impresa, incluso il suo controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile, che sia sufficiente ad identificare e valutare i rischi di errori significativi nonché a definire e svolgere procedure di revisione conseguenti in risposta a tali rischi.

Molte imprese esternalizzano alcuni aspetti delle proprie attività a fornitori di servizi esterni che hanno riflessi sull'informativa finanziaria, quali ad esempio: elaborazione delle paghe, dichiarativi e adempimenti fiscali, registrazione delle fatture attive/passive, tenuta della contabilità, supporto nella redazione dei prospetti componenti il bilancio di esercizio.

In tali circostanze, la comprensione della natura e dell'estensione delle attività svolte dal fornitore di servizi è fondamentale per il revisore ai fini della pianificazione delle proprie attività di controllo. Altrettanto importante è per il revisore acquisire una comprensione dell'impresa utilizzatrice, incluso il suo sistema di controllo interno rilevante ai fini della redazione del bilancio, che sia sufficiente a identificare e valutare i rischi di errori significativi nonché a definire e svolgere procedure di revisione conseguenti in risposta a tali rischi.

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 402.7	Qualora l'impresa utilizzatrice esternalizzi attività avvalendosi dei servizi di un fornitore, gli obiettivi del revisore dell'impresa utilizzatrice sono: <ol style="list-style-type: none">acquisire una comprensione della natura e della rilevanza dei servizi prestati dal fornitore e del loro effetto sul sistema di controllo interno dell'impresa utilizzatrice, che sia sufficiente a fornire una base appropriata per l'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi;definire e svolgere procedure di revisione in risposta a tali rischi.

16.2. La comprensione della natura ed estensione delle attività svolte dal fornitore di servizi

Molte imprese esternalizzano alcuni aspetti delle proprie attività ad organizzazioni esterne che forniscono una serie di servizi, i quali variano dallo svolgimento di uno specifico compito sotto la direzione dell'impresa alla sostituzione di intere unità o funzioni aziendali dell'impresa. Molti di questi servizi sono parte integrante delle attività operative dell'impresa, ma non tutti sono rilevanti ai fini della revisione contabile. I servizi prestati da un fornitore da considerarsi rilevanti ai fini della revisione contabile sono circoscritti ai soli servizi che abbiano un impatto sul sistema informativo dell'impresa utilizzatrice rilevante ai fini della redazione del bilancio, ossia che influiscono su uno dei seguenti aspetti:

- a) sulle modalità con cui le informazioni relative a classi di operazioni, saldi contabili e informativa rilevanti per la revisione confluiscono all'interno del sistema informativo dell'impresa utilizzatrice, se ciò avviene manualmente o mediante l'utilizzo dell'IT, e se queste provengano o meno dalla contabilità generale o sezionale;
- b) sulle registrazioni contabili e sugli specifici conti del bilancio dell'impresa utilizzatrice e le altre registrazioni di supporto relative ai flussi di informazioni;
- c) sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria utilizzato per redigere il bilancio dell'impresa utilizzatrice, sulle registrazioni contabili, incluso nella misura in cui si riferiscono all'informativa e alle stime contabili relative a classi di operazioni, saldi contabili e informativa rilevanti per la revisione;
- d) sull'ambiente IT dell'impresa rilevante ai fini del bilancio.

La natura e l'estensione del lavoro da svolgere da parte del revisore dell'impresa utilizzatrice in merito ai servizi prestati dal fornitore dipendono dalla natura e dalla rilevanza di tali servizi per l'impresa utilizzatrice e dalla loro pertinenza ai fini della revisione contabile. Obiettivo primario del revisore è quindi quello di identificare con quali modalità l'impresa utilizzatrice esternalizza le attività avvalendosi dei servizi del fornitore, arrivando a comprendere:

- a) la natura dei servizi prestati dal fornitore e la loro rilevanza per l'impresa utilizzatrice, incluso il relativo effetto sul controllo interno dell'impresa utilizzatrice;
- b) la natura e la significatività delle operazioni elaborate dal fornitore di servizi o dei processi relativi alla contabilizzazione o alla predisposizione dell'informativa finanziaria su cui influisce il fornitore;
- c) il livello di interazione tra le attività del fornitore di servizi e quelle dell'impresa utilizzatrice;
- d) la natura del rapporto tra l'impresa utilizzatrice ed il fornitore di servizi, inclusi i relativi termini contrattuali che riguardano le attività poste in essere dal fornitore di servizi.

I servizi prestati da fornitori, che sono rilevanti ai fini della revisione contabile, includono ad esempio:

- la tenuta dei libri contabili dell'impresa utilizzatrice;
- la gestione delle attività;
- la rilevazione, registrazione o elaborazione di operazioni in qualità di incaricato dell'impresa utilizzatrice.

Elemento probativo fondamentale in tali circostanze è senza dubbio rappresentato dal contratto o accordo stipulato tra la Società ed il proprio fornitore di servizi. Il contratto o l'accordo possono, infatti, contemplare aspetti quali:

- le informazioni da fornire all'impresa utilizzatrice e le responsabilità per la rilevazione delle operazioni in relazione alle attività poste in essere dal fornitore di servizi;
- l'applicazione delle disposizioni degli organismi di vigilanza riguardanti la forma della tenuta delle registrazioni, ovvero l'accesso ad esse;
- l'eventuale indennizzo da corrispondere all'impresa utilizzatrice in caso di inadempimenti relativi alla prestazione;
- se il fornitore di servizi fornirà una relazione sui propri controlli e, in caso affermativo, se tale relazione sarà di tipo 1 o di tipo 2;
- se il revisore dell'impresa utilizzatrice abbia diritto di accedere alle registrazioni contabili dell'impresa utilizzatrice tenute dal fornitore di servizi e alle altre informazioni necessarie allo svolgimento della revisione contabile;
- se l'accordo consenta la comunicazione diretta tra il revisore dell'impresa utilizzatrice e il revisore del fornitore di servizi.

Suggerimenti operativi

Le imprese di dimensioni minori si avvalgono spesso di servizi di contabilità esterni che includono l'elaborazione di specifiche operazioni (ad esempio, l'elaborazione delle paghe e la predisposizione dei correlati adempimenti previdenziali e contributivi, la stima delle imposte di competenza dell'esercizio, la gestione dell'invio e ricezione delle fatture elettroniche tramite SDI, l'invio telematico dei dichiarativi fiscali periodici) oppure si estendono alla complessiva tenuta delle registrazioni contabili sino alla redazione del bilancio. L'esternalizzazione di attività per la redazione del bilancio mediante l'utilizzo di fornitori di servizi non esime chiaramente gli Amministratori e, ove appropriato, i responsabili delle attività di governance, dalle loro responsabilità per il bilancio (par. A.5 ISA ITALIA 402). Il revisore dovrà quindi comprendere l'esatto perimetro di attività del fornitore di servizi, valutando la rilevanza delle sue attività in relazione alla predisposizione dell'informativa finanziaria, e comprendere le modalità operative attraverso le quali vengono garantiti flussi informativi e documentali con la Società.

Già in fase di attività preliminari all'accettazione dell'incarico, il revisore dovrebbe quindi acquisire una comprensione generale delle attività svolte dal fornitore di servizi, delle modalità con cui sarà possibile avere accesso ai dati e documenti predisposti dal fornitore di servizi (accesso presso i locali del fornitore di servizi, accesso ai documenti in *cloud* o da remoto, ecc.), del livello di complessità delle interazioni tra la Società ed il fornitore di servizi, e delle tempistiche di elaborazione dei dati e delle informazioni che sono utili ai fini della revisione contabile, in modo da poter stimare adeguatamente la natura, l'estensione e le tempistiche dello svolgimento dei propri controlli.

Non di secondaria importanza è anche l'individuazione del profilo professionale del fornitore di servizi; la verifica dell'iscrizione ad Albi professionali, ad esempio, potrebbe essere facilmente effettuata dal revisore al fine di crearsi una ragionevole aspettativa circa le competenze richieste per lo svolgimento delle attività esternalizzate.

16.3. La comprensione dei controlli svolti dal fornitore di servizi

Nella fase di comprensione del sistema di controllo interno dell'impresa, il revisore deve identificare quali controlli vengano svolti dal fornitore di servizi, inclusi quelli che sono applicati alle operazioni da questi elaborate, al fine di valutarne la configurazione ed implementazione. Nello specifico, il revisore deve stabilire se sia stata acquisita una comprensione sufficiente della natura e della rilevanza dei servizi prestati dal fornitore, nonché valutare il loro effetto

sul sistema di controllo interno dell'impresa utilizzatrice, tale da fornire una base appropriata per l'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi.

Il revisore, in fase di pianificazione, dovrebbe quindi identificare e mappare le procedure aziendali, identificando quali siano impattate dalle attività del fornitore di servizi, andando di conseguenza a distinguere i controlli implementati dalla Società rispetto a quelli svolti dal fornitore di servizi. Tale comprensione, acquisibile tramite colloqui sia con la Società che con il fornitore di servizi, supporta il revisore nel processo di identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi, sia a livello di bilancio nel suo complesso che di singola asserzione di voce di bilancio.

Come evidenziato dall'ISA Italia 402, il fornitore di servizi potrebbe stabilire direttive e procedure, utili alla corretta gestione delle proprie attività, che influiscono sul controllo interno dell'impresa utilizzatrice; tali direttive e procedure sono, almeno in parte, fisicamente ed operativamente separate dall'impresa utilizzatrice. La rilevanza dei controlli messi in atto dal fornitore di servizi rispetto a quelli dell'impresa utilizzatrice dipende dalla natura dei servizi prestati e dalla rilevanza delle operazioni che quest'ultimo elabora per conto dell'impresa utilizzatrice. In alcune situazioni, le operazioni elaborate dal fornitore di servizi ed i conti che ne sono influenzati potrebbero non apparire come significativi per il bilancio dell'impresa utilizzatrice, ma la natura delle operazioni elaborate può essere giudicata come significativa, inducendo di conseguenza il revisore a voler acquisire una specifica comprensione di tali controlli.

La rilevanza dei controlli implementati dal fornitore di servizi rispetto a quelli dell'impresa utilizzatrice dipende anche dal livello di interazione tra le sue attività e quelle dell'impresa utilizzatrice. Il livello di interazione attiene alla misura in cui un'impresa utilizzatrice è in grado e sceglie di mettere in atto controlli efficaci sulle attività di elaborazione svolte dal fornitore di servizi. Per esempio, esiste un alto livello di interazione tra le attività dell'impresa utilizzatrice e quelle del fornitore di servizi nel caso in cui le operazioni sono autorizzate dall'impresa utilizzatrice e elaborate e contabilizzate dal fornitore. In tali circostanze, può essere fattibile per l'impresa utilizzatrice mettere in atto controlli efficaci su tali operazioni.

Suggerimenti operativi

Nei casi di contabilità esternalizzata, il fornitore di servizi potrebbe permettere all'impresa utilizzatrice di accedere (in sola modalità "lettura") al proprio sistema informativo per visualizzare le registrazioni contabili e le situazioni periodiche elaborate, consentendo quindi un monitoraggio ed un controllo costante ed in tempo reale delle attività svolte. Inoltre, potrebbero essere utilizzate piattaforme in *cloud* per la condivisione, lo scambio e l'archiviazione dei documenti contabili, osservando chiaramente le vigenti prescrizioni in tema di *privacy* e sicurezza dei dati.

Tali accessi, debitamente autorizzati dalla società, potrebbero essere consentiti anche al revisore, il quale avrebbe a disposizione in tempo reale le informazioni e i documenti utili ai fini delle proprie attività di controllo sul bilancio, agevolando i flussi informativi con il fornitore di servizi e ottimizzando le tempistiche delle procedure di *audit* pianificate.

I principi di revisione prevedono che nei casi in cui il revisore non sia in grado di acquisire una comprensione sufficiente dall'impresa utilizzatrice, è necessario che acquisisca tale comprensione ponendo in essere una o più delle seguenti procedure:

- a) acquisire una relazione di tipo 1 o di tipo 2, ove disponibile;
- b) contattare, tramite l'impresa utilizzatrice, il fornitore di servizi al fine di acquisire specifiche informazioni;
- c) recarsi presso il fornitore di servizi e svolgere le procedure atte a fornire le informazioni necessarie sui controlli presso il fornitore di servizi; ovvero
- d) avvalersi di un altro revisore per svolgere le procedure atte a fornire le informazioni necessarie sui controlli pertinenti presso il fornitore di servizi.

Tale decisione è chiaramente influenzata da alcune variabili, quali la dimensione sia dell'impresa utilizzatrice che del fornitore di servizi; la complessità delle operazioni dell'impresa utilizzatrice e la complessità dei servizi prestati dal fornitore; la sede del fornitore di servizi; se ci si attende che la procedura fornisca effettivamente al revisore dell'impresa utilizzatrice elementi probativi sufficienti e appropriati; la natura dei rapporti tra l'impresa utilizzatrice e il fornitore di servizi.

Nei casi in cui venga previsto, solitamente in base alle pattuizioni contrattuali con la società, il fornitore di servizi può incaricare un proprio revisore di emettere una relazione sulla descrizione e sulla configurazione dei propri controlli (relazione di tipo 1) ovvero sulla descrizione e sulla configurazione dei propri controlli e sulla loro efficacia operativa (relazione di tipo 2). Questi documenti rappresenteranno validi elementi probativi per il revisore, al fine di completare la sua attività di comprensione ai fini dell'individuazione e valutazione dei rischi, e sulla scelta dell'approccio di revisione da seguire.

Una relazione di tipo 1 o di tipo 2, insieme alle informazioni sull'impresa utilizzatrice, possono in particolare supportare il revisore nella comprensione:

- di quegli aspetti dei controlli presso il fornitore di servizi che possono influire sull'elaborazione delle operazioni dell'impresa, incluso l'utilizzo di subfornitori di servizi;
- del flusso delle operazioni significative gestite dal fornitore di servizi per stabilire i punti nell'ambito di tale flusso che potrebbero generare errori significativi nel bilancio dell'impresa;
- degli obiettivi di controllo presso il fornitore di servizi, che siano pertinenti alle asserzioni di bilancio dell'impresa;
- dell'adeguata configurazione e messa in opera dei controlli presso il fornitore di servizi per prevenire o individuare gli errori di elaborazione che potrebbero dar luogo ad errori significativi nel bilancio dell'impresa utilizzatrice.

È tuttavia evidente come una relazione di tipo 1 o di tipo 2 possa in generale aiutare il revisore ad acquisire una comprensione sufficiente a identificare e valutare i rischi di errori significativi, sebbene la relazione di tipo 1 non fornisca alcun elemento probativo in merito all'efficacia operativa dei controlli.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 402.A18	In alcune circostanze, un'impresa utilizzatrice può esternalizzare, avvalendosi di uno o più fornitori di servizi, una o più unità o funzioni aziendali significative, quali le proprie funzioni di pianificazione e gestione degli adempimenti fiscali, ovvero di finanza e contabilità o di controllo. Dal momento che in tali circostanze può non essere disponibile una relazione sui controlli presso il fornitore di servizi, la procedura più efficace che il revisore dell'impresa utilizzatrice può svolgere per conseguire una comprensione di tali controlli è quella di recarsi presso il fornitore di servizi, poiché è probabile che vi sia una interazione diretta tra la direzione dell'impresa utilizzatrice e quella del fornitore di servizi.
--------------------	--

Nelle imprese di minori dimensioni, dove generalmente si riscontra una minore complessità delle attività svolte dal fornitore di servizi e non risulta particolarmente complesso da parte della Società favorire uno scambio diretto tra revisore e fornitore di servizi, è certamente più efficace optare per lo svolgimento di procedure di verifica direttamente presso la sede del fornitore di servizi, effettuando colloqui ed ottenendo informazioni che possano consentire l'acquisizione di una complessiva comprensione delle attività svolte dal fornitore dei servizi, della sua organizzazione interna, dei sistemi informativi utilizzati, delle attività di monitoraggio e controllo sulla predisposizione dell'informativa finanziaria, delle modalità di interazione con l'impresa utilizzatrice, del flusso documentale prodotto.

In particolare, andranno indagate soprattutto le operazioni e le attività che fanno riferimento alle scritture di assestamento, completamento e rettifica, che presuppongono una serie di processi estimatori determinati necessariamente dagli Amministratori, con l'attività del fornitore di servizi consistente semplicemente nella successiva rilevazione in contabilità. Alcune voci di bilancio interessate da processi di stima, a puro titolo esemplificativo, sono: fatture e note credito da ricevere, fatture e note credito da emettere, accantonamenti a fondi rischi e oneri, svalutazione e rivalutazione di attività, capitalizzazione di costi. Alcune scritture di assestamento, completamento e rettifica potrebbero in parte essere determinate direttamente dal fornitore di servizi tramite automatismi del proprio sistema informativo (ratei e risconti, ammortamenti di periodo, oneri accessori del personale (TFR, ferie, ROL e relativi oneri sociali), imposte di competenza dell'esercizio), sebbene presuppongano sempre la verifica ed il monitoraggio da parte della Società ai fini dell'autorizzazione all'effettuazione delle pertinenti registrazioni contabili.

Qualora il fornitore di servizi si occupi anche del supporto alla redazione del bilancio di esercizio, il revisore dovrà comprenderne le varie fasi procedurali, incluse le attività di controllo, supporto e monitoraggio svolte (sia dalla Società che dal fornitore di servizi), inclusi gli eventuali controlli effettuati a livello informatico (quadrature, elaborazioni, riclassificazioni). In tale ambito, particolarmente rilevante sarà anche la comprensione, da parte del revisore, dell'elaborazione degli elementi qualitativi afferenti al bilancio di esercizio; sebbene infatti i software di elaborazione del bilancio disponibili sul mercato presentino una serie di dati, tabelle e paragrafi informativi *standard*, che attingono in tutto o in parte dai dati presenti in contabilità, l'adeguatezza e la completezza della *disclosure* di bilancio deve necessariamente essere vagliata, integrata, validata ed approfondita dagli Amministratori.

16.4. Le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati di errori significativi

Sulla base della comprensione ottenuta dal revisore in fase di pianificazione, saranno declinate le procedure di revisione da svolgere in considerazione dei rischi individuati e valutati. La presenza di un fornitore di servizi che svolge alcune attività con impatto sull’informatica finanziaria potrebbe ridurre il rischio di errori significativi per l’impresa utilizzatrice, in particolare qualora questa non possieda, al suo interno, le risorse necessarie a porre in essere determinate attività, quali la rilevazione, l’elaborazione e la registrazione delle operazioni.

Qualora la valutazione del rischio da parte del revisore dell’impresa utilizzatrice includa l’aspettativa che i controlli implementati dal fornitore di servizi operino efficacemente, il revisore deciderà di acquisire elementi probativi sull’efficacia operativa di tali controlli tramite l’acquisizione di una relazione di tipo 2, lo svolgimento di procedure di conformità appropriate presso il fornitore di servizi oppure il coinvolgimento di un altro revisore che svolga, per suo conto, le procedure di conformità presso il fornitore di servizi. Come illustrato e motivato nel capitolo relativo alla fase di *risk assessment*, nel caso di imprese di minori dimensioni, dove le operazioni sono standardizzate e routinarie, le procedure semplici e solitamente non formalizzate, e qualora non si ravvisino peculiari necessità di dover testare l’efficacia dei controlli, potrebbe risultare poco efficace ed efficiente per il revisore adottare un approccio basato sui controlli, prediligendo quindi un approccio basato sulle procedure di sostanza.

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 402.A25	Qualora il fornitore di servizi conservi elementi significativi delle registrazioni contabili dell’impresa utilizzatrice, può essere necessario che il revisore dell’impresa utilizzatrice abbia l’accesso diretto a tali registrazioni per acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull’operatività dei controlli su tali registrazioni ovvero per comprovare le operazioni e i saldi in esse iscritti, o per entrambi gli scopi. Tale accesso può implicare l’ispezione fisica delle registrazioni presso i locali del fornitore di servizi, ovvero la consultazione delle registrazioni tenute in formato elettronico dall’impresa utilizzatrice o in un’altra sede, ovvero entrambe le modalità. Laddove l’accesso diretto sia realizzato elettronicamente, il revisore dell’impresa utilizzatrice può acquisire elementi probativi sull’adeguatezza dei controlli effettuati dal fornitore di servizi con riguardo alla completezza e all’integrità dei dati dell’impresa utilizzatrice per i quali è responsabile il fornitore di servizi.

Nel determinare la natura e l’ampiezza degli elementi probativi da acquisire in merito ai saldi che rappresentano le attività detenute o le operazioni poste in essere da un fornitore di servizi per conto dell’impresa utilizzatrice, il revisore può implementare una serie di procedure di revisione pertinenti, preferibilmente presso la sede del fornitore di servizi, che includano:

- a) Ispezione delle registrazioni e dei documenti tenuti dall’impresa utilizzatrice. L’affidabilità di tale fonte di elementi probativi è determinata dalla natura e dall’ampiezza delle registrazioni contabili e della relativa documentazione di supporto conservate dall’impresa utilizzatrice. In alcuni casi, l’impresa utilizzatrice può non tenere registrazioni o documentazione autonome e dettagliate di specifiche operazioni poste in essere per suo conto.

- b) Ispezione delle registrazioni e dei documenti tenuti dal fornitore di servizi: l'accesso da parte del revisore dell'impresa utilizzatrice alle registrazioni del fornitore di servizi può essere stabilito nell'ambito degli accordi contrattuali tra l'impresa utilizzatrice e il fornitore di servizi.
- c) Acquisizione delle conferme dal fornitore di servizi in merito ai saldi e alle operazioni: laddove l'impresa utilizzatrice tenga registrazioni autonome dei saldi e delle operazioni, la conferma da parte del fornitore di servizi a supporto delle registrazioni dell'impresa utilizzatrice può costituire un elemento probativo attendibile sull'esistenza delle operazioni e delle attività in esame. Qualora l'impresa utilizzatrice non tenga registrazioni autonome, le informazioni acquisite mediante le conferme avute dal fornitore di servizi rappresentano semplicemente una dichiarazione di quanto è riflesso nelle registrazioni tenute dal fornitore stesso. Pertanto, tali conferme, singolarmente considerate, non costituiscono elementi probativi attendibili. In queste circostanze, il revisore dell'impresa utilizzatrice può considerare se sia possibile identificare una fonte alternativa di elementi probativi.
- d) Svolgimento di procedure di analisi comparativa sulle registrazioni tenute dall'impresa utilizzatrice ovvero sulle relazioni ricevute dal fornitore di servizi: l'efficacia delle procedure di analisi comparativa può variare a seconda delle asserzioni e sarà influenzata dall'ampiezza e dal dettaglio delle informazioni disponibili.

Il revisore è tenuto a svolgere specifiche indagini presso la Società in merito al fatto che il fornitore di servizi le abbia comunicato, ovvero se sia venuta a conoscenza, di eventuali frodi, non conformità a leggi e regolamenti o errori non corretti che influiscono sul bilancio di esercizio. Il revisore dovrà di conseguenza valutare in che modo tali aspetti possano influenzare la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione consequenti, inclusi gli effetti sulle conclusioni e sulla relazione di revisione.

Suggerimenti operativi

Un fornitore di servizi potrebbe essere tenuto, in base ai termini del contratto professionale, ad informare la Società per cui presta la propria attività in merito ad eventuali frodi, non conformità a leggi e regolamenti nonché errori non corretti attribuibili alla direzione o ai dipendenti del fornitore di servizi medesimo. Il revisore dovrebbe quindi svolgere indagini presso la direzione dell'impresa in merito al fatto se il fornitore di servizi abbia segnalato tali eventuali aspetti, al fine di valutare se e come questi influenzino la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione consequenti. In alcune circostanze, il revisore potrebbe decidere di richiedere informazioni aggiuntive per effettuare tale valutazione e inserire specifiche informazioni nella lettera di attestazione della direzione aziendale.

16.5. Le implicazioni sulla relazione di revisione

Nei casi in cui il revisore non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati in merito ai servizi prestati dal fornitore che siano rilevanti ai fini della revisione contabile del bilancio, i principi di revisione richiedono che egli esprima un giudizio con modifica nella propria relazione (giudizio con rilievi ovvero dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio in base alla sua conclusione sul fatto se i possibili effetti sul bilancio siano significativi ovvero pervasivi), in quanto sussiste una limitazione allo svolgimento delle procedure di revisione. Tale situazione si può presentare nei casi in cui il revisore non sia in grado di acquisire una comprensione sufficiente dei servizi prestati dal fornitore e non riesca a svolgere procedure alternative per l'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi oppure nel caso in cui gli elementi probativi sufficienti e appropriati siano disponibili unicamente nelle registrazioni tenute presso il fornitore di servizi e il revisore non sia in grado di ottenere accesso

diretto a tali registrazioni. Inoltre, potrebbe riscontrarsi una limitazione nello svolgimento delle procedure di revisione quando la valutazione dei rischi da parte del revisore includa l'aspettativa che i controlli presso il fornitore di servizi operino efficacemente, ma egli non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'efficacia operativa di tali controlli.

17. CAMPIONAMENTO

Temi trattati	ISA Italia di riferimento
Il campionamento nelle attività di verifica	530

17.1. Il ruolo del campionamento nell'attività di revisione

Nel pianificare le procedure di revisione, il revisore determina le modalità di selezione delle voci all'interno della popolazione da sottoporre a verifica. Con tale termine sono da intendersi i possibili oggetti delle verifiche, siano essi:

- controlli amministrativi o di sistema;
- documenti;
- transazioni contabilizzate;
- saldi di partitari o di conto;
- soggetti da circolarizzare come i clienti, i fornitori o i legali;
- unità monetarie, caso nel quale la popolazione è rappresentata dal valore complessivo di un aggregato (come il valore dei prodotti finiti a magazzino) dal quale si estraggono valori "componenti" minori (singoli codici articolo) in ragione del loro importo.

I metodi a disposizione del revisore per selezionare le voci da sottoporre a verifica sono:

- 1 selezione di tutte le voci (selezione integrale);
- 2 selezione di voci specifiche (ovvero il campionamento soggettivo o ragionato);
- 3 campionamento statistico.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 530.5	Ai fini dei principi di revisione, i seguenti termini hanno il significato sotto riportato: <ol style="list-style-type: none">a) Campionamento di revisione (campionamento) – L'applicazione delle procedure di revisione su una percentuale inferiore al 100% degli elementi che costituiscono una popolazione rilevante ai fini della revisione contabile, in modo che tutte le unità di campionamento abbiano una possibilità di essere selezionate così da fornire al revisore elementi ragionevoli in base ai quali trarre le proprie conclusioni sull'intera popolazione.b) Popolazione – L'insieme completo dei dati da cui è selezionato un campione e sul quale il revisore intende trarre le proprie conclusioni.c) Rischio di campionamento – Il rischio che le conclusioni del revisore, sulla base di un campione, possano essere diverse da quelle che si sarebbero raggiunte se
------------------	--

	<p>l'intera popolazione fosse stata sottoposta alla stessa procedura di revisione. Il rischio di campionamento può portare a due tipologie di conclusioni errate:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. nel caso di una procedura di conformità, che i controlli siano più efficaci di quanto sono realmente, oppure, nel caso di una verifica di dettaglio, che non esista un errore significativo laddove, invece, esso è presente. Il revisore si preoccupa principalmente di questa tipologia di conclusione errata, poiché influenza l'efficacia della revisione contabile ed è più probabile che porti ad un giudizio di revisione inappropriato; ii. nel caso di una procedura di conformità, che i controlli siano meno efficaci di quanto sono realmente, oppure, nel caso di una verifica di dettaglio, che esista un errore significativo laddove, invece, esso non è presente. Questa tipologia di conclusione errata incide sull'efficienza della revisione contabile in quanto spesso conduce allo svolgimento di lavoro aggiuntivo al fine di stabilire che le conclusioni inizialmente raggiunte non erano corrette. <p>d) Rischio non dipendente dal campionamento – Il rischio che il revisore giunga ad una conclusione errata per ragioni non connesse al rischio di campionamento.</p> <p>e) Anomalia – Un errore o una deviazione che, in modo dimostrabile, non è rappresentativo di errori o deviazioni in una popolazione.</p> <p>f) Unità di campionamento – I singoli elementi che costituiscono una popolazione.</p> <p>g) Campionamento statistico – Un approccio di campionamento con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. selezione casuale degli elementi del campione; ii. utilizzo del calcolo delle probabilità per valutare i risultati del campione, ivi inclusa la determinazione del rischio di campionamento. <p>Un approccio di campionamento che non abbia le caratteristiche evidenziate ai precedenti punti i) e ii) è considerato un campionamento non statistico.</p> <p>h) Stratificazione – Il processo attraverso il quale una popolazione viene suddivisa in sottopolazioni, ciascuna delle quali rappresenta un gruppo di unità di campionamento con caratteristiche analoghe (spesso valori monetari).</p> <p>i) Errore accettabile – Un importo monetario stabilito dal revisore rispetto al quale egli cerca di acquisire un appropriato livello di sicurezza sul fatto che tale importo stabilito dal revisore non sia superato dall'errore effettivo nella popolazione.</p> <p>j) Grado di deviazione accettabile – Un grado di deviazione dalle prescritte procedure di controllo interno stabilito dal revisore, rispetto al quale egli cerca di acquisire un appropriato livello di sicurezza sul fatto che tale grado di deviazione non sia superato dal grado di deviazione effettivo nella popolazione.</p>
ISA Italia 530.6	Nel definire un campione di revisione, il revisore deve considerare lo scopo della procedura di revisione e le caratteristiche della popolazione da cui verrà estratto il campione.

ISA Italia 530.7	Il revisore deve determinare una dimensione del campione sufficiente a ridurre il rischio di campionamento ad un livello accettabilmente basso.
ISA Italia 530.8	Il revisore deve selezionare gli elementi per il campione in modo che ciascuna unità di campionamento all'interno della popolazione abbia una possibilità di essere selezionata.

17.2. La selezione integrale

La selezione integrale, ovvero l'esame di tutte le voci, può essere appropriato, per esempio, quando:

- la popolazione è costituita da un numero limitato di voci di valore elevato e, pertanto, sia per la significatività intrinseca delle voci da verificare, sia per il limitato lavoro richiesto, risulta appropriato ed efficiente l'azzeramento del rischio di campionamento (e, di conseguenza, in termini revisionali del rischio di individuazione) nella fattispecie;
- esiste un rischio significativo e non si danno metodi alternativi che forniscano elementi probativi sufficienti e appropriati; è una estensione del caso precedente nella quale viene meno la considerazione dell'efficienza, superata dalla necessità di azzerare il rischio di campionamento;
- la natura ripetitiva di un calcolo o di altri processi svolti automaticamente da un sistema informativo rende conveniente l'esame della totalità delle voci. Si tratta di una casistica certamente frequente soprattutto nell'ambito delle procedure di conformità, ma che, normalmente, è posta in atto a livello di sistema IT transazionale tramite software specifici, che, ben di rado, possono essere disponibili al singolo revisore contabile o al collegio sindacale e pertanto di ben rara applicazione nell'ambito della piccola e media impresa.

17.3. La selezione di voci specifiche ovvero il campionamento soggettivo o ragionato

La decisione del revisore di selezionare voci specifiche (campionamento soggettivo o ragionato) implica l'esercizio del giudizio professionale del revisore nello stabilire:

- la dimensione del campione;
- gli elementi da selezionare;
- l'affidabilità della popolazione (ovvero per la quale ritiene di poter affermare, con un rischio di campionamento sufficientemente basso, che l'eventuale errore non eccede l'errore che ha stabilito come accettabile) in base ai risultati del campione esaminato.

La scelta dell'utilizzo del campionamento soggettivo può essere motivata dall'elevato valore delle voci da verificare rispetto all'intera popolazione, dal fatto che queste sono inusuali, particolarmente soggette a rischio oppure rappresentano voci nelle quali in passato sono stati riscontrati errori.

Il revisore può, ad esempio, decidere di esaminare tutte le voci i cui valori registrati superino un determinato importo, al fine di verificare, in tal modo, una gran parte dell'importo totale di una classe di operazioni o di un saldo contabile. Questo metodo di campionamento è senz'altro di largo uso, giacché presenta indubbi vantaggi in termini di velocità di applicazione e, dunque, in termini di costo dell'attività; consente al revisore di trarre profitto dalla propria esperienza professionale, alla ricerca di errori o anomalie che poteva aver già preventivato in sede di pianificazione e di valutazione preliminare del rischio.

I risultati delle procedure di revisione applicate alle voci selezionate con questa modalità non possono essere proiettati sull'intera popolazione; di conseguenza, l'esame selettivo delle voci specifiche non fornisce elementi probativi in merito alla parte rimanente della popolazione.

Di conseguenza, il campionamento soggettivo:

- 1 è di difficile applicazione nell'ambito di procedure di conformità, caratterizzate da elevata numerosità della popolazione e dall'essere svincolate da elementi monetari. L'impossibilità di proiettare i risultati sull'intera popolazione non consente di dimostrare la sufficienza degli elementi probativi raccolti a meno che il campione non diventi pressoché integrale (e di conseguenza inefficiente);
- 2 è più frequentemente applicato nelle verifiche di dettaglio, ma impone un'attenta considerazione dei livelli di significatività operativa. Se, infatti, lo stesso appare chiaramente applicabile ove il campione selezionato riduca la popolazione non testata a un valore inferiore alla significatività pertinente, nel caso contrario non può costituire verifica sufficiente, ma deve essere integrato da altre procedure che rispondano alla medesima asserzione al fine di rendere sufficientemente robusta (e opponibile) la risposta del revisore al rischio.

L'utilizzo del campionamento soggettivo rimane frequente, ma è applicato su popolazioni specifiche (quali specifici strati di una popolazione più ampia) o a supporto di ulteriori verifiche.

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 530.A3	Nel definire un campione, il revisore determina l'errore accettabile per fronteggiare il rischio che l'insieme di errori singolarmente non significativi possa rendere il bilancio significativamente errato e per fornire un margine per eventuali errori non individuati. L'errore accettabile costituisce l'applicazione ad una determinata procedura di campionamento della significatività operativa per la revisione, definita nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 320. L'errore accettabile può essere lo stesso importo o un importo inferiore alla significatività operativa per la revisione.

17.4. Il campionamento statistico

Nel campionamento statistico è richiesto l'utilizzo di tecniche statistiche necessarie per poter proiettare, utilizzando tecniche di inferenza statistica, i risultati ottenuti sul campione all'intera popolazione.

I metodi di campionamento statistico presentano indubbi vantaggi rispetto a quelli soggettivi giacché:

- consentono di quantificare nell'ambito del giudizio professionale il rischio di campionamento;
- risultano oggettivamente opponibili, pur nell'ambito del giudizio professionale sui parametri, in quanto imparziali.

17.5. Metodi e regole di campionamento al servizio della revisione

I processi di campionamento possono essere classificati come segue:

- a. campionamenti statistici, le cui principali modalità sono rappresentate da:
 - i campionamento statistico casuale stratificato o non stratificato;
 - ii campionamento sistematico;

- iii campionamento a blocchi;
 - iv campionamento per unità monetarie;
- b campionamenti non statistici, che possono essere:
- i a scelta ragionata (cosiddetto *targeted testing*), già trattato nel paragrafo dedicato al campionamento soggettivo;
 - ii campionamento casuale.

I principi di revisione forniscono vari criteri circa i metodi di campionamento.

In primo luogo:

- al crescere del rischio di deviazioni, la dimensione del campione deve aumentare;
- al diminuire del rischio di deviazioni, la dimensione del campione deve diminuire;
- al crescere della significatività operativa, la dimensione del campione deve diminuire;
- al decrescere della significatività operativa, la dimensione del campione deve aumentare.

In secondo luogo, lo scopo della procedura di revisione incide tanto sulla scelta di base (applicare oppure no un approccio campionario), quanto sulla metodologia di campionamento.

Il primo caso è rappresentato dalla possibilità che il revisore applichi procedure di conformità. Poiché tali procedure devono fornire la prova del funzionamento di controlli chiave, per testare se gli stessi siano efficaci, ed abbassino di conseguenza il rischio di controllo, le verifiche riguarderanno soltanto attributi qualitativi delle singole voci (siano esse operazioni o documenti), senza che sia attribuita alcuna importanza ai valori monetari; per tale motivo si parla in generale di campionamento per attributi.

In tali casi, da un lato l'esame dei risultati del *testing* implica soltanto la presenza o l'assenza dell'attributo a ciascun elemento esaminato; inoltre, il grado di deviazione accettabile sarà molto basso o quasi nullo, perché il presupposto della verifica è la possibilità o meno per il revisore di fare affidamento su tale controllo.

Il secondo caso è rappresentato dalle procedure di validità. In tali casi, lo scopo del revisore è verificare, con un livello accettabilmente basso di rischio di campionamento, che l'errore eventuale nella popolazione non ecceda il livello di significatività operativa. Nei *test* di dettaglio il revisore utilizzerà tecniche di campionamento più o meno sofisticate, ma sempre legate alle unità monetarie, fra le quali quella di uso più comune è quella nel MUS (*Monetary Unit Sampling*) anche definita come PPS (*Probability Proportional to Size*).

Anche le caratteristiche della popolazione incidono sui processi di campionamento.

Il revisore deve assicurarsi che la popolazione da verificare sia appropriata per raggiungere gli obiettivi della verifica: da un lato, deve essere adeguata e logicamente pertinente all'asserzione da controllare (ad esempio, non potrà utilizzare i saldi del partitario clienti per verificare la completezza dei saldi, ma potrà utilmente usarlo per verificarne l'esistenza), dall'altro perché deve acquisire elementi probativi sulla completezza della popolazione dalla quale il campione è tratto.

Una volta definita e giudicata appropriata la popolazione, alla luce delle possibili tecniche di campionamento, il revisore analizzerà la composizione della popolazione stessa per valutare se l'applicazione di uno solo o di più metodi di selezione del campione sia più o meno efficiente ed efficace per raggiungere gli obiettivi che si è posto. Infatti, se in una popolazione sono presenti elementi di maggiori dimensioni che possono essere valutati separatamente, può essere possibile ridurre le dimensioni del campione degli elementi restanti della popolazione

(o addirittura rendere superfluo il campionamento di questi ultimi, ad esempio ove il valore cumulato degli stessi fosse inferiore alla significatività operativa nel caso di un *test* di dettaglio); nell'ambito dei *test* di dettaglio, l'analisi della possibile stratificazione della popolazione è senz'altro consigliabile in quanto esso consente di applicare il campionamento più corretto a diversi strati omogenei fra loro con ovvi risultati in termini di efficacia e prevedibili risultati in termini di efficienza.

17.5.1. Regole di selezione casuale o probabilistica del campione

La selezione casuale è la base del campionamento di revisione per far sì che ogni elemento della popolazione abbia una probabilità di essere incluso nel campione, ottemperando così a quanto richiesto dal paragrafo 8 del principio di revisione ISA Italia 530.

Nel campionamento casuale, le voci (unità) della popolazione sono trattate come massa unica omogenea di dati dalla quale sono estratte le singole voci da testare, usando in alternativa:

- le tavole di numeri casuali, disponibili liberamente su *internet*;
- i fogli di calcolo appositamente predisposti; si noti che sono liberamente disponibili su *internet* semplici programmi di randomizzazione così come è possibile sfruttare la specifica funzione già presente nei principali fogli di calcolo di uso comune.

Per quanto imparziale, tuttavia, la selezione casuale non rappresenta un campione statistico di revisione con i conseguenti limiti già esposti.

Le regole di selezione casuale possono poi essere applicate su un campione già oggetto di stratificazione, ovvero su uno o più dei singoli strati individuati; altrettanto è possibile individuare altri metodi alternativi ma sempre casuali, come il campionamento sistematico (una unità ogni x, partendo da un primo numero casuale, ove x è il reciproco della frazione di campionamento), il campionamento a blocchi (ove a partire dal primo numero casuale si seleziona un blocco di voci successive); metodi citati per completezza ma di prevedibile raro utilizzo specie nella revisione della piccola e media azienda.

Di maggiore interesse, per la solida possibilità di applicazione pratica, è la tecnica MUS (*Monetary Unit Sampling*, campionamento per unità monetarie), sviluppata nella revisione per analizzare popolazioni che dovrebbero possedere una percentuale di deviazioni molto bassa, come è lecito prevedere sia il caso di errore nei saldi o operazioni di una normale azienda o quantomeno in condizioni normali di rischio.

La tecnica MUS presuppone di:

1. mantenere le voci nell'ordine nel quale si presentano (ad esempio, la lista saldi clienti secondo partitario);
2. aggiungere una colonna nella quale i medesimi valori sono cumulati;
3. utilizzare una selezione di numeri casuali selezionando per ogni numero casuale estratto le unità per le quali il numero casuale si colloca nell'ammontare cumulato associato.

I limiti intrinseci all'utilizzo della tecnica MUS sono:

- la frequenza degli errori non deve essere elevata (di solito non superiore al 10%);
- la popolazione deve essere sufficientemente ampia;
- l'errore associato a ciascun saldo non può essere superiore al suo valore monetario;

- l'esclusione dei saldi nulli o negativi; se da un lato esistono strumenti statistici correttivi di questa fattispecie, d'altra parte è più efficiente depurare le liste da tali valori, che a ben vedere, rappresentando potenziali anomalie, ben giustificherebbero in termini revisionali una separata considerazione.

17.6. Il livello di confidenza e tabelle utili per la definizione dei campioni statistici

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 530.A9	La decisione se utilizzare un approccio di campionamento statistico ovvero non statistico dipende dal giudizio professionale del revisore; tuttavia, la dimensione del campione non è un valido criterio di distinzione tra approccio statistico e non statistico.

I vantaggi dal punto di vista della gestione del rischio di un approccio statistico sono evidenti. Il campione statistico richiede la considerazione di altri fattori, oltre al campionamento casuale, che incidono sulla determinazione del campione:

- a il livello di confidenza;
- b il livello di errore accettabile (nel campionamento di dettaglio o monetario) o il livello di deviazione accettabile (nel campionamento per attributi).

Il livello di confidenza rappresenta il livello di rischio di campionamento che il revisore reputa accettabile, ovvero, in altri termini, il livello di rischio che il revisore accetta che il campione non fornisca risultati corretti con riferimento all'intera popolazione; ad esempio, un livello di confidenza del 95% significa che nel 95% dei casi il campione fornisce risultati corretti ovvero proiettabili sulla popolazione nell'ambito dell'errore tollerabile.

Da un punto di vista pratico, a un livello di confidenza percentuale, viene associato un fattore di confidenza che verrà utilizzato per il calcolo della dimensione del campione statistico.

17.7. Il campionamento per attributi

Il campionamento per attributi è utilizzato per verificare il corretto funzionamento dei controlli. Il presupposto di applicazione è che l'ambiente di controllo sia ritenuto, a priori, efficace e che la deviazione attesa (ovvero, all'atto pratico, l'assenza o il mancato funzionamento del controllo atteso) sia assolutamente bassa o pressoché nulla. Esistono, infatti, varianti più sofisticate del metodo che tengono conto anche di livelli attesi di deviazione non marginali (ad esempio fino al 20%), ma la cui applicazione pratica è più complessa e, dunque, di scarsa utilità nel caso della piccola e media impresa.

D'altra parte, qualora da un sistema di controllo interno ci si attendesse un tasso di deviazione elevato sarebbe già necessario prevedere la combinazione di ulteriori appropriate procedure di validità; è, quindi, consigliabile, nell'ambito della piccola e media impresa, prevedere un utilizzo oculato del campionamento per attributi e, qualora emergesse una deviazione nei test di conformità allo scopo disegnati, è solitamente più efficace interrompere la procedura e svolgere procedure di validità alternative.

17.7.1. La determinazione della dimensione del campione nel campionamento per attributi

La dimensione del campione si determina secondo la seguente equazione:

$$\text{Dimensione del campione} = \text{Fattore di confidenza} / \text{Grado di deviazione accettabile}$$

A titolo esemplificativo e considerando un livello di confidenza medio pari all'80% (nel presupposto di trarre evidenze probative anche da procedure di validità) a cui corrisponde un fattore di confidenza = 1,6 e considerando un livello massimo di deviazione accettabile del 5%, la dimensione del campione sarebbe di 32 così calcolato:

$$1,6 / 0,05 = 32$$

La riduzione del fattore di confidenza o l'aumento del grado di deviazione accettabile porterebbero a una riduzione del campione (e viceversa); in questa fase, sarà, dunque, particolarmente importante per il revisore documentare le proprie scelte dei parametri in funzione degli elementi probativi che intende raccogliere e della relativa sufficienza.

17.7.2. La valutazione dei risultati nel campionamento per attributi

La valutazione dei risultati del campione è il momento chiave per giudicare la fruibilità della verifica effettuata e, nel caso del campionamento per attributi, corrisponde a poter affermare se, con un rischio di campionamento del 20% (nell'esempio che precede), il controllo testato risulta efficace al 95% oppure no.

A questo riguardo, non deve trarre in inganno l'aver selezionato un massimo grado accettabile di deviazione del 5%; l'utilizzo di tale parametro si esaurisce nel dimensionamento del campione e non rappresenta il numero di deviazioni accettabili nel campione.

La valutazione dei risultati del campione avviene infatti confrontando il massimo grado di deviazione accettabile (il nostro 5%) con quello che viene definito "Limite di deviazione superiore" calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{Limite di deviazione superiore} = \text{Fattore di confidenza rettificato} / \text{Dimensione campione}$$

Il fattore di confidenza rettificato (tenendo conto degli errori riscontrati) è ricavato dalla specifica tabella seguente (ripresa dalla IFAC Guide).

Fattore di confidenza rettificato per il numero di deviazioni					
Livello di confidenza richiesto	1	2	3	4	5
95%	4,7	6,3	7,8	9,2	10,5
90%	3,9	5,3	6,7	8,0	9,3
80%	3,0	4,3	5,5	6,7	7,9
70%	2,4	3,6	4,7	5,8	7,0

Riprendendo il nostro esempio e presupponendo di aver riscontrato 2 errori nel campione di 32 elementi:

$$4,3 / 32 = 13,4\%$$

Di conseguenza, essendo il limite di deviazione superiore (13,4%) di gran lunga superiore al grado di deviazione accettabile (5%), il risultato del test non può far concludere positivamente nel merito dell'affermazione di base. Per portare i due livelli a valori simili (e dunque passibili di affermazione positiva), sarebbe necessario portare la dimensione del campione a 86 elementi senza riscontrare nessun errore ulteriore.

Suggerimenti operativi

Nell'ambito della revisione della piccola e media azienda, sia per la prevedibile indisponibilità di metodologie sofisticate di tipo statistico sia soprattutto perché tanto l'ambiente che i processi di controllo hanno un grado minore di sofisticazione e di affidabilità, l'utilizzo del campionamento per attributi dovrebbe essere utilizzato con circospezione e se:

- dall'efficacia di un controllo ci si attende un livello di deviazione non del tutto irrilevante, si raccomanda di considerare approcci alternativi nella raccolta degli elementi probativi;
- l'approccio è stato comunque selezionato, all'emergere di una deviazione è raccomandabile interrompere il *testing* o quantomeno valutare la possibilità di svolgere procedure alternative.

Una semplice guida può essere tratta dalla già citata IFAC *Guide*:

- un campione di 10 elementi senza alcuna deviazione fornisce un livello medio di riduzione del rischio. Qualora si rilevi una deviazione, non è possibile ottenere alcuna riduzione del rischio;
- un campione di 30 elementi senza alcuna deviazione fornisce un livello alto di riduzione del rischio. Qualora si rilevi una singola deviazione, è possibile ottenere soltanto un livello medio di riduzione del rischio. Qualora si rilevi più di una deviazione, non è possibile ottenere alcuna riduzione del rischio;
- un campione di 60 elementi contenente fino ad una deviazione fornisce un livello alto di riduzione del rischio. Qualora si rilevino due deviazioni, è possibile ottenere soltanto un livello medio di riduzione del rischio. Qualora si rilevino più di due deviazioni, non è possibile ottenere alcuna riduzione del rischio dalla verifica dei controlli.

17.8. Il campionamento nei test di dettaglio, con illustrazione del metodo MUS

Nella pratica è infatti spesso utile frazionare (o più tecnicamente "stratificare") l'universo da cui estrarre il campione in base ad alcune qualità dei suoi elementi e applicare a ogni strato un appropriato criterio di selezione delle voci da esaminare. Per esempio, un possibile approccio alla scelta del campione dei crediti verso clienti da circolarizzazione potrebbe essere:

1. eliminare dall'universo dei clienti da circolarizzare i crediti che per loro natura e caratteristiche non saranno oggetto di circolarizzazione, ma saranno assoggettati ad altre procedure di revisione (per esempio: crediti non movimentati nel corso dell'esercizio, crediti con saldo avere, crediti in contenzioso, crediti verso società controllate e collegate);
2. stratificare i crediti da circolarizzare in base al loro importo assegnando ad ogni strato uno specifico criterio di selezione del campione.

Saldo "Crediti verso clienti"	Criterio di selezione delle voci da circolarizzare
Tutti i crediti maggiori di X (ove x rappresenterà la significatività operativa applicabile nella circostanza)	Selezione di tutte le voci
Crediti inferiori a X	Campionamento di revisione

Limitiamo ora la nostra disamina alla voce "Crediti inferiori a X" della precedente tabella per i quali si è scelto di effettuare i controlli su di un campione identificato mediante un campionamento di revisione.

Nella pratica il revisore si trova ad affrontare tre problemi:

1. definire la dimensione del campione;
2. individuare gli elementi dell'universo indagato ("Crediti inferiori a X") che costituiranno il campione;
3. proiettare gli errori eventualmente riscontrati sull'intero universo.

Ferma restando la possibilità di definire il campione con metodi non statistici, si è già detto dell'utilità del campionamento statistico, e del metodo MUS in particolare, per le piccole e medie imprese, grazie alla sua semplicità di applicazione.

Con tale metodo, per ogni popolazione da indagare (in generale saldi o classi di transazioni) il revisore definirà, dapprima, un livello di riduzione del rischio (Alto, Moderato o Basso) e determinerà, come nel caso del campionamento per attributi, un "livello di confidenza" e un "fattore di confidenza".

I riferimenti sono i seguenti.

RMM (Rischio di errori significativi)	Livello di sicurezza	R-Factor
Minimale	50%	0,67
Basso	63%	1
Moderato	86%	2
Alto	95%	3

Per determinare la dimensione del campione è necessario calcolare dapprima l'"intervallo di campionamento" e poi la "dimensione del campione":

$$\text{Intervallo di campionamento} = \text{Significatività operativa} / \text{Fattore di confidenza}$$

L'intervallo di campionamento, oltre a essere utilizzato nel calcolo della dimensione del campione, serve anche per selezionare il primo numero casuale necessario per individuare gli elementi del campione successivi al primo.

$$\text{Dimensione del campione} = \frac{\text{Dimensione monetaria dell'universo da cui estrarre il campione}}{\text{Intervallo di campionamento}}$$

Ad esempio:

Scopo della verifica	Identificare il numero di clienti da circolarizzare relativamente alla voce di crediti verso clienti
Livello di rischio residuo della voce "Clienti"	Alto
Totale della voce "Crediti verso clienti" (che rappresenta	138.863

la dimensione monetaria dell'universo da cui estrarre il campione)	
Livello e fattore di confidenza	95% -> 3
Significatività operativa	15.000

Intervallo di campionamento = $15.000 / 3,0 = 5.000$

Dimensione del campione = $(138.863) / 5.000 = 28$

18. PROCEDURE DI ANALISI COMPARATIVA

Temi trattati	ISA Italia di riferimento
Definizione di "Procedure di analisi comparativa"	520
Analisi comparativa per la valutazione del rischio	315
Procedure di validità per significative classi di operazioni, saldo contabile e informativa	330
Procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità	330, 520
Gli elementi distintivi delle procedure di analisi comparativa	520
Risultato atteso e analisi degli scostamenti	520
Procedure di analisi comparativa nella fase finale	520

Carta di lavoro “Audit Tool Excel”	Cartella Pianificazione: C06 - Analisi comparativa preliminare
	Cartella Completamento: E02 - Analisi comparativa finale

18.1. Definizione

In base alla definizione fornita dai principi di revisione ISA Italia, per "procedure di analisi comparativa" si intendono le valutazioni dell'informazione finanziaria mediante analisi di relazioni plausibili tra dati di natura finanziaria e non finanziaria. Tali attività possono ricoprendere, qualora ritenuto appropriato o utile, in base al giudizio professionale del revisore, analisi volte alla comprensione di scostamenti, andamenti o fluttuazioni che non risultano coerenti rispetto ad altre informazioni, di natura finanziaria e non finanziaria, oppure che presentano variazioni considerate significative rispetto ai valori attesi.

A livello operativo, le procedure di analisi comparativa possono raggrupparsi in alcune categorie, quali analisi di tendenza (*trend analysis*), analisi del punto di pareggio (*break-even analysis*), modelli di analisi (*pattern analysis*), analisi di regressione (*regression analysis*).

Ciascuno di questi modelli può presentare elementi di differente complessità, sia dal punto di vista delle informazioni necessarie ad implementarli, sia dal punto di vista dei calcoli richiesti per attuarli; il revisore dovrà valutare punti di forza e debolezza dello specifico modello adottato al fine di poterlo validamente e utilmente

utilizzare, in coerenza con l'approccio di revisione stabilito. In alcuni casi, il revisore potrebbe utilizzare strumenti informatici in grado di eseguire calcoli statisticamente rilevanti che forniscano un livello più elevato di attendibilità. Le procedure di analisi comparativa sono generalmente utilizzate per ottenere informazioni e/o elementi probativi relativi a grandi classi di operazioni, che si presentano come routinarie e/o derivanti da una procedura aziendale che prevede il coinvolgimento di più referenti, con differenti livelli di operatività e di responsabilità, incluse eventualmente anche procedure informatizzate di calcolo e/o di controllo. Spesso, inoltre, le procedure di analisi comparativa sono pianificate e poste in essere a seguito dello svolgimento di procedure di conformità, che hanno l'obiettivo di supportare l'analisi preliminare del revisore nel comprendere la struttura dei controlli interni relativi alla specifica asserzione oggetto di analisi e, di conseguenza, la relativa adeguatezza nel mitigare i rischi di errori significativi. La combinazione delle due classi di procedure, in quanto alla tempistica e all'estensione delle specifiche attività da porre in essere, dipenderà chiaramente dal giudizio professionale del revisore e dall'adeguatezza delle stesse procedure rispetto allo specifico rischio a livello di asserzione che si intende analizzare e valutare.

18.2. Analisi comparativa per la valutazione del rischio

Nella preliminare fase di valutazione del rischio, nella quale il revisore ha la necessità di ottenere una globale comprensione dell'azienda allo scopo di comprenderne i relativi rischi, il revisore è tenuto a svolgere procedure di analisi comparativa facendo seguito ai colloqui avuti con la direzione e/o con i suoi referenti chiave, dai quali ha ottenuto una serie di informazioni utili alla comprensione della specifica realtà aziendale, delle sue peculiari caratteristiche operative e strategiche, del contesto di mercato in cui si trova ad operare, della sua struttura organizzativa e degli eventuali cambiamenti verificatisi.

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 315.14	<p>Le procedure di valutazione del rischio devono includere le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Indagini presso la direzione e altre persone appropriate all'interno dell'impresa, incluse le persone nell'ambito della funzione di revisione interna (laddove tale funzione sia presente).b) Procedure di analisi comparativa.c) Osservazioni e ispezioni.

L'adeguata comprensione dell'azienda e del contesto in cui opera rappresenta la necessaria fase preliminare di attività del revisore, che dovrebbe ragionevolmente precedere anche l'analisi delle singole voci di bilancio, poiché potrebbe immediatamente ed esaustivamente fornire al revisore spunti e suggerimenti circa potenziali carenze, anomalie o errori che una lettura dei dati di bilancio, da sola o anche in combinazione con altre attività, potrebbe non essere in grado di far emergere. In sostanza, aver compreso l'azienda, inserita nello specifico contesto in cui opera, porta il revisore a leggere con occhio maggiormente critico i dati di bilancio, effettuando opportuni collegamenti logici e analizzando con maggiore consapevolezza le informazioni, di natura finanziaria e non

finanziaria, desumibili dai prospetti di bilancio e dai documenti di supporto che verranno esaminati nel corso delle attività di revisione.

Le procedure di analisi comparativa poste in essere in fase di accettazione dell’incarico, modulate in base alle informazioni desunte a seguito dei colloqui con la direzione e/o di altre informazioni reperibili da documenti pubblicamente disponibili (bilanci precedenti, report di settore, relazione al bilancio del precedente revisore, analisi macro-economiche di enti ed istituti accreditati, ...), riferiti alla specifica impresa o al contesto di mercato in cui opera, sono influenzate anche dalle aspettative che il revisore ha formulato, derivanti dalle relazioni che egli/ella ritiene intercorrano tra set di informazioni e dati di natura finanziaria e non finanziari. Le relazioni e le aspettative sono analizzabili mediante una gamma molto ampia di strumenti che spaziano dai più semplici indici economico-finanziari (quoienti di composizione, di correlazione o serie storiche di indici) fino alle più complesse analisi statistico-matematiche (analisi regressive o calcoli statistici elaborati). Le aspettative che il revisore formula possono essere riferite all’azienda nel suo complesso, a sue specifiche divisioni interne, a determinati voci o classi di bilancio, come pure essere considerate in situazioni di normali condizioni di attività ed operatività o in collegamento con eventi straordinari o non ricorrenti, che hanno comportato delle modifiche al regolare e consueto andamento aziendale, e che potrebbero quindi originare nuovi elementi di rischio ai fini della revisione.

Suggerimenti operativi

Se, ad esempio, sono intervenuti cambiamenti recenti nella struttura organizzativa di una determinata divisione aziendale, oppure se sono state modificate procedure interne a livello operativo e/o a livello di supervisione, il revisore potrebbe focalizzare la sua attenzione sui relativi riflessi di bilancio qualora si aspetti che, in base agli elementi raccolti, da questi possano emergere rischi legati a frode o ad errori significativi. Inoltre, qualora ad esempio si siano registrati eventi particolari di tipo economico, legislativo, fiscale o finanziario con impatto sul *business* o sulla regolamentazione dell’azienda revisionata, di cui sono pubblici i relativi riflessi (analisi ufficiali di settore, indici ufficiali di mercato, circolari informative di enti o istituti pubblici, ...), il revisore potrebbe formarsi precise aspettative che vorrà verificare mediante il confronto dei dati tra periodi storici diversi e/o con aziende concorrenti (ad esempio, contrazione del fatturato verso una determinata regione/area geografica a seguito di provvedimenti politici restrittivi, oppure incremento degli investimenti a seguito di agevolazioni fiscali a favore di impianti con maggiore livello tecnologico, o ancora possibile impatto sulla valorizzazione delle partecipazioni a seguito di eventi geopolitici in un determinato paese dove l’azienda possiede una società controllata).

Mediante l’analisi comparativa, inoltre, il revisore adeguatamente informato circa le dinamiche aziendali e il funzionamento dell’azienda nel suo complesso, potrebbe criticamente identificare anomalie anche (o addirittura maggiormente) in assenza di significativi scostamenti “numerici” tra i periodi/report analizzati, proprio grazie all’approfondita e complessiva conoscenza dell’azienda che lo aiuta a filtrare sapientemente, attraverso dati e notizie di natura non necessariamente finanziaria, le informazioni quantitative/finanziarie ottenute grazie alle analisi comparative. Tali elementi supportano il revisore nella corretta individuazione dei rischi di errori significativi che il bilancio potrebbe contenere, soprattutto se legati a rischio di frode.

La più consueta delle procedure di analisi comparativa si basa sul confronto tra dati, di natura economica, finanziaria e patrimoniale, tra più esercizi, evidenziandone le variazioni. Tale procedura è maggiormente utile ed

efficace qualora, verificata la corretta comparabilità dei dati, il revisore abbia anche la possibilità di leggere con occhio critico le variazioni intervenute, magari con il supporto anche di supporti grafici, in quanto la conoscenza di determinate caratteristiche dell'azienda, dei suoi prodotti, della sua attività principale, delle eventuali modifiche o criticità dei suoi processi interni, in relazione ai quali si sia formato un'aspettativa precisa circa gli eventuali riflessi sull'informativa finanziaria.

Spesso il revisore si basa su elaborazioni previsionali (*budget*, piani industriali pluriennali) per ottenere elementi di riflessione circa le eventuali discordanze tra quanto atteso e quanto effettivamente realizzato dall'azienda. L'utilizzo dei *budget* come parametro nelle procedure di analisi comparativa deve essere attentamente valutato, in quanto esso rappresenta un documento esclusivamente di fonte interna all'azienda, che può essere o no sottoposto a processi di supervisione e controllo, mediante il quale spesso si prendono decisioni o elaborano deduzioni che potrebbero essere soggette a manipolazione da parte della direzione. Soprattutto con riferimento alla stima dei ricavi contenuta nei piani pluriennali, occorre che i relativi calcoli siano supportati da elementi più oggettivi e verificabili (magari basati su un portafoglio ordini già formalizzato, oppure su dati storici attendibili adeguati per tenere conto di eventuali imprevisti futuri). I *budget* possono rappresentare un valido strumento qualora, verificatane l'attendibilità di predisposizione e calcolo, rilevino degli scostamenti significativi rispetto ai dati consuntivi che il revisore potrà indagare. Tale situazione potrebbe far emergere informazioni circa il verificarsi di eventi imprevisti, oppure la modifica di strategie o politiche aziendali con impatto sull'informativa finanziaria, o, ancora, eventuali rischi di frode perpetrati dalla direzione sui dati definitivi di bilancio.

I *budget* predisposti dall'azienda, a livello divisionale o a livello globale, sono solitamente molto utili al revisore poiché essendo tali documenti soggetti ad attento monitoraggio periodico, captano gli eventuali elementi di dinamicità che caratterizzano lo specifico mercato e, soprattutto, la specifica azienda. Inoltre, i *budget* o i piani previsionali sono solitamente predisposti con dettagli mensili e/o trimestrali, con l'obiettivo da parte dell'azienda di poterne monitorare gli eventuali scostamenti rilevanti ed apportare, qualora possibile, le relative azioni correttive. Tale aspetto può essere di notevole supporto al lavoro del revisore, poiché in grado di fornire informazioni interessanti circa l'andamento di determinate voci con dettagli infrannuali, elemento che aiuta il revisore nella comprensione di eventuali elementi di incoerenza o di imprevedibilità con potenziale impatto sulla predisposizione dell'informativa finanziaria.

Il confronto tra dati dell'azienda e di altre aziende dello stesso settore/mercato potrebbe essere un utile strumento per valutare eventuali discordanze nell'andamento o nel trattamento ai fini dell'informativa finanziaria di alcune operazioni aziendali. Per utilizzare proficuamente procedure di analisi comparativa in tale senso, occorre che il revisore abbia una conoscenza non elementare delle peculiarità contabili e di bilancio delle aziende del determinato settore (si pensi, per esempio, alle specificità che possono caratterizzare le aziende operanti nel settore delle grandi costruzioni, oppure del settore moda, oppure del settore IT) e/o che siano disponibili *report* attendibili di settore/mercato. La grande difficoltà nell'utilizzare dati di società concorrenti risiede nella necessità di comprendere quanto siano davvero comparabili tali dati con quelli dell'azienda sottoposta a revisione, considerando le intrinseche peculiarità e specificità di ogni singola azienda nel mercato. Questo tipo di analisi può fornire un parametro di confronto e verifica, che andrà sicuramente e necessariamente combinato con altre procedure di validità più specifiche.

Oltre al confronto di voci o conti del bilancio di esercizio, può essere utile e opportuno mettere a confronto degli indici o delle incidenze percentuali di bilancio, che possono essere in grado di evidenziare delle relazioni più obiettive in quanto contenenti un maggiore grado di ponderazione. Si pensi, per esempio, all'ipotesi di aumento in termini assoluti dei costi commerciali dell'azienda, emergente da un'analisi comparativa di singoli conti tra un esercizio e l'altro; se tali costi commerciali sono rapportati ai ricavi di vendita, esprimendone il relativo "peso" in termini di percentuale, si potrà ottenere un dato più raffinato che darà maggiore e più chiara evidenza della significatività delle variazioni registrate.

18.3 Analisi comparativa come procedura di validità

In fase di pianificazione delle attività, in risposta ai rischi identificati e valutati di errori significativi (inclusi i rischi dovuti a frode), il revisore dovrà programmare le attività che ritiene opportune e necessarie al fine di ottenere adeguati elementi probativi atti a mitigare il rischio di revisione.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 330.18	Indipendentemente dai rischi di errori significativi identificati e valutati, il revisore deve definire e svolgere le procedure di validità per ogni classe di operazioni, saldo contabile ed informativa significativi.
-------------------	--

Tale previsione muove dalla considerazione che, a causa della soggettività dell'operato del revisore e dei limiti intrinseci presenti nel sistema di controllo interno che potrebbero permettere eventuali forzature da parte della direzione, esiste un fisiologico rischio di identificazione che impedisce al revisore di poter individuare tutti i rischi di errori significativi in bilancio. Di conseguenza, in relazione agli elementi ritenuti significativi, non può essere sufficiente affidarsi soltanto alle procedure di conformità, ma è invece necessario corroborare le analisi del revisore attraverso procedure di validità.

Le procedure di validità poste in essere dal revisore possono comprendere verifiche di dettaglio e/o procedure di analisi comparativa. Sulla base della pianificazione del lavoro compiuta dal revisore e in risposta agli specifici rischi individuati e valutati di errori significativi, in considerazione anche del livello di significatività della specifica voce di bilancio oggetto di analisi e delle risultanze eventualmente ottenute attraverso svolgimento di procedure di conformità, il revisore potrà decidere di svolgere esclusivamente procedure di analisi comparativa, di affidarsi soltanto alle verifiche di dettaglio oppure di adottare, invece, un'adeguata combinazione di procedure di analisi comparativa e verifiche di dettaglio, in base alle specifiche circostanze ed al suo giudizio professionale.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 330.4	Ai fini dei principi di revisione, i seguenti termini hanno i significati riportati: a) Procedure di validità - una procedura di revisione definita per individuare errori significativi a livello di asserzioni. Le procedure di validità comprendono: i) verifiche di dettaglio (sulle classi di operazioni, saldi contabili e informativa); ii) procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità. [...]
------------------	---

La pianificazione delle attività del revisore in risposta ai rischi identificati e valutati di errori significativi (definite anche “*procedure di revisione consequenti*”), svolta in base alle regole definite dai principi di revisione ISA Italia, deve necessariamente essere definita a livello di asserzioni.

Suggerimenti operativi

Può essere utile, se le circostanze lo permettono, servirsi di procedure di conformità per ottenere anche informazioni o dettagli di natura qualitativa da impiegare, successivamente, in procedure di analisi comparativa. Ad esempio, nel corso dei *test* sui meccanismi di controllo interno relativi alla gestione del magazzino, il revisore, mediante colloqui con i referenti aziendali coinvolti e/o osservazione delle funzioni e procedure messe in atto, potrebbe venire a conoscenza della presenza di significativi quantitativi di prodotti finiti resi dai clienti per problemi di funzionamento/difformità tecniche. Questo potrebbe essere utile al revisore nel pianificare successive procedure di analisi comparativa volte a identificare ed analizzare, ad esempio, l’andamento storico dei resi da clienti rispetto al totale delle vendite, traendone le relative conclusioni in relazione all’impatto potenziale su diverse voci di bilancio ed asserzioni, quali ad esempio:

- valutazione delle giacenze di magazzino (quali metodi utilizza la società per valutare prodotti finiti difettosi?);
- accuratezza dello stanziamento di fondi per rischi ed oneri (qual è l’impatto delle potenziali contestazioni da parte dei clienti? Esiste e/o è correttamente movimentato il Fondo per garanzia dei prodotti?);
- competenza dei ricavi di vendita (quando viene effettuato lo storno dei ricavi di vendita in conseguenza dei resi ricevuti dai clienti?).

In fase di pianificazione delle procedure di analisi comparativa con riferimento ad una determinata asserzione, il revisore deve valutare la correlazione tra la specifica procedura che intende adottare ed i rischi identificati e valutati di errori significativi a livello di asserzione, tenendo in debita considerazione le eventuali verifiche di dettaglio pianificate per la medesima asserzione. La procedura adottata deve in sostanza risultare idonea a fornire sufficienti ed adeguati elementi probativi che siano in grado di ridurre il rischio di revisione ad un livello che sia accettabile dal revisore.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 520.5	Nel definire e svolgere procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità, singolarmente o in combinazione con verifiche di dettaglio, [...] il revisore deve: a) stabilire l’idoneità, per determinate asserzioni, di particolari procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità, tenendo conto dei rischi identificati e valutati di errori significativi e delle eventuali verifiche di dettaglio per tali asserzioni; [...]
------------------	---

L’utilizzo di procedure di analisi comparativa come procedure di validità muove dall’assunto che esistano determinate relazioni tra dati (finanziari e non finanziari), e che tali relazioni possano fornire informazioni utili ai fini della revisione del bilancio. Chiaramente, il revisore giudicherà appropriata l’implementazione di una procedura di

analisi comparativa se ritenuta idonea a individuare un errore che, singolarmente o insieme ad altri errori, possa avere un impatto significativo sul bilancio oggetto di analisi.

La pianificazione delle procedure di revisione conseguenti, incluse le procedure di analisi comparativa, è chiaramente influenzata anche dalla generale comprensione dell'azienda e del contesto in cui opera; in aggiunta, l'eventuale comprensione del sistema di controllo interno può agevolare il revisore nel pianificare procedure di analisi comparativa ritenute più idonee e rispondenti ai rischi identificati e valutati di errori significativi. Di conseguenza, il revisore valuterà gli elementi informativi in suo possesso prima di stabilire la tempistica, l'estensione e la natura delle determinate procedure di analisi comparativa da porre in essere, modulandole opportunamente.

Suggerimenti operativi

Un approccio pratico alla pianificazione delle procedure di revisione conseguenti, in base anche agli elementi probativi eventualmente ottenuti in fase di esecuzione delle procedure di conformità, potrebbe essere quello di impostare determinate procedure di analisi comparativa al fine di ottenere informazioni sulla coerenza di determinate classi o voci di bilancio, in base alle relazioni sottostanti tra informazioni di natura finanziaria e non finanziaria, affinando poi l'analisi grazie a mirate procedure di dettaglio, che forniscono invece elementi probativi più immediati e specifici.

In sostanza, una logica combinazione delle due attività consente di ottimizzare il lavoro minimizzando i rischi di revisione.

Data la loro natura, le procedure di analisi comparativa sono fisiologicamente più adatte per grandi classi di operazioni e/o saldi di bilancio derivanti da procedure standardizzate e/o routinarie. Inoltre, in aziende caratterizzate da attività e operazioni consolidate, magari poco condizionate da repentini cambiamenti tecnologici e/o organizzativi, l'analisi derivante dalla comparazione dei dati nel tempo potrebbe risultare particolarmente adatta ed utile al fine di individuare eventuali andamenti anomali o inusuali. Anche in condizioni di elevata volatilità di mercato e/o di *business*, potrebbero comunque essere applicate procedure di analisi comparativa basate su semplici confronti temporali di dati per classi di operazioni o saldi di bilancio piuttosto stabili, facilmente paragonabili anche con altre realtà aziendali (ad esempio, voci di bilancio legate alla gestione del personale).

A seconda delle specifiche procedure poste in essere e della complessità dei dati da analizzare, il revisore potrà decidere di adottare modelli di comparazione elementari oppure servirsi di elaborazioni statistiche più complesse, magari grazie al supporto di appositi strumenti e modelli di calcolo informatizzati tarati per le attività di revisione contabile.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 520.3

Gli obiettivi del revisore sono:

- a) acquisire elementi probativi pertinenti e attendibili dall'impiego di procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità; [...]

Le procedure di analisi comparativa sono utili per rispondere a rischi individuati e valutati di errori significativi con riferimento a particolari asserzioni di bilancio, mentre risultano, invece, deboli con riferimento ad altre categorie di

asserzioni. Solitamente, le procedure di analisi comparativa possono fornire indicazioni interessanti su asserzioni quali la competenza e la completezza, mentre potrebbero ragionevolmente risultare meno convincenti nel fornire informazioni circa la valutazione o la proprietà. In generale, infatti, le procedure di analisi comparativa vengono più proficuamente impiegate con riferimento a voci di conto economico rispetto a voci dello stato patrimoniale.

Secondo l'ISA Italia 520, dopo aver valutato l'idoneità delle procedure di analisi comparativa rispetto a determinate asserzioni, il revisore dovrà valutare l'attendibilità dei dati in base ai quali sviluppa la propria aspettativa su importi registrati o indici, tenendo conto della fonte, della comparabilità, della natura, della pertinenza delle informazioni disponibili e dei controlli sulla loro predisposizione (assumendo, quindi, rilievo le procedure condotte sul sistema di controllo interno). Il revisore, poi, sviluppa una propria aspettativa sugli importi registrati o sugli indici (mediante, quindi, un proprio procedimento di quantificazione) e valuta se tale aspettativa sia precisa da identificare un errore che, singolarmente o insieme ad altri, possa rendere il bilancio significativamente errato (cioè il revisore dovrà determinare uno spazio di valori intorno a tale aspettativa entro il quale si attende cada il valore che va testando). Infine, il revisore stabilisce lo scostamento tra gli importi registrati e i valori attesi ritenuto accettabile senza lo svolgimento di ulteriori indagini: di conseguenza, se lo scostamento tra importo registrato dal cliente di revisione e i valori attesi dal revisore è inferiore alla soglia fissata da quest'ultimo, si ritiene il valore accettabile; nel caso opposto, invece, il revisore dovrà svolgere ulteriori indagini presso la direzione aziendale.

18.4. Elementi distintivi delle procedure di analisi comparativa

È opportuno che il revisore abbia a disposizione dati affidabili e attendibili da poter utilizzare per le procedure di analisi comparativa, al fine di ottenere degli elementi probativi che possano corroborare adeguatamente il suo giudizio professionale.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 520.5	Nel definire e svolgere procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità, singolarmente o in combinazione con verifiche di dettaglio, [...] il revisore deve: [...] b) valutare l'attendibilità dei dati in base ai quali il revisore sviluppa le proprie aspettative su importi registrati o su indici, tenendo conto della fonte, della comparabilità, della natura e della pertinenza delle informazioni disponibili e dei controlli sulla loro predisposizione; [...]
------------------	--

Qualora il revisore intenda servirsi di dati comparativi già predisposti dalla direzione, deve preliminarmente verificarne la correttezza per poterli utilizzare ai fini delle procedure di analisi comparativa.

Suggerimenti operativi

Per pianificare procedure di analisi comparativa rispondenti ai rischi identificati e valutati di errori significativi, il revisore deve avere chiarezza sulla effettiva disponibilità, da parte dell'azienda e/o da parte di fonti terze (inclusi dati pubblicamente disponibili), delle informazioni e dei dati utili a predisporre le analisi. A tal proposito, il revisore è

agevolato sia dalla generale comprensione dell'azienda e dei suoi macro-processi, con particolare attenzione a quelli con impatto sull'informativa finanziaria, sia dalle procedure di conformità eventualmente svolte; grazie alla loro combinazione, il revisore ha avuto modo di osservare e valutare le analisi, le attività, le procedure di controllo e supervisione poste in essere dalla società, ottenendo una opportuna comprensione dei dati gestiti, verificati, controllati e supervisionati nel corso delle attività aziendali (in fase di inserimento/registrazione, in fase di *reporting* periodico, in fase di controllo divisionale, in fase di supervisione periodica).

Speciale attenzione, in merito, va posta all'utilizzo dei sistemi informativi e alla mole di dati in grado di gestire ed elaborare; spesso, infatti, l'azienda possiede nel proprio sistema informativo una gran quantità di dati ed informazioni utili ad effettuare determinate analisi ai fini della revisione. Mediante semplici estrazioni di dati e rielaborazioni, il revisore può quindi essere facilitato nella implementazione di procedure di analisi comparativa.

Inoltre, quanto più i dati, le analisi e le procedure, incluse le analisi comparative svolte ai fini interni dall'azienda, risultino efficacemente filtrate da un sistema informativo sicuro ed affidabile, tanto più elevata sarà la qualità e l'attendibilità delle informazioni e dei dati estratti dal revisore per le sue procedure di analisi comparativa.

Il revisore è tenuto sempre a verificare l'attendibilità della fonte dei dati utilizzati, interna o esterna all'azienda, cercando di comprendere se esistano elementi che potrebbero inficiarne la veridicità, soprattutto in caso di utilizzo di dati comparativi già predisposti dall'azienda. Quanto più la fonte delle informazioni è indipendente dall'azienda, ovvero non influenzata da eventuali conseguenze e ripercussioni che quei dati potrebbero avere, tanto più attendibili saranno le analisi che da quei dati possono essere elaborate, poiché prive di elementi di disturbo o di forzatura. Inoltre, un appropriato livello di delega e supervisione, soprattutto in relazione a quei dati particolarmente soggetti a forzature o rischi di frode (voci di bilancio legate a *bonus* o premi di produttività, contabilizzazione dei ricavi di vendita, ...) garantisce che i dati forniti al revisore e/o le analisi eventualmente già predisposte dalla società, siano ragionevolmente più affidabili.

Inoltre, occorre prestare attenzione alla corretta comparabilità dei dati, con riferimento sia alla variabile temporale (ad esempio comparabilità di dati o prospetti aziendali tra esercizi o periodi intermedi diversi) sia alla specificità dell'azienda inserita nel contesto del mercato in cui opera (ad esempio comparabilità di dati o prospetti aziendali rispetto ad altre aziende del settore).

Suggerimenti operativi

È necessario interrogarsi sempre sulla corretta comparabilità dei dati prima di mettere in piedi procedure di analisi comparativa. In fase di confronto temporale (comparazione di voci tra esercizi o periodi di *reporting* successivi), occorre verificare che non siano intervenuti né modifiche nelle tempistiche di predisposizione dell'informativa finanziaria (ad esempio, modificando la data di chiusura dell'esercizio), né cambiamenti significativi di valutazione delle voci di bilancio (ad esempio, a seguito di modifiche legislative o di applicazione di set di principi contabili rispetto al passato). Questo consente di confrontare correttamente i dati, o di apportare preliminarmente le dovute correzioni ai dati prima del confronto.

Il rischio di una non corretta ed esaustiva verifica della comparabilità delle informazioni da utilizzare potrebbe infatti determinare conclusioni sbagliate sulle analisi predisposte, oppure di dover procedere "a ritroso" di fronte a un'eventuale anomalia riscontrata, andando ad accertare che la causa reale delle deviazioni registrate è in realtà imputabile ad una

non corretta comparabilità dei dati; in ogni caso, sarà sicuramente registrabile una perdita di efficienza delle attività di revisione (in termini di tempo, di qualità del lavoro, di ordine, logica e linearità nella corretta esecuzione delle procedure pianificate).

La finalità utilizzata dall'azienda per predisporre i dati o i prospetti, utilizzati poi dal revisore ai fini dell'analisi comparativa, rappresenta elemento di delicata importanza poiché tali dati potrebbero contenere informazioni parziali e/o non obiettive, tali da rendere il loro utilizzo ai fini della revisione inadeguato e/o insufficiente; di fronte a tali circostanze, il revisore potrebbe propendere per un non utilizzo dei dati o delle informazioni a sua disposizione, o decidere di porre in essere procedure di dettaglio per corroborare adeguatamente i risultati raggiunti. Anche in tale circostanza, è utile considerare che anche di fronte alla medesima analisi (confronto di dati nel tempo o con altre realtà aziendali, o comparazioni di informazioni di natura finanziaria e non finanziaria di qualsiasi grado di complessità ed estensione) svolta da parte della direzione come dal revisore, ben diverse sono le finalità perseguitate dai due soggetti e di conseguenza diversa deve essere la lettura critica delle risultanze ottenute. Nello specifico, l'azienda può predisporre delle analisi comparative per esporre dei risultati all'alta direzione (*reporting* periodico, riunioni del consiglio di amministrazione, opportunità sul mercato, valutazione dei risultati della concorrenza, ...), per valutare eventuali azioni correttive o stimare gli impatti di eventi futuri (nuovo prodotto, nuovo mercato, risultati di un nuovo investimento, valutazione critica delle performance di un comparto aziendale, riorganizzazione produttiva o del personale, ecc.), per avviare un'operazione straordinaria (acquisizione/fusione/scissione societaria, sottoscrizione di un prestito obbligazionario, ipotesi di quotazione azionaria, ...), per affrontare nuovi settori o mercati (espansione estera, apertura nuova filiale, avvio nuova divisione produttiva, distributiva, commerciale, ecc.). Le analisi comparative elaborate dalla direzione potrebbero essere predisposte con l'intento di aggredire nuovi mercati (magari sovrastimandone le potenzialità e, quindi, i risultati economici attesi), di presentare un piano di ristrutturazione finanziaria (focalizzandosi magari solo su alcune ipotesi senza considerarne delle altre), di valorizzare le *performance* del *management* nei confronti dei soci (esaltandone i successi ed evitando di menzionare le eventuali lacune). Il revisore deve, quindi, utilizzare il consueto scetticismo professionale nell'utilizzare i dati o le analisi fornite dalla direzione, interrogandosi sempre sulla finalità in base alla quale tali informazioni sono state gestite, elaborate e analizzate, utilizzando il proprio giudizio professionale nella lettura critica di tali analisi in coerenza con gli altri elementi probativi ottenuti attraverso altre procedure di revisione messe in atto: generale comprensione dell'azienda, competenza specifica dei referenti aziendali coinvolti nei processi di predisposizione dei dati e delle analisi ottenute, procedure di supervisione e controllo eventualmente previste ed implementate (soprattutto se informatizzate ed automatizzate), presenza di fasi o dati relativi a fonti esterne rispetto all'azienda.

Un'ultima importante variabile di attenzione per il revisore è data dalla verifica dell'adeguatezza dei processi di predisposizione dei dati e delle informazioni messe a disposizione, allo scopo di comprendere l'effettiva competenza dei referenti aziendali coinvolti, l'adeguatezza delle fasi di revisione e supervisione da parte di referenti gerarchicamente preposti, l'eventuale ingerenza da parte nella direzione e/o la possibilità che avvengano forzature nelle procedure e nel sistema di controllo interno, inoltre l'eventuale utilizzo di procedure di calcolo o di verifica informatizzate che potrebbero garantire un più elevato livello di sicurezza ed attendibilità dei dati generati. Con

l'obiettivo di verificare la fonte, la comparabilità, la natura e la pertinenza delle informazioni ricevute, il revisore potrebbe decidere di analizzare e testare l'efficacia operativa degli eventuali controlli posti in essere dall'azienda per predisporre dati e informazioni utilizzati sia ai fini interni, sia da parte del revisore per lo svolgimento delle procedure di analisi comparativa, in risposta ai rischi identificati e valutati. Qualora tali controlli risultino efficaci a prevenire i rischi di errori significativi con impatto sul bilancio, le risultanze delle procedure di analisi comparativa potrebbero essere considerate dal revisore con un maggiore livello di attendibilità ed efficacia. Sovente, le procedure di conformità possono essere utili anche per la verifica dell'attendibilità e della completezza di alcune informazioni di natura non finanziaria.

18.5. Il risultato atteso e l'analisi degli scostamenti

Nell'impostare una procedura di analisi comparativa e nell'analizzarne successivamente le risultanze, il revisore opera sulla base di un'aspettativa, influenzata dal suo livello di comprensione delle sottostanti relazioni esistenti tra le informazioni finanziarie e non finanziarie.

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 520.5	<p>Nel definire e svolgere procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità, singolarmente o in combinazione con verifiche di dettaglio, [...] il revisore deve: [...]</p> <p>c) sviluppare un'aspettativa su importi registrati o su indici e valutare se tale aspettativa sia sufficientemente precisa da identificare un errore che, singolarmente o insieme ad altri errori, possa rendere il bilancio significativamente errato;</p> <p>d) stabilire l'ammontare degli scostamenti tra gli importi registrati e i valori attesi ritenuto accettabile senza lo svolgimento di ulteriori indagini come richiesto dal paragrafo 7.</p>

È importante valutare se, e in quale misura, gli eventuali scostamenti da tale risultato atteso possano essere considerati come elementi di allerta per il revisore, in quanto potenziali indicatori della presenza di errori con impatto significativo sul bilancio. Tale giudizio dipende strettamente dal grado di accuratezza con il quale sono selezionati i dati oggetto di analisi comparativa, ovvero dal potenziale informativo che, in base alla complessità e alla dimensione dell'azienda, dello specifico settore in cui opera o di particolari circostanze verificatesi nel periodo oggetto di analisi, alcuni dati potrebbero fornire rispetto ad altri. In base alle relazioni esistenti tra variabili finanziarie e non finanziarie e ai risultati attesi, il revisore potrebbe ritenere opportuno disaggregare alcuni dati o alcune informazioni, concentrando la propria analisi su sotto-classi di operazioni o voci di bilancio che meglio potrebbero fornire risultati interessanti ai fini della revisione: quanto più le analisi sono effettuate su elementi distinti ed omogenei, tanto più le risultanze ottenute saranno utili e significative. Chiaramente, il revisore potrà porre in essere adeguate procedure di analisi comparativa solo qualora i dati e le informazioni necessarie alla sua attività risultino disponibili; ciò comprende la possibilità sia di utilizzare analisi comparative già predisposte dalla direzione, sia di utilizzare dati e informazioni forniti dall'azienda per costruire autonomamente dei prospetti di analisi comparativa, combinando informazioni interne con informazioni esterne (ad esempio applicando tassi di interesse, di cambio, di rivalutazione ufficialmente disponibili, oppure utilizzando linee guida o statistiche ufficiali di settore).

In presenza di scostamenti rispetto al risultato atteso, il revisore deve definire un perimetro di tolleranza all'interno del quale non ritiene opportuno dover procedere con ulteriori verifiche. Tale valutazione porta, quindi, il revisore a stabilire un limite entro il quale considerare accettabile l'eventuale rischio di errori in bilancio, muovendo dalla considerazione che il loro eventuale impatto, singolarmente o congiuntamente con altri elementi, non possa essere giudicato come significativo. In base alla valutazione del rischio di revisione definita in sede di pianificazione, il revisore dovrà svolgere procedure di analisi comparativa sufficientemente adeguate a mitigare il rischio di revisione, in base al seguente schema:

Impatto sulla riduzione del rischio di revisione	Descrizione
Altamente efficace	La procedura è ritenuta la principale fonte di evidenza in relazione ad una singola asserzione di bilancio e ne fornisce una prova efficace. Qualora esista un livello di rischio significativo, sarà supportata da altre procedure rilevanti.
Moderatamente efficace	La procedura ha la funzione di corroborare evidenza ottenuta da altre procedure e fornisce solo un livello moderato di assurance.
Limitato	Procedure di base, come ad esempio il confronto di una posta tra più esercizi, possono essere utili ma forniscono soltanto un limitato livello di assurance.

Qualora si verifichino scostamenti significativi rispetto ai risultati attesi, oppure fluttuazioni o relazioni incoerenti rispetto ad altre informazioni pertinenti, il revisore è tenuto ad approfondire tali anomalie mediante indagini presso la direzione e/o ulteriori procedure di revisione. L'indagine presso la direzione ha lo scopo di acquisire ulteriori elementi informativi, preferibilmente corroborati da appropriata e pertinente documentazione aggiuntiva, non emersi in precedenza e che possano efficacemente supportare le analisi compiute dal revisore. Qualora la direzione non riesca adeguatamente a giustificare le anomalie riscontrate, il revisore dovrà valutare quali ulteriori procedure mettere in atto e/o se tali anomalie costituiscano un fattore di rischio significativo non identificato in fase di pianificazione iniziale del lavoro; in tale seconda ipotesi, il revisore dovrà rivedere la propria valutazione dei rischi di errori significativi e conseguentemente riformulare le proprie attività di revisione.

18.6. Procedure di analisi comparativa nella fase finale

Nella fase finale di revisione al bilancio, il revisore pianifica ed esegue le ultime procedure che servono a completare le analisi necessarie alla formazione del giudizio professionale definitivo, in base al quale potrà emettere la relazione.

Definite e svolte tutte le procedure programmate, il revisore deve giungere alla fase conclusiva della sua attività con un quadro completo, esaustivo e logico delle informazioni, dei dati e delle relazioni con impatto sull'informativa finanziaria che hanno portato alla formazione del bilancio di esercizio. Consapevole delle procedure aziendali, dei sistemi di controllo interni, delle fasi operative e di supervisione implementate dall'azienda, il revisore ha sviluppato

un coerente giudizio professionale che costituisce la base per la redazione della relazione al bilancio. Per confermare la coerenza delle conclusioni raggiunte dal revisore, è richiesto che siano effettuate procedure di analisi comparativa nella fase finale della propria attività, al fine di poter avere la ragionevole certezza di aver individuato e valutato tutti i possibili rischi di errori significativi con impatto sull'informativa finanziaria.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 520.6	Il revisore deve definire e svolgere procedure di analisi comparativa in prossimità del completamento della revisione contabile che lo aiutino nella formazione di una conclusione complessiva in merito al fatto se il bilancio sia coerente con la propria comprensione dell'impresa.
------------------	---

Tali procedure hanno l'obiettivo di confermare le valutazioni compiute dal revisore e le conclusioni raggiunte nel corso dell'intera attività svolta, verificando come esista coerenza tra tutti gli elementi probativi ottenuti durante le procedure di revisione ed il bilancio redatto dall'impresa. Al fine di raggiungere tale ulteriore livello di ragionevole certezza in prossimità della fase finale delle attività, il revisore mette in atto procedure di analisi comparativa simili a quelle implementate in fase di valutazione del rischio.

19. CONFERME ESTERNE

Temi trattati	ISA Italia di riferimento
Definizione di "Conferme esterne"	505
Conferme esterne come procedure di validità	330
Conferme esterne in risposta a rischio di frode	240, 330
Conferme esterne da parte di fornitori di servizi	402
La procedura di richiesta di conferma esterna	505
Le conferme esterne nella verifica dei saldi di apertura	510
I risultati delle procedure di richiesta di conferme esterne	505

Carta di lavoro “Audit Tool Excel”	Cartella Dati: A02-01 – Lettera consulenti fiscali A02-02 – Lettera compagnie assicurative A02-03 – Lettera fornitori A02-04 – Lettera consulenti legali A02-05 – Lettera amministrazione postale A02-06 – Lettera Istituti di credito A02-07 – Lettera finanziatori per mutui A02-08 – Lettera clienti A02-09 – Lettera depositanti rimanenze magazzino A02-10 – Lettera consulenti del lavoro
---	---

19.1. Definizione

Una fonte esterna all'impresa sottoposta a revisione è in grado di garantire un maggiore livello di indipendenza in relazione ai dati e alle informazioni che è in grado di fornire, elevando il grado di affidabilità e sicurezza che i relativi elementi probativi offrono al revisore. Inoltre, qualsiasi informazione direttamente ottenuta dal revisore, senza intermediazione alcuna di referenti aziendali, può parimenti aumentare il grado di attendibilità e sicurezza che tale informazione riveste ai fini della revisione contabile.

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 500.A13	Le informazioni provenienti da fonti indipendenti dall'impresa, che il revisore può utilizzare

	come elementi probativi, possono includere conferme da parte di soggetti terzi e informazioni da una fonte esterna di informazioni, quali relazioni di analisti e dati comparabili sui concorrenti (valori di riferimento).
--	---

Le conferme esterne costituiscono una delle procedure di revisione maggiormente utilizzate, poiché in grado di fornire al revisore informazioni particolarmente utili alla verifica di numerose asserzioni di bilancio. Data la loro flessibilità applicativa, tale procedura di revisione può essere modellata in base a ogni specifica revisione contabile da effettuare, al fine di rispondere ai rischi di revisione che occorre mitigare.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 505.6	Ai fini dei principi di revisione, i seguenti termini hanno il significato sotto riportato: a) Conferma esterna – Elemento probativo acquisito come una risposta diretta in forma scritta al revisore da parte di un soggetto terzo (il soggetto circolarizzato), in formato cartaceo, elettronico ovvero in altro formato. [...]
------------------	--

19.2 Conferme esterne come procedure di validità

L'utilizzo delle conferme esterne rientra tra gli elementi probativi che il revisore acquisisce in relazione ad una determinata procedura di revisione in merito all'acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati sui rischi identificati e valutati di errori significativi mediante la definizione e la messa in atto di risposte di revisione appropriate a tali rischi.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 330.19	Il revisore deve considerare se le procedure di conferma esterna siano da svolgere come procedure di validità.
-------------------	--

La pianificazione di procedure di richiesta di conferma esterna risponde ad obiettivi ben precisi che il revisore intende raggiungere, e deve di conseguenza necessariamente essere inserita in un quadro coerente e logico nel rispetto della programmazione globale di tutte le attività di revisione al bilancio.

Le procedure di conferma esterna possono essere validamente pianificate ed implementate anche per far fronte ai rischi significativi di errori significativi attribuibili a frodi.

Gli elementi probativi che possono essere acquisiti direttamente dal revisore, senza che vi sia intermediazione della direzione e/o di altri referenti aziendali, qualora derivanti da fonti terze affidabili, garantiscono un più elevato livello di attendibilità e possano essere particolarmente adatti per essere impiegati per far fronte a rischi significativi di errori significativi dovuti a frodi.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 330.A55	[...] Gli elementi probativi ricevuti direttamente dal revisore sotto forma di conferme esterne da appropriati soggetti circolarizzati, possono aiutare il revisore ad ottenere elementi
--------------------	--

	probativi aventi l'elevato livello di attendibilità, necessario al revisore per fronteggiare i rischi significativi di errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. [...]
--	---

In caso di utilizzo della procedura di richiesta di conferma esterna per far fronte a un rischio di frode, il revisore valuterà quale specifica forma di richiesta di conferma dovrà essere attuata (conferma positiva, conferma negativa, richiesta di dettagli di elementi contrattuali, conferma circa l'assenza di condizioni, ...), in riferimento alla determinata asserzione di bilancio oggetto di verifica, e se tale procedura debba essere posta in essere come unica procedura di validità oppure in combinazione con altre procedure (di validità e/o conformità).

19.3. L'esecuzione delle procedure di richiesta di conferma esterna

L'efficacia e l'attendibilità dell'utilizzo di procedure di richiesta di conferma esterna, coerentemente con gli obiettivi generali di revisione e le risposte ai rischi individuati e valutati di errori significativi, dipendono in larga parte dall'attenzione e dalla cura con le quali il revisore effettua non solo la pianificazione di tali attività ma anche e soprattutto la sua corretta esecuzione. Le procedure di richiesta di conferma esterna devono essere strutturate in funzione della ragionevole sicurezza che le relative risposte sono in grado di fornire al revisore. Poiché gli elementi probativi dipendono dalla collaborazione del soggetto terzo (soggetto circolarizzato), e non semplicemente da una fonte esterna direttamente accessibile dal revisore (dati pubblicamente disponibili, *report* ufficiali di mercato, bilanci di società concorrenti), occorre considerare un'ulteriore variabile di aleatorietà legata alla possibilità che il soggetto terzo non fornisca le conferme richieste.

19.3.1. Le informazioni oggetto della richiesta di conferma esterna

Il primo punto da cui partire è rappresentato dall'oggetto, ossia dalle informazioni che il revisore intende richiedere al soggetto circolarizzato. Generalmente, le circolarizzazioni sono utilizzate per confermare saldi contabili, quali ammontare di un credito, di un debito, di un saldo di conto corrente a una determinata data (solitamente alla data di chiusura dell'esercizio o per situazioni infrannuali); tali richieste sono, quindi, utili al revisore per ottenere elementi probativi forti in relazione a determinate asserzioni di bilancio (ad esempio: esistenza, completezza, accuratezza per i crediti ed i debiti, completezza ed accuratezza per i conti correnti bancari), mentre risultano generalmente deboli o inapplicabili con riferimento alle asserzioni della valutazione o della presentazione. In base però a come la richiesta è strutturata, il revisore può ottenere elementi probativi anche in relazione ad aspetti più specifici con impatto sull'informativa finanziaria, quali conferme di accordi o termini contrattuali, oppure circa l'assenza o la presenza di eventuali condizioni "a latere" di un contratto o una transazione principale.

Le richieste di conferma esterna sono materialmente predisposte dalla società revisionata, che le stampa su propria carta intestata e le sottoscrive; nel corpo della lettera, sarà chiesto di rispondere direttamente al revisore, di cui sono fornite le informazioni di contatto.

Le richieste di conferma esterna possono, in alcuni casi, essere sostitutive e/o integrative di altre procedure di revisione qualora persistano o si vengano a manifestare delle condizioni di oggettiva difficoltà, anche a causa di impossibilità sopravvenuta, nel poter mettere in atto procedure conseguenti originariamente inserite nel programma

di revisione; si pensi, per esempio, alla verifica dell'esistenza delle rimanenze di magazzino dell'azienda fisicamente tenute presso un deposito di terzi (ad esempio, presso il magazzino del fornitore a cui è stato affidato il servizio di logistica), qualora non sia possibile (o sia divenuto impossibile nel corso di svolgimento delle attività di revisione) accedere a tale magazzino di terzi. Il revisore potrebbe, al fine di ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati, decidere di inviare una richiesta di conferma al depositario attraverso la quale ottenere conferma delle rimanenze di magazzino come risultanti dalla contabilità aziendale, allegando eventualmente il tabulato di magazzino estratto dal sistema informativo e/o chiedendo di giustificare le eventuali discordanze.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 402.A26

Nel determinare la natura e l'ampiezza degli elementi probativi da acquisire in merito ai saldi che rappresentano le attività detenute o le operazioni poste in essere da un fornitore di servizi per conto dell'impresa utilizzatrice, il revisore di quest'ultima può prendere in considerazione le seguenti procedure: [...]

c) Acquisizione delle conferme dal fornitore di servizi in merito ai saldi e alle operazioni: laddove l'impresa utilizzatrice tenga registrazioni autonome dei saldi e delle operazioni, la conferma da parte del fornitore di servizi a supporto delle registrazioni dell'impresa utilizzatrice può costituire un elemento probativo attendibile sull'esistenza delle operazioni e delle attività in esame. Per esempio, qualora ci si avvalga di fornitori di servizi differenziati, quali un gestore di investimenti e un depositario, e tali fornitori tengano registrazioni autonome, il revisore dell'impresa utilizzatrice può richiedere loro la conferma dei saldi per confrontare queste informazioni con le corrispondenti registrazioni autonome dell'impresa utilizzatrice.

Qualora l'impresa utilizzatrice non tenga registrazioni autonome, le informazioni acquisite mediante le conferme avute dal fornitore di servizi rappresentano semplicemente una dichiarazione di quanto è riflesso nelle registrazioni tenute dal fornitore stesso. Pertanto, tali conferme, singolarmente considerate, non costituiscono elementi probativi attendibili. In queste circostanze, il revisore dell'impresa utilizzatrice può considerare se sia possibile identificare una fonte alternativa di elementi probativi. [...]

Nel caso di richiesta di conferma esterna in relazione a saldi o attività detenute presso un terzo (fornitore di servizi), è opportuno avere una preliminare comprensione del globale sistema organizzativo e di controllo; se possibile, il revisore dovrebbe effettuare dettagliate verifiche circa le relazioni esistenti tra il fornitore e l'impresa revisionata, in modo da comprendere la significatività delle transazioni sottostanti, la frequenza delle operazioni effettuate, la natura degli accordi contrattuali alla base, gli eventuali controlli posti in essere dall'impresa utilizzatrice e, soprattutto, l'attendibilità del sistema di registrazione e tenuta dei dati, verificando se esista un'autonomia e distinta tenuta di registrazioni contabili e di documenti da parte dell'impresa revisionata rispetto alle transazioni ed operazioni effettuate attraverso il fornitore di servizi. Solo avendo una comprensione chiara ed esaustiva su tali aspetti, ed aver eventualmente avuto modo di testare i controlli interni predisposti dall'azienda, può essere ragionevolmente presa la decisione di poter fare affidamento su una procedura di conferma di richiesta esterna su saldi o voci di bilancio relative ad operazioni con fornitori di servizi esterni.

In casi particolari, l'utilizzo delle procedure di richiesta di conferme esterne possono essere validamente utilizzate per ottenere elementi probativi relativi ad asserzioni di bilancio attinenti alla valutazione di determinate poste contabili. Uno degli esempi più significativi è rappresentato dalla circolarizzazione dei legali o dei consulenti del lavoro/fiscali che, nel corso dell'esercizio, hanno operato a favore dell'azienda. La richiesta che il revisore pone a tali soggetti attiene, infatti, una stima delle passività potenziali eventualmente derivanti da cause in essere e/o in corso di avvio riguardanti contenziosi con clienti, fornitori, personale dipendente, collaboratori, autorità fiscali, enti pubblici. In tali circostanze, l'obiettivo del revisore è confrontare le stime (ovvero le valutazioni) effettuate dall'azienda con riferimento alle passività potenziali con una fonte terza in grado di fornire, anche mediante valutazioni tecniche e specifiche, elementi probativi adeguati che forniscano al revisore la ragionevole certezza circa le procedure e le assunzioni formulate dall'azienda per procedere allo stanziamento delle passività potenziali in bilancio.

Suggerimenti operativi

Nel caso di richiesta di conferma esterna ai fini della verifica dell'accuratezza e della valutazione delle passività potenziali, il revisore dovrebbe preliminarmente raccogliere informazioni o dati dall'ufficio legale interno della società. Il revisore deve ottenere una comprensione globale sulle procedure in essere seguite in caso di contestazioni e cause, determinando chi sono i referenti aziendali coinvolti e quali consulenti o collaboratori esterni sono interpellati in base alla materia oggetto di diatriba: consulente del lavoro, fiscalista, commercialista, studio legale di riferimento.

È prassi constatare che, in caso di aziende di minori dimensioni, tali funzioni sono sovente esternalizzate a professionisti esterni, che interagiscono direttamente con la direzione aziendale; nelle aziende più strutturate è, invece, solitamente operativo un dipartimento legale interno che, in base alle aree di specializzazione forense delle risorse inserite, detiene competenze ed informazioni più settoriali.

Nella richiesta di conferma esterna ai professionisti che assistono l'azienda in controversie legali di vario genere, il revisore deve chiedere l'elenco delle cause in corso e/o di quelle per cui sia stato avviato l'*iter* di un contenzioso legale (richiesta di risarcimento per errori nella fornitura da parte di clienti, rivendicazione di competenze non erogate da parte di dipendenti, richieste di pagamento da parte dei fornitori per scadenza dei termini contrattualmente definiti, verbali di verifica e ispezione da parte di autorità pubbliche, ...), con evidenza degli importi oggetto di contestazione, degli eventuali interessi e spese legali accessori, e soprattutto con una stima (espressa in percentuale, magari) del grado di probabile soccombenza dell'azienda.

Possono essere attuate procedure di conferme positive oppure di conferme negative. In caso di invio di richieste di conferme positive, il revisore chiede al soggetto circolarizzato di rispondere indicando se è in accordo o in disaccordo con le informazioni contenute nella richiesta, consistenti in saldi contabili, lista di transazioni o attività, ovvero fornendo le informazioni richieste, quali presenza di accordi contrattuali o di specifiche condizioni (legate ad un contratto, ad un'attività, ad un'operazione, ad un finanziamento, ...); in caso di invio di conferme negative, invece, il revisore chiede al soggetto circolarizzato di rispondere soltanto in caso di disaccordo con le informazioni fornite nella richiesta. Da un punto di vista pratico, la richiesta di conferme negative è una procedura meno applicata per una ragione essenzialmente pragmatica: mentre in caso di richiesta di conferma positiva, l'eventuale risposta ricevuta può essere considerata come un forte elemento probativo, in caso di conferma negativa, la mancata

ricezione di una risposta non costituisce un altrettanto valido elemento probativo per il revisore, il quale non può avere l'assoluta certezza che la richiesta sia stata correttamente ricevuta e presa in considerazione. In sintesi, ottenere una risposta da un terzo attribuisce alla procedura un elevato grado di affidabilità, poiché il soggetto circolarizzato ha correttamente ricevuto la richiesta, l'ha presa in considerazione e ha fornito la propria risposta; non ottenere una risposta dal terzo non fornisce alcuna assicurazione sull'intera procedura posta in essere, limitando così fortemente l'efficacia di tale attività.

Per confutare con maggiore attendibilità i dati e le informazioni oggetto di richiesta, in base anche a eventuali dubbi circa la coerenza e/o attendibilità delle registrazioni contabili effettuate dalla direzione, e/o eventuali dubbi, invece, sull'affidabilità della risposta ottenibile dal soggetto circolarizzato, il revisore potrebbe decidere di formulare la sua richiesta in modo da inserire (o omettere) lo specifico saldo di bilancio/informazione oggetto di verifica, oppure di allegare (o, invece, omettere) un dettaglio delle movimentazioni/consistenze relative allo specifico saldo oggetto di verifica, per agevolare o confutare le eventuali informazioni aggiuntive che il soggetto circolarizzato è in grado di fornire.

Suggerimenti operativi

In fase di predisposizione di una richiesta di conferma esterna relativa ad un credito nei confronti di un cliente, al fine di verificarne il presupposto dell'esistenza (dei crediti) e soprattutto della competenza (dei ricavi), particolarmente importante anche per fronteggiare eventuali rischi individuati e valutati di errori significativi attribuibili a frode, potrebbe essere utile inserire nella richiesta il saldo di bilancio risultante dalla contabilità della società revisionata, chiedendo di confermarlo o di indicare un importo alternativo. Visto che la differenza potrebbe essere imputabile a registrazioni di natura prettamente finanziaria (registrazione dell'incasso da parte dell'azienda in una data diversa rispetto alla registrazione del pagamento effettuata dal cliente, a causa delle diverse condizioni di addebito/incasso dei rispettivi istituti finanziari), senza per questo inficiare la corretta competenza dei ricavi e l'accuratezza del saldo del credito esposto in bilancio, al fine di non dover successivamente duplicare le procedure sulle medesime asserzioni e/o dover eseguire procedure alternative, il revisore potrebbe ritenere appropriato allegare alla richiesta la scheda contabile delle movimentazioni dell'esercizio che hanno interessato lo specifico cliente, in modo tale da permettere al soggetto circolarizzato di analizzare (e parallelamente agevolare anche il revisore a tal fine) se le eventuali differenze di saldo siano attribuibili proprio a diverse tempistiche nella registrazione degli incassi/pagamenti.

In circostanze in cui, in riferimento ai clienti selezionati per la circolarizzazione, il revisore abbia invece elementi per dubitare dell'attendibilità dell'eventuale risposta fornita, soprattutto qualora abbia ravvisato potenziali rischi di frode, potrebbe ritenere più opportuno omettere di indicare il saldo di bilancio del credito risultante dalla contabilità della società revisionata, al fine di indurre il soggetto circolarizzato a produrre direttamente l'informazione che si vuole confutare. La richiesta da parte del revisore a un soggetto terzo di produrre specifiche informazioni potrebbe comportare una minore probabilità di risposta rispetto alla richiesta, invece, di confermare semplicemente un saldo o un importo già esplicitato nella richiesta. Anche questo aspetto va valutato e ponderato dal revisore, prima di decidere quale tipologia di richiesta di conferma esterna utilizzare.

È opportuno ribadire che, sebbene la procedura di richiesta di conferma esterna sia solitamente eseguita con riferimento a saldi o informazioni relativi alla data di chiusura dell'esercizio o del periodo di *reporting* oggetto di

revisione, il revisore può metterla in atto anche con riferimento ad una diversa data nel corso dell'esercizio. Può, infatti, accadere che, per problemi legati alla tempistica delle procedure di revisione, venga deciso di effettuare la circolarizzazione con riferimento a una data precedente rispetto a quella di chiusura dell'esercizio/del periodo di *reporting*, pianificando opportune procedure aggiuntive per coprire adeguatamente il periodo intercorrente fino alla chiusura. Ciò è, ad esempio, praticabile, magari con riferimento a una specifica classe di operazioni o saldo di bilancio, qualora il periodo residuo sia interessato da transazioni di talmente irrilevante entità (o addirittura da assenza di transazioni) che la procedura possa ritenersi affidabile anche ad una data precedente; un esempio potrebbe essere rappresentato dall'interruzione in corso di esercizio dei rapporti commerciali con un determinato cliente/fornitore, con il quale è stata realizzata una mole significativa di transazioni (in termini di ricavi di vendita/costi di acquisto), la cui verifica potrebbe, ad esempio, garantire adeguati e sufficienti elementi probativi circa specifiche asserzioni dell'intera voce contabile di riferimento.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 510.A7	[...] In alcuni casi, il revisore può acquisire alcuni elementi probativi sui saldi di apertura mediante la richiesta di conferma a terzi come, ad esempio, nel caso di debiti a lungo termine e di immobilizzazioni finanziarie. [...]
-------------------	---

Un caso particolare di applicazione di procedure di richiesta di conferma esterna a una data non coincidente con quella di chiusura del bilancio/periodo di *reporting* potrebbe essere rappresentato dalla necessità, da parte del revisore, di verificare i saldi di apertura di alcune voci dello stato patrimoniale. Questo avviene, ad esempio, nei casi di primo incarico di revisione, qualora il precedente bilancio non sia stato assoggettato a revisione contabile, oppure quando siano state opposte delle eccezioni dal precedente revisore tali da far ritenere i saldi di apertura non affidabili, oppure quando non possano essere alternativamente verificati i saldi di apertura tramite altre procedure di revisione.

19.3.2. La selezione del soggetto circolarizzato

Al fine di conferire alla procedura di richiesta di conferma esterna un elevato livello di attendibilità, oltre alla precisa valutazione delle informazioni da richiedere e alla più idonea forma di predisposizione della richiesta, occorre prestare attenzione alla corretta selezione dei soggetti da circolarizzare.

La selezione del soggetto da circolarizzare, strettamente legata alla pianificazione generale delle attività di revisione, comporta l'individuazione esatta dei nominativi nei confronti dei quali il revisore deciderà di attuare una procedura di richiesta di conferma esterna nell'ambito delle procedure di validità. A tale proposito, il revisore deciderà di mettere in atto procedure di richieste di conferma esterne poiché ritenute adatte a fornire elementi probativi sufficienti e appropriati in relazione a determinate asserzioni di bilancio, singolarmente o in combinazione con altre procedure. Tale decisione comporta, inevitabilmente, una selezione di soggetti da circolarizzare, non essendo, generalmente, possibile richiedere conferma a tutti i terzi per quelle classi di operazioni o saldi contabili che prevedono operazioni e transazioni routinarie nei confronti di numerose controparti: debiti verso fornitori, crediti verso clienti e via discorrendo. Soltanto in circostanze eccezionali, anche in relazione a queste classi di operazioni,

una procedura di conferma esterna potrebbe essere indirizzata a tutti i terzi coinvolti nel caso in cui, data la particolarità dell'attività aziendale, esistano, di fatto, pochissimi interlocutori nei confronti dei quali le transazioni sono prodotte; è il caso, ad esempio, di alcune aziende che sviluppano il proprio fatturato solo nei confronti di pochi (magari molto grandi) clienti, oppure che hanno esigenza di approvvigionarsi solo da pochi fornitori.

Nella generalità dei casi, fatta salva la categoria degli istituti finanziari, che vanno interamente circolarizzati, il revisore che ha pianificato procedure di richiesta di conferme esterne dovrà affidarsi a un appropriato campionamento dei soggetti da contattare. La selezione, in base alle asserzioni oggetto di verifica ed alla relativa valutazione dei rischi identificati e valutati di errori significativi, dovrà essere eseguita in base ad opportune regole di campionamento, al fine di potersi basare su elementi probativi (risposte alle richieste e/o procedure alternative) sufficienti ed adeguati rispetto alla determinata asserzione di bilancio oggetto di analisi. Tale campionamento si basa, generalmente, su prospetti ed informazioni ottenute dalla direzione, quali partitari clienti, partitari fornitori, tabulati di magazzino di depositari esterni e via discorrendo. Al fine di procedere a un campionamento corretto ed appropriato, il revisore deve sempre accertarsi della validità di tali estrazioni, effettuando ad esempio opportune quadrature con il bilancio di verifica e/o analizzando coerentemente altri dati, prospetti o informazioni che potrebbero contenere potenziali elementi di interesse per procedure di richieste di conferme esterne.

Suggerimenti operativi

Con riferimento alla verifica dell'esistenza ed accuratezza dei crediti verso clienti, ad esempio, potrebbe essere opportuno attuare una parallela verifica della competenza dei collegati ricavi di vendita, circolarizzando non solo clienti con saldo positivo alla data di chiusura di bilancio, ma (qualora opportuno ed utile) anche clienti con saldo pari a 0 che, nel corso dell'esercizio, hanno effettuato rilevanti transazioni con l'azienda soggetta a revisione. In questo modo, magari allegando alla richiesta di conferma esterna anche il partitario delle movimentazioni dell'esercizio, si potrebbe ottenere conferma circa la competenza e la correttezza dei ricavi registrati nei confronti del determinato cliente, che potrebbero rappresentare un importo significativo.

Le richieste di conferma esterna, oltre a produrre elementi probativi sufficienti ed appropriati per verificare i normali saldi di bilancio, potrebbero essere utilizzate anche per analizzare le operazioni o i saldi anomali. All'interno dei partitari clienti o fornitori potrebbero, ad esempio, essere presenti clienti con saldo negativo o fornitori con saldo positivo, che possono essere imputabili ad errori o ritardi nelle registrazioni contabili oppure fornire elementi al revisore per dubitare della veridicità delle sottostanti operazioni. In queste circostanze, il revisore potrebbe ritenere appropriato procedere con una richiesta di conferma esterna, magari dopo avere ottenuto preliminari spiegazioni dalla direzione; sarà, a tale proposito, opportuno valutare la concreta possibilità che il soggetto circolarizzato risponda alla richiesta e se tale risposta possa essere ritenuta affidabile.

Una volta determinata la lista dei soggetti da circolarizzare, sarà necessario individuare con maggiore precisione possibile anche la persona a cui indirizzare tale comunicazione; soprattutto nei casi in cui il soggetto circolarizzato sia un'impresa o Ente di grandi dimensioni, sarà tanto più probabile ricevere una risposta alla richiesta di conferma esterna quanto più precisa sarà l'individuazione del referente aziendale del soggetto circolarizzato più appropriato a prendere in considerazione tale richiesta e a darle opportuno corso. Tale aspetto riveste una particolare

importanza, soprattutto in relazione a quelle richieste che prevedono una risposta o un dettaglio informativo legato a elementi specifici di un determinato saldo contabile, transazione, accordo o contratto; inoltre, occorrerà individuare, qualora possibile, il referente aziendale del soggetto circolarizzato che riveste il ruolo più adatto a fornire la risposta che il revisore si aspetta. La corretta individuazione di tale specifico referente comporta, necessariamente, la collaborazione dell'azienda soggetta a revisione, che intrattiene direttamente i rapporti e le relazioni con le parti terze da circolarizzare, e che, quindi, è in grado più facilmente di agevolare il revisore in questa fase. Oltre ad aumentare la possibilità che il soggetto circolarizzato risponda effettivamente alla richiesta del revisore, individuare il corretto referente del soggetto circolarizzato aumenta il livello di attendibilità della risposta fornita, consentendo quindi al revisore di venire in possesso di un elemento probativo sufficiente e adeguato ai rischi individuati e valutati di errori significativi con impatto sull'informativa finanziaria.

19.3.3. Il corretto invio delle richieste

Predisporre ed inviare correttamente le richieste di conferme esterne incidono sul tasso di risposta ottenibile e sul livello di attendibilità delle risposte o delle informazioni fornite, visto che presuppongono un certo livello di attenzione e cura da parte del revisore nell'avere compiuto i passi, coerentemente con la pianificazione delle attività globali. Una volta definite le informazioni oggetto della richiesta, aver predisposto in modo opportuno la lettera di circolarizzazione e aver individuato il referente del soggetto terzo maggiormente qualificato per rispondere a tale richiesta, il revisore deve predisporre le lettere di richiesta di conferma esterna valutando il mezzo di comunicazione più opportuno per l'invio (cartaceo, elettronico o altro formato), in considerazione, soprattutto, della possibilità di poter mantenere il dovuto controllo sulle richieste di conferma. Tale attenzione è dovuta al fatto che ogni risposta a richiesta di conferma esterna comporta, intrinsecamente, rischi di intercettazione, alterazione o frode, a prescindere dalla modalità prescelta per l'invio. La richiesta di conferma è, infatti, materialmente predisposta dalla società revisionata, che la stampa su propria carta intestata e la sottoscrive, indicando di fornire la risposta direttamente al revisore, ed è, quindi, fondamentale che il revisore possa accertarsi che una volta predisposta correttamente la lettera, questa sia correttamente inviata in modo tale da raggiungere il destinatario previsto. A tal fine, il revisore deve prestare attenzione alla verifica della completezza degli indirizzi inseriti, assicurandosi di effettuare gli invii in prima persona, oltre che a sincerarsi che il proprio recapito sia fedelmente riportato nella comunicazione per agevolare l'invio della risposta da parte del soggetto circolarizzato. Da un punto di vista pratico, il revisore può decidere di allegare alla lettera di circolarizzazione anche una busta preaffrancata dove sia già correttamente indicato il suo recapito, al fine di agevolare il soggetto circolarizzato nell'invio della risposta.

Con riguardo alle modalità di invio della comunicazione, l'invio cartaceo fornisce maggiore sicurezza al revisore circa il controllo sulla fase di spedizione delle comunicazioni, così come sulla eventuale fase di sollecito (seconda o terza spedizione in caso di mancata risposta).

Suggerimenti operativi

Data la crescente affidabilità delle modalità di utilizzo di procedure e strumenti informatici a supporto della revisione contabile, il revisore potrebbe decidere di sfruttare alcuni vantaggi dell'invio informatico semplicemente per velocizzare il processo di circolarizzazione. Quello che infatti potrebbe essere messo in atto è la scelta di utilizzare la modalità di

invio cartaceo, preceduta però da una copia in formato elettronico a scopo di “preventiva informazione”. Questo consente al revisore di attivare, eventualmente, immediatamente il processo di risposta da parte del soggetto circolarizzato, poiché abbatte i tempi di invio tradizionale ed ha il vantaggio di raggiungere immediatamente la casella elettronica dell'esatto referente del soggetto circolarizzato; parallelamente, allo scopo di avere forte certezza circa l'effettiva correttezza della procedura eseguita, il revisore procede con l'invio dell'originale in formato cartaceo, sul quale può mantenere un maggiore livello di controllo ed affidabilità.

A tal proposito, si segnala comunque che il tema è stato analizzato anche sotto il profilo giuridico da parte di ASSIREVI che, con il Documento di ricerca n. 187, conferma come possa essere validamente utilizzata la modalità di circolarizzazione esclusivamente elettronica qualora effettuata tramite PEC. A tale proposito, confermando l'equivalenza della PEC ad una lettera raccomandata cartacea, si forniscono suggerimenti applicativi per il valido utilizzo della circolarizzazione totalmente in formato elettronico.

A fronte di richieste non correttamente recapitate o di mancata risposta entro un termine ragionevole, il revisore predispone un sollecito o secondo invio. Come accennato in precedenza, a fronte di mancata risposta ad una richiesta di conferma positiva, il revisore non ha elementi probativi per poter fare alcuna valutazione sulle asserzioni oggetto della procedura, e procederà quindi al sollecito e/o alle procedure alternative; di fronte alla mancata risposta ad una richiesta di conferma negativa, il revisore non ha in realtà elementi probativi forti per concludere che la “non risposta” equivalga alla conferma delle informazioni o saldi che hanno formato oggetto della richiesta negativa. Può, infatti, banalmente accadere che la richiesta non sia stata correttamente recapitata, oppure che il soggetto circolarizzato non abbia voluto tenere in considerazione la richiesta ed abbia quindi semplicemente deciso di non rispondere.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 505.A23	Il mancato ricevimento di una risposta ad una richiesta di conferma negativa non indica espressamente la ricezione da parte del soggetto circolarizzato della richiesta di conferma o la verifica dell'accuratezza delle informazioni in essa contenute. Di conseguenza, la mancata risposta del soggetto circolarizzato ad una richiesta di conferma negativa fornisce elementi probativi significativamente meno persuasivi di quelli forniti da una risposta ad una richiesta di conferma positiva. [...]
--------------------	--

Di conseguenza, la pianificazione di procedure di richiesta di conferma negativa è, nella prassi, scarsamente applicata, oppure rivolta solo a determinati tipi di soggetti e/o a particolari circostanze, in cui si ha una sicurezza pressoché totale circa l'affidabilità della procedura, intesa sia come sicurezza nel recapito, sia come presa in considerazione della richiesta con conseguente azione (risposta in caso di disaccordo, fornendone opportune motivazioni a supporto, oppure assenza di risposta in caso di accordo). Deve, quindi, trattarsi di casi in cui siano state preliminarmente verificate condizioni imprescindibili, quali: la bassa valutazione del rischio di errore e l'adeguata verifica del sistema dei controlli interni in merito alla specifica asserzione; una polverizzazione della popolazione da assoggettare alla procedura di richiesta di conferma esterna i cui saldi contabili, operazioni, termini

o condizioni contrattuali risultano omogenei nelle caratteristiche ed esigui nell'ammontare; una bassa percentuale prevista di eccezioni alle richieste inviate; assenza di validi elementi da parte del revisore per ritenere che i soggetti destinatari delle richieste possano o vogliano ignorarle.

19.4. Rifiuto della direzione nell'autorizzare invio di richieste di conferme esterne

Per poter correttamente far predisporre e inviare le richieste di conferme esterne, il revisore deve ottenere la collaborazione dell'azienda che, infatti, fornisce opportuni documenti per consentire il campionamento, predisponde le lettere e le fa firmare dal proprio legale rappresentante, fornisce al revisore gli indirizzi per consentire l'invio delle richieste. A seguito della selezione dei soggetti da circolarizzare, il revisore solitamente condivide le informazioni con la direzione per accertarsi che non vi siano elementi aggiuntivi di cui dovrebbe essere informato, e che potrebbero quindi spingere il revisore a modificare la sua selezione. Potrebbe verificarsi che, di fronte alla richiesta del revisore di circolarizzare un determinato soggetto terzo, la direzione opponga il proprio rifiuto a poter procedere, limitando così il lavoro del revisore. A tal proposito, occorrerà approfondire le motivazioni di tale comportamento, mediante un colloquio con la direzione circa i motivi alla base del loro rifiuto, che il revisore dovrà opportunamente verificare coerentemente con altri dettagli, documenti o informazioni inerenti a tale tematica. Sovente, la direzione rifiuta l'autorizzazione all'invio delle richieste di conferme esterne nei confronti di quei soggetti con i quali sono in corso controversie legali o trattative di altro genere; in base a tali premesse, la direzione ritiene che la ricezione di una richiesta di conferma esterna da parte dell'azienda potrebbe turbare le procedure in corso, oppure non portare agli esiti sperati (risposta alla lettera di circolarizzazione). Sta al revisore indagare approfonditamente sulle reali ragioni che hanno portato la direzione al rifiuto, al fine di comprendere se dietro tale comportamento si celino rischi legati a frodi, e se risulti opportuno rivedere la valutazione del rischio di errori significativi, andando conseguentemente a modificare la strategia e la pianificazione di revisione in riferimento alle specifiche asserzioni di bilancio interessate.

Il mancato invio anche solo di una richiesta di conferma esterna potrebbe, infatti, avere implicazioni sia sulla valutazione dei rischi precedentemente fatta dal revisore, con la conseguente necessità di doverla rivedere alla luce dei nuovi elementi emersi, soprattutto qualora si ravvisino i presupposti di un rischio di frode, sia sulla tempistica, natura ed estensione del piano di revisione inizialmente definito.

Nel caso in cui il revisore giudichi il rifiuto da parte della direzione legittimo e/o ragionevole, può decidere di adottare procedure alternative di revisione che possano consentirgli di ottenere comunque sufficienti ed appropriati elementi probativi. Tali procedure alternative potrebbero essere impattate dall'eventuale variazione nella valutazione circa i rischi significativi collegati alla determinata asserzione che il revisore potrebbe aver deciso di effettuare.

Nel caso in cui, invece, il rifiuto da parte della direzione mascheri una motivazione di maggior rischio ai fini della revisione, imputabile a frode e/o a comportamenti o eventi non intenzionali, il revisore dovrà necessariamente rivedere la valutazione dei rischi eseguita in fase iniziale e rimodulare appropriatamente le procedure di revisione consequenti.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 315.37	Se il revisore acquisisce nuove informazioni che non sono coerenti con gli elementi probativi su cui aveva originariamente basato l'identificazione o la valutazione dei rischi di errori significativi, egli deve riconsiderare l'identificazione o la valutazione.
-------------------	--

Nello specifico caso in cui il revisore ravvisi un rischio di frode, sarà obbligato a darne immediata comunicazione alla direzione stessa e ai responsabili delle attività di governance. Nei casi in cui il revisore accerti l'irragionevolezza del rifiuto della direzione di consentirgli/le di inviare una richiesta di conferma esterna, oppure nel caso in cui non siano oggettivamente attuabili procedure di revisione alternative, il revisore informa di tali sopravvenute difficoltà i responsabili delle attività di governance, al fine di renderli consci delle difficoltà significative riscontrate nel corso dell'attività di revisione, che potrebbero in alcune circostanze portare il revisore ad esprimere un giudizio con modifica.

19.5. I risultati ottenuti mediante le procedure di richiesta di conferma esterna

Eseguita correttamente la procedura di richiesta di conferma esterna, eventualmente a seguito di solleciti ai soggetti circolarizzati, il revisore deve seguire con attenzione le fasi successive.

In caso di effettiva ricezione di una risposta alla richiesta di conferma (positiva o negativa), il revisore è tenuto a verificarne l'attendibilità; seppure le informazioni e i dati provenienti da fonte esterna siano generalmente considerati più affidabili rispetto a quelli provenienti da fonti interne all'azienda, il revisore deve sempre applicare un adeguato livello di scetticismo professionale nel validare dati ed informazioni ricevute. Se, infatti, emergono elementi che fanno sorgere dubbi circa l'affidabilità delle informazioni fornite dal soggetto circolarizzato, il revisore deve confutarne la correttezza tramite la raccolta di coerenti ulteriori elementi probativi. Elementi concreti che potrebbero far dubitare della correttezza o affidabilità della risposta emergono qualora la risposta non pervenga direttamente al revisore, oppure qualora non provenga dall'effettivo soggetto circolarizzato; in entrambi i casi, il revisore indaga sulle motivazioni alla base di tali situazioni, accertandosi eventualmente delle ragioni dell'utilizzo, da parte del soggetto circolarizzato, di un terzo incaricato di fornire al revisore una risposta alle richieste effettuate. Poiché la risposta deve essere fornita direttamente al revisore da parte del soggetto circolarizzato, è evidente che qualsiasi anomalia in tale scambio di comunicazioni comporta ulteriori approfondimenti e riflessioni.

Suggerimenti operativi

Qualora le richieste di conferme esterne siano inviate a soggetti non abituati a tali procedure (ad esempio, aziende di piccole dimensioni), potrebbe capitare che la risposta alla richiesta di conferma esterna sia indirizzata direttamente alla società revisionata, oppure sia fornita non in forma scritta.

Nel primo caso, il revisore può ritenere opportuno contattare il soggetto revisionato e chiedere di re-inviargli direttamente la risposta, in modo da rispettare i requisiti della procedura; nel secondo caso, parimenti, il revisore può sollecitare il soggetto circolarizzato a rispondere per iscritto e direttamente, al fine di poter entrare in possesso di elementi probativi sufficienti ed adeguati, evitando così il ricorso alle procedure alternative.

Qualora il revisore consideri effettivamente non attendibile la risposta ricevuta, dovrà rivedere la valutazione dei rischi in relazione alla determinata asserzione di bilancio e rimodulare conseguentemente le procedure di revisione pianificate; nel caso in cui l'inaffidabilità della risposta ricevuta nasconde un potenziale rischio di frode, il revisore si attiva per confutarne eventualmente i presupposti e conseguentemente per informare la direzione ed i responsabili delle attività di governance.

In alcune circostanze, una risposta ricevuta potrebbe contenere saldi o informazioni diverse rispetto a quelle fornite dall'azienda revisionata; è compito del revisore indagare tali eccezioni, verificando se sia possibile una riconciliazione degli importi (attribuibile magari ad una differente tempistica nella registrazione dei movimenti), oppure se ricorrono elementi tali da far emergere errori nel bilancio dell'azienda revisionata, che potrebbero essere attribuiti ad errori nelle registrazioni, a carenze nel sistema del controllo interno oppure, nell'ipotesi più grave, a frodi con impatto sull'informativa finanziaria. Qualora il revisore accerti che la risposta fornita dal soggetto circolarizzato abbia effettivamente evidenziato un errore nel bilancio dell'azienda revisionata, ne analizza i relativi impatti in termini di valutazione dei rischi originariamente eseguita e, qualora opportuno, di rimodulazione delle procedure di revisione consequenti. Nel caso di fattori che fanno presupporre un rischio di frode, il revisore valuta le opportune azioni consequenti, incluse le dovute comunicazioni con la direzione e i responsabili delle attività di governance.

Nel caso di mancata risposta, anche a seguito di solleciti, e accertatosi dell'effettivo recapito della richiesta (mediante modalità cartacea, elettronica o altra modalità), possono emergere due diversi scenari a seconda che la richiesta originaria fosse positiva o negativa: la mancata risposta ad una richiesta positiva non offre al revisore alcun elemento probativo, qualunque siano le cause di tale mancata risposta; la mancata risposta ad una richiesta di conferma negativa non offre in realtà elementi probativi forti e persuasivi al revisore per concludere che le informazioni richieste al soggetto circolarizzato siano effettivamente valide, ossia che il "silenzio" da parte del soggetto circolarizzato equivalga ad "assenso". Sarebbe, invece, opportuno, pur ritenendo basso il rischio relativo alla specifica asserzione, ricercare ulteriori elementi probativi maggiormente persuasivi che possano supportare il revisore nella conferma della validità della procedura di richiesta di conferma negativa.

Qualora la risposta a una richiesta positiva non pervenga oppure nel caso in cui la mancata risposta a una richiesta negativa non sia considerato elemento probativo adeguato e sufficiente, il revisore metterà in atto procedure alternative, consistenti generalmente in analisi di dettaglio. Nel caso di saldi o importi relativi a operazioni commerciali (debiti o crediti) potrebbe essere utile verificare, a una data successiva rispetto a quella di chiusura del bilancio/periodo di *reporting*, l'entità dei pagamenti/incassi successivi, che servirebbero a confermare il saldo esposto. Più difficile potrebbe essere attuare procedure alternative in relazione a quelle richieste che prevedevano di fornire informazioni più ampie (condizioni contrattuali, termini di un accordo, ...); in alcuni casi, potrebbero, poi, non essere affatto eseguite procedure alternative, poiché impossibili o inutili ai fini della revisione (si verifica questo secondo caso quando, in relazione a una determinata asserzione, l'unica procedura idonea a fornire risposta ai rischi identificati e valutati di errori significativi è rappresentata unicamente dalla richiesta di conferma esterna). In tale circostanza, il revisore deve rivedere la valutazione dei rischi di errori significativi con impatto sull'informativa finanziaria, individuando eventualmente fattori che possano far presupporre il rischio di frode, valutando se ricorrono i presupposti per le opportune comunicazioni con la direzione ed i responsabili delle attività di governance;

conseguentemente, qualora l'assenza di elementi probativi a supporto della specifica asserzione e/o l'aumento dei rischi individuati e valutati di errori significativi comporti effetti pervasivi sull'informativa finanziaria, il revisore ne valuterà le conseguenze in merito al giudizio che dovrà esprimere sul bilancio.

Dall'analisi complessiva dei risultati emersi a seguito delle procedure di richiesta di conferma esterna, il revisore valuterà, quindi, se ritenere affidabili le risposte ricevute, incluso il caso di risposte con eccezioni riconciliabili, oppure se considerarle non affidabili e procedere quindi a procedure alternative. In ogni caso, il revisore dovrebbe ottenere una più globale comprensione delle procedure di richiesta di conferme esterne attraverso una valutazione con altre procedure di revisione eventualmente svolte, che possono attribuire maggior persuasività agli elementi probativi ottenuti.

20. REVISIONE DELLE STIME CONTABILI

Temi trattati	ISA Italia di riferimento
La definizione di "stime contabili"	540
I rischi di revisione legati alle stime contabili	540
Le stime contabili nel quadro normativo dell'informazione finanziaria applicabile	540,250
L'identificazione della necessità di stime contabili da parte della direzione	540
La determinazione delle stime contabili	540,620
Le ingerenze da parte della direzione	540
Il rischio di frode collegato alla determinazione di stime contabili	240
Il riesame delle stime contabili dei periodi amministrativi precedenti	240, 540
Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati di errori significativi	330, 540
Gli eventi successivi in materia di stime contabili	540, 560
Le attestazioni scritte	540, 580
Ulteriori procedure di validità	540
La determinazione degli errori	450, 540
L'informativa relativa alle stime contabili	540

Carta di lavoro "Audit Tool Excel"	Cartella Pianificazione: C13 – Valutazione rischi per voce e asserzione Cartella Esecuzione: D17-02 - Fondi rischi (Excel)
---	---

20.1. Le stime contabili nel bilancio

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 540.12	Ai fini dei principi di revisione, i seguenti termini hanno il significato sotto riportato: a) Stima contabile – Un valore monetario la cui quantificazione, in conformità alle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, è soggetta a incertezza nella stima. [...]

Nonostante siano poste regole alle quali il redattore del bilancio deve attenersi, in base al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile al determinato contesto, permane un'ampia area di discrezionalità, foriera di scelte e valutazioni influenzati a loro volta da processi di stima. È di conseguenza fondamentale per il revisore valutare l'impatto che il processo di stima riveste nella determinazione di ogni classe di operazioni, saldo contabile o importo, al fine di comprenderne i presupposti di base ed ottenere gli elementi probativi pertinenti per permettergli una valutazione professionale. Il quadro normativo sull'informazione finanziaria, su specifici argomenti, classi contabili o valori può risultare più o meno stringente, fornendo indicazioni rigide e precise oppure generali e flessibili, indicando precisi metodi di valutazione oppure lasciando ampia scelta al redattore del bilancio, richiedendo specifici elementi da fornire come informativa, oppure non fissando alcun parametro di riferimento in merito all'informativa di bilancio.

In riferimento a specifiche stime contabili, potrebbero non essere disponibili (o essere difficilmente reperibili) informazioni o elementi chiave al fine di poter formulare correttamente le stime e fornire la correlata informativa di bilancio, aumentando, quindi, le difficoltà dell'impresa nel poter rappresentare in modo veritiero e corretto i fatti di gestione. Alcuni dati, infatti, potrebbero non essere pubblicamente disponibili, oppure riferirsi a parametri non confutabili in mercati o contesti ufficiali, oppure contenere livelli molto elevati di aleatorietà tali da potere, potenzialmente, inficiare l'intero modello o processo di stima. In determinate circostanze, inoltre, potrebbero non essere sufficienti o appropriate le conoscenze e le competenze della direzione aziendale nel poter formulare le stime contabili in modo corretto e professionale, richiedendo quindi il supporto di un esperto esterno all'azienda.

Diventa necessario, quindi, per la direzione aziendale impostare processi di elaborazione di stime contabili che utilizzino:

- **metodi** appropriati;
- **assunzioni** appropriate;
- **dati** appropriati.

Ulteriore peculiarità, a cui i principi contabili dedicano specifica attenzione e disciplina, è rappresentata dalle stime contabili che implicano una quantificazione al *fair value*. In questi casi, infatti, più che formulare una stima al fine di prevedere l'esito di un'operazione, di un evento o di una condizione futura, l'obiettivo è esprimere un valore di un'operazione corrente, ovvero di una voce di bilancio sulla base delle condizioni prevalenti alla data della quantificazione.

Con riferimento alle valutazioni effettuate al *fair value*, i principi contabili prevedono, poi, una correlata informativa di bilancio che deve essere fornita allo scopo di illustrare e spiegare la metodologia attuata, gli *input* utilizzati, le assunzioni formulate; l'informativa dovrà essere tanto più esaustiva e completa quanto più esigui saranno gli *input* osservabili utilizzati nel processo valutativo, poiché occorrerà dettagliatamente far comprendere in base a quali circostanze, elementi e dati si è pervenuti alla determinata stima del *fair value* della voce in oggetto.

20.2. I rischi di revisione in relazione alle stime contabili

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 540.11	L'obiettivo del revisore è quello di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati in merito al fatto che le stime contabili e la relativa informativa in bilancio siano ragionevoli nel contesto del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.
-------------------	--

A causa dei processi di valutazione e dell'assenza di precisione ed univocità nella determinazione di alcune voci di bilancio, ai fini della revisione occorre comprendere come la direzione perviene alla definizione delle stime contabili, pesandone gli effetti dei relativi impatti in bilancio. Data l'intrinseca difficoltà di avere un oggettivo termine di confronto per valutare l'entità delle stime contabili, il revisore deve comprendere e conoscere l'intero processo di formulazione e di elaborazione delle stime contabili, soppesando gli elementi e le assunzioni presi a riferimento dalla direzione per quantificare in termini monetari e/o illustrare in termini di informativa quelle voci o operazioni soggette a stima contabile.

Preliminarmente, il revisore dovrebbe ottenere una più completa e vasta comprensione del contesto aziendale e delle sue peculiarità, della struttura organizzativa e dell'intera attività di *reporting* finanziario, inquadrando opportunamente le specificità dell'attività esercitata, del mercato in cui opera, del contesto normativo e regolamentare in cui si muove. Questi elementi, anche con riferimento alle stime contabili, forniscono una panoramica più completa circa i potenziali errori che il revisore dovrebbe valutare, al fine di modulare opportunamente le sue procedure di revisione. Potrebbe ipotizzarsi un più modesto livello di incertezza legato all'elaborazione di stime contabili e un correlato minore rischio associato di errore significativo, in quei contesti aziendali caratterizzati da stabilità di mercato, bassa complessità dell'attività esercitata, elevata strutturazione e suddivisione dei compiti e dei ruoli mediante adeguati livelli di controllo e supervisione, alto grado di esperienza e competenza da parte della direzione, ampia disponibilità di *input* osservabili nella definizione di stime contabili, frequente aggiornamento e revisione delle stime contabili in base anche a procedure interne collaudate e standardizzate. Tanti di questi elementi possono essere desunti e valutati dal revisore già in fase iniziale di individuazione dei rischi, formulando di conseguenza opportune aspettative in termini di complessità ed affidabilità dei processi di stima ad essi collegati.

Suggerimenti operativi

In fase iniziale di comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, il revisore può formarsi aspettative circa le principali criticità inerenti il bilancio, sia basandosi sulla propria esperienza in relazione al determinato settore economico in cui l'azienda si colloca, sia analizzando in modo critico le iniziali informazioni ottenute sulla società (sia provenienti da fonti esterne che interne all'azienda).

Spesso risulta utile ed appropriato, qualora possibile, effettuare delle ispezioni fisiche dei locali aziendali, in modo ad esempio da verificare direttamente lo stato di obsolescenza degli impianti e dei macchinari o l'entità del magazzino prodotti finiti. Oltre a poter verificare in prima persona i presupposti di alcune assunzioni formulate dalla direzione circa le valutazioni riferite ad elementi "tangibili", il revisore può anche ottenere una più ampia comprensione della complessità delle attività svolte dall'impresa, nonché delle ulteriori problematiche o difficoltà che potrebbero essere fonte di passività potenziali, non correttamente identificate e contabilizzate dalla direzione.

Può risultare utile per il revisore, in fase iniziale di comprensione, anche effettuare un'indagine retrospettiva dei bilanci precedenti al fine avere una prima cognizione quantitativa delle principali poste soggette a stima (es: crediti, magazzino, fondi rischi...) oppure un'analisi dei libri sociali e/o dei verbali di verifiche esterne (es: ambientali, ecc...).

20.2.1. La comprensione del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile

Conoscere il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile costituisce il primo importante elemento di comprensione da parte del revisore, poiché contiene le linee guida alle quali il redattore del bilancio dovrà attenersi, incluse le istruzioni in materia di stime contabili e valutazioni.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 540.13	Nell'acquisire una comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e del suo sistema di controllo interno, come richiesto dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, il revisore deve comprendere gli aspetti nel seguito indicati relativi alle stime contabili dell'impresa. A tal fine il revisore deve svolgere le procedure nella misura necessaria ad acquisire elementi probativi che forniscano una base appropriata per l'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi a livello di bilancio e di asserzioni.
-------------------	---

Ogni quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile conterrà, infatti, un insieme di regole che orientano nella formulazione delle stime contabili, guidano nella realizzazione di eventuali calcoli, indicano gli elementi da fornire come informativa di bilancio obbligatoria. Spesso, anche in considerazione di saldi contabili e/o operazioni non significativamente impattati da evidenti processi di stima, potrebbero ricorrere condizioni straordinarie o inusuali che obbligano l'impresa, al fine di rispettare il criterio della veritiera e corretta rappresentazione dei fatti di gestione nel bilancio, a disapplicare i criteri *standard* di valutazione, ricorrendo ad operazioni di stima o a valutazioni che si discostano da criteri precisi di misurazione. È compito del revisore analizzare le specifiche situazioni e comprenderne i presupposti, valutando la ragionevolezza del comportamento adottato dall'impresa e la coerenza con i principi cardine del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

In relazione a particolari settori economici, caratterizzati da normative *ad hoc* e con peculiarità distinte, risulta opportuno per il revisore esaminare le relazioni tra gli obblighi dettati dal quadro regolamentare ed il relativo impatto sull'informazione finanziaria; esempi concreti possono essere rappresentati dal quadro normativo di riferimento per i settori regolamentati, oppure da norme che impattano le attività operative e le strategie dell'impresa, incluse le attività di vigilanza diretta, oppure da interventi da parte di autorità preposte (fiscali, ambientali, economiche, monetarie) che si ripercuotono sull'azienda, le sue operazioni ed il relativo riflesso sull'informativa finanziaria. Sebbene al revisore non possa essere chiesto di conoscere approfonditamente tutti gli aspetti caratterizzanti il quadro regolamentare di un determinato settore o di una determinata azienda, è importante che ottenga perlomeno una generale comprensione di tale contesto e una più dettagliata panoramica degli elementi con potenziale impatto sul bilancio. Questo supporta il revisore sia in fase di periodico colloquio con la direzione, quando sono discusse le motivazioni adottate a supporto di una determinata stima contabile e/o processo valutativo, sia nell'individuazione di situazioni o circostanze in cui, in base alle prescrizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, l'azienda si sia discostata da tali indicazioni e abbia attuato una differente scelta, che la direzione dovrà quindi opportunamente motivare.

Più in dettaglio, il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile potrebbe, oltre a indicare le specifiche condizioni richieste per la valutazione di una stima contabile e i metodi ritenuti accettabili per la relativa misurazione, fornire anche linee guida particolareggiate per la determinazione di stime puntuale da parte della direzione, indicando quali siano le assunzioni alla base di tali stime.

Suggerimenti operativi

Il revisore, mediante colloqui con la direzione in fase di pianificazione o *final*, ottiene informazioni importanti circa gli impatti che le modifiche legislative e/o regolamentari hanno o potrebbero avere per l'azienda. Cambiamenti nel quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile potrebbero, infatti, comportare il sorgere di nuovi elementi o operazioni coinvolte in processi di stima, per le quali l'impresa dovrà attuare tutte le misure necessarie a individuare, valutare e applicare gli elementi utili al fine di pervenire alla stima contabile e/o all'informativa di bilancio richiesta.

Basarsi soltanto sull'esperienza pregressa delle stime contabili di bilancio non rappresenta un valido strumento per il revisore al fine di identificare e valutare i rischi di errori significativi, ma deve essere opportunamente aggiornata la comprensione e conoscenza "storica" delle stime contabili in bilancio per tenere traccia dei cambiamenti e delle modifiche che le novità inserite nel quadro normativo applicabile richiedono all'impresa.

Più in dettaglio, il revisore deve prima comprendere gli effetti prodotti dal quadro normativo/regolamentare sui processi di stima delle specifiche voci di bilancio e poi organizzare le attività di verifica ritenute necessarie per far fronte ai rischi sottesi ad ogni valutazione di bilancio, seppur con gradazione diversa.

Con specifico riferimento alle stime al *fair value* di valori di bilancio, il revisore deve necessariamente ottenere una globale comprensione circa le prescrizioni normative o dei principi contabili che richiedono o permettono una valutazione di determinate voci di bilancio al *fair value*.

20.2.2. L'identificazione della necessità di stime contabili da parte della direzione

Per rispettare le previsioni in tema di stime contabili inserite nel quadro normativo sull'informazione finanziaria di riferimento, è necessario che la direzione sappia correttamente e tempestivamente individuare sia quando che come elaborare le stime richieste, incluse le stime al *fair value*. Muovendo dalla considerazione che le stime contabili si esprimono tramite valori monetari approssimati per la cui determinazione intervengono una serie di elementi caratterizzati da un grado variabile di aleatorietà, risulta determinante comprendere in quale momento ed in che modo la direzione decida di attivare quei meccanismi che consentano, attraverso la valutazione di tutti gli *input* pertinenti, di arrivare alla determinazione della stima contabile e/o della relativa informativa di bilancio.

Poiché la conoscenza e la comprensione storica dell'azienda è importante, ma non sufficiente per l'identificazione dei rischi di errori significativi con impatto sull'informativa finanziaria, il revisore non potrà focalizzare la sua attenzione soltanto sulle stime contabili, ma dovrà allargare il suo raggio di analisi a tutte quelle potenziali circostanze che, in base al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile ed in considerazione delle caratteristiche peculiari dell'azienda e del contesto in cui opera, potrebbero far sorgere in capo all'impresa l'esigenza di determinare delle stime contabili, incluse le stime al *fair value*.

Come per ogni processo aziendale, anche in relazione alle operazioni di elaborazione di stime contabili vengono attuate delle fasi e delle metodologie, più o meno elaborate e strutturate, che hanno l'obiettivo di rispettare le prescrizioni previste in tema di stime contabili. Sia con riferimento alle operazioni e alle voci storicamente o generalmente soggette a processi estimatori (valutazione recuperabilità crediti, verifica obsolescenza magazzino, valutazione passività potenziali derivanti da contenziosi, quantificazione passività future per garanzie sui prodotti concesse ai clienti), sia con riferimento alle nuove ed eventuali operazioni che potrebbero richiedere processi di stima, la direzione imposta delle procedure e delle regole, che possono essere formalizzate (ad esempio, contenute in manuali procedurali) o informali, coinvolgere differenti attori mediante una suddivisione dei compiti e dei ruoli (funzioni operative e di supervisione) oppure essere concentrate in capo alla stessa direzione, prevedere o meno degli opportuni controlli (manuali e/o automatizzati) e, infine, implicare l'eventuale coinvolgimento di esperti. Tutte queste scelte sono specificatamente effettuate dalla direzione in base alla comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, della struttura interna e delle attività che svolge, della strategia che intende perseguire mediante azioni e piani futuri, dell'esperienza degli attori coinvolti nel processo di definizione delle stime contabili (siano essi interni o esterni, a livello operativo o direzionale), del supporto eventuale di procedure e sistemi informatizzati che intervengono nei processi aziendali. Chiaramente, in considerazione di aziende di ridotte dimensioni, sarà probabilmente più semplice constatare una ridotta complessità nella corretta individuazione e determinazione delle stime contabili, in relazione a una minore complessità dell'attività, ridotti volumi di transazioni e probabile consolidata esperienza pregressa della direzione, anche se probabilmente bilanciata da una minore formalizzazione dei ruoli e dei compiti e un possibile maggior accentramento delle funzioni in capo alla stessa direzione.

Partendo dalla base di conoscenze relative alla comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, mediante mirati colloqui con la direzione, il revisore deve approfondire tutti quegli aspetti utili a identificare quali siano le procedure o le decisioni che l'impresa pone in essere per comprendere la necessità di elaborazione di stime contabili, definendone conseguentemente le modalità operative. Il supporto di manuali operativi e la suddivisione

di ruoli e funzioni ben precisi aiuta chiaramente il revisore nell'identificare gli eventuali processi, inclusi i relativi controlli interni, sottostanti alla elaborazione di stime contabili; il revisore, qualora possibile ed opportuno, potrebbe chiaramente decidere anche di testare l'efficacia dei controlli posti in essere dall'azienda, al fine di rafforzare la validità e la coerenza degli elementi probativi ottenibili. Il revisore deve comprendere, sia per le operazioni all'origine di stime contabili consuete e storicamente consolidate, sia per le potenziali operazioni che potrebbero in futuro generare la necessità di formulare stime contabili, quali siano gli *input* che mettono in moto il processo di individuazione degli elementi, valutazione delle ipotesi di base, scelta del metodo di calcolo o di valutazione, elaborazione del valore numerico, produzione della relativa informativa di bilancio, con riferimento alla determinazione delle stime contabili, incluse le stime al *fair value*. Occorre, cioè, comprendere se siano individuabili degli elementi che, soprattutto con riferimento alle potenziali necessità di elaborazione di stime contabili in futuro, fanno scattare meccanismi interni all'azienda in grado di attivare tutte quelle procedure necessarie alla corretta individuazione e predisposizione delle stime contabili. Il rischio maggiore che potrebbe insinuarsi, infatti, è proprio quello che l'azienda non individui correttamente la necessità di procedere alla formulazione di una stima contabile nuova rispetto a quelle storicamente presenti in bilancio, con effetti significativi e/o pervasivi sull'informativa finanziaria.

Mediante colloqui con la direzione, il revisore ottiene una comprensione circa i meccanismi adottati dall'impresa per individuare correttamente le necessità di effettuare stime contabili, incluse eventuali procedure poste in essere per monitorare costantemente tale aspetto e gestirne i relativi rischi. Tramite opportune verifiche dell'effettiva implementazione delle attività e dei controlli, più o meno formalizzati e strutturati, delineati dalla direzione, il revisore può valutare se effettivamente le azioni poste in essere dall'azienda risultano adeguate a individuare e monitorare le esigenze di determinazione di stime contabili. In aggiunta, mediante l'indagine presso la direzione circa gli impatti derivanti da eventuali modifiche nel quadro normativo sull'informazione finanziaria, dell'attività dell'impresa, delle strategie aziendali, delle *policy* interne o della suddivisione di ruoli e compiti, il revisore determina se e in quale misura le procedure attuate dalla società siano in grado di rispondere adeguatamente ai cambiamenti dell'impresa e del contesto in cui opera, con riferimento alla capacità di individuare e determinare le stime contabili, inclusa la relativa informativa.

Qualora il revisore ritenga che, mediante l'analisi del sistema dei controlli interni e/o la valutazione delle procedure e delle attività poste in essere dalla direzione in materia di stime contabili, possano emergere rischi di errori significativi sul bilancio, derivanti da una inefficace identificazione, misurazione e valutazione di elementi, operazioni, eventi e condizioni collegati alla determinazione di stime contabili, dovrà valutarne i relativi effetti sull'informativa finanziaria, adoperandosi per le opportune comunicazioni alla direzione e/o ai responsabili delle attività di *governance*, rivedendo, se opportuno, la valutazione dei rischi effettuata in fase iniziale, modulando opportunamente le procedure di revisione conseguenti e, nel caso di significatività e/o pervasività degli errori riscontrati in tema di stime contabili, valutando gli effetti ai fini dell'emissione del giudizio al bilancio.

20.2.3. La determinazione delle stime contabili

Una volta compresa la procedura di individuazione della necessità di effettuare stime contabili predisposta dall'azienda, inclusi gli eventuali controlli interni pianificati e implementati dalla direzione, il revisore deve

chiaramente approfondire le modalità con le quali l'azienda raccoglie e raccorda tutti gli elementi utili alla determinazione di una stima contabile, incluse le stime al *fair value*. Risulta, cioè, fondamentale comprendere come le stime contabili siano formulate, al fine di poter valutare se la loro determinazione possa essere considerata ragionevole in accordo con il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

Sebbene con differente grado di complessità e formalità, in tutte le imprese sarà configurabile un processo di determinazione delle stime contabili, coinvolgendo maggiori o minori livelli gerarchici interni, facendo magari ricorso a professionisti esterni (esperti), seguendo linee guida o procedure più o meno formalizzate. Il primario obiettivo del revisore è comprendere in che modo l'impresa individua i principi contabili di riferimento per la formulazione delle stime, che sono alla base dei successivi metodi e modelli di calcolo utilizzati per formulare le stime. In base al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, infatti, l'azienda ottiene informazioni, indicazioni e linee guida circa eventuali metodologie da adottare, modelli di valutazione da seguire, elementi ulteriori da considerare nella valutazione e correlata informativa da fornire. La competenza dell'azienda nell'individuare correttamente i principi contabili rilevanti ai fini delle stime contabili, in considerazione delle peculiarità dell'azienda e del contesto in cui opera, nonché delle future evoluzioni e strategie, potrebbe essere valutata, infatti, non solo a livello direzionale, ma estesa ai referenti aziendali a vario titolo coinvolti nei processi di stima (personale operativo, supervisori), nonché ai sistemi informatici dai quali sono estrapolati dati ed elementi utili alla valutazione e/o effettuati calcoli, proiezioni, controlli e verifiche in maniera automatizzata. Gli eventuali controlli interni pianificati e implementati dall'azienda, di cui il revisore ha eventualmente testato anche l'efficacia, possono rappresentare un ulteriore elemento di supporto all'analisi del revisore nel giudicare ed analizzare l'architettura delle operazioni aziendali in materia di stime contabili.

In fase di verifica (ed eventuale *test*) dei controlli posti in essere dalla direzione in tema di stime contabili, il revisore ha l'occasione di analizzare anche la competenza specifica degli attori coinvolti nel processo di stima, verificando se i referenti aziendali preposti alle attività operative e di supervisione possiedano le opportune conoscenze per svolgere i ruoli assegnati, se esistano adeguati livelli di separazione delle funzioni e revisione delle attività svolte, se possa essere verificata l'obiettività dei referenti coinvolti nel svolgere adeguatamente le proprie mansioni, se sussistano eventuali procedure standardizzate e/o routinarie collaudate, ed infine se esistano regole circa il periodico aggiornamento dei processi attinenti le stime contabili. Nelle imprese di minori dimensioni potrebbe essere frequente osservare una minore formalizzazione delle fasi di elaborazione di stime contabili, con relativo coinvolgimento di pochi referenti aziendali nelle attività operative e probabile basso livello di supervisione e monitoraggio periodico. Spesso, infatti, i processi di stima in queste aziende sono appannaggio quasi esclusivo della direzione, magari con il coinvolgimento di consulenti esterni, e sono generalmente posti in essere solo in prossimità della chiusura dell'esercizio. Se, da un lato, la maggiore semplicità dell'attività e delle operazioni poste in essere dalle imprese di minori dimensioni potrebbe essere coerente con una minore formalizzazione dei processi e delle procedure relative alla formulazione di stime contabili, dall'altro lato, il più elevato livello di accentramento di queste attività in capo a pochi soggetti apicali potrebbe comportare rischi maggiori per il revisore, poiché potrebbe presupporre maggiore ingerenza della direzione nella formulazione delle stime contabili (come si avrà modo di illustrare nel paragrafo dedicato a tale tema).

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 540.A24	<p>L'acquisizione di una comprensione delle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile fornisce al revisore una base per discutere con la direzione e, ove applicabile, con i responsabili delle attività di governance:</p> <ul style="list-style-type: none">• le modalità con cui la direzione ha applicato le disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile inerenti alle stime contabili, e• la valutazione del revisore se siano state applicate in maniera appropriata. <p>Tale comprensione può inoltre aiutare il revisore a comunicare con i responsabili delle attività di governance, laddove ritenga che una prassi contabile significativa, accettabile alla luce del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, non sia la più appropriata nelle circostanze dell'impresa.</p>
--------------------	--

Oltre a verificare che le scelte compiute siano rispondenti al quadro normativo applicabile, il revisore deve analizzare se i metodi e modelli prescelti siano frutto di una decisione consapevole, ponderata, coerente con le condizioni e le situazioni intrinseche dell'azienda e/o della voce di bilancio oggetto di stima, e non semplicemente dettate da altri fattori quali abitudini o prassi pregresse (che potrebbero non essere più rispondenti alle mutate esigenze del contesto aziendale), maggiore semplicità nell'utilizzo di un metodo rispetto ad un altro, convenienza nella scelta di un modello rispetto ad un altro in base all'impatto apportato sui prospetti di conto economico e/o stato patrimoniale, ... Inoltre, occorre comprendere e verificare se e con quale frequenza tali metodi e modelli sono rivisti e rielaborati, al fine di consentire all'azienda di fare affidamento su stime contabili che siano sempre aggiornate e pertinenti all'azienda ed alle sue dinamiche evolutive. Il rischio inerente all'utilizzo di modelli standardizzati e consolidati, che non vengono periodicamente rivisti, potrebbe infatti essere quello di fare affidamento su una prassi consolidata e/o su calcoli ormai collaudati che però, con il passare del tempo, potrebbero non essere più adatti ad un'attività aziendale che è, invece, evoluta o ad un contesto che si è modificato, fornendo un risultato finale non più ragionevole e corretto.

Con riferimento ai metodi ed ai modelli prescelti dall'azienda, il revisore è tenuto a valutare anche se ci sono stati elementi di novità che hanno comportato, o avrebbero dovuto comportare, una modifica da parte della direzione. Tramite il confronto con il periodo amministrativo precedente, il revisore deve ottenere una comprensione circa i cambiamenti intervenuti con riferimento all'azienda o al contesto in cui opera. Può, infatti, accadere che mutamenti nelle condizioni o nelle circostanze che interessano l'azienda siano tali da richiedere l'adozione di un modello o di un metodo diverso rispetto al passato: in tal caso il revisore dovrà valutare per quali motivi, eventualmente, l'azienda abbia invece proseguito nell'utilizzo di modelli o metodi consolidati pregressi. Alternativamente, potrebbe, invece, essersi materializzata la decisione da parte dell'azienda di aderire a un metodo o modello diverso rispetto al passato: in tale circostanza il revisore analizzerà perché ed in quale modo la direzione sia pervenuta a tale scelta, valutandone la ragionevolezza e gli assunti di base.

Suggerimenti operativi

Anche con riferimento alle stime contabili più usuali e consolidate, quali il calcolo della svalutazione dei crediti o la considerazione dei riflessi dell'obsolescenza del magazzino sulla valutazione delle rimanenze, è necessario aggiornare periodicamente i parametri in base ai quali le stime sono formulate.

In ragione dell'evoluzione dell'attività aziendale (inserimento nuovi prodotti, espansione delle vendite in nuovi Paesi esteri) è fondamentale rivedere i modelli precedentemente utilizzati per la determinazione delle stime e inserire nuovi elementi di valutazione, rendendo il modello più pertinente alla situazione corrente dell'azienda. In tali circostanze, può risultare utile e opportuno confrontare le informazioni e i dati della direzione con appropriati referenti della divisione vendite, i quali potrebbero aver formulato piani e previsioni ai puri fini interni, che potrebbero essere validamente confrontati con le assunzioni utilizzate dalla direzione per valutare il fondo svalutazione crediti o il fondo rischi per garanzia.

In alcune circostanze, i principi contabili applicabili potrebbero non indicare un modello prestabilito o una serie di modelli accettabili, lasciando, quindi, all'azienda la facoltà di determinare il modello più adatto, oppure, nonostante esistano modelli comunemente utilizzati (in base ai principi contabili applicabili e/o alla prassi esistente in un determinato settore economico), l'azienda decida di applicarne uno creato internamente. Il solo fatto di non aver adottato un modello comunemente utilizzato per la formulazione di una specifica stima contabile, ma di averne al contrario ideato e realizzato uno proprio, generalmente presuppone un rischio di revisione più elevato, sebbene la società possa avere particolari conoscenze specialistiche in un determinato ambito e/o avere al proprio interno degli esperti in particolari settori. Tuttavia, un modello personalizzato potrebbe fornire una stima più precisa ed attendibile rispetto a quella ottenibile con modelli *standard*, poiché in grado di considerare elementi specifici e peculiari che i modelli generici non valuterebbero, consentendo così un risultato più aderente e coerente con la determinata realtà aziendale. Sarà compito del revisore valutare l'attendibilità del modello sviluppato, mediante indagini presso la direzione per comprendere come stia stato ideato e quali *input* siano considerati per il calcolo delle stime contabili fornite; qualora basato su complessi modelli statistici e/o elaborazioni informatiche, il revisore potrebbe decidere di coinvolgere uno specialista IT per incaricarlo della verifica delle specificità tecniche del software elaborato dall'azienda, al fine di ottenere elementi probativi forti circa l'affidabilità degli strumenti informatici utilizzati nell'elaborazione delle stime. Questa decisione sarà presa in base sia alla significatività delle stime contabili in bilancio, sia alla effettiva complessità del modello realizzato dall'azienda per la formulazione delle stime contabili.

Nelle aziende di minori dimensioni potrebbe essere più frequente che, in considerazione della determinazione o della revisione periodica delle stime contabili, anche delle più semplici e routinarie, si verifichi l'intervento di un professionista esterno, mentre le aziende più strutturate effettuano solitamente in autonomia tutte le fasi di definizione delle stime. Sarà cura del revisore valutare se e come l'azienda interagisce con gli eventuali consulenti esterni, fornendo tutte le informazioni ed i dati per consentire la formulazione della valutazione più pertinente ed attendibile possibile, considerando che numerose assunzioni e considerazioni potrebbero effettivamente essere in possesso solo di determinate persone con ruoli apicali all'interno dell'azienda, con un elevato grado di esperienza e conoscenza dell'azienda e del settore in cui opera. Sebbene, quindi, generalmente il coinvolgimento di un terzo

esterno all'impresa possa rappresentare un fattore di mitigazione del rischio di revisione, occorre, nel caso specifico, valutare se il terzo (indipendente) sia davvero in possesso di tutte le informazioni necessarie a contribuire validamente ed efficacemente alla predisposizione di stime contabili, ossia se possa basarsi su assunzioni valide, su elementi disponibili e verificabili, e soprattutto se ci sia da parte dell'azienda la massima trasparenza a fornire tutti quegli input necessari a permettere l'elaborazione di una stima pertinente e ragionevole.

20.2.4. Le assunzioni alla base delle stime contabili

Le scelte effettuate dall'azienda, inclusi i modelli prescelti e i calcoli effettuati, muovono dalle assunzioni di base che la direzione formula nel pervenire alla determinazione di stime contabili, incluse le stime al *fair value*. Tali assunzioni rappresentano gli elementi considerati dalla direzione per permettere ogni scelta relativa alla determinazione delle stime contabili, inclusi la scelta del metodo e del modello, la selezione degli elementi da considerare nell'elaborazione e la considerazione dei vari fattori che influenzano inevitabilmente il risultato finale. Occorrerà comprendere a fondo le assunzioni formulate dall'impresa, verificandone la pertinenza e la significatività rispetto all'oggetto della valutazione e/o allo specifico contesto in cui la stima viene eseguita. A tal proposito, modelli e metodi storicamente applicati nella valutazione di una determinata voce o operazione, magari testati o verificati anche nel corso di revisioni ai precedenti bilanci, potrebbero non risultare più appropriati in relazione a mutate condizioni di attività dell'impresa, oppure a seguito di cambiamenti intervenuti nel contesto in cui l'azienda opera (fluttuazioni economiche, interventi legislativi, variazione di tassi ed indici). Inoltre, elementi che in passato non erano oggetto di considerazione, potrebbero essere richiesti da nuovi metodi o modelli imposti o suggeriti da modifiche nel quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile; è, quindi, importante che l'azienda sia preparata ad individuare nuovi fattori da considerare nelle proprie procedure di valutazione. Sarà compito del revisore stabilire se e come la direzione sia in grado di formulare assunzioni aggiornate, in modo tale da esaminare fattori completi ed esaustivi in relazione alla determinazione delle stime contabili, tenendo conto delle modifiche, delle novità e degli aggiornamenti richiesti dai mutamenti interni ed esterni all'azienda.

Elemento di elevata criticità per la direzione, e di particolare attenzione per il revisore, è rappresentato dalla ricerca e verifica della coerenza tra le varie assunzioni considerate nella determinazione delle stime contabili. Avendo, infatti, a disposizione una serie di *input*, di norme, di regole, di linee guida, di strumenti operativi, di procedure e di fasi logiche da osservare e valutare, l'azienda deve operare in modo coerente le proprie scelte, modulando le proprie decisioni in modo pertinente all'interno del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile ma allo stesso tempo considerando la significatività e la peculiarità dell'azienda e del contesto in cui opera. A tal proposito, elementi quale l'esperienza della direzione, la conoscenza delle specificità dell'azienda e la presenza di procedure e di sistemi di controllo efficaci, possono fornire una valida rassicurazione circa la coerenza e ragionevolezza delle assunzioni utilizzate dall'impresa per pervenire a determinate stime contabili, mitigando i rischi di errori significativi con impatto sul bilancio.

Il ricorso, qualora pertinente e appropriato, ad assunzioni fondate su parametri ed elementi esterni, indipendenti, ufficiali, non influenzati dal giudizio o dagli interessi personali della direzione e/o dei referenti interni aziendali, rappresenta sicuramente un fattore di mitigazione del rischio, poiché da un lato consente al revisore di comprenderne chiaramente la fonte e la provenienza, e dall'altro gli fornisce un parametro di confronto oggettivo e

trasparente, sicuramente non manipolabile dall'azienda. Qualora però, a causa di assenza di dati oggettivamente disponibili o di difficile osservabilità, l'azienda basi le proprie assunzioni su fattori non ufficialmente confutabili, formulati e/o elaborati esclusivamente internamente, il revisore avrà sicuramente maggiore difficoltà nel verificarne l'attendibilità, la pertinenza e la coerenza con le altre assunzioni; mediante colloqui con la direzione, indagini mirate e (qualora possibile) analisi comparative con dati o fattori applicabili in condizioni o operazioni similari, il revisore deve ottenere elementi probativi sufficienti e adeguati al fine di verificare la ragionevolezza delle assunzioni utilizzate, analizzando la significatività del relativo impatto sulle stime contabili ottenute.

Il grado di soggettività insito nelle assunzioni di base in merito alla determinazione della misura della disponibilità e dell'osservabilità di un *input*, si riflette direttamente sul livello di incertezza nella stima e, di conseguenza, sulla percezione da parte del revisore del rischio di errore significativo; non esistendo un parametro oggettivo di misurazione e determinazione di quali input possano essere considerati osservabili e/o disponibili per la determinata impresa, nella specifica condizione, in riferimento a una precisa voce o operazione oggetto di valutazione, rende chiaramente le assunzioni formulate dalla direzione maggiormente incerte. Con il proprio giudizio professionale, mettendo a confronto le assunzioni formulate dalla direzione per pervenire ad una data stima contabile, cercando di comprenderne la ragionevolezza e la coerenza, identificando parametri di confronto all'interno dello specifico settore, mercato o industria, il revisore deve valutare se sussistano valide fondamenta che rendano ragionevoli le assunzioni formulate e di conseguenza mitighino le incertezze legate alla formulazione di stime contabili.

Suggerimenti operativi

Ai fini delle attività di revisione in merito alle stime contabili, il revisore potrebbe effettuare colloqui con la direzione e/o i referenti aziendali preposti alle attività di identificazione, misurazione e determinazione delle stime contabili, al fine di comprendere se esiste una *policy* interna o una metodologia operativa attraverso la quale l'azienda mette a confronto assunzioni o risultati alternativi (*sensitivity analysis*). Al fine di abbattere il livello di incertezza legato alla determinazione delle stime contabili, l'azienda potrebbe infatti ponderare le proprie assunzioni valutando più risultati ammissibili, al fine di definire un *range* di valori che potrebbe essere ritenuto ragionevole e che potrebbe fungere da termine comparativo con il valore finale derivante dal proprio processo di stima.

20.2.5. Le ingerenze da parte della direzione

Uno degli elementi di maggiore delicatezza nella verifica da parte del revisore della ragionevolezza delle stime contabili formulate, incluse le stime al *fair value*, è rappresentato dalla possibilità che le assunzioni formulate e le relative decisioni prese siano, in qualche modo, manipolate o manipolabili dalla direzione.

Il ruolo privilegiato che la direzione svolge all'interno della struttura aziendale, con maggiore accesso ad informazioni e dati, con più ampia conoscenza delle dinamiche strategiche aziendali, generalmente con maggiore e diretto interesse nei risultati economici e finanziari dell'impresa (in base a politiche ed incentivi basati sui risultati aziendali), inevitabilmente fornisce delle leve più forti nella determinazione di specifiche scelte aziendali, incluse quelle con impatto sulla reportistica economico-finanziaria. In considerazione delle specificità dell'impresa e del contesto in cui opera, le procedure e le attività legate alla valutazione delle stime contabili potranno essere più o

meno formalizzate, coinvolgendo livelli diversi dell'organigramma aziendale, prevedendo eventualmente anche il contributo di esperti esterni, ma saranno inevitabilmente legate a decisioni e ad assunzioni derivanti essenzialmente dai massimi vertici aziendali, i quali possiedono le conoscenze globali e le deleghe appropriate per pervenire alla determinazione finale della stima contabile.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 540.32	Il revisore deve stabilire se le valutazioni e le decisioni assunte dalla direzione nell'effettuazione delle stime contabili incluse nel bilancio, anche se ragionevoli considerate singolarmente, siano indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione. Quando vengono identificati indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione, il revisore deve valutare le implicazioni per la revisione contabile. Ove sussista l'intenzione di fuorviare, l'ingerenza da parte della direzione è di natura fraudolenta.
-------------------	--

Il revisore, pur operando in base a parametri non obiettivamente misurabili e definibili, deve valutare se le ingerenze riscontrate da parte della direzione si basino su assunzioni ragionevoli e coerenti, tenuto conto delle caratteristiche dell'azienda e del contesto in cui opera, della voce od operazione oggetto di valutazione, degli *input* osservabili e disponibili per la specifica valutazione, della coerenza tra le assunzioni formulate ed il risultato determinato. Qualora emergano elementi che facciano presupporre la volontà o l'intenzione da parte della direzione di manipolare artificiosamente le assunzioni di base, di forzare i controlli impostati per le procedure di valutazione delle stime contabili e/o di accentuare indebitamente i processi decisionali relativi alle stime contabili, il revisore dovrà valutarne il relativo impatto sia in termini di significatività rispetto all'informativa finanziaria, sia in termini di rischio di frode, con dirette conseguenze sulla valutazione dei rischi di revisione e conseguente pianificazione delle attività; inoltre, qualora ne ricorrano i presupposti, il revisore dovrà provvedere alle opportune comunicazioni alla direzione stessa e/o ai responsabili delle attività di governance.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 240.33	A prescindere dalla valutazione del revisore sul rischio di forzatura dei controlli da parte della direzione, il revisore deve definire e svolgere procedure di revisione per: [...] b) riesaminare le stime contabili al fine di individuare eventuali ingerenze e valutare se le circostanze che le hanno prodotte rappresentano un rischio di errori significativi dovuti a frodi. Nello svolgere tale riesame, il revisore deve: i) valutare se i giudizi e le decisioni della direzione nell'effettuare le stime contabili incluse nel bilancio, benché individualmente ragionevoli, indichino una possibile ingerenza da parte della direzione dell'impresa che possa rappresentare un rischio di errore significativo dovuto a frodi. In tal caso, il revisore deve riconsiderare le stime contabili nel loro complesso;
-------------------	--

	ii) svolgere un riesame retrospettivo delle valutazioni e delle assunzioni della direzione relativamente a stime contabili significative rappresentate nel bilancio dell'esercizio precedente; [...]
--	--

L'attenzione del revisore in riferimento alle ingerenze della direzione nella formulazione delle stime contabili deve essere massima, in quanto, intrinsecamente, le stime contabili soggiacciono a processi valutativi caratterizzati da diversi livelli di discrezionalità che possono comportare manipolazioni di dati, di criteri, di strumenti di misurazione, sfociando quindi nella falsa informativa finanziaria.

20.2.6. Il riesame delle precedenti stime contabili

Sia al fine di confutare eventuali rischi di frode, sia in riferimento alla generale comprensione e valutazione dei rischi associati alla determinazione delle stime contabili, i principi di revisione richiedono che il revisore effettui un riesame delle stime contabili presenti nel bilancio del periodo amministrativo precedente. Sebbene tale procedura di revisione non sia concepita per mettere in discussione i giudizi espressi sul bilancio del periodo precedente, si ritiene, però, importante confrontare le informazioni, i dati e le assunzioni del periodo precedente, che teoricamente hanno condotto alla formulazione della migliore stima possibile alla data in cui questa è stata determinata, con quelli disponibili alla data del bilancio corrente; grazie a tale confronto, infatti, possono essere identificate e valutate eventuali modifiche nelle assunzioni utilizzate dalla direzione, sia in termini di *input* osservabili presi a riferimento, sia in termini di metodi e modelli prescelti. Da tale riesame potrebbero, infatti, emergere elementi o fattori non individuati o individuabili in precedenza, in relazione ai quali possono sorgere relativi obblighi di contabilizzazione e/o di informativa, oppure variazioni nelle assunzioni considerate e nelle scelte formulate dalla direzione tra un periodo amministrativo e l'altro, in merito alle quali valutare i relativi impatti contabili, la coerenza con le previsioni contenute nel quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e il dovere di informativa.

Inoltre, qualora la differenza tra la stima effettuata nei periodi amministrativi precedenti ed il risultato effettivamente verificatosi sia di notevole entità, al revisore potrebbero sorgere dubbi in merito alla effettiva competenza ed affidabilità delle assunzioni utilizzate dalla direzione per determinare le stime contabili, con riflessi che potrebbero ripercuotersi anche nel bilancio corrente. Le circostanze in base alle quali si siano originate significative differenze tra la stima formulata ed il risultato verificatosi, devono essere opportunamente approfondite dal revisore al fine di analizzare se tali divergenze siano attribuibili ad informazioni o dati oggettivamente non osservabili alla data in cui era stata predisposta la stima contabile, oppure se sono stati commessi errori valutativi da parte della direzione del basarsi su determinate assunzioni rivelatesi poi inesatte o non pertinenti, o, infine, se può essersi manifestata qualche forma di ingerenza da parte della direzione che, consapevolmente o inconsapevolmente, abbia compromesso la ragionevole definizione delle stime contabili e/o della relativa informativa. In tale ultima circostanza, il revisore dovrà approfondire l'intenzionalità da parte della direzione di influenzare la determinazione di stime contabili, verificando se ricorrono eventualmente i presupposti che facciano ipotizzare un rischio di frode. In considerazione di contesti ed attività aziendali stabili, il revisore potrebbe, inoltre, aver formulato determinate aspettative circa la continuità nell'applicazione di modelli e metodi da parte della direzione per la valutazione di stime contabili rilevate anche nei precedenti periodi amministrativi; di fronte alla scelta da parte della direzione di

modificare alcune assunzioni di base, è richiesta adeguata motivazione di supporto, che il revisore deve valutare in relazione alla coerenza e ragionevolezza di altre assunzioni formulate ed utilizzare nei criteri di valutazione di bilancio. Qualora cambiamenti e modifiche nella valutazione delle stime contabili registrati tra un esercizio e l'altro non siano adeguatamente motivate e/o appaiano incoerenti rispetto ad altre assunzioni e scelte formulate dalla direzione nella redazione del bilancio, il revisore potrebbe ottenere elementi utili a valutare un possibile rischio di frode o di errori significativi, agendo di conseguenza in base alle previsioni dei principi di revisione in materia.

Il revisore deciderà di stabilire la natura e l'estensione delle procedure di riesame delle stime contabili del periodo amministrativo precedente basandosi sulla significatività che i risultati di tale attività potrebbero essere in grado di fornire, in considerazione della natura delle stime contabili stesse e del livello individuato e valutato di rischio di errore significativo associato alle stime contabili. In relazione a stime contabili derivanti da procedure standardizzate e routinarie, per le quali non si ravvisano significativi elementi di incertezza, il revisore potrebbe decidere di applicare semplici procedure di analisi comparativa al fine di effettuare un riesame delle stime contabili. Al contrario, con riferimento a stime contabili che presentano variazioni inusuali e significative rispetto al periodo precedente e/o che contengono elementi di elevata incertezza tali da far presumere rischi di errori significativi, inclusi rischi di frode, il revisore analizzerà più nel dettaglio i fattori e le assunzioni utilizzate, indagando presso la direzione circa le motivazioni alla base degli scostamenti rilevati.

Per alcune stime, tipicamente quelle al *fair value*, potrebbe non essere utile andare a valutare quali elementi e fattori siano stati effettivamente presi in considerazione dalla direzione rispetto a quelli disponibili alla data attuale, poiché la valutazione al *fair value* presuppone l'espressione di un prezzo "equo" in base alle specifiche condizioni ed agli specifici *input* osservabili nel mercato nella precisa circostanza in cui avviene la valutazione, potendo di conseguenza far rilevare fluttuazioni o variazioni anche molto ampie con *input* osservabili, invece, in un altro periodo amministrativo e/o in considerazione di altre circostanze riferibili all'impresa, al contesto in cui opera e, soprattutto, alla voce o all'operazione oggetto di valutazione. Di conseguenza, per tali stime potrebbe essere più pertinente analizzare il processo logico che ha condotto alla stima e l'adeguata suddivisione dei compiti, la corretta supervisione delle attività, l'assenza o la non significatività di eventuali elementi legati a rischi di ingerenza della direzione.

20.3.1. Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati di errori significativi: verifiche rispetto al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, ai metodi e ai modelli, alle assunzioni e agli input utilizzati nelle stime contabili

Di fronte a tutte le variabili che partecipano alla determinazione di una stima contabile, incluse le stime al *fair value*, ed a tutti gli elementi di rischio di errori significativi identificati e valutati dal revisore, è necessario pianificare le attività utili e necessarie per ottenere quegli elementi probativi pertinenti e sufficienti a mitigare tali rischi.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 540.23

Nell'applicare le regole del paragrafo 22, con riferimento ai metodi utilizzati dalla direzione, le procedure di revisione conseguenti devono considerare:

	<ul style="list-style-type: none"> a) se, nel contesto del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, il metodo scelto sia appropriato e, ove applicabile, se le modifiche rispetto al metodo utilizzato nei periodi amministrativi precedenti siano appropriate; b) se le valutazioni effettuate nella scelta del metodo diano origine a indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione; c) se i calcoli siano applicati in conformità al metodo e siano corretti dal punto di vista matematico; d) qualora l'applicazione del metodo da parte della direzione comporti l'utilizzo di un modello complesso, se le valutazioni siano state applicate coerentemente e, ove applicabile: <ul style="list-style-type: none"> i. se la configurazione del modello soddisfi la finalità della quantificazione prevista dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e sia appropriata nelle circostanze, nonché, ove applicabile, se le modifiche rispetto al modello utilizzato nel periodo amministrativo precedente siano appropriate alle circostanze; ii. se le rettifiche all'output del modello siano coerenti con la finalità della quantificazione prevista dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e siano appropriate alle circostanze; e) se, nell'applicare il metodo, sia stata mantenuta l'integrità delle assunzioni significative e dei dati.
--	---

Partendo dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, il revisore deve valutare se le relative prescrizioni sono state correttamente recepite ed applicate; ciò equivale a verificare che l'impresa abbia preso in considerazione tutti quegli elementi, obbligatori o facoltativi, contenuti nelle norme, nei principi contabili, nei regolamenti e/o in altre disposizioni normative che attengano alle stime contabili, con riferimento alle specificità dell'azienda e del contesto economico, regolamentare e normativo in cui si trova ad operare. In base alla valutazione dei rischi effettuata, il revisore dovrà modulare le sue attività di revisione attraverso indagini presso la direzione, ispezione ed osservazione di procedure ed attività, raccolta di documenti e dati che possano provare se e come le prescrizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria siano state correttamente individuate, aggiornate, recepite ed applicate dall'impresa nella formulazione delle proprie stime contabili. L'estensione e la natura delle attività di revisione dipenderà inevitabilmente dalla complessità delle previsioni contenute nel quadro normativo applicabile, dalla specificità delle voci o operazioni oggetto di valutazione in relazione alla determinata impresa inserita in un contesto specifico, dal livello di soggettività che le varie scelte comportano (alcuni quadri normativi sull'informazione finanziaria applicabile forniscono chiare e determinate istruzioni, mentre altri si limitano a fornire delle linee guida lasciando più spazio al redattore del bilancio nella scelta di elementi, modelli e criteri di quantificazione delle stime). Molto importante sarà la verifica delle condizioni attraverso le quali la direzione mette in atto processi di aggiornamento delle conoscenze interne a seguito della modifica di prescrizioni nel quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile; ciò consente infatti di recepire adeguatamente e

tempestivamente gli elementi di novità del quadro normativo, apportando le opportune modifiche ai processi interni e/o alle metodologie ed ai metodi utilizzati nella determinazione delle stime contabili.

In coerenza con il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, il revisore dovrà anche soffermarsi ad analizzare il metodo di valutazione applicato nonché, eventualmente, il modello utilizzato. Alcuni quadri normativi potrebbero infatti prescrivere uno specifico metodo di valutazione, oppure fornire una serie di metodi alternativi che, in base alle peculiarità della situazione, possono accettabilmente essere utilizzati dall'impresa per le proprie valutazioni; in alcune circostanze, invece, potrebbero non essere fornite affatto indicazioni circa il metodo da utilizzare, lasciando quindi più ampia scelta alla società, che potrebbe rifarsi a metodi utilizzati comunemente nello specifico settore, oppure di generale accettazione, o infine completamente ideati e sviluppati internamente. A tal proposito, il revisore deve reperire elementi per valutare il metodo utilizzato, comprendere se coerente e pertinente nel determinato contesto, valutare se accettabile con riferimento all'oggetto da valutare e, soprattutto, analizzare se opportunamente strutturato e realizzato qualora non provenga da fonti ufficiali e/o esterne ma sia stato sviluppato internamente all'azienda. Qualora utilizzato, il revisore dovrà valutare anche il modello che ha permesso l'elaborazione della stima contabile, verificando anche in questo caso se si tratta di modelli ufficialmente o generalmente accettati, consolidati nel tempo oppure di recente sperimentazione, analizzandone le caratteristiche fondanti e l'appropriatezza delle assunzioni di base rispetto all'oggetto da valutare, in considerazione del contesto in cui avviene la valutazione. Qualora si sia verificato un cambiamento nell'applicazione di un metodo e/o modello di valutazione rispetto agli esercizi precedenti, il revisore è tenuto ad indagare presso la direzione circa i motivi di tale variazione, verificandone l'opportunità e la coerenza, stabilendone inoltre la conformità con il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

Al fine di verificare l'opportunità e/o l'affidabilità di metodi e modelli impiegati nella determinazione di stime contabili, soprattutto in presenza di metodi e modelli non ufficialmente o generalmente utilizzati, il revisore può valutarne gli elementi fondanti, ossia la logica con la quale sono stati strutturati ed impiegati, le procedure sottostanti che sono state implementate, gli eventuali controlli impostati dalla direzione, la coerenza con il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, la ragionevolezza in merito all'attività dell'impresa ed al contesto in cui la valutazione viene eseguita. Inoltre, soffermandosi sugli eventuali meccanismi di controllo e supervisione adottati, compresi i controlli informatici e/o automatizzati, il revisore valuta la definizione e l'effettiva implementazione di tali controlli, eventualmente decidendo anche di testarne l'efficacia. Metodi o modelli di valutazione, seppur sviluppati internamente dall'azienda, ma ben progettati ed implementati, che prevedono opportune suddivisioni del lavoro e fasi di supervisione, coerenti con l'impresa ed il contesto in cui opera, incluso il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, che vengono periodicamente rivisti ed aggiornati al fine di essere in linea con l'evoluzione aziendale e del contesto esterno, possono fornire adeguate rassicurazioni circa la ragionevolezza delle stime contabili che sono in grado di fornire.

In aggiunta, il revisore potrebbe voler analizzare se l'azienda, nella scelta e/o definizione del metodo o modello da applicare alla formulazione delle stime, abbia anche preso in considerazione dei metodi o modelli comparativi per confutare la bontà delle scelte effettuate, al fine di muoversi all'interno di un *range* di tollerabilità. Questo aiuta il revisore a comprendere il grado di analisi e di attenzione impiegato dall'azienda nelle scelte relative alle stime contabili, al fine di ottenere relativi elementi probativi sufficienti ed appropriati per poter esprimere una valutazione.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 540.18	<p>Come richiesto dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, le procedure di revisione conseguenti devono essere determinate in risposta ai rischi di errori significativi identificati e valutati a livello di asserzioni, considerando le ragioni alla base della valutazione attribuita a tali rischi. Le procedure di revisione conseguenti devono includere uno o più dei seguenti approcci:</p> <ul style="list-style-type: none">a) acquisire elementi probativi da eventi verificatisi fino alla data della relazione di revisione (si veda il paragrafo 21);b) verificare le modalità con cui la direzione ha effettuato la stima contabile (si vedano i paragrafi 22–27); oc) sviluppare una stima puntuale o un intervallo di stima del revisore (si vedano i paragrafi 28–29). <p>Le procedure di revisione conseguenti devono considerare che quanto più alto è il rischio identificato e valutato di errore significativo, tanto più persuasivi dovranno essere gli elementi probativi. Il revisore deve definire e svolgere procedure di revisione conseguenti secondo modalità che non siano influenzate dall'obiettivo di acquisire solo elementi probativi che possono essere di conferma o di escludere elementi probativi che possono essere contraddittori</p>
-------------------	---

Una volta ottenuta una sufficiente comprensione degli strumenti con i quali l'impresa elabora le stime contabili, è necessario che il revisore verifichi anche la bontà degli *input* utilizzati per pervenire alla quantificazione della stima, ossia dei fattori scelti in base a quelli disponibili. Si tratta, in sostanza, di valutare come siano stati scelti gli elementi alla base dell'elaborazione della valutazione, quale grado di osservabilità e disponibilità abbiano nel determinato contesto, quanto pertinenti siano rispetto alla voce o operazione oggetto di valutazione, con che livello di accuratezza e completezza siano stati individuati e valutati, che eventuali termini di confronto siano stati attuati al fine di verificarne l'appropriatezza e la correttezza. Soprattutto con riferimento alle stime del *fair value*, occorre valutare quanto attendibili ed aggiornati siano i dati e le informazioni utilizzati per determinare la stima, ovvero quando rispondenti alle valutazioni di mercato che operatori consapevoli ed informati avrebbero formulato nelle medesime condizioni. In riferimento a *input* diversi da quelli di Livello 1 indicati dall'IFRS 13 (prezzi quotati per attività o passività identiche), l'impresa deve necessariamente inserire un elemento di soggettività nel personalizzare informazioni e dati che, sebbene rappresentino in assoluto dei validi indicatori di riferimento, ufficialmente riconosciuti ed individuati, non sono totalmente rispondenti alle caratteristiche o alle specificità della voce o operazione oggetto di valutazione, in base alle caratteristiche proprie dell'impresa e del contesto in cui opera, e devono quindi subire dei processi di rettifica al fine di essere più pertinenti ed adeguati nella formulazione della stima contabile. Proprio quegli elementi di personalizzazione dei dati e delle informazioni disponibili (indici di settore, tassi di riferimento, andamenti economici, ...) racchiudono l'insieme delle scelte soggettive imputabili alla specifica impresa che il revisore dovrà analizzare, indagando sulle motivazioni e sulla logica utilizzate, sulla coerenza delle motivazioni fornite dalla direzione in relazione anche ad altre decisioni compiute (e che il revisore

ha avuto modo di analizzare, testare e verificare nel corso di altre procedure). Più ampio sarà il divario tra gli *input* ed i fattori utilizzati dalla direzione e quelli oggettivamente più aderenti alla specifica procedura di valutazione, in base al giudizio professionale del revisore, maggiore saranno le incertezze legate alla determinazione delle stime contabili e, di conseguenza, maggiori i potenziali rischi di errori significativi in bilancio.

Ognuna delle decisioni prese in relazione alla determinazione delle stime contabili, incluse le stime al *fair value*, si basa su assunzioni che l'impresa ha formulato, e che la guidano nella giusta combinazione di modelli, metodi, dati ed informazioni utili a formalizzare la stima contabile. Tenendo sempre in debita considerazione che le assunzioni utilizzate dalla direzione devono essere valutate non in quanto tali, ma nel contesto della revisione al bilancio, il revisore deve soffermarsi ad analizzarne innanzitutto la coerenza, considerata singolarmente ed in combinazione con altre assunzioni nel quadro dell'informativa finanziaria applicabile, prendendo, inoltre, in considerazione le specifiche caratteristiche dell'azienda, della sua esperienza pregressa, dei suoi piani strategici futuri e del contesto produttivo, industriale e di mercato in cui opera. In relazione alle stime al *fair value*, la coerenza e ragionevolezza delle assunzioni va verificata in relazione alla loro pertinenza rispetto agli *input* osservabili nel mercato. Il revisore può, a tal fine, utilizzare documenti aziendali quali piani previsionali e *budget* per verificare la completezza, coerenza e ragionevolezza dei fattori impiegati nei metodi e modelli di valutazione, oppure fare riferimento ai verbali dell'organo di gestione della società per confutare l'attendibilità delle informazioni e dei dati forniti dalla direzione, verbalmente o per iscritto, in occasione delle indagini relative alle assunzioni su stime contabili.

Suggerimenti operativi

La lettura critica dei verbali del consiglio di amministrazione, unitamente alla presa visione dei piani di sviluppo pluriennali dell'azienda, fornisce sempre validi parametri di confronto per la verifica di assunzioni e previsioni riguardanti il futuro, che altrimenti difficilmente potrebbero essere analizzate dal revisore.

Mettendo in relazione le assunzioni utilizzate ai fini della formulazione dei piani strategici futuri e le valutazioni formulate in riferimento a voci o operazioni soggette a stima, il revisore ha la possibilità di analizzare numerosi aspetti pertinenti ai fini della revisione, quali:

- la completezza delle informazioni e dei dati considerati ai fini della formulazione della stima contabile;
- la correttezza dei valori presi a riferimento per la formulazione delle stime contabili;
- la ragionevolezza delle assunzioni su cui si basano le stime contabili rispetto alle reali prospettive future dell'azienda, considerando il mercato in cui opera, l'andamento economico generale e della specifica impresa, la sua struttura interna, le risorse disponibili o potenziali in grado di supportare i piani di sviluppo futuri;
- la coerenza delle assunzioni utilizzate nella formulazione delle stime rispetto alle decisioni formalizzate dagli organi di governo societario;
- la presa in considerazione di tutti i fattori attualmente disponibili ed osservabili sul mercato, soprattutto con riferimento alla determinazione di stime al *fair value*.

Sebbene alcuni piani pluriennali non siano soggetti a formale processo di approvazione interna, soprattutto nelle aziende di minori dimensioni, e rappresentino spesso solo un documento dalla valenza puramente interna, spesso con taglio piuttosto operativo che strategico, questi rappresentano comunque elaborazioni aziendali che contengono

previsioni future specifiche, che tengono in considerazione le dinamiche del determinato mercato e/o contesto economico nonché dell'azienda oggetto di analisi, e che possono quindi fornire al revisore degli elementi utili per una più approfondita disamina degli andamenti futuri, che sarebbero altrimenti di più difficile individuazione e comprensione.

Per ottenere adeguate rassicurazione circa le risposte della direzione alle incertezze relative alle stime contabili, il revisore può richiedere adeguate attestazioni scritte. In base alla significatività, alla natura e all'ampiezza di tale incertezza, le attestazioni scritte conterranno specifici riferimenti e dettagli circa: i processi definiti ed implementati dalla direzione per pervenire ad una coerente e ragionevole quantificazione delle stime contabili, inclusi gli eventuali sistemi di controllo, monitoraggio e revisione periodica posti in essere; le assunzioni prese come riferimento per la formulazione di stime contabili, definendone il percorso logico e la coerenza con altre assunzioni; la completezza ed esaustività dell'informativa di bilancio relativa alle stime contabili; l'assenza di eventi successivi alla data di riferimento del bilancio che avrebbero comportato un riflesso sulle stime contabili e/o sulla relativa informativa.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 540.37	Il revisore deve richiedere attestazioni scritte alla direzione e, ove appropriato, ai responsabili delle attività di governance, in merito al fatto che i metodi, le assunzioni significative e i dati utilizzati per effettuare le stime contabili e predisporre la relativa informativa siano appropriati per conseguire una rilevazione, una valutazione o un'informativa conforme al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. Il revisore deve considerare inoltre la necessità di acquisire attestazioni su specifiche stime contabili, con riferimento anche ai metodi, alle assunzioni o ai dati utilizzati.
-------------------	---

Le attestazioni scritte possono parimenti essere utilizzate con riferimento a quelle stime contabili che non sono state rilevate in bilancio e per le quali non è stata fornita alcuna informativa, al fine di illustrare le motivazioni della direzione circa la non inclusione in bilancio, in coerenza con il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, oppure con specifico riferimento alla non inclusione o valutazione di stime al *fair value*, qualora ricorrono validi presupposti per la mancata rilevazione delle stime e/o collegata informativa di bilancio.

20.3.2. Analisi degli eventi verificatisi fino alla data della relazione di revisione

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 540.21	Qualora le procedure di revisione consequenti includano l'acquisizione di elementi probativi da eventi verificatisi fino alla data della relazione di revisione, il revisore deve valutare se tali elementi probativi siano sufficienti e appropriati a fronteggiare i rischi di errori significativi relativi alla stima contabile. Nell'effettuare tale valutazione il revisore considera che i cambiamenti nelle circostanze e altre condizioni, intercorrenti tra l'evento e la data della quantificazione, possono influenzare la pertinenza di tali elementi probativi nel contesto del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.
-------------------	---

Per ottenere elementi probativi necessari e sufficienti a supportare la ragionevolezza delle stime contabili presenti nel bilancio, il revisore potrebbe decidere di analizzare quegli eventi occorsi a seguito della data di chiusura del periodo amministrativo e fino alla data di emissione della relazione, che potrebbero dare conferma circa l'attendibilità e la correttezza della stima effettuata dalla direzione. Avere la possibilità di verificare gli eventi successivi alla data di chiusura del periodo di *reporting* per validare elementi presenti nel bilancio soggetto a revisione contabile, rappresenta una procedura di revisione che può fornire forti ed inconfondibili elementi probativi (si pensi, ad esempio, alla verifica dell'incasso di un credito avvenuto in data successiva alla chiusura del periodo amministrativo, che potrebbe essere utilizzato quale procedura di revisione, complementare o alternativa alla circolarizzazione, per verificare l'esistenza del credito). Con riferimento alle stime contabili, ed in particolare alle stime al *fair value*, occorre preliminarmente verificare che tale procedura di revisione possa validamente essere posta in essere, in quanto, solitamente, le previsioni su cui la direzione si basa per stimare degli accadimenti futuri sono ispirati ad una logica di medio-lungo termine, che, quindi, difficilmente, potrà essere confutata in un arco di tempo limitato compreso tra la chiusura del periodo di *reporting* e la data di emissione della relazione di revisione. In aggiunta, le stime al *fair value* rappresentano la massima espressione del valore di mercato corrente alla data in cui viene formulata la valutazione, e di conseguenza la verifica delle condizioni e circostanze successive a tale data potrebbe non fornire elementi probativi utili e pertinenti.

Possono manifestarsi circostanze nelle quali l'analisi degli eventi successivi alla chiusura del periodo amministrativo siano in grado di fornire dei validi elementi probativi in merito alle stime contabili, e consentano al revisore di evitare ulteriori procedure di revisione. Considerato che la pianificazione delle attività di revisione, solitamente, avviene in un arco temporale che precede la chiusura del periodo amministrativo, e quindi non consente al revisore di avere la certezza circa gli effettivi accadimenti verificatisi successivamente a tale data, è compito del revisore valutare l'appropriatezza di procedure volte ad analizzare gli eventi successivi alla chiusura del periodo di *reporting*, in considerazione sia degli effettivi elementi probativi che queste procedure possano fornire e sia della probabilità con cui tali eventi materialmente si andranno a verificare. La scelta compiuta dal revisore in sede di pianificazione si baserà sia sull'esperienza pregressa (in considerazione della specifica voce o operazione oggetto di valutazione, oppure in base al livello di affidabilità che storicamente l'azienda ha dimostrato in tema di formulazione delle stime contabili), sia sulle informazioni raccolte, tramite colloqui con la direzione e/o lo svolgimento di altre procedure di revisione, circa le specifiche caratteristiche e circostanze che hanno interessato le attività di valutazione delle stime contabili. Può, infatti, emergere nel corso della revisione che una determinata operazione, collegata ad una stima contabile, si sia materializzata subito dopo la chiusura dell'esercizio e possa essere validamente impiegata dal revisore per ottenere elementi probativi sufficienti a valutare la ragionevolezza della stima formulata (vendita di merci o prodotti obsoleti, definizione di una controversia legale, ottenimento del riconoscimento di un contributo da parte di un Ente pubblico, ...).

Qualora emergano incongruenze significative tra la stima formulata e l'evento effettivamente verificatosi, il revisore potrebbe decidere di rivalutare il rischio associato alle stime contabili, in considerazione dell'accresciuto livello di incertezza constatato. La differenza, infatti, potrebbe sia essere imputabile ad errore non intenzionale nella formulazione delle stime, attribuibile ad un processo non correttamente impostato, ad un sistema di controlli inefficienti, alla mancata considerazione di tutti gli elementi disponibili ed osservabili, all'affidamento su assunzioni

errate, sia ad una precisa intenzione della direzione nel falsare un'informazione finanziaria, con conseguenti elementi che indicherebbero ingerenze della direzione nella formulazione delle stime contabili e, nei casi più gravi, rischi di frode.

Al di là delle specifiche implicazioni sulle stime contabili, giova ribadire che il revisore è comunque tenuto ad attenersi alle disposizioni dei principi di revisione in tema di identificazione e valutazione degli eventi significativi verificatisi tra la data di riferimento del bilancio e la data della relazione di revisione.

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 560.4	<p>Gli obiettivi del revisore sono:</p> <ul style="list-style-type: none">a) acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati che consentano di stabilire se gli eventi intervenuti tra la data di riferimento del bilancio e la data della relazione di revisione che richiedono rettifiche, ovvero informativa, siano appropriatamente riflessi nel bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;b) rispondere appropriatamente ai fatti di cui il revisore venga a conoscenza successivamente alla data della relazione di revisione che, se conosciuti dallo stesso a tale data, avrebbero potuto indurlo a rettificare la propria relazione.

Sebbene le previsioni del principio ISA Italia 560 siano di portata generale e riferibili a tutte le classi di operazioni, saldi contabili ed informativa, queste risultano particolarmente importanti nel caso delle stime contabili proprio perché focalizzano l'attenzione su quegli elementi ed accadimenti futuri che hanno rappresentato la base di valutazione da parte della direzione per la formulazione delle stime contabili e della relativa informativa. Allo scopo, quindi, da un lato di poter confutare le assunzioni utilizzate dalla direzione per eventi futuri verificatisi prima dell'emissione della relazione, e dall'altro di venire a conoscenza di elementi e dati nuovi che avrebbero dovuto essere considerati nel bilancio oggetto di revisione contabile, il revisore analizza gli eventi successivi alla data di riferimento del bilancio al fine di poter validare l'intero lavoro svolto sul bilancio da revisionare.

In presenza di elementi nuovi rispetto a quelli rappresentati nel bilancio, il revisore deve valutare se tali novità potevano ragionevolmente essere conosciute o individuate dalla direzione prima della chiusura del bilancio, e di conseguenza essere correttamente recepite nell'informativa finanziaria, oppure rappresentano in realtà eventi non prevedibili ed ipotizzabili in relazione ai quali la direzione non poteva oggettivamente effettuare previsioni con riflessi sul bilancio. Di conseguenza, in relazione della significatività degli eventi successivi e del loro impatto sui valori e le operazioni riflessi nel bilancio, incluse le stime contabili, il revisore formulerà le opportune valutazioni circa i riflessi sul suo giudizio professionale e sulla relazione di revisione.

20.3.3. Determinazione della stima puntuale o dell'intervallo di stima

Al fine di ottenere sufficienti e adeguati elementi probativi necessari per valutare la ragionevolezza delle stime contabili formulate dall'impresa, incluse le stime al *fair value*, il revisore valuta quali procedure mettere in atto, in base alle numerose circostanze in cui si trova ad operare e alla significatività della stima oggetto di valutazione. Qualora i controlli o le procedure eseguite dall'azienda per pervenire alla determinazione delle stime contabili

appaiano non adeguatamente strutturati ed implementati, oppure quando sussistano elevati livelli di incertezza, o, infine, quando ricorrono determinate condizioni o eventi che spingano il revisore a mettere in atto procedure diverse e/o aggiuntive (ad esempio, a seguito dell’analisi di eventi successivi alla data di chiusura del periodo amministrativo, se emergono elementi che contrastano con la stima contabile imputata in bilancio), potrebbe essere opportuno prevedere un’autonoma elaborazione delle stime da parte del revisore, sia riferibile ad una stima puntuale, sia ad un intervallo di stima.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 540.27	<p>Qualora, secondo il giudizio del revisore in base agli elementi probativi acquisiti, la direzione non abbia adottato le misure appropriate per comprendere o fronteggiare l’incertezza nella stima, il revisore deve: [...]</p> <p>b) sviluppare, per quanto possibile, una stima puntuale o un intervallo di stima del revisore in conformità ai paragrafi 28–29 se stabilisce che la risposta della direzione alla sua richiesta non fronteggi sufficientemente l’incertezza nella stima; [...]</p>
-------------------	--

La scelta di procedere all’elaborazione di una stima puntuale o di un intervallo di stima è dettata da alcune considerazioni basilari, quali, anzitutto, la significatività della voce oggetto di valutazione, in base anche all’esperienza pregressa del revisore e/o alle procedure di revisione volte ad individuare e valutare i rischi di errori significativi con impatto sul bilancio. In secondo luogo, il revisore deve valutarne la fattibilità nell’applicazione di una simile procedura di revisione, che presuppone la disponibilità di dati ed informazioni utili all’elaborazione, oltre che la effettiva e realistica possibilità di pervenire ad una stima puntuale o intervallo di stima, qualora la stima contabile oggetto di analisi non sia il frutto di complesse elaborazioni di *routine* di dati da parte del sistema contabile. In base allo specifico obiettivo che intende raggiungere, il revisore valuterà se procedere all’elaborazione preliminare di un intervallo di stima, ottenendo quindi dei parametri di ragionevolezza entro cui collocarsi, andando successivamente ad affinare la sua analisi grazie alle nuove informazioni di cui viene a conoscenza, oppure se procedere direttamente all’elaborazione di una stima puntuale e poi, al fine di confutare il suo risultato, ottenere anche un intervallo di stima.

In base alle informazioni a disposizione del revisore e alla voce o operazione oggetto di autonoma elaborazione, il revisore potrà decidere di adottare modelli generalmente o ufficialmente utilizzati oppure basarsi su propri modelli interni (c.d. “reperformance” del calcolo effettuato dalla Società), partire dal modello utilizzato dalla direzione aggiungendo elementi nuovi e/o basandosi su assunzioni diverse, oppure decidere di affidare il compito della rielaborazione ad un esperto in materia qualora le assunzioni, il modello e/o gli elementi da prendere in considerazione implichino una tale conoscenza della materia e del settore da non permettere al revisore di poter validamente formulare una propria elaborazione con ragionevole certezza.

Suggerimenti operativi

Tra i casi maggiormente frequenti di coinvolgimento degli esperti nella rielaborazione di stime o intervalli di stima, troviamo certamente quello legato all’analisi delle stime relative agli strumenti finanziari derivati, i quali racchiudono

degli elementi talmente tecnici e specifici, basando il proprio valore su calcoli decisamente elaborati, da essere difficilmente di facile appannaggio per il revisore se non tramite il coinvolgimento di un esperto nel settore finanziario, il quale con elevata probabilità baserà le sue attività e le sue analisi su modelli matematici e strumenti informatici complessi.

Data la recente imposizione dell'obbligo di iscrizione in bilancio degli strumenti finanziari derivati (ad esclusione delle microimprese), anche i revisori di piccole e medie imprese si troveranno a dover valutare la ragionevolezza della stima al *fair value* determinata dalle aziende in merito a tali strumenti sottoscritti. A tal fine, quindi, sarà importante per i revisori analizzare le specifiche circostanze e valutare, ove appropriato, il coinvolgimento di esperti nella eventuale elaborazione di stime contabili o intervalli di stima.

In considerazione del fatto che le elaborazioni del revisore originano da modelli ed assunzioni diversi rispetto a quelli dell'azienda, queste potrebbero facilmente condurre a valori di stime differenti rispetto a quelle elaborate dalla direzione; è, pertanto, compito del revisore indagare se tale divergenza sia attribuibile a veri e propri errori nelle valutazioni della direzione, attribuibili ad assunzioni errate, inadeguatezza delle procedure o dei controlli, mancata considerazione di alternative o elementi osservabili e disponibili, ingerenza da parte della direzione, oppure se in entrambi i casi si possano considerare valide le assunzioni utilizzate e le conclusioni raggiunte. È evidente che, di fronte a differenze quantitativamente o qualitativamente significative, aumentino le incertezze legate alla ragionevolezza delle stime contabili, e sia di conseguenza necessario per il revisore valutare l'implementazione di ulteriori procedure di revisione, e/o rivedere la valutazione dei rischi, inclusi gli effetti potenziali sul giudizio al bilancio.

Qualora il revisore valuti utile o opportuno definire un intervallo di stima, i principi di revisione richiedono che tale intervallo tenga conto di tutti i risultati ragionevoli ai quali il revisore può pervenire; tale disposizione appare mirata a restringere il campo di valutazione non tanto a tutti i risultati che sarebbe possibile ottenere, in quanto sarebbe troppo vasto l'intervallo di valori entro cui effettuare le dovute valutazioni, ma appunto solo a quei risultati utili ed efficaci, tali da permettere al revisore di poter esprimere una valutazione sulla ragionevolezza della stima contabile. Visto che la finalità dell'elaborazione di un intervallo di stima è infatti quella di rispondere ai rischi di errori significativi, il revisore deve basare le proprie analisi su un *range* di valori che non può necessariamente essere troppo ampio, altrimenti risulterebbe inutile o inefficace. La situazione ideale sarebbe quella di condurre l'intervallo di stima al pari o al di sotto dei parametri quantitativi di significatività operativa stabilita per la revisione, ma tale circostanza potrebbe non essere sempre applicabile; qualora il revisore valuti poco pratico o possibile restringere l'intervallo di stima ad un livello accettabile, occorre ragionare sulle possibili implicazioni circa l'effettivo livello di incertezza collegato alla stima contabile. I metodi pratici di contenimento dell'intervallo di stima consistono nell'eliminare gli opposti del *range*, che potrebbero, in effetti, rappresentare le situazioni o circostanze più improbabili all'interno degli scenari considerati, oppure scremare progressivamente l'intervallo originariamente determinato in base agli elementi probativi pertinenti ed appropriati che possono essere validamente ed opportunamente utilizzati in coerenza con l'analisi realizzata. In alcune situazioni, l'attività di progressivo restringimento dell'intervallo di stima potrebbe condurre all'individuazione di una stima puntuale.

20.4. Ulteriori procedure di validità in risposta ai rischi significativi

In relazione a particolari stime contabili, il revisore potrebbe aver identificato e valutato rischi significativi di errori, e sarà, di conseguenza, tenuto ad effettuare ulteriori procedure di validità per pervenire ad una valutazione circa la ragionevolezza delle stime in bilancio. Oltre alle procedure precedentemente illustrate, il revisore dovrà opportunamente indagare sulle assunzioni e circostanze, alternative rispetto a quelle effettivamente impiegate nell'analisi che ha condotto alla stima, che la direzione ha deciso di non considerare nella propria procedura di valutazione, analizzando la logicità e ragionevolezza del comportamento adottato dalla Società. Nelle società maggiormente strutturate, dove anche le procedure di elaborazione delle stime sono derivanti da processi definiti, la direzione imposta direttive e strumenti di monitoraggio e controllo che consentono, attraverso l'interazione dei diversi *input* considerati, di pervenire ad una stima contabile ragionata e puntuale. A tal proposito, la direzione valuta assunzioni e scenari differenti per comprendere a fondo la natura, la correttezza e la ragionevolezza della stima effettuata, valutando come la combinazione di diversi fattori potrebbe riflettersi sulla stima e se quest'ultima possa risultare coerente e logica con le altre assunzioni e valutazioni formulate ai fini dell'informativa finanziaria. Qualora l'azienda non abbia, invece, gli strumenti per effettuare valutazioni più ponderate, soffermandosi attentamente sugli elementi considerati ai fini dell'elaborazione delle stime, e/o non consideri possibile, utile o necessario effettuare analisi di scenario diverse, di fatto potrebbe non aver opportunamente valutato il livello di incertezza legato alla determinazione delle stime contabili, con conseguente impatto sul livello dei rischi di errori significativi legati a tali poste di bilancio. Il revisore dovrà, quindi, comprendere in che modo la direzione abbia cercato di ponderare il livello di incertezza legato alla formulazione di stime contabili, indagandone le fondamenta e la ragionevolezza.

In particolare, soprattutto qualora non siano state valutate assunzioni o formulazioni alternative rispetto a quelle che hanno determinato la stima contabile, il revisore dovrà soffermarsi sulle assunzioni significative utilizzate dalla direzione, al fine di verificarne e confutarne la ragionevolezza, la coerenza sia singolarmente che con le altre assunzioni utilizzate, e la pertinenza in relazione alla voce o operazione oggetto di stima, nel determinato contesto dell'impresa e dell'ambiente in cui opera.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 540.A42	Nel presente principio, le assunzioni utilizzate nell'effettuazione di una stima contabile si intendono significative quando una contenuta variazione delle stesse influenza in modo significativo la quantificazione della stima contabile medesima. Per dimostrare la misura in cui la quantificazione varia sulla base di una o più assunzioni utilizzate nell'effettuazione della stima contabile, può essere utile un'analisi di sensitività.
--------------------	--

Oltre che dai colloqui diretti con la direzione, il revisore potrebbe ottenere validi elementi probativi circa le assunzioni significative tramite presa visione di alcuni documenti interni, quali piani pluriennali o verbali dell'organo di gestione, che potrebbero fornire valida conferma circa le previsioni considerate dalla direzione nella

determinazione delle stime contabili. Nei casi di maggiore incertezza, quando non esistano adeguate procedure operative e/o di controllo legate alla formulazione delle stime contabili, oppure quando non esistano validi elementi probativi circa la considerazione da parte della direzione delle incertezze legate alle stime contabili, o infine quando siano emersi elementi che facciano presupporre ingerenze da parte della direzione nei processi di elaborazione delle stime, il revisore potrebbe non ottenere sufficienti ed adeguati elementi probativi semplicemente dalle indagini e dai colloqui con la direzione. A tal proposito, potrebbe risultare pertinente ed appropriato formulare una stima puntuale o un intervallo di stima al fine di ottenere un valido parametro di riferimento rispetto al valore definito dalla direzione; a tal proposito, il revisore valuta gli elementi disponibili ed osservabili, formula assunzioni e sceglie modelli in base alle particolari circostanze, servendosi eventualmente dell'intervento di un esperto qualora utile o necessario.

In determinate circostanze, le incertezze legate ad una stima contabile ed i correlati rischi di errori significativi potrebbero essere relativi non soltanto ad un valore inserito in bilancio, quanto alla necessità di fornire adeguata informativa, sia relativamente a stime presenti nei prospetti di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, sia con riferimento a stime che non vanno rilevate in bilancio ma che necessitano di adeguata informativa. In questo caso, considerata l'importanza o significatività che la particolare situazione riveste ai fini della veridicità e correttezza del bilancio, il revisore potrebbe decidere di inserire nella sua relazione un richiamo d'informativa che puntualizzi il grado di incertezza relativo alla determinata stima contabile.

Per particolari tipologie di stime, ad esempio quelle al *fair value*, il revisore è tenuto ad approfondire il criterio di quantificazione utilizzato dalla direzione al fine di verificarne la compatibilità con le previsioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. Potrebbe infatti verificarsi che, in relazione a determinati quadri sull'informazione finanziaria applicabile, venga richiesto un determinato livello di affidabilità nella determinazione della stima al *fair value* per poter procedere alla relativa contabilizzazione e collegata informativa; qualora però non esista o non sia praticamente applicabile un adeguato metodo o criterio di quantificazione, la direzione potrebbe decidere di superare tale previsione, fornendone chiaramente tutti i dovuti dettagli informativi. Sarà compito del revisore valutare tutti i presupposti alla base della decisione dell'impresa, analizzandoli sia in base al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, sia in base alla coerenza e ragionevolezza delle assunzioni formulate.

20.5. Determinazione degli errori in relazione alle stime contabili

Sulla base delle procedure messe in atto nel corso della sua verifica, il revisore deve pervenire ad una valutazione circa la **ragionevolezza** delle stime contabili, tenendo conto delle assunzioni prese in considerazione dalla direzione, della disponibilità di *input* osservabili alla data di determinazione, delle differenti alternative valutate, delle azioni poste in essere per limitare le incertezze legate alla formulazione di stime contabili, dell'intero processo di attività operative e di controllo insite nei processi aziendali legati alla determinazione di stime contabili. Data la oggettiva difficoltà di poter confrontare la stima contabile della direzione con un parametro esatto e definito, dovendo tenere in debita considerazione un certo grado di soggettività delle scelte operate dalla direzione, il revisore potrebbe rielaborare autonomamente una stima puntuale o un intervallo di stima al fine di pervenire ad un valore di riferimento da comparare con la stima della direzione (c.d. "reperformance"), in modo da comprenderne

la ragionevolezza, oppure basarsi sugli eventi successivi alla data di chiusura del periodo amministrativo qualora atti a fornire elementi probativi pertinenti e sufficienti a poter valutare la correttezza, completezza e ragionevolezza delle stime determinate.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 540.35	Il revisore deve stabilire se le stime contabili e la relativa informativa siano ragionevoli nel contesto del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, ovvero se contengano errori. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 450 fornisce linee guida sulle modalità con cui il revisore può distinguere gli errori (siano essi oggettivi, soggettivi o proiettati) al fine di valutare l'effetto degli errori non corretti sul bilancio
-------------------	---

Nell'evenienza in cui gli elementi probativi raccolti dal revisore indichino una differenza tra la propria stima puntuale e la stima elaborata dall'azienda, tale differenza costituirà un errore ai fini della revisione contabile. Basandosi sulle procedure eseguite nel corso della sua attività, a seconda delle specifiche circostanze, il revisore valuterà l'origine di tale errore, definendo, ad esempio, se sia imputabile ad un arbitrario cambiamento del metodo o del modello utilizzato rispetto al periodo amministrativo precedente, oppure ad una mancata considerazione di elementi, *input* e fattori osservabili, oppure a una carenza nella considerazione delle incertezze insite nella determinazione delle stime contabili, oppure a un'ingerenza da parte della direzione. In tale ultima circostanza, alcune considerazioni specifiche devono necessariamente essere formulate dal revisore al fine di comprendere le ragioni che hanno spinto la direzione a modificare o manipolare le valutazioni in materia di stime contabili. Fattori che solitamente sono associati ad ingerenze della direzione sono solitamente osservabili in relazione, ad esempio, a piani di incentivi o benefici legati alle *performances* aziendali, che potrebbero condurre la direzione a manipolare i dati contabili al fine di ottenere un beneficio indebito, sfociando anche in casi di frode; in altre circostanze, in relazione ad esempio alla valutazione di stime al *fair value*, potrebbe essere evidente l'incoerenza tra le dinamiche osservabili nel mercato e le valutazioni effettuate, invece, dall'azienda. Qualunque sia il caso specifico, i comportamenti della direzione nel modificare e manipolare le stime contabili possono avere un impatto anche significativo sulla percezione dei rischi da parte del revisore, convincendolo in alcune circostanze circa l'opportunità di rivedere la sua valutazione dei rischi e/o a considerarne le ripercussioni sulla relazione al bilancio.

L'entità dell'errore riscontrato, combinato con le ragioni che hanno portato la direzione a compiere determinate scelte, avranno una ripercussione sulla valutazione da parte del revisore circa la ragionevolezza delle stime contabili. A tal proposito, in ottemperanza alle disposizioni dei principi di revisione, il revisore deve comprendere la tipologia di errore riscontrato, valutando se questo possa essere considerato un errore oggettivo, soggettivo o proiettato.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 450.A6	Per aiutare il revisore nella valutazione dell'effetto degli errori complessivamente identificati nel corso della revisione contabile e nella comunicazione degli errori alla direzione e ai
-------------------	--

	<p>responsabili delle attività di governance, può risultare utile distinguere tra errori oggettivi, errori soggettivi ed errori proiettati. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli errori oggettivi sono errori sui quali non sussistono dubbi; • gli errori soggettivi sono costituiti dalle differenze derivanti dalle valutazioni della direzione incluse quelle sulla rilevazione, quantificazione, presentazione e informativa nel bilancio (inclusa la scelta o l'applicazione di principi contabili) che il revisore considera irragionevoli o inappropriate; • gli errori proiettati sono la migliore stima, da parte del revisore, degli errori nelle popolazioni, che implica la proiezione degli errori identificati nei campioni di revisione alle intere popolazioni da cui i campioni sono stati tratti. Linee guida sulla determinazione degli errori proiettati e sulla valutazione dei risultati sono contenute nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 530.
--	--

In considerazione dell'intrinseca soggettività delle valutazioni legate alle stime contabili, è probabile anche che il revisore riscontri una combinazione di tali tipologie di errori, legati in parte a irragionevoli valutazioni della direzione (errori soggettivi) ed in parte a errori nella loro corretta determinazione e/o informativa (errori oggettivi). Come anticipato, è compito del revisore valutare ed analizzare tali errori al fine di stabilirne la significatività o pervasività sull'informativa finanziaria, con conseguenti effetti innanzitutto sulle comunicazioni obbligatorie ai responsabili delle attività di governance, e, successivamente, sulla relazione di revisione al bilancio. In tale contesto, occorre sempre tener presente che la posizione del revisore nella valutazione di una stima di bilancio si basa sempre su criteri di ragionevolezza degli strumenti e tecniche adottati dalla Società che, molto spesso, non consentono al revisore di pervenire a conclusioni "oggettive" sulla correttezza e congruità di valutazioni condotte dagli amministratori. Diventa, quindi, fondamentale valutare la bontà dello strumento utilizzato e la ragionevolezza delle ipotesi ed assunzioni utilizzate in base alle informazioni disponibili al momento della stima.

20.6. L'informativa relativa alle stime contabili

Considerata la complessità insita nella formulazione di stime contabili, soprattutto con riferimento alle assunzioni utilizzate dalla direzione ed alla inevitabile soggettività delle scelte operate, risulta appropriato fornire informazioni qualitativamente approfondite ai lettori di bilancio, in modo tale da consentire una trasparente ed esaustiva lettura dei dati contenuti nei prospetti di bilancio. Basandosi sul quadro normativo dell'informazione finanziaria applicabile, il revisore deve individuare e valutare quali informazioni costituiscono oggetto di informativa obbligatoria per l'impresa, sia nel caso in cui sia stata rilevata una stima contabile in bilancio, sia nel caso in cui non vi sia stata registrazione contabile di alcuna stima ma occorra comunque fornire informazioni aggiuntive (obbligatorie o facoltative) per spiegare gli accadimenti verificatisi o le motivazioni alla base della mancata inclusione della stima. Dettagli oggetto dell'informativa riguardante le stime contabili possono comprendere l'illustrazione del metodo di valutazione applicato, del modello utilizzato, delle assunzioni formulate dalla direzione, delle differenti alternative considerate al fine di limitare l'incertezza della stima, dei cambiamenti intervenuti rispetto al periodo amministrativo precedente. Tutti questi fattori, infatti, opportunamente coordinati ed illustrati, offrono al lettore del bilancio una

chiara visione circa la logica utilizzata dalla direzione nella determinazione delle stime, permettendone una più completa ed esaustiva comprensione.

Qualora le voci oggetto di stima contabile presentino un elevato livello di incertezza, potrebbero essere richieste o consigliate informazioni aggiuntive, che forniscano una più ampia panoramica circa le procedure aziendali attuate in risposta a determinati rischi di attività (rischi di mercato, rischi di credito, rischi di liquidità), oppure focalizzate sulle difficoltà incontrate nel processo di individuazione e selezione di *input* necessari alla formulazione di stima. Con riferimento alle stime contabili al *fair value*, potrebbe essere richiesto o consigliato di fornire informazioni esaustive circa gli *input* osservabili sul mercato, al fine di supportare la determinazione della stima ottenuta, oppure di motivarne la mancata determinazione a causa di oggettive incertezze o indisponibilità di dati ed informazioni affidabili. Soprattutto nella seconda circostanza, ovvero qualora l'azienda si sia discostata dalle disposizioni contenute nel quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, risulta necessario che l'azienda fornisca validi elementi a supporto della scelta effettuata, che dovranno essere oggetto di approfondita valutazione da parte del revisore al fine di valutarne la pertinenza e la ragionevolezza.

Di fronte alle informazioni qualitative fornite dalla direzione, agli elementi illustrati a supporto delle scelte operate, alle descrizioni dei processi, delle assunzioni e dei fattori utilizzati nella determinazione delle stime contabili, il revisore è tenuto a valutarne chiaramente l'adeguatezza e la completezza in relazione al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. Qualora, tuttavia, sussistano rischi significativi legati ad una stima contabile, anche a fronte di una esaustiva e corretta informativa di bilancio, il revisore potrebbe aver individuato elementi di incoerenza o di mancata veridicità nelle indicazioni fornite dalla direzione, tali da compromettere la validità dell'informativa fornita. In tali circostanze, infatti, la direzione potrebbe aver fornito informazioni teoricamente in linea con le previsioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, ma invece fuorvianti nella sostanza, data l'assenza di coerenza o ragionevolezza con le reali linee strategiche dell'impresa e/o con altre assunzioni considerate dalla direzione (reali prospettive economiche future, piani di sviluppo pluriennali, progetti ed attività già autorizzati/implementati dalla direzione, ...). In base alla pervasività della stima contabile oggetto di informativa (e/o di rilevazione in bilancio), della sua natura e del suo impatto sull'informativa finanziaria, sia esso riferito ad una o più voci oppure al bilancio nel suo complesso, il revisore deve esprimere un'approfondita disamina e valutazione circa l'adeguatezza delle informazioni qualitative fornite, al fine di valutarne gli impatti sulla sua relazione.

In tutte quelle circostanze in cui, a causa di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e/o carenza di adeguata informativa in relazione alle circostanze specifiche della stima contabile in oggetto, il revisore rilevi che il bilancio risulta viziato da errori significativi, deve essere analizzato il relativo riflesso sul giudizio del revisore sul bilancio.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 705.A7	Per quanto concerne l'appropriatezza o l'adeguatezza dell'informativa di bilancio, è possibile che insorgano errori significativi nel bilancio qualora: a) il bilancio non includa tutte le informazioni richieste dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;
-------------------	---

	b) le informazioni contenute nel bilancio non siano presentate in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile; ovvero c) il bilancio non contenga l'ulteriore informativa necessaria per conseguire una corretta rappresentazione oltre a quella specificamente richiesta dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. [...]
--	---

In base all'estensione degli errori riscontrati in merito all'informativa sulle stime contabili, il revisore valuterà se questi possano essere considerati come significativi ma non pervasivi, pervenendo quindi ad un giudizio con rilievi, oppure se il rischio sia talmente elevato, a causa di gravi carenze nell'informativa legata alle stime contabili, da indurlo ad emettere un giudizio negativo.

Caso applicativo - Piano di riorganizzazione aziendale

A seguito della riorganizzazione del proprio assetto produttivo, l'azienda X decide di dismettere la produzione di uno dei suoi stabilimenti. La società redige un piano formale di ristrutturazione aziendale, dettagliando le informazioni relative alle attività interessate, alle stime dei tempi necessari per la ristrutturazione, alle funzioni e al numero dei dipendenti coinvolti, alle eventuali conseguenze derivanti dalla prematura interruzione di rapporti contrattuali in essere. Il revisore analizza il piano di riorganizzazione aziendale, ottenendone una copia, validando i presupposti e le assunzioni utilizzate dalla società per il calcolo della stima delle passività potenziali. In particolare, il revisore attua le seguenti procedure al fine di valutare la ragionevolezza delle stime elaborate dalla direzione:

- Oneri legati alla riorganizzazione del personale: il revisore, a seguito del colloquio con la direzione e con l'ufficio legale interno (o mediante colloqui/richiesta di conferme esterne al consulente legale/del lavoro esterno) ottiene informazioni dettagliate circa gli obblighi legati al piano di riorganizzazione. Per raccogliere validi elementi probativi relativi alla stima del conseguente onere, il revisore ottiene copia degli accordi sindacali legati al progetto di riorganizzazione del personale, che definiscono gli importi relativi agli oneri legati a pensionamenti anticipati, ai ricollocamenti, agli ammortizzatori sociali consequenti al licenziamento e agli altri costi legati alla contrattazione collettiva. Dal confronto con il piano di dettaglio della direzione, il revisore valuta che tutti gli accordi stabiliti dalla contrattazione sindacale siano correttamente riportati nel prospetto di calcolo della stima. In aggiunta, al fine di verificare la correttezza dei calcoli eseguiti, il revisore decide di attuare una selezione campionaria sulla popolazione dei dipendenti interessati dal piano di riorganizzazione; sul campione selezionato, il revisore attua verifiche di dettaglio volte a confermare la correttezza degli importi presi come base per il calcolo delle indennità spettanti in base al piano di riorganizzazione (basato su parametri quali la retribuzione oraria, l'anzianità di servizio, eventuali benefici accessori, ...). Inoltre, il revisore valuta la corretta impostazione dell'intero prospetto di calcolo, verificando che il modello elabori correttamente gli input inseriti. In merito alle tempistiche di attuazione del piano, il revisore ottiene elementi probativi sufficienti ed appropriati al fine di verificare che quanto definito nel piano di elaborazione della stima corrisponda alle previsioni dell'accordo sindacale; inoltre, sulla base delle azioni già intraprese dalla direzione in data successiva a quella della chiusura del periodo amministrativo, il revisore verifica se effettivamente le tempistiche sono state rispettate e se i preliminari effetti del programma di riorganizzazione sono già verificabili.
- Oneri legati a risoluzione di contratti in essere: a seguito del colloquio con la direzione e con l'ufficio legale interno (o tramite colloquio/richiesta di conferme esterne al legale esterno), sono state ottenute informazioni circa

potenziali controversie che potrebbero sorgere in seguito alla risoluzione dei contratti esistenti con fornitori di beni o servizi legati allo stabilimento oggetto di riorganizzazione. Nello specifico, il revisore ottiene copia dei contratti rilevanti dai quali potrebbero emergere contestazioni legali, riferiti a rapporti di fornitura di logistica, di materie prime e di altri servizi, e le comunicazioni ufficiali tra l'azienda e tali fornitori con le quali si inviano le comunicazioni di disdetta dei rapporti contrattuali. Sulla base del confronto dei termini contrattualmente stabiliti circa il preavviso e le comunicazioni effettivamente inviate dalla società, il revisore verifica che sia stato rispettato il termine legale per l'esercizio del potere di risoluzione contrattuale, tale da non far insorgere ulteriori passività in capo alla società che avrebbero dovuto essere tenute in considerazione nel calcolo complessivo delle stime.

- Ulteriori oneri derivanti da contenziosi legali: in base alla vigente legislazione, potrebbe esserci la possibilità che i dipendenti interessati dal processo di riorganizzazione decidano di agire per vie legali impugnando le motivazioni economiche alla base della scelta di dismettere lo stabilimento produttivo oggetto del piano, nonostante abbiano sottoscritto il relativo accordo sindacale che ne sancisce infatti la correttezza soltanto in merito alla formale pianificazione ed attuazione. Di conseguenza, tramite colloqui con la direzione, il revisore analizza se e come l'impresa abbia tenuto in considerazione tale aspetto e quali siano le azioni conseguentemente poste in essere. A tal proposito, la direzione dichiara di aver valutato tale alternativa ma di aver ritenuto poco probabile il verificarsi delle fattispecie previste, con conseguente scelta di non effettuare alcuna stima in bilancio, fornendone soltanto adeguata informativa. Sia in relazione alle stime contabili imputate in bilancio, sia a quelle per le quali si è ritenuto di non dover procedere ad alcuno stanziamento, il revisore verifica che le relative informazioni fornite siano in linea con il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. Inoltre, il revisore verifica anche che le informazioni fornite risultino coerenti con le stime formulate e le assunzioni utilizzate, confermando la correttezza e veridicità dell'informativa fornita.

Caso applicativo - Garanzia per danni a terzi

La società ha sottoscritto un contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi in relazione ad eventuali danneggiamenti causati da prodotti difettosi venduti ai propri clienti. Il contratto di assicurazione prevede una franchigia, al di sopra della quale sarà l'assicurazione ad effettuare il relativo rimborso del danno subito direttamente al cliente.

La divisione aziendale preposta all'assistenza post-vendita è incaricata di vagliare le richieste di risarcimento danni che pervengono dai clienti, effettuando le verifiche di competenza, inoltrando poi all'ufficio legale quelle che effettivamente presentano i requisiti necessari per il rimborso del danno subito.

Il revisore decide di valutare la definizione ed implementazione delle procedure legate alle varie fasi di valutazione delle richieste di risarcimento, testando i relativi controlli impostati dalla società. Tramite le indagini e le procedure di conformità eseguite, il revisore ha modo di valutare anche l'adeguata ripartizione delle attività aziendali tra più referenti, in base ad appropriati livelli di esperienza e conoscenza.

Valutata l'affidabilità dei controlli interni, il revisore decide di verificare l'entità degli stanziamenti di fine esercizio ottenendo la lista delle richieste di risarcimenti danni in possesso dell'ufficio legale. In base all'entità degli importi richiesti a risarcimento dai clienti, il revisore verifica che per quelli sotto franchigia il relativo onere sia interamente a carico dell'azienda, mentre per quelli sopra franchigia che sia considerato a carico dell'azienda solo l'importo equivalente alla franchigia. In considerazione del numero esiguo di pratiche in attesa di rimborso presenti nell'elenco

messo a disposizione dell'ufficio legale, il revisore decide di verificare comunque che per tutte sia stata prodotta formale autorizzazione da parte del dirigente aziendale preposto, in base alla procedura interna prevista.

Al fine di verificare la completezza degli importi stanziati, il revisore decide di fare un controllo incrociato mettendo a confronto la lista delle richieste di risarcimento quantificate dall'ufficio legale con la lista delle pratiche "aperte" in possesso del dipartimento di assistenza post-vendita che risultano, appunto, passate all'ufficio legale.

In relazione alle richieste di risarcimento gestite dall'ufficio legale alla data di chiusura dell'esercizio, alcune di queste risultano già definite nell'importo ed in attesa soltanto della relativa erogazione, mentre altre sono ancora in via di completa determinazione. Di conseguenza, in relazione al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, il revisore verifica che i relativi importi siano opportunamente classificati in bilancio (tra i debiti o i fondi rischi, a seconda delle circostanze).

Con riferimento alle stime effettuate nel periodo amministrativo precedente, il revisore verifica che non si siano verificate anomalie o incongruenze, che avrebbero potuto insinuare dubbi sulla correttezza e l'affidabilità delle procedure e dei controlli posti in essere dall'impresa. Inoltre, tramite colloquio con la direzione, il revisore verifica che non ci sono stati cambiamenti alle procedure, al sistema di controllo interno, alla metodologia ed ai modelli utilizzati dall'azienda per la determinazione degli oneri derivanti da richieste di risarcimento per danni. Tramite procedure di analisi comparativa, il revisore calcola l'incidenza delle richieste di risarcimento danni registrate nel corso dell'esercizio rispetto a quella registrata nei due esercizi precedenti, non riscontrando risultati anomali che avrebbero potuto far emergere eventuali elementi di cambiamento o modifica nelle condizioni interne all'azienda (nuovi prodotti, nuove metodologie produttive, diverso metodo di approvazione delle richieste di risarcimento, ...) tali da richiedere modifiche alla procedura aziendale di formulazione delle stime in oggetto, oppure far sorgere il dubbio circa eventuali rischi di frode collegati a tali operazioni.

In relazione alle procedure eseguite, alle assunzioni formulate, ai metodi e modelli utilizzati, l'impresa deve provvedere a fornire adeguata ed esaustiva informativa di bilancio, che il revisore valuta come adeguata in relazione al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile ed alle specifiche circostanze che sottendono alla formulazione delle determinate stime contabili dell'azienda.

21. PARTI CORRELATE

Temi trattati	ISA Italia di riferimento
Definizione di "parte correlata"	550
Le parti correlate nel quadro normativo di riferimento	550
Le responsabilità del revisore	240, 550
Le imprese a destinazione specifica	315, 550
I rischi di revisione relativamente ai rapporti con parti correlate	240, 550
Individuazione di relazioni significative con parti correlate	550
Valutazione della significatività dei rischi (dovuti a frodi o comportamenti o eventi non intenzionali)	240, 315, 550
Risposte di revisione in relazione a rischi di frode o comportamenti o eventi non intenzionali concernenti relazioni con parti correlate	240, 330, 550
La corretta contabilizzazione e presentazione delle relazioni con parti correlate	550

Carta di lavoro “Audit Tool Excel”	Cartella Pianificazione: C15 – Parti correlate
---	---

21.1. Le parti correlate nel quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

Le parti correlate sono persone fisiche o giuridiche con un ruolo di attori privilegiati nei rapporti con l'impresa oggetto di revisione legale, in virtù di particolari vincoli di natura societaria, giuridica o personale. In base allo specifico settore economico, al quadro normativo e regolamentare di riferimento, alla struttura societaria del gruppo di appartenenza, alla compagine societaria e all'organizzazione interna, la società pone in essere operazioni con le sue parti correlate che possono essere più o meno complesse, articolate e formalizzate. Sebbene tali operazioni possano essere condotte in base a normali parametri di mercato, i particolari legami esistenti tra la società e le sue parti correlate costituiscono un rischio per il revisore, che deve analizzarle sotto numerosi profili in modo da individuare e valutare eventuali rischi di errori significativi con impatto sull'informativa finanziaria.

Per comprendere al meglio le relazioni esistenti tra la società e le sue parti correlate, occorre preliminarmente individuarle correttamente, partendo dalla definizione fornita dai principi di revisione. Qualora esista una esplicita definizione contenuta all'interno del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, il revisore deve farvi riferimento per comprendere e individuare tutti quei soggetti attratti nella disciplina delle parti correlate.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 550.10	Ai fini dei principi di revisione, i seguenti termini hanno il significato sotto riportato: [...] b) Parte correlata – Una parte che sia: i) una parte correlata secondo la definizione del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile; ovvero ii) laddove il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile stabilisca, in merito alle parti correlate, disposizioni minime ovvero non ne preveda alcuna: a. una persona o un'impresa che abbia il controllo o eserciti un'influenza notevole sull'impresa che redige il bilancio, direttamente o indirettamente attraverso uno o più intermediari; b. un'altra impresa sulla quale l'impresa che redige il bilancio abbia il controllo ovvero eserciti un'influenza notevole, direttamente o indirettamente attraverso uno o più intermediari; ovvero c. un'altra impresa che sia sotto controllo comune con l'impresa che redige il bilancio avendo: i. un assetto proprietario di controllo comune; ii. proprietari che siano familiari stretti; ovvero iii. membri della direzione con responsabilità strategiche in comune. [...]
-------------------	---

Nel nostro ordinamento, è posta una serie di norme che, sebbene non fornisca una definizione specifica di parti correlate, si allaccia al concetto dell'esercizio del controllo. Nello specifico, l'art. 2359 c.c. fa riferimento ai concetti di controllo e influenza dominante (con riferimento alle società controllate) e di influenza notevole (con riferimento alle società collegate), mentre l'art. 2497 c.c. disciplina il concetto di direzione e coordinamento di società, nell'ambito della definizione delle responsabilità in capo alla società che esercita le attività di direzione e coordinamento su un'altra.

Risulta, inoltre, applicabile alle società quotate, ma anche alle non quotate che adottano volontariamente il set di principi contabili internazionali IAS/IFRS, il principio contabile internazionale IAS 24, che è specificamente destinato alla disciplina delle operazioni con parti correlate.

Per le società che non adottano i principi contabili internazionali (in base a specifiche previsioni normative o volontariamente), si applicheranno le disposizioni sopra citate previste dal codice civile in aggiunta a quelle specificamente riferite alla redazione del bilancio di esercizio, contenute negli artt. 2424 e 2425 c.c. in materia di schemi di bilancio, integrate opportunamente dalle disposizioni dei principi contabili (principalmente OIC 12). Nello specifico, dovranno avere separata evidenza le operazioni nei confronti di società controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti in relazione ad alcune voci dello stato patrimoniale e del conto economico (immobilizzazioni finanziarie, crediti, attività finanziarie, debiti, proventi e oneri finanziari, rettifiche di valore di attività e passività finanziarie). Con specifico riferimento all'informativa di bilancio, inoltre, l'art. 2427 c.c., al comma 1, n. 22-bis, prevede che qualora le operazioni con parti correlate non siano realizzate a condizioni di mercato, debbano necessariamente esserne rivelati i dettagli con riferimento all'importo, alla natura del rapporto e ad ogni

altra informazione aggiuntiva che possa favorire la comprensione delle transazioni avvenute. Il medesimo comma dispone inoltre che, qualora non sia necessaria una disaggregazione per favorire la comprensione dei relativi impatti economici, finanziari e patrimoniali, le informazioni relative alle singole operazioni con parti correlate avvenute nell'esercizio possano essere raggruppate per natura.

Le disposizioni citate necessitano di un coordinamento con altre norme o disposizioni. Innanzitutto, per quanto attiene all'esatta definizione di "parti correlate", il codice civile rimanda espressamente ai principi contabili internazionali.

Si presenta di seguito un sintetico schema riassuntivo delle differenti disposizioni e delle informazioni fondamentali da inserire in bilancio per le imprese non quotate e/o che non adottano il set di principi contabili internazionali.

Suggerimenti operativi

Per le imprese che redigono il bilancio in base alle norme del codice civile, opportunamente integrate dai principi contabili nazionali OIC, coesistono una serie di norme emanate in periodi e con scopi diversi, che presentano alcuni aspetti di sovrapposizione. Al fine di non duplicare le informazioni, ma allo stesso tempo di voler cogliere la vera essenza ed importanza delle diverse norme, occorre focalizzarsi sui seguenti e determinanti aspetti:

- Art. 2427, comma 1, n. 22-bis, c.c. Vanno indicate **in nota integrativa** le fondamentali caratteristiche (natura, importo, ogni altra informazione utile) delle sole operazioni non condotte a valori di mercato nei confronti delle parti correlate (entità e persone fisiche ricadenti nella definizione dello IAS 24). Non devono essere forniti dettagli sulle operazioni con parti correlate condotte a normali condizioni di mercato, e la nota integrativa presenta alcune ulteriori informazioni quali l'ammontare dei compensi, anticipazioni, crediti e garanzie nei confronti degli amministratori, ed il dettaglio dei finanziamenti effettuati dai soci alla società.
- Art. 2428, comma 3, n. 2, c.c. Vanno indicate **nella relazione sulla gestione** le fondamentali informazioni relative ai rapporti intercorsi con le società controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti (società ricadenti nella definizione fornita dall'art. 2359 c.c.). Sono dettagliate le informazioni relative agli importi che sono stati oggetto di separata evidenza già nei prospetti di stato patrimoniale e conto economico.
- Art. 2497-bis, comma 5, c.c. Vanno indicate **nella relazione sulla gestione** i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa e dei suoi risultati. Solo società ed enti possono essere considerati soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento, con un'accezione quindi più ristretta rispetto al concetto di parti correlate.

21.2. Le responsabilità del revisore in relazione alle operazioni con parti correlate

La molteplicità di norme e disposizioni in tema di parti correlate fa emergere l'importanza che tale concetto riveste in tema di reportistica economico-finanziaria, e delle conseguenze che le relazioni instaurate tra i soggetti coinvolti possono portare sull'attività dell'impresa e sui suoi risultati. Ai fini della revisione contabile, tali operazioni saranno da osservare ed analizzare attentamente al fine di cogliere quegli aspetti ed elementi che potrebbero far emergere rischi di errori significativi con impatto sul bilancio, derivanti da frodi oppure da comportamenti o eventi non intenzionali.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 550.10	Ai fini dei principi di revisione, i seguenti termini hanno il significato sotto riportato: a) Operazione conclusa a normali condizioni di mercato – Un'operazione conclusa secondo termini e condizioni come quelle tra un compratore e un venditore disponibili a concludere la transazione che non siano tra loro correlati e agiscano indipendentemente l'uno dall'altro, perseguito ciascuno i propri interessi. [...]
-------------------	--

La definizione fornita dai principi di revisione circa il significato di “*operazione conclusa a normali condizioni di mercato*” sottolinea come l’assenza di correlazione tra le parti in una ipotetica transazione, porti entrambi a perseguire determinati obiettivi in base ai propri interessi, senza alcuna interferenza o pressione. In presenza di relazioni (societarie, di controllo o di coordinamento) tra le parti in una transazione, vengono meno i fondamenti dell’indipendenza reciproca tra le due controparti, con possibili effetti distorsivi sull’esito della transazione stessa. Ed è proprio questo il presupposto da cui muove l’intero impianto dei principi di revisione dedicato alle parti correlate.

Dati i presupposti di partenza, gli obblighi del revisore saranno ampi poiché occorrerà, da un lato, verificare che siano stati rispettati gli obblighi in materia di contabilizzazione, classificazione e informativa relativi alle transazioni con le parti correlate, in base al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, e dall’altro verificare quali potrebbero essere gli elementi di particolare rischio in tali transazioni qualora siano intervenute logiche o meccanismi che abbiano condotto l’impresa a non operare esclusivamente nel proprio interesse, ma a perseguire anche altri obiettivi. In concreto, l’obiettivo del revisore è accertarsi che il bilancio consenta, comunque, una rappresentazione veritiera e corretta nonostante l’influenza dei rapporti e delle operazioni con le parti correlate.

Inoltre, proprio a causa delle strette relazioni esistenti tra le parti correlate e della connessa possibilità di esercitare un certo grado di influenza nelle rispettive transazioni, le operazioni con parti correlate sono particolarmente esposte a rischi di manipolazioni e forzature, che possono sfociare in frodi con le relative conseguenze ai fini della revisione contabile.

Tale aspetto assume un’importanza predominante nella pianificazione delle procedure di revisione, che devono essere programmate e modulate coerentemente in base ai rischi identificati e valutati di errori significativi emersi in fase di comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera, ma che vanno opportunamente riviste e aggiornate nella fase finale del lavoro, quando potrebbe aumentare la probabilità da parte dell’impresa di porre in essere operazioni e comportamenti fraudolenti. Elemento fondamentale nelle attività di revisione volte alla verifica delle operazioni con parti correlate risiede nell’adeguata ed esaustiva comunicazione all’interno del *team* di revisione, che deve necessariamente condividere notizie, dati ed informazioni che potrebbero emergere da verifiche e procedure svolte con riferimento ad altri aspetti del bilancio.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 550.9	Gli obiettivi del revisore sono i seguenti: a) indipendentemente dal fatto che il quadro normativo sull’informazione finanziaria
------------------	---

	<p>applicabile stabilisca disposizioni sulle parti correlate, acquisire una comprensione dei rapporti e delle operazioni con parti correlate sufficiente per poter:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) individuare eventuali fattori di rischio di frode derivanti da rapporti e operazioni con parti correlate che siano rilevanti ai fini dell'identificazione e della valutazione dei rischi di errori significativi dovuti a frodi; ii) concludere, sulla base degli elementi probativi ottenuti, se il bilancio, per quanto influenzato da tali rapporti e operazioni: <ul style="list-style-type: none"> a. fornisca una corretta rappresentazione (in presenza di quadri normativi basati sulla corretta rappresentazione); ovvero b. non sia fuorviante (in presenza di quadri normativi basati sulla conformità); <p>b) inoltre, laddove il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile stabilisca disposizioni sulle parti correlate, acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati in merito al fatto se i rapporti e le operazioni con parti correlate siano stati appropriatamente identificati, contabilizzati e presentati in bilancio in conformità al quadro normativo stesso.</p>
--	---

21.3.1. I rischi di revisione e le attività correlate: individuazione delle parti correlate ed analisi della natura delle relative relazioni

Il revisore deve porre in essere una serie di procedure che gli consentano di individuare correttamente le parti correlate dell'impresa sottoposta a revisione legale, di comprendere la natura e l'estensione delle relazioni intrattenute, di valutare se possano emergere rischi legati a frodi e/o a comportamenti ed eventi non intenzionali, ed infine se siano state rispettate le previsioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile in tema di individuazione, contabilizzazione e presentazione delle transazioni significative con le parti correlate.

La comprensione dei rapporti con le parti correlate consente di individuare un fattore di rischio potenziale per il revisore, che deve identificare e valutare se e come le relative transazioni possano costituire un fattore di rischio significativo con impatto sull'informativa finanziaria. Già in fase di accettazione dell'incarico, infatti, nel comprendere la struttura aziendale ed il contesto in cui opera, è opportuno ottenere una panoramica anche sulle transazioni intercorse con le parti correlate, identificandole opportunamente e analizzando la tipologia di relazioni che vengono poste in essere, indagando sulla loro natura, entità e significatività.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 550.13	<p>Il revisore deve svolgere indagini presso la direzione riguardo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'identità delle parti correlate dell'impresa, inclusi i cambiamenti rispetto al periodo amministrativo precedente; b) la natura dei rapporti tra l'impresa e tali parti correlate; c) la tipologia e le finalità delle operazioni che l'impresa ha eventualmente posto in essere con tali parti correlate durante il periodo amministrativo.
-------------------	--

Il rischio di mancata individuazione di una o più parti correlate potrebbe precludere la comprensione di specifiche transazioni o relazioni che, seppur poste in essere con frequenza limitata, potrebbero condizionare significativamente l'attività dell'impresa, inducendola a compiere determinate operazioni contrarie alla legge, senza valida giustificazione economica, oppure finalizzate a conseguire una manipolazione o alterazione della realtà aziendale.

Nel caso in cui il quadro normativo preveda degli specifici obblighi in merito alle transazioni con parti correlate, la direzione dovrà necessariamente conservare ed aggiornare una lista di parti correlate, oltre che implementare il metodo più adatto per tenerne sotto controllo le relative transazioni.

In società di minori dimensioni, nelle quali la direzione non abbia predisposto processi formali di gestione o strumenti di controllo relativi alle transazioni con parti correlate, potrebbe risultare più difficile individuare correttamente tutte le parti correlate. In tali circostanze, il revisore deve focalizzarsi sugli elementi che più strettamente sono collegati alla presenza di parti correlate, con il fine ultimo di comprenderne poi la natura e l'entità delle relative transazioni.

Suggerimenti operativi

In fase di comprensione iniziale dell'azienda e del contesto in cui opera, così come con riferimento agli specifici obblighi imposti al revisore in tema di valutazione di rischi di frode e di errori significativi derivanti da eventi o comportamenti non intenzionali, il revisore deve corroborare le informazioni fornite dalla direzione e dai responsabili delle attività di governance con una serie di documenti, sia pubblicamente disponibili che di fonte interna, che aiutino nella corretta individuazione di tutte le parti correlate. Si rammenta, infatti, che la direzione potrebbe non rivelare con esattezza e completezza tutte le informazioni utili per individuare la totalità delle parti correlate, soprattutto qualora siano stati posti in essere comportamenti fraudolenti o comunque contrari al quadro normativo applicabile.

Già dall'analisi di una visura camerale completa possono evidenziarsi informazioni utili circa la compagine societaria di riferimento, rivelando la presenza di eventuali azionisti di maggioranza (persone fisiche o giuridiche), sia diretti che indiretti. Tramite presa visione dei bilanci dei precedenti periodi amministrativi (in caso di primo incarico), si evincono informazioni preziose sull'eventuale esercizio di attività di direzione e coordinamento, sulla presenza e la natura di transazioni con società appartenenti ad un medesimo gruppo societario, sull'entità di finanziamenti ricevuti da o effettuati in favore di soci, sull'eventuale presenza di sedi secondarie o di filiali in paesi a fiscalità privilegiata, sulla presenza di dirigenti apicali in più entità appartenenti al medesimo gruppo societario, così come su eventuali operazioni particolari e significative che hanno interessato l'impresa ed entità correlate.

In alcune circostanze o con riferimento a determinati tipi di attività, è frequente constatare la presenza di imprese a destinazione specifica (anche definite "special purpose vehicle"), le quali vengono costituite al fine di realizzare uno specifico e circoscritto obiettivo all'interno di strutture societarie più complesse e articolate, oppure in affiancamento ad un'impresa principale.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 240.A49	Tra gli indicatori che possono suggerire che operazioni significative che esulano dal normale
--------------------	---

	<p>svolgimento dell'attività aziendale, o che per altre circostanze appaiono inusuali, siano state poste in essere per realizzare una falsa informativa finanziaria o per nascondere appropriazioni illecite di beni e attività dell'impresa, rientrano: [...]</p> <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni che coinvolgono parti correlate non consolidate, ivi incluse eventuali imprese a destinazione specifica, non sono state adeguatamente riesaminate o approvate dai responsabili delle attività di governance dell'impresa; • le operazioni coinvolgono parti correlate in precedenza non identificate come tali ovvero parti che non hanno la solidità o la forza economica necessaria per sostenere l'operazione senza l'assistenza dell'impresa sottoposta a revisione.
--	--

Tali imprese, ai fini della revisione contabile, se identificate come parti correlate, devono essere oggetto di specifiche analisi poiché nonostante operino correttamente in base alle vigenti previsioni normative, potrebbero in realtà fungere da veicoli per beneficiare di particolari vantaggi contributivi, fiscali o di altra natura, aumentando di conseguenza i rischi di frode o di errori significativi.

21.3.2. Il sistema dei controlli interni

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 550.14	<p>Il revisore deve svolgere indagini presso la direzione e altri soggetti all'interno dell'impresa, e svolgere altre procedure di valutazione del rischio considerate appropriate, al fine di acquisire una comprensione dei controlli, ove presenti, che la direzione ha istituito al fine di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) identificare, contabilizzare e presentare in bilancio i rapporti e le operazioni con parti correlate in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile; b) autorizzare e approvare operazioni e accordi significativi con parti correlate; c) autorizzare e approvare operazioni e accordi significativi che esulano dal normale svolgimento dell'attività aziendale.

La decisione aziendale di porre in essere specifici strumenti di controllo e monitoraggio delle relazioni con le parti correlate agevola il revisore nel proprio lavoro, favorendo una comunicazione più efficace con l'impresa ed una verifica più mirata dell'efficacia di tali controlli.

Il livello di efficienza e funzionalità del sistema di controlli interni sarà tanto più elevato quanto più competenti ed informati saranno i referenti coinvolti nelle attività, sia a livello operativo che di supervisione. Il revisore dovrà verificare che la struttura dei controlli interni sia strutturata in modo tale da consentire una corretta individuazione ed un efficace monitoraggio delle operazioni con le parti correlate.

Nel valutare la struttura dei controlli interni, mediante colloqui con i referenti aziendali preposti e ispezione delle procedure poste in essere, il revisore deve ottenere, anzitutto, un'adeguata comprensione circa la reale attitudine di tali controlli nel prevenire eventuali forzature da parte della direzione, che potrebbero impedire una corretta individuazione e relativa presentazione di operazioni con parti correlate. Nelle realtà più strutturate, la separazione delle funzioni e/o l'ausilio di strumenti informatici potrebbero costituire un valido supporto per rafforzare l'efficacia dei controlli interni, mitigando il rischio di possibili ingerenze e manipolazioni. In aggiunta, la corretta condivisione

delle informazioni tra i vari referenti aziendali coinvolti ed una adeguata conoscenza della materia, aumentano l'efficacia delle procedure di controllo e monitoraggio poste in essere dall'impresa.

Suggerimenti operativi

Nelle imprese di minori dimensioni sono frequenti le costituzioni di società (o altri enti giuridici) immobiliari, nelle quali sono fatti confluire asset immobiliari o titoli, solitamente intestati ai diretti familiari dell'imprenditore/amministratore. Soprattutto con riferimento ai trasferimenti di immobili, è importante verificare che non ricorrono i presupposti per manovre elusive o fittizie, sotto il profilo fiscale (ad esempio, attraverso il trasferimento della titolarità del bene immobile a favore di società o entità che beneficiano di imposizione fiscale ridotta o agevolata e/o per eludere eventuali imposizioni in tema di trasferimenti o donazioni/successioni) e normativo (ad esempio, se viene simulata una vendita a condizioni di mercato ma non viene in realtà mai regolato il relativo corrispettivo).

Infatti, tali tipologie di operazioni sottintendono una chiara intenzione da parte della direzione di porre in essere artifizi e manipolazioni della realtà aziendale, con conseguente maggior rischio di errori significativi attribuibili a frodi e relativi impatti sull'attività del revisore.

Inoltre, sempre con riferimento alle entità collegate direttamente alla compagine familiare dell'imprenditore/amministratore, potrebbero verificarsi flussi finanziari non supportati da valide giustificazioni economiche né da adeguata documentazione probatoria (contratto, accordo scritto, ...).

In tali circostanze, i controlli posti in essere dalla direzione e relativi ad operazioni routinarie o standardizzate, potrebbero risultare inefficaci ad individuare correttamente quei rischi di forzature o ingerenze da parte della direzione o dei soggetti che esercitano un'influenza dominante.

Difficilmente i controlli interni potranno essere implementati in modo tale da coprire la totalità di tali interazioni; probabilmente potranno risultare efficaci in relazione a transazioni più routinarie o standardizzate, maggiormente aderenti alle attività caratteristiche dell'impresa, ma più raramente riusciranno a coprire quelle transazioni dove potrebbero con più facilità annidarsi comportamenti volti a manipolare o falsare la realtà degli accadimenti. Nei confronti di tali operazioni, quindi, è fondamentale che il revisore mantenga un elevato livello di scetticismo professionale ed ottenga pertinenti e adeguati elementi probativi mediante analisi di dettaglio.

Esigenze interne di flessibilità e di rapidità (nelle aziende di minori dimensioni come in quelle più strutturate) possono portare l'impresa a gestire le relazioni con le sue parti correlate in maniera informale, soprattutto quando le transazioni sono legate a rapporti di fornitura continuativa; questo atteggiamento potrebbe costituire fonte di rischio elevato per il revisore, soprattutto con riferimento a potenziali rischi di frode, visto che più elevata potrebbe essere la probabilità di manipolare o forzare comportamenti o transazioni tra le parti, alterando così la reportistica aziendale.

Tutti gli elementi del controllo interno sulle transazioni con parti correlate dovranno essere testati dal revisore, mediante colloqui con i referenti coinvolti e ispezioni delle varie fasi e/o documentazioni predisposte. Qualora opportuno e significativo ai fini della revisione, potrebbero inoltre essere eseguite procedure di conformità volte a testare l'efficacia dei controlli posti in essere.

In relazione ad eventuali autorizzazioni imposte dalle procedure aziendali con riferimento alle sole transazioni inusuali o non ricorrenti, quali potrebbero essere movimentazioni di immobili o altri asset aziendali, oppure

transazioni legate ad operazioni straordinarie che interessano parti correlate (trasferimenti azionari, scissioni o fusioni societarie, scorporo di rami aziendali, ...), sicuramente potrebbe risultare meno utile per il revisore procedere attraverso procedure di conformità, in considerazione soprattutto dell'elevato rischio connesso a tali accadimenti, in ottemperanza sia alle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile sia, soprattutto, al connesso rischio di frode insito in tali tipologie di operazioni. In questi casi, potrebbe essere opportuno per il revisore ottenere una adeguata comprensione dell'intera procedura, osservare la predisposizione delle varie fasi del processo da parte dei referenti aziendali coinvolti e, qualora il numero di transazioni avvenute nell'esercizio non sia elevato, procedere con procedure di dettaglio per esaminare l'effettiva rispondenza delle condizioni stabilite negli accordi o nella documentazione messa a disposizione con l'effettivo accadimento verificatosi. In questo tipo di operazioni, infatti, è sempre molto elevato il rischio di forzature e manipolazioni da parte della direzione, e la verifica della generale efficacia del sistema di controllo interno potrebbe non fornire adeguati e sufficienti elementi probativi al revisore.

21.3.3. Identificazione delle relazioni significative con parti correlate

Numerose sono le procedure che consentono al revisore di poter individuare ed analizzare le transazioni con le parti correlate, soffermandosi su quelle a maggior rischio di frode o di rischi di errori significativi con impatto sull'informativa finanziaria.

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 550.15	<p>Nel corso della revisione contabile, il revisore deve prestare attenzione, in sede di ispezione di registrazioni o documenti, agli accordi o ad altre informazioni che possono indicare l'esistenza di rapporti o operazioni con parti correlate che la direzione non abbia precedentemente identificato o portato a conoscenza del revisore.</p> <p>In particolare, il revisore deve ispezionare quanto di seguito elencato per raccogliere indizi sull'esistenza di rapporti e operazioni con parti correlate che la direzione non abbia precedentemente identificato o portato a conoscenza del revisore stesso:</p> <ul style="list-style-type: none">a) le conferme da parte di banche e dei legali acquisite nel corso delle procedure di revisione;b) i verbali delle assemblee dei soci e delle riunioni dei responsabili delle attività di governance;c) le altre registrazioni o i documenti che il revisore consideri necessari nelle circostanze dell'impresa.

In primo luogo, durante l'intero corso delle attività di revisione è opportuno che il *team* mantenga un elevato livello di scetticismo professionale nel vagliare le informazioni ed i documenti ottenuti durante le diverse procedure, al fine di poter eventualmente individuare parti correlate non correttamente individuate o comunicate in precedenza dalla direzione. A tal fine, è necessario che il revisore analizzi gli elementi probativi esaminati nel corso delle verifiche con atteggiamento critico ed analitico, soffermandosi su quegli elementi che, in base alle specificità delle relazioni

e del contesto in cui si verificano, potrebbero far sorgere il dubbio che siano state instaurate nei confronti di parti correlate. Tipiche transazioni che potrebbero porre in evidenza relazioni con parti correlate comprendono trasferimenti di denaro non legati al normale svolgimento dell'attività dell'impresa, soprattutto a favore di entità a destinazione specifica (spesso non costituite in forma di enti con personalità giuridica); accordi con società o entità riconducibili a stretti familiari dei soci o dei dirigenti apicali; scorporo di immobili o altri beni aziendali in favore di società localizzate in paesi a fiscalità privilegiata; strutturazione di transazioni complesse, anche se legate a normali e caratteristici rapporti commerciali dell'impresa, con entità collegate direttamente o indirettamente ai soci; formulazione di accordi o contratti con dirigenti apicali o responsabili delle attività di governance; triangolazioni finanziarie inusuali.

Le procedure di revisione che maggiormente possono agevolare tale compito sono le richieste di conferme esterne, soprattutto quelle che forniscono una serie di informazioni aggiuntive o accessorie utili a fornire spunti di indagine per il revisore. L'esempio più importante è il modello ABI-REV inviato dalle banche, nel quale sono contenute una serie di informazioni che esulano dalle specifiche voci di bilancio (ad esempio, saldo dei conti correnti o calcolo degli interessi di competenza), ma che forniscono informazioni aggiuntive che potrebbero non essere state adeguatamente considerate o comunicate dalla direzione. A seguito della condivisione di tali nuove informazioni con la direzione, il revisore dovrà comprendere se l'omessa individuazione di tali parti correlate deriva da una carenza procedurale interna all'azienda oppure se è imputabile ad una precisa volontà della direzione nell'occultare tali informazioni. Nella seconda circostanza, occorrerà valutarne le motivazioni, ragionando su eventuali rischi di frode connessi a tale comportamento, attraverso la comprensione della natura e delle caratteristiche delle operazioni intraprese nei confronti di tale specifica parte correlata.

Suggerimenti operativi

Nelle aziende di minori dimensioni dove la proprietà e/o la direzione potrebbe non essere in possesso di tutte le adeguate conoscenze per la corretta individuazione, gestione e rendicontazione delle transazioni con parti correlate, potrebbe essere utile effettuare colloqui con i consulenti fiscali e legali della società, che possiedono conoscenze specialistiche su tali tematiche e che potrebbero rivelare dettagli e notizie circa eventuali transazioni ed operazioni inusuali o non concluse a normali condizioni di mercato.

Nelle aziende di minori dimensioni, i consulenti esterni dell'impresa rivestono anche il ruolo di consulenti personali dell'imprenditore e dei soci di riferimento, per conto dei quali amministrano o supervisionano la gestione delle *holding* familiari o delle società satellite riferite alla compagnia familiare (società immobiliari, trust di conservazione e gestione del patrimonio personale, holding finanziarie, ...). In tali circostanze, quindi, il revisore potrebbe ottenere completi ed esaustivi elementi probativi circa la presenza, la natura e l'operatività delle parti correlate dell'impresa principale.

Richieste di conferme esterne a fiscalisti e legali potrebbero parimenti fornire spunti di riflessione importanti per il revisore nel venire a conoscenza di elementi collegati all'esistenza di parti correlate. Inoltre, dalla lettura di libri sociali o di documenti scambiati con autorità di vigilanza, possono ugualmente emergere indizi collegati alla presenza di relazioni con parti correlate precedentemente non individuate.

Inoltre, la lettura critica dei verbali degli organi sociali (consiglio di amministrazione, assemblea dei soci, riunione responsabili attività di governance) fornisce informazioni e dati circa potenziali parti correlate non correttamente individuate e comunicate dalla direzione.

Suggerimenti operativi

Una delle procedure di revisione maggiormente utilizzate per individuare transazioni anomale o inusuali, che potrebbero anche rivelare indizi di comportamenti attribuibili a frode, consiste nell'esaminare quelle registrazioni contabili che si presume contengano anomalie, poiché ad esempio sono state eseguite in giorni coincidenti con festività nazionali, o poiché relative ad importi rilevanti registrati in conti generici (altri debiti, altri crediti, costi diversi, ...). Tali operazioni, che potrebbero interessare spesso i rapporti con parti correlate, potrebbero infatti essere state disposte dalla direzione per permettere il raggiungimento di determinati obiettivi aziendali, magari legati proprio ai premi di produttività dell'alta direzione, oppure per manipolare operazioni o situazioni che comporterebbero conseguenze negative per l'azienda (superamento di determinati limiti di indebitamento, mancato raggiungimento di predefiniti livelli di redditività o di fatturato o di altre condizioni imposte da *covenants* con istituti finanziari, ...), oppure per compiere politiche di bilancio mirate all'interno del gruppo di appartenenza (spesso per motivi legati anche al carico fiscale gravante sulle diverse entità del gruppo). In numerose circostanze, tali operazioni sono svolte nei confronti di parti correlate non sottoposte a revisione contabile, nei confronti delle quali non è quindi possibile esercitare un controllo incrociato.

Tale procedura viene solitamente svolta attraverso l'ausilio di strumenti informatici, che consentono di individuare con maggiore facilità e rapidità gli elementi di anomalia, oppure che consentono con maggiore agevolezza di filtrare i dati in base alle esigenze o alle aspettative del revisore.

Se il revisore, nel corso delle sue verifiche, individui relazioni e transazioni con parti correlate non correttamente individuate o comunicate dalla direzione, deve condividerne le informazioni all'interno del *team* di revisione al fine di comprendere a fondo tale anomalia. Di conseguenza, deve valutare le motivazioni che hanno portato la direzione a non individuare correttamente tali relazioni o a non volerle comunicare al revisore, analizzando se ricorrono eventuali presupposti legati a rischi di frode.

Successivamente, qualora utile ed appropriato, il revisore deve svolgere ulteriori procedure (verifiche di dettaglio) per avere conferma sia dell'effettiva presenza delle relazioni e transazioni individuate, sia delle potenziali ulteriori relazioni e transazioni con parti correlate che potrebbero non essere state correttamente individuate o comunicate dalla direzione. In tutti i casi, è importante che il revisore analizzi attentamente le implicazioni connesse a potenziali rischi di frode associate a tali anomalie.

21.3.4. Valutazione della significatività degli errori

Oltre a valutare la significatività delle relazioni o transazioni con parti correlate, sia comunicate dalla direzione che individuate autonomamente dal revisore, occorre verificare l'entità dell'errore che ne potrebbe derivare, al fine di valutare se si tratti di errori significativi. I principi di revisione, che richiedono al revisore di analizzare la natura e le caratteristiche delle relazioni con parti correlate (sia quelle correttamente comunicate dalla direzione sia quelle

individuate dal revisore), associano di *default* un rischio significativo a quelle transazioni con parti correlate che esulano dal normale svolgimento dell'attività aziendale.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 550.18	Nel rispettare le regole del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315 per l'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi, il revisore deve identificare e valutare i rischi di errori significativi associati ai rapporti e alle operazioni con parti correlate e stabilire se tra questi vi siano rischi significativi. A tal fine, il revisore deve considerare le operazioni significative identificate con parti correlate che esulano dal normale svolgimento dell'attività aziendale come operazioni che danno origine a rischi significativi.
-------------------	--

La priorità è individuare eventuali rischi riconducibili a frodi; nel caso in cui tale circostanza non si verifichi, è, comunque, necessario individuare se gli eventi o comportamenti non intenzionali individuati, producano errori significativi con riguardo alla contabilizzazione o presentazione in bilancio degli eventi verificatisi, in ottemperanza al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

Elementi che fanno presumere rischio di frode sono solitamente legati a fenomeni di forte ingerenza sulle decisioni della direzione, accentramento di deleghe in capo a pochi soggetti legati alla parte correlata prevalente (persone fisiche di riferimento o stretti familiari), affidamento di responsabilità e ruoli apicali a consulenti di stretta fiducia della parte correlata di riferimento, conferimento di poteri in materia contabile e di bilancio a dirigenti con stretti legami con la parte correlata che esercita influenza dominante, poteri ampi di contestazione e voto in merito alle decisioni promanate da organi di controllo e di governance. Qualora ricorrono tali condizioni, il revisore approfondisce le specifiche decisioni e operazioni per ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati per poter valutare se, in effetti, ricorrono i presupposti per considerare le transazioni analizzate come inusuali rispetto all'attività dell'impresa, poiché caratterizzate da elementi di estraneità rispetto al business corrente dell'azienda e/o rispetto alle modalità o condizioni utilizzate per condurre l'operazione.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 240.33	A prescindere dalla valutazione del revisore sul rischio di forzatura dei controlli da parte della direzione, il revisore deve definire e svolgere procedure di revisione per: [...] c) per le operazioni significative che esulino dal normale svolgimento dell'attività aziendale, ovvero che altrimenti sembrino inusuali data la comprensione acquisita dal revisore dell'impresa e del contesto in cui opera, nonché delle altre informazioni ottenute nel corso della revisione, il revisore deve valutare se la logica economica sottostante alle operazioni (o la sua eventuale assenza) suggerisce che le operazioni siano state poste in essere per realizzare una falsa informativa finanziaria o per nascondere appropriazioni illecite di beni e di attività dell'impresa.
-------------------	---

Nel valutare una transazione come “inusuale”, il revisore si attiene alla comprensione acquisita dell’azienda e del contesto economico, organizzativo, di mercato e operativo in cui normalmente opera. Elementi che possono far sorgere il dubbio circa eventuali anomalie possono essere legati ad utilizzo di forme contrattuali eccessivamente elaborate rispetto alle caratteristiche dell’operazione svolta (ad esempio, utilizzo di triangolazioni commerciali o finanziarie in un semplice processo di compravendita di beni o materie prime), impiego di intermediari in transazioni solitamente condotte direttamente, accensione o estinzione di finanziamenti con parti correlate squilibrate nelle modalità o negli importi, esecuzione di operazioni straordinarie prive di logica economica, esecuzione di transazioni finanziarie o economiche con parti correlate che non hanno la effettiva capacità finanziaria di sostenerle. I principi di revisione fanno appunto riferimento al concetto di “*logica economica*” nelle transazioni per poter valutare se ricorrono i presupposti per potenziali comportamenti attribuibili a frodi. Tale assunto non è esclusivamente circoscrivibile a valutazioni di prezzo delle transazioni, ma all’intero impianto dell’operazione che viene posta in essere, inclusivo quindi delle tempistiche e delle modalità esecutive, delle garanzie o condizioni collaterali, dell’elemento oggetto della transazione, delle clausole connesse o attivabili, delle penali previste.

Ulteriori elementi probativi a supporto dei dubbi del revisore circa l’esistenza di rischi legati a frode per transazioni rilevanti con parti correlate, sono collegati all’assenza di specifiche autorizzazioni da parte della direzione e/o alla mancata condivisione di tali operazioni con i responsabili delle attività di *governance*, oppure a informazioni e spiegazioni poco coerenti da parte della direzione o dei referenti aziendali coinvolti circa la logica economica dell’operazione posta in essere. In tale ultimo caso, il revisore può decidere di confrontare le informazioni ottenute da varie fonti per verificare se effettivamente permangano elementi di incoerenza o scarsa conoscenza dettati da evidente squilibrio delle parti nella transazione, oppure se ricorrono i presupposti per tentativi di manipolazione dell’informazione finanziaria da parte dell’entità con influenza dominante a danno dell’entità sottoposta a tale influenza.

Il compito del revisore è confermare i suoi dubbi o sospetti circa potenziali rischi di frode acquisendo informazioni e dati che gli consentano di ottenere ragionevole certezza sulle valutazioni effettuate, con i conseguenti impatti sulla preliminare valutazione del rischio, sulle procedure consequenti o ulteriori e, soprattutto, sul giudizio finale al bilancio.

In merito alle relazioni e transazioni con parti correlate, possono poi essere espresse dall’azienda specifiche attestazioni circa la conduzione di tali operazioni a condizioni di mercato, in ottemperanza anche a specifiche disposizioni del quadro normativo applicabile. In tali circostanze, il revisore ha l’obbligo di verificare che tali affermazioni siano conformi alla realtà, andando quindi ad analizzare la sostanza delle operazioni intraprese. Mediante il confronto tra i documenti di supporto all’operazione (contratti, accordi, fatture, pagamenti) e gli accadimenti verificatisi, il revisore ha il difficile compito di comprovare la corrispondenza delle condizioni applicate rispetto a quelle che sarebbero state applicate in una ipotetica transazione di mercato tra parti consapevoli ed informate in relazione al medesimo oggetto. Date tali premesse, sarà probabilmente più agevole per il revisore verificare la effettiva corrispondenza alle condizioni di mercato solo per alcune informazioni, le quali sono, ad esempio, pubblicamente disponibili (tassi di interesse, tassi di cambio, tassi di rivalutazione, indici azionari, valutazioni di strumenti quotati in mercati regolamentati, ...), mentre risulterà molto più complesso per gli altri dettagli concordati nell’operazione (clausole di recesso, penali, obblighi aggiuntivi, tempistiche di esecuzione delle

prestazioni, tempi di rimborso, ...). Con riferimento a tali elementi, il revisore dovrà cercare il più possibile di valutare informazioni ufficiali disponibili per operazioni uguali o simili, oppure analizzare gli elementi di transazioni comparabili, oppure farsi assistere da un esperto nella validazione di determinate clausole o caratteristiche che richiedono competenze specialistiche.

Qualora, in ottemperanza a precise disposizioni del quadro normativo applicabile o in relazione a specifiche politiche contabili imposte dalla direzione, l'impresa espliciti gli elementi in base ai quali ha valutato le operazioni con parti correlate come eseguite a condizioni di mercato, il revisore può partire da tali elementi per verificarne la coerenza con le transazioni effettivamente avvenute e con i relativi impatti sull'informativa finanziaria. Mediante procedure di dettaglio o procedure di analisi comparativa, il revisore ricerca adeguati e pertinenti elementi probativi a supporto delle attestazioni e delle spiegazioni fornite dalla direzione, allo scopo di ottenere la ragionevole certezza che le determinate operazioni siano effettivamente state condotte in base a condizioni di mercato. Nel caso in cui le attestazioni della direzione non trovassero adeguata conferma dalle procedure svolte dal revisore, questi discuterà i risultati delle sue analisi con la direzione e, qualora opportuno, con i responsabili delle attività di governance al fine di comprendere se le assunzioni e le metodologie utilizzate dall'impresa siano da considerare improprie o inadeguate, oppure se le attestazioni fornite siano frutto di falsa informativa finanziaria. In entrambi i casi, il revisore ne valuta i riflessi sulla valutazione dei rischi di errori significativi con impatto sul bilancio, analizzando le possibili conseguenze sul giudizio finale che dovrà emettere.

21.4. La corretta contabilizzazione e presentazione in bilancio delle operazioni con parti correlate e le attestazioni della direzione

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 550.25	<p>Al fine di formarsi un giudizio sul bilancio in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700, il revisore deve valutare:</p> <ul style="list-style-type: none">a) se i rapporti e le operazioni con parti correlate identificate siano stati appropriatamente contabilizzati e presentati in bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;b) se gli effetti dei rapporti e delle operazioni con parti correlate:<ul style="list-style-type: none">i) impediscano al bilancio di fornire una corretta rappresentazione (in presenza di quadri normativi basati sulla corretta rappresentazione); ovveroii) rendano il bilancio fuorviante (in presenza di quadri normativi basati sulla conformità).

Il revisore deve verificare la correttezza nella contabilizzazione e relativa presentazione delle operazioni avvenute con parti correlate. Il revisore, infatti, deve comunque verificare che le transazioni occorse abbiano trovato opportuno e corretto riscontro nell'informativa finanziaria. In caso di operazioni complesse e strutturate, occorre verificare che le registrazioni contabili rappresentino adeguatamente gli eventi sottostanti, che devono essere

pertinentemente illustrati e dettagliati al fine di fornire al lettore di bilancio una rappresentazione trasparente ed esaustiva.

Eventuali relazioni e transazioni con parti correlate, benché possano aver avuto impatti a livello economico, finanziario o patrimoniale sull'impresa revisionata, non hanno però dovuto inficiare la corretta e veritiera informativa finanziaria. Il revisore deve accertarsi che i processi aziendali consentano un'adeguata contabilizzazione e presentazione delle transazioni relative a parti correlate, tali da rispondere ai criteri generali di veritiera e corretta rappresentazione del bilancio e alle specifiche previsioni imposte dal quadro normativo sull'informazione finanziaria di riferimento.

La direzione e/o i responsabili delle attività di *governance* potrebbero essere tenuti a rilasciare determinate attestazioni mediante le quali confermino di aver provveduto a comunicare correttamente al revisore l'esistenza di tutte le parti correlate dell'impresa, nonché di tutte le transazioni di cui sono a conoscenza, oltre che di essersi attenuti alle disposizioni vigenti circa la corretta contabilizzazione e presentazione delle operazioni con parti correlate. Il revisore potrebbe rilevare delle incoerenze tra le attestazioni ricevute e le metodologie o i criteri effettivamente adottati per contabilizzare e presentare in bilancio le operazioni con le sue parti correlate; sarà compito del revisore indagare tali anomalie o incongruenze, cercando di comprenderne le ragioni al fine di valutare l'adeguatezza dei rischi identificati e valutati di errori significativi con impatto sul bilancio.

Se opportuno ed appropriato, il revisore può chiedere il rilascio di specifiche attestazioni da parte della direzione in merito a determinate asserzioni compiute, relative a particolari operazioni o transazioni con parti correlate per le quali il revisore richiede appunto una conferma forte da parte dell'impresa.

In tutti i casi in cui il revisore si trovi ad affrontare particolari problematiche o difficoltà, in ottemperanza ai vigenti principi di revisione, sarà tenuto ad effettuare le dovute comunicazioni con i responsabili delle attività di *governance* al fine di metterli al corrente di eventi o comportamenti collegati a potenziali rischi di frode, di informarli circa specifiche difficoltà nel raccogliere elementi probativi sufficienti a poter esprimere una valutazione sulle operazioni con parti correlate, di comunicare riluttanze o ostruzioni da parte della direzione o di soggetti apicali o della parte correlata che esercita influenza dominante nel fornire informazioni o concedere accesso alla documentazione aziendale, di sottolineare evidenti anomalie relative ad accordi o transazioni con parti correlate tali da far emergere errori significativi con impatto sull'informatica finanziaria, di evidenziare carenza di autorizzazione in relazione ad operazioni significative o non a condizioni di mercato realizzate con parti correlate. Tramite tali comunicazioni, il revisore potrebbe ottenere ulteriori elementi probativi da parte dei responsabili delle attività di *governance* in grado di confutare i suoi dubbi e le sue analisi, in modo da poter pervenire ad un giudizio finale circa la veridicità e correttezza del bilancio stante l'impatto delle operazioni con parti correlate analizzate e verificate.

22. SALDI DI APERTURA

Temi trattati	ISA Italia di riferimento
L'obbligo di verifica dei saldi di apertura in un primo incarico	510, 710
Le procedure di revisione in relazione alla verifica dei saldi di apertura	330, 505, 510
Rischi di errori significativi nei saldi di apertura	315, 510
La comunicazione con la direzione e i responsabili delle attività di governance	450, 510
Il giudizio al bilancio in presenza di errori significativi relativi ai saldi di apertura	510, 705, 710

Carta di lavoro “Audit Tool Excel”	Cartella Pianificazione: C07 – Incontro precedente revisore C08 - Manleva revisore C09 – Manleva Società
---	---

22.1. L'obbligo di verifica dei saldi di apertura in un primo incarico di revisione

Il bilancio è un documento complesso ed integrato, la cui composizione ed essenza è influenzata da numerosi fattori ed accadimenti che, andando ad impattare la situazione pregressa (saldi del bilancio del periodo amministrativo precedente), determinano risultati economici, finanziari e patrimoniali nuovi, riassunti nel bilancio del periodo amministrativo sottoposto a revisione. Allo scopo di rilasciare un giudizio sul bilancio corrente, il revisore deve necessariamente ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati non solo in relazione alle vicende che si sono manifestate nell'esercizio in corso, ma anche con riferimento al capitale di funzionamento all'inizio del periodo amministrativo, la situazione "di partenza", ovvero i saldi di apertura, la cui evoluzione in base ai risultati conseguiti nel corso dell'esercizio si riflette nel bilancio di chiusura del periodo amministrativo in esame. Nel caso in cui il bilancio del periodo amministrativo precedente fosse viziato da errori significativi, tale situazione si andrebbe a ripercuotere anche sul bilancio del periodo amministrativo corrente, inficiando, così, il giudizio finale che il revisore andrebbe ad esprimere.

I principi di revisione richiedono, quindi, che il revisore svolga determinate attività con riferimento al bilancio di apertura nei casi di primo incarico di revisione, dato che in relazione al bilancio dell'esercizio precedente il revisore non ha effettuato alcun tipo di verifica o analisi che possa consentirgli di ottenere la ragionevole sicurezza circa la sua veridicità e correttezza. Si considera "primo incarico di revisione contabile" per il revisore in carica, quello in

cui il bilancio del periodo amministrativo precedente non è stato oggetto di revisione contabile oppure quello in cui il bilancio del periodo amministrativo precedente è stato revisionato da un altro revisore.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 510.3	Nello svolgere un primo incarico di revisione, l'obiettivo del revisore relativamente ai saldi di apertura è quello di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se: <ul style="list-style-type: none">• i saldi di apertura contengano errori che influiscono in modo significativo sul bilancio del periodo amministrativo in esame;• appropriati principi contabili, utilizzati per la determinazione dei saldi di apertura, siano stati applicati coerentemente nel bilancio del periodo amministrativo in esame, ovvero se i cambiamenti di tali principi contabili siano stati appropriatamente contabilizzati, adeguatamente rappresentati e descritti in bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.
------------------	---

I saldi di apertura del bilancio sono, nella generalità dei casi, direttamente derivanti dai saldi di chiusura del bilancio del periodo amministrativo precedente. Esistono però circostanze in base alle quali risulta necessario rettificare i saldi di apertura del bilancio; tali eventi sono solitamente circoscritti da specifiche disposizioni normative o da precise disposizioni dei principi contabili, al fine di evitare comportamenti arbitrari che potrebbero inficiare la veridicità e correttezza del bilancio oppure da correzione di errori che determinano, giustappunto, la rettifica dei saldi di apertura (agendo sul patrimonio netto iniziale).

Nel caso in cui intervenga un cambiamento nei principi contabili, la norma di riferimento, solitamente, disporrà anche sull'eventuale effetto retroattivo di tale modifica, andando ad indicare in che modo dovranno essere rettificati i bilanci degli esercizi precedenti. Nel caso in cui gli effetti dei cambiamenti di principi contabili siano determinati retroattivamente, solitamente il cambiamento del principio contabile sarà rilevato nell'esercizio in cui viene adottato il nuovo principio contabile ed i relativi effetti saranno contabilizzati sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso (generalmente nella voce "Utili e perdite portate a nuovo"). Inoltre, ai soli fini comparativi, la società dovrà probabilmente rettificare anche il saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio precedente ed i dati comparativi dell'esercizio precedente, come se il nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato.

Altro caso particolare potrebbe presentarsi con riferimento alla correzione di errori commessi in relazione ai bilanci dei periodi amministrativi precedenti. Un errore, in base ad esempio alla definizione del principio contabile OIC 29, consiste "*nell'impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili*".

Gli errori possono quindi essere imputabili ad errati calcoli matematici, ad errata interpretazione delle assunzioni utilizzate dalla direzione per la determinazione di specifiche valutazioni, a mancata valutazione di dati ed informazioni alternativamente disponibili ed osservabili. Tali errori possono essere classificati come rilevanti qualora possano (sempre in base alla definizione dell'OIC 29) "...individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell'errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze".

La correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti viene generalmente contabilizzata sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore, mentre la correzione di errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata appostando contropartite destinate a essere riepilogate nel conto economico dell'esercizio in cui si individua l'errore. Anche in questa circostanza, ai fini comparativi la società sarà tenuta a correggere gli errori rilevanti effettuati negli esercizi precedenti retroattivamente nel primo bilancio dopo la loro individuazione. La rilevanza di un errore sarà, quindi, valutata e stabilita dall'impresa, che ne analizzerà le implicazioni in base alle specifiche circostanze che vengono a presentarsi, adottando di conseguenza il pertinente metodo di contabilizzazione.

Occorre tenere in considerazione che la verifica dei saldi di apertura fa riferimento non solo agli importi derivanti dal bilancio di chiusura del precedente periodo amministrativo, rettificati eventualmente in presenza di cambiamenti di principi contabili o correzione di errori rilevanti, ma comprende anche l'adeguata informativa che, in relazione agli elementi esistenti alla data di apertura di bilancio, deve necessariamente essere fornita per permettere un'esaustiva comprensione degli accadimenti aziendali. Tale aspetto si collega poi strettamente agli obblighi gravanti sul revisore in materia di appropriata verifica delle informazioni comparative, in base al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile (per i dati corrispondenti o per i bilanci corrispondenti).

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 710.7	<p>Il revisore deve stabilire se il bilancio include le informazioni comparative richieste dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e se tali informazioni siano classificate in modo appropriato. A tale scopo, il revisore deve valutare se:</p> <ul style="list-style-type: none">a) le informazioni comparative concordino con gli importi e le altre informazioni presentati nel periodo amministrativo precedente oppure, ove appropriato, siano stati rideterminati;b) i principi contabili utilizzati per le informazioni comparative siano uniformi a quelli adottati nel periodo amministrativo in esame, oppure, laddove essi siano stati cambiati, se tali cambiamenti siano stati correttamente contabilizzati e adeguatamente presentati e oggetto di informativa.
------------------	---

I prospetti di bilancio, infatti, presentano numerosi dati relativi al precedente periodo amministrativo, al fine di permettere un adeguato confronto dei valori e delle informazioni che possa agevolare la comprensione dell'evoluzione delle attività societaria. È compito del revisore verificare che il bilancio contenga almeno le informazioni comparative obbligatorie e che tutte le informazioni comparative inserite (obbligatorie e facoltative) siano adeguatamente e correttamente esposte. La presentazione di tali informazioni comparative, infatti, influenza la corretta e veritiera presentazione del bilancio soggetto a revisione e rappresenta quindi uno degli elementi che il revisore deve necessariamente ed opportunamente valutare al fine di poter esprimere un giudizio al bilancio nel suo complesso.

22.2. Procedure di revisione impiegate per la verifica dei saldi di apertura

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 510.6	<p>Il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se i saldi di apertura contengano errori che influiscono in modo significativo sul bilancio del periodo amministrativo in esame:</p> <ul style="list-style-type: none">a) definendo se i saldi di chiusura del periodo amministrativo precedente siano stati correttamente riportati a nuovo nel periodo amministrativo in esame ovvero, ove appropriato, siano stati rideterminati;b) definendo se i saldi di apertura riflettano l'applicazione di appropriati principi contabili;c) svolgendo una o alcune delle seguenti attività:<ul style="list-style-type: none">i) se il bilancio del periodo amministrativo precedente è stato sottoposto a revisione contabile, riesaminare le carte di lavoro del revisore precedente per acquisire elementi probativi a supporto dei saldi di apertura;ii) valutare se le procedure di revisione svolte nel corso del periodo amministrativo in esame forniscano elementi probativi a supporto dei saldi di apertura; ovveroiii) svolgere specifiche procedure di revisione per acquisire elementi probativi sui saldi di apertura.

Numerose sono le procedure che il revisore può attuare al fine di ottenere adeguati e pertinenti elementi probativi circa l'assenza di errori significativi nei saldi di apertura. Da un punto di vista quantitativo, occorre, anzitutto, verificare che gli importi del bilancio di chiusura del periodo amministrativo precedente coincidano con quelli di apertura del bilancio assoggettato a revisione, per verificare che i meccanismi utilizzati dall'impresa per la riapertura dei conti siano correttamente impostati. Tale attività, solitamente svolta grazie all'ausilio di strumenti informatici, può essere anche oggetto di procedure di conformità da parte del revisore, in base alle procedure ed ai sistemi di controllo impostati dall'azienda. Potrebbe, infatti, risultare utile ed appropriato verificare se esistano controlli automatici di sistema che segnalino eventuali discordanze tra i saldi di chiusura e quelli di apertura, e/o se tali report di sistema siano adeguatamente valutati ed approfonditi da specifici referenti aziendali. Basandosi sulle eventuali procedure di conformità svolte, il revisore deciderà, poi, di porre in essere adeguate verifiche sul processo di riapertura dei conti, effettuando adeguate e pertinenti procedure di validità sulla corrispondenza dei saldi di chiusura con quelli di apertura. Con l'ausilio di strumenti informatici, il revisore potrebbe anche decidere di verificare la corrispondenza della totalità dei conti, qualora non sia possibile fare affidamento su controlli interni (poiché non presenti o non efficaci) o qualora tale attività sia in grado di fornire, in tempi ragionevoli e mediante metodologie affidabili, un elevato livello di sicurezza a riguardo.

Suggerimenti operativi

Qualora fosse possibile ottenere bilanci di verifica in formato elettronico con l'esatta indicazione dei codici dei conti, potrebbe essere relativamente semplice mettere a confronto i valori di chiusura del periodo amministrativo precedente con quelli di apertura del periodo amministrativo sottoposto a revisione attraverso semplici formule di confronto dei dati. Tale procedura, rapida ed efficace, consentirebbe al revisore di individuare tutte le possibili discrepanze, che potrebbero poi individualmente essere analizzate mediante il confronto con gli opportuni referenti aziendali e potrebbe essere validamente impiegata per l'immediata individuazione di tutte quelle rettifiche apportate al patrimonio netto di apertura dalla direzione a seguito di cambiamenti nei principi contabili o correzione di errori rilevanti.

Una volta verificata l'accuratezza della riapertura dei saldi contabili, occorre indagare sulla loro conformità al quadro normativo di riferimento, ossia verificare che tali saldi derivino dalla corretta applicazione dei principi contabili vigenti. A tale scopo, il revisore deve, anzitutto, prendere visione del bilancio del periodo amministrativo precedente per comprendere gli elementi rilevanti che hanno portato alla determinazione dei saldi di chiusura, acquisendo, quindi, informazioni fondamentali sulle classi contabili, operazioni e relativa informativa. Questa attività, solitamente condotta in fase di accettazione iniziale dell'incarico, consente al revisore di ottenere una generale comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, formandosi anche delle aspettative circa i potenziali errori che potrebbero impattare l'informativa finanziaria. Nel caso in cui il bilancio dell'esercizio precedente fosse stato sottoposto a revisione, il revisore attuale potrebbe validamente utilizzare le informazioni raccolte dal precedente revisore nella sua relazione al bilancio e/o nelle sue carte di lavoro per approfondire elementi e dati utili alla comprensione dei saldi di apertura. La relazione del revisore precedente costituisce, a tutti gli effetti, un valido riferimento per il revisore attuale, in quanto rappresenta un documento redatto da un soggetto terzo che opera in base a standard professionali ed in ottemperanza a criteri di indipendenza; di conseguenza, la sue valutazioni e i suoi giudizi consentono di ottenere validi e pertinenti elementi probativi circa la correttezza dei saldi di apertura del bilancio del periodo amministrativo oggetto di revisione contabile.

Si rammenta, in particolare, che in base alle disposizioni dell'art. 9-bis del D.lgs. 39/2010, il revisore uscente è tenuto ad attenersi al dovere di collaborazione nei confronti del revisore entrante, consentendogli l'accesso a tutte le informazioni riguardanti l'ente sottoposto a revisione e l'ultima revisione dell'ente revisionato. Nella prassi operativa, a fronte della richiesta da parte del revisore entrante di poter accedere alle carte di lavoro del revisore uscente, quest'ultimo richiede alla società revisionata una lettera di manleva con la quale poter adempiere al proprio dovere di collaborazione, considerando anche i principi di riservatezza che lo stesso art. 9-bis enuncia. Normalmente saranno rese disponibili le carte di lavoro inerenti all'ultima revisione del bilancio per le quali è stata emessa la relazione di revisione. Quanto alle modalità di accesso, il revisore uscente dovrà ottenere formale evidenza dal revisore entrante e dalla società oggetto di revisione che l'utilizzo delle informazioni in suo possesso sia circoscritto alle sole finalità previste dai principi di revisione ISA Italia.

Il revisore entrante che effettua l'accesso alle carte di lavoro del revisore uscente è tenuto anzitutto a valutare il rispetto degli standards professionali da parte del revisore uscente, al fine di valutare l'attendibilità della documentazione relativa all'incarico di revisione dell'esercizio precedente, e se questa possa, quindi, rappresentare un valido presupposto per poter formulare un giudizio sui saldi di apertura del bilancio corrente. Qualora tale

attendibilità non risulti sufficientemente verificata, il revisore entrante non potrà fare valido affidamento sull'accesso alle carte di lavoro del revisore precedente, e sarà di conseguenza tenuto ad implementare procedure di revisione differenti che possano consentire di ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati.

Inoltre, qualora la relazione del precedente revisore contenga un giudizio con modifica, il revisore deve analizzare le motivazioni alla base di tale decisione e verificare se gli elementi di rischio evidenziati dal precedente revisore permangano nel periodo amministrativo oggetto di revisione contabile. Tale circostanza impone al revisore, grazie alla comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, con particolare riferimento alle specifiche problematiche di bilancio, una coerente ed appropriata valutazione dei rischi di errori significativi, con conseguente adeguata pianificazione delle procedure di revisione conseguenti.

Qualora il bilancio del periodo amministrativo precedente non fosse stato sottoposto a revisione, oppure qualora il revisore attuale ritenga comunque utile e appropriato approfondire le proprie valutazioni inerenti ai saldi di apertura, possono essere pianificate coerenti ed efficaci procedure di revisione che consentano di raccogliere elementi probativi sufficienti ed appropriati per ottenere una ragionevole certezza sulla loro correttezza. Con riferimento ad alcune voci o saldi contabili che hanno avuto effettivo accadimento nel corso del periodo amministrativo corrente, il revisore potrebbe avere la possibilità di porre in essere analisi di dettaglio a conferma dei saldi di apertura; in altre circostanze, invece, potrebbe essere più complesso o articolato ottenere validi elementi probativi a supporto della correttezza dei saldi esposti nel bilancio di apertura e/o del relativo trattamento contabile, poiché le operazioni verificatesi nel periodo corrente non sono in grado di fornire alcuna rassicurazione sui saldi di apertura.

Suggerimenti operativi

Le principali fonti di informazioni circa la correttezza di alcune voci di bilancio o saldi contabili di apertura, possono essere rappresentate dai modelli ABI-REV e dai piani di finanziamento inviati generalmente dagli istituti finanziari con cadenza annuale o periodica, grazie ai quali ottenere ragionevole certezza relativamente a saldi di apertura a breve termine (saldi di conto corrente) o a medio/lungo termine (finanziamenti, mutui, valutazione di strumenti finanziari derivati, ...).

Per rilevanti saldi di credito o debito, possono essere valutate le eventuali manifestazioni finanziarie avvenute in corso di esercizio (incassi o pagamenti), oppure valutare il ricorso a procedure di revisione, quali conferme di richieste esterne con riferimento alla data di apertura del periodo amministrativo.

Difficoltà maggiori potrebbero essere incontrate nella valutazione della correttezza dei saldi di apertura delle immobilizzazioni materiali ed immateriali e del magazzino, i cui documenti di dettaglio (libro cespiti o contabilità di magazzino) non sono soggetti ad alcuna conferma o validazione da parte di fonti terzi ed indipendenti all'impresa, rendendo quindi più difficile le analisi del revisore. In tali circostanze, al fine di verificarne l'esistenza, potrebbe essere utile predisporre delle conte fisiche ad una data intermedia ed effettuare, poi, delle riconciliazioni fino a risalire alla quantità iniziale. Tale procedura, che potrebbe magari risultare efficace con riferimento alle immobilizzazioni (caratterizzate solitamente da limitate transazioni durante l'esercizio), potrebbe, invece, presentare profili di maggiore difficoltà con riferimento alle giacenze di magazzino, per le quali potrebbe essere necessario procedere ad una selezione campionaria di alcuni elementi per i quali effettuare la riconciliazione fino a risalire alla data di apertura del periodo amministrativo. Con riferimento all'asserzione della valutazione dei saldi di apertura di tali classi contabili, le

procedure svolte in corso di esercizio per valutare la medesima asserzione potrebbero fornire validi elementi probativi circa la correttezza delle procedure e delle assunzioni utilizzate dalla direzione, anche con riferimento ai saldi di chiusura del precedente esercizio, inerenti ad esempio la scelta del metodo contabile adottato, i criteri di calcolo utilizzati, la valutazione dell'obsolescenza (magazzino) o della vita utile (immobilizzazioni).

Con riferimento, per esempio, alle stime per passività potenziali riferite ad accadimenti la cui realizzazione effettiva potrebbe riguardare periodi amministrativi futuri, potrebbe essere difficile per il revisore valutarne le asserzioni di riferimento. In tale circostanza, dovranno essere raccolti elementi probativi sufficienti ad accertarsi della correttezza delle assunzioni formulate dalla direzione, supportandoli con documenti provenienti da terze fonti (verbali da parte di enti di vigilanza o di controllo, perizie di legali indipendenti, richieste di conferme esterne a professionisti coinvolti nella valutazione, ...). Tali procedure potrebbero essere combinate con eventuali procedure di revisione pianificate per la valutazione della correttezza delle stime contabili relative all'esercizio in corso, con le quali il revisore ottiene una comprensione dei processi e delle metodologie adottate dalla direzione nella determinazione delle stime, dei referenti coinvolti in tali attività (interni ed esterni all'impresa), delle eventuali linee guida interne contenute in manuali o *policies*, dei livelli autorizzativi previsti, degli eventuali controlli interni predisposti ed implementati, di cui il revisore potrebbe decidere di testare la relativa efficacia. In particolare, i colloqui con la direzione o i referenti preposti alle varie procedure aziendali con impatto sull'informativa finanziaria, in grado di fornire dati ed informazioni utili alla comprensione dei criteri contabili adottati nella registrazione e valutazione delle diverse classi contabili, risultano pertinenti anche per la valutazione dell'effettiva continuità nell'applicazione dei principi contabili tra periodi amministrativi diversi, agevolando quindi il revisore nella sua analisi qualitativa relativa ai saldi di apertura. Eventuali cambiamenti nei principi contabili, a seguito di disposizioni legislative e/o di valutazioni effettuate dalla direzione, rappresenterebbero, infatti, un elemento di discontinuità del bilancio corrente rispetto a quello del periodo precedente, che non consentirebbero quindi al revisore di fare affidamento sulle procedure di revisione utilizzate per il bilancio corrente al fine di ottenere validi elementi probativi anche a riguardo delle asserzioni collegate ai saldi di apertura, obbligandolo, quindi, a pianificare specifiche procedure di revisione focalizzate esclusivamente sui saldi di apertura.

Inoltre, qualora fossero intervenuti cambiamenti nei principi contabili tra il periodo amministrativo precedente e quello corrente, il revisore avrebbe l'obbligo di verificarne i presupposti (obbligo dettato da novità nel quadro normativo applicabile oppure scelta effettuata dall'impresa) e la corretta applicazione dei nuovi criteri, in conformità alle disposizioni delle norme e/o dei principi contabili. Nello specifico, occorre verificare che i cambiamenti intervenuti siano stati correttamente contabilizzati e ne sia stata fornita adeguata informativa.

22.3. Rischi di errori significativi e conseguenze sul giudizio al bilancio

In base alle specifiche procedure di revisione poste in essere in relazione alla verifica dei saldi di apertura, il revisore ottiene adeguati e pertinenti elementi probativi tali da consentirgli di identificare e valutare i rischi di errori significativi con effetto sull'informativa finanziaria. Tramite l'analisi della relazione e delle carte di lavoro del precedente revisore (qualora disponibili) e/o delle ulteriori procedure di verifica poste in essere, possono essere rilevati rischi di errori significativi derivanti dai saldi di apertura, in relazione a specifiche asserzioni. Tali errori

possono essere relativi alla determinazione quantitativa degli importi, all'informativa di bilancio così come all'applicazione dei pertinenti principi contabili; di conseguenza, esaminandoli in relazione alle specifiche circostanze, il revisore ne determina la significatività e gli impatti sull'informativa finanziaria al fine di pervenire al giudizio finale sul bilancio.

In presenza di errori significativi riscontrati nei saldi di apertura che, in base al giudizio professionale del revisore, possono prolungare i loro effetti anche sul bilancio corrente, il revisore deve procedere con opportune comunicazioni alla direzione ed ai responsabili delle attività di governance, allo scopo di informarli circa i rischi che possono interessare l'informativa finanziaria del periodo amministrativo sottoposto a revisione legale. La comunicazione tra il revisore e la direzione e/o i responsabili delle attività di governance, improntata a criteri di trasparenza, professionalità e correttezza, è indirizzata a prevenire o rimuovere i rischi di errori significativi, attribuibili a frode o a comportamenti ed eventi non intenzionali, che potrebbero inficiare la veridicità e correttezza dell'informativa finanziaria. Pertanto, di fronte ad errori nei saldi di apertura con impatto sul bilancio corrente, il revisore è tenuto ad informare la direzione e i responsabili delle attività di governance affinché mettano in atto adeguate procedure ed azioni atte a rimuoverne gli effetti.

I principi di revisione forniscono una chiara indicazione al revisore circa le conseguenze che eventuali errori significativi legati ai saldi di apertura possono avere sulla relazione al bilancio.

Nell'evenienza in cui non fosse possibile ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati a supporto della verifica dei saldi di apertura, il revisore dovrebbe considerare l'emissione di un giudizio con rilievi o l'impossibilità di poter esprimere un giudizio; nel primo caso il revisore è portato a ritenere che l'effetto dei potenziali errori non rilevati possa essere significativo, ma non pervasivo, mentre del secondo caso considera potenzialmente significativi e pervasivi gli effetti degli errori non rilevati.

Nelle circostanze in cui, in base alle procedure di revisione svolte, il revisore abbia ottenuto una ragionevole certezza circa rischi di errori significativi derivanti dai saldi di apertura, e qualora i relativi effetti non siano adeguatamente contabilizzati, analizzati e presentati in bilancio, il revisore deve valutare se ricorrono i presupposti per emettere un giudizio con rilievi (effetti significativi ma non pervasivi) oppure un giudizio negativo (errori significativi e pervasivi, considerati singolarmente o nel loro insieme). Parimenti, qualora non ci sia stata coerenza nell'applicazione dei principi contabili nel bilancio revisionato rispetto a quelli utilizzati per la determinazione dei saldi di apertura, oppure tale cambiamento di principi contabili non sia stato adeguatamente applicato, contabilizzato o presentato nell'informativa finanziaria, il revisore ne valuta i relativi effetti sulla correttezza e veridicità del bilancio al fine di stabilire se risulti appropriato un giudizio con rilievi o un giudizio negativo.

Infine, qualora il bilancio del periodo amministrativo precedente sia stato sottoposto a revisione legale e la relativa relazione di revisione contenga un giudizio con modifica che risulta ancora pertinente e significativo al bilancio del periodo amministrativo corrente, il revisore è tenuto a rilasciare un giudizio con modifica al bilancio oggetto di revisione, visto che non risultano essere stati risolti, ad esempio, i rischi di errori significativi rilevati dal precedente revisore, oppure le eventuali limitazioni di informativa che hanno condotto in passato al rilascio di un giudizio con modifica.

23. LE ATTESTAZIONI DELLA DIREZIONE

Temi trattati	ISA Italia di riferimento
Le attestazioni scritte da parte della direzione	580

Carta di lavoro “Audit Tool Excel”	Cartella Completamento: E08 - Lettera di attestazione.
--	---

23.1. La natura della lettera di attestazione

Le attestazioni scritte da parte della direzione sono richiamate più volte nell'ambito dei principi di revisione e rappresentano un elemento probativo importante, anche se non esaustivo, in numerose circostanze.

L'attestazione scritta ha un ruolo rilevante nella revisione legale e rappresenta uno degli elementi probativi che il revisore utilizza per trarre le conclusioni sulle quali baserà il proprio giudizio; l'attestazione scritta, pertanto, costituisce, in determinate circostanze, un elemento necessario, ma è importante evidenziare che la stessa non può considerarsi anche sufficiente.

Le attestazioni scritte rappresentano elementi probativi al pari delle altre risposte ottenute a seguito delle indagini svolte nel corso della revisione, ma non costituiscono, da sole, elementi probativi sufficienti e appropriati sugli aspetti cui si riferiscono. Conseguentemente, le attestazioni scritte non possono essere usate quale sostituto di altre procedure di revisione o unica evidenza di un significativo aspetto della revisione.

Le attestazioni scritte, quindi, supportano (ma non sostituiscono) altri elementi probativi rilevanti per il bilancio o per specifiche asserzioni del bilancio stesso.

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 580.4	Sebbene le attestazioni scritte forniscano elementi probativi necessari, esse non forniscono di per sé elementi probativi sufficienti ed appropriati sugli aspetti cui si riferiscono. Inoltre, il fatto che la direzione abbia fornito attestazioni scritte attendibili non influisce sulla natura o sull'estensione di altri elementi probativi che il revisore acquisisce in merito all'adempimento da parte della direzione delle proprie responsabilità, ovvero in merito a specifiche asserzioni.

23.2. Le finalità della lettera di attestazione

Al termine del lavoro, il revisore richiede il rilascio della lettera di attestazione, sottoscritta dalla direzione e, ove appropriato, dai responsabili delle attività di governance, mediante la quale i sottoscrittori confermano:

- a) l'adempimento delle loro responsabilità per la redazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, incluso ove pertinente la sua corretta rappresentazione, come stabilito nei termini dell'incarico di revisione;
- b) la fornitura al revisore di tutte le informazioni pertinenti come concordato nei termini dell'incarico di revisione;
- c) la registrazione di tutte le operazioni e il loro riflesso in bilancio;
- d) specifiche asserzioni (altrimenti usualmente verbali) contenute nei bilanci, a supporto di altri elementi probativi;
- e) la considerazione degli errori non corretti, considerati singolarmente o nel loro insieme, non significativi per il bilancio nel suo complesso.

Le attestazioni scritte devono essere rilasciate da chi abbia un livello di responsabilità adeguato ed una adeguata conoscenza delle tematiche per quanto attiene attestazioni specifiche. Per tale motivo sono usualmente richieste al presidente o all'amministratore delegato dell'impresa e al direttore amministrativo e finanziario. In alcune circostanze, tuttavia, anche altri soggetti, quali i responsabili delle attività di governance, sono responsabili della redazione del bilancio.

23.3. Il contenuto della lettera di attestazione

Le responsabilità della direzione devono essere descritte nelle attestazioni scritte nello stesso modo in cui tali responsabilità sono descritte nei termini dell'incarico di revisione.

Gli ulteriori contenuti, in particolar modo le eventuali attestazioni specifiche relative a specifiche asserzioni, possono essere esposti sia in forma negativa (non vi sono...), sia in forma positiva relativamente alle informazioni ricevute (Vi abbiamo informato di...); parimenti, è possibile che talune specifiche attestazioni siano oggetto di separate lettere diverse da quella rilasciata al termine del lavoro.

Relativamente agli errori non corretti, le conferme in merito fanno usualmente riferimento ad uno specifico allegato che li identifica e che è predisposto dal revisore.

La data della lettera di attestazione è quanto più prossima possibile, ma non successiva a quella della relazione di revisione.

Suggerimenti operativi

Nella pratica, il revisore predispone una bozza di lettera contenente tanto le attestazioni generali quanto quelle specifiche che ritiene necessarie, compreso l'allegato degli errori non corretti e chiede che venga predisposta dalla società, indicandolo come destinatario e facendola sottoscrivere dal legale rappresentante e, generalmente, dal responsabile amministrativo.

23.4. Mancanza di una o più attestazioni

Se la direzione non fornisce una o più delle attestazioni scritte richieste, il revisore deve:

- a) discutere la questione con la direzione;

- b) effettuare una nuova valutazione dell'integrità della direzione e valutare l'effetto che ciò può avere sull'attendibilità delle attestazioni (verbali o scritte) ottenute e degli elementi probativi raccolti in generale;
- c) intraprendere le azioni appropriate, incluso stabilire il possibile effetto sul giudizio contenuto nella relazione di revisione.

In particolare, qualora il revisore concluda che sussistono sufficienti dubbi sull'integrità della direzione tali da rendere non attendibili le attestazioni scritte o la direzione non fornisca le attestazioni scritte, il revisore deve dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.

Se la lettera di attestazione non contiene le dichiarazioni riguardanti a) l'adempimento delle loro responsabilità per la redazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, incluso ove pertinente la sua corretta rappresentazione, come stabilito nei termini dell'incarico di revisione, b) la fornitura al revisore di tutte le informazioni pertinenti come concordato nei termini dell'incarico di revisione e c) la registrazione di tutte le operazioni e il loro riflesso in bilancio, o se la lettera di attestazione manca del tutto, il revisore non può dare un giudizio senza modifica. Piuttosto, dovrà valutare le conseguenze di tale grave mancanza in termini di insufficienza di elementi probativi e valutarne i riflessi sul giudizio sul bilancio. In particolare, il par. 20 dell'ISA Italia sancisce che il revisore deve dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705 qualora egli/ella concluda che sussistono sufficienti dubbi sull'integrità della direzione tali da rendere non attendibili le attestazioni scritte in merito agli aspetti a), b), c) ora citati ovvero la direzione non fornisca le attestazioni scritte previste in merito a tali aspetti.

Cosa cambia per il collegio sindacale

I sindaci-revisori sono tenuti al rispetto del principio di revisione internazionale ISA Italia 580 e per essi restano valide tutte le considerazioni riportate al presente paragrafo. Le peculiarità della comunicazione dei sindaci-revisori con la direzione e i responsabili delle attività di governance, non costituiscono circostanze esimenti all'applicazione del principio di revisione internazionale ISA Italia 580.

24. EVENTI SUCCESSIVI

Temi trattati	ISA Italia di riferimento
La valutazione degli eventi successivi	560

Carta di lavoro “Audit Tool Excel”	Cartella completamento: E07 – Eventi successivi
---------------------------------------	--

24.1. La natura degli eventi successivi

Con l'espressione "eventi successivi" si intendono quegli accadimenti che si manifestano dopo la data di riferimento del bilancio e che hanno effetto su quest'ultimo, in ragione del quadro normativo sull'informativa finanziaria applicabile. In particolare, si fa riferimento a:

- gli eventi intervenuti fra la data di riferimento del bilancio (chiusura dell'esercizio) e la data di redazione della relazione di revisione;
- gli eventi dei quali il revisore viene a conoscenza successivamente alla data di redazione della relazione di revisione.

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 560.5	Ai fini dei principi di revisione, i seguenti termini hanno il significato sotto riportato: <ol style="list-style-type: none">a) data di riferimento del bilancio - la data di chiusura del periodo amministrativo cui fa riferimento il bilancio;b) data di redazione del bilancio - la data in cui tutti i prospetti che costituiscono il bilancio, incluse le relative note, sono stati predisposti e coloro che ne hanno ufficialmente l'autorità hanno dichiarato di assumersi la responsabilità di quel bilancio;c) data della relazione di revisione - la data apposta dal revisore sulla relazione di revisione sul bilancio in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700;d) data di approvazione del bilancio - la data in cui il bilancio oggetto di revisione contabile, accompagnato dalla relazione di revisione, è stato approvato da coloro che ne hanno ufficialmente l'autorità;e) eventi successivi - gli eventi intervenuti tra la data di riferimento del bilancio e la data della relazione di revisione e i fatti di cui il revisore viene a conoscenza successivamente alla data della relazione di revisione.

ISA Italia 560.6	Il revisore deve effettuare procedure di revisione volte ad acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati del fatto che siano stati identificati tutti gli eventi intervenuti tra la data di riferimento del bilancio e la data della relazione di revisione che richiedano rettifiche o informativa nel bilancio. Il revisore non è, tuttavia, tenuto a svolgere ulteriori procedure di revisione relative agli aspetti per i quali procedure di revisione precedentemente svolte abbiano già fornito conclusioni soddisfacenti.
ISA Italia 560.7	<p>Il revisore deve svolgere le procedure richieste dal paragrafo 6 per coprire il periodo intercorrente tra la data di riferimento del bilancio e la data della relazione di revisione, ovvero una data quanto più possibile prossima a quest'ultima. Il revisore deve tenere in considerazione la sua valutazione del rischio nel determinare la natura e l'estensione di tali procedure di revisione, che devono includere le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) acquisire una comprensione delle procedure stabilite dalla direzione per garantire l'identificazione degli eventi successivi; b) svolgere indagini presso la direzione e, ove appropriato, presso i responsabili delle attività di governance, se siano intervenuti eventi successivi che potrebbero influire sul bilancio; c) leggere gli eventuali verbali delle assemblee dei soci, delle riunioni degli organi con responsabilità direttive e degli organi responsabili delle attività di governance, tenutesi successivamente alla data di riferimento del bilancio e indagare sugli aspetti discussi nel corso delle riunioni i cui verbali non siano ancora disponibili; d) leggere l'ultimo bilancio intermedio dell'impresa successivo alla data di riferimento del bilancio, ove disponibile.

La valutazione e il comportamento del revisore saranno differenti in base alla differente tempistica di detti eventi successivi.

24.2. Eventi intervenuti fra la data di riferimento del bilancio e la data della relazione di revisione

Il revisore deve considerare l'effetto degli eventi e delle operazioni, di cui è venuto a conoscenza, che si sono manifestati nel periodo intercorrente tra la data di riferimento del bilancio e la data della sua relazione di revisione. Ciò implica che deve acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per stabilire se tali eventi, qualora richiedano rettifiche ovvero informativa, siano appropriatamente riflessi nel bilancio così come previsto dalle regole contabili di riferimento³⁹.

L'acquisizione di tali elementi probativi in parte già avviene con lo svolgimento delle normali procedure di revisione con riferimento ad alcuni saldi di bilanci o classi di transazioni. Tali procedure devono tuttavia essere integrate da specifiche procedure di revisione sugli eventi successivi, la cui natura ed estensione variano in base alla valutazione del rischio effettuata dal revisore ma che devono in ogni caso:

- a) acquisire una comprensione delle procedure stabilite dalla direzione per garantire l'identificazione degli eventi successivi;

³⁹ Si vedano: l'art. 2427, punti 6-bis e 22-quarter, c.c.; il documento OIC 29, paragrafi 59-67 "Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio"; il principio contabile internazionale IAS 10, "Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio".

- b) svolgere indagini presso la direzione se siano intervenuti eventi successivi che potrebbero influire sul bilancio;
- c) leggere gli eventuali verbali delle assemblee dei soci, delle riunioni degli organi con responsabilità direttive e degli organi responsabili delle attività di governance, tenutesi successivamente alla data di riferimento del bilancio e indagare sugli aspetti discussi nel corso delle riunioni i cui verbali non siano ancora disponibili;
- d) leggere, ove disponibile, l'ultimo bilancio intermedio dell'impresa (o altra informazione finanziaria alternativa) successivo alla data di riferimento del bilancio.

Suggerimenti operativi

Lo svolgimento di indagini presso la direzione in merito agli eventi successivi avviene tramite discussione e può essere guidata da una *check-list*. Una normale ipotesi di agenda potrebbe comprendere la richiesta di informazioni in merito

a:

- nuovi impegni, prestiti o garanzie;
- vendite o acquisizioni di attività che siano successivamente intervenute o state pianificate;
- aumenti di capitale ovvero emissione di strumenti di debito;
- accordi di fusione o liquidazione;
- attività che siano state espropriate ovvero siano andate distrutte, per esempio a causa di incendi o inondazioni;
- controversie legali, contestazioni e situazioni di incertezza;
- eventuali rettifiche contabili inusuali effettuate o previste;
- eventi intervenuti, o che probabilmente interverranno in futuro, in ragione dei quali viene messa in dubbio l'appropriatezza del presupposto della continuità aziendale o di altri principi contabili;
- eventi attinenti alla valutazione di stime contabili o agli accantonamenti di bilancio;
- eventi pertinenti alla recuperabilità delle attività.

Se, in conseguenza delle procedure svolte, il revisore identifica eventi che richiedono rettifiche o informativa nel bilancio, deve giudicare se tali eventi siano propriamente riflessi nel bilancio stesso, in conformità alle norme di legge e ai principi contabili applicabili. Il revisore deve inoltre richiedere specifica attestazione dalla direzione che tutti gli eventi successivi per i quali il quadro normativo applicabile richieda rettifiche o informativa nel bilancio siano stati appropriatamente riflessi nel bilancio stesso.

24.3. Eventi dei quali il revisore viene a conoscenza successivamente alla data di redazione della relazione di revisione ma prima della data di approvazione del bilancio

Il revisore non è obbligato a svolgere procedure di revisione concernenti il bilancio successivamente alla data della propria relazione. Se, tuttavia, successivamente alla data della relazione di revisione, ma prima della data di approvazione del bilancio, il revisore viene a conoscenza di un fatto che, se conosciuto alla data della propria relazione, avrebbe potuto indurlo a rettificare la relazione stessa, egli:

- a) discute l'aspetto con la direzione;
- b) stabilisce se il bilancio necessita di modifiche e, in tal caso,

- c) svolge indagini su come la direzione intende affrontare l'aspetto nel bilancio.

Se la direzione redige un bilancio modificato, il revisore predispone una nuova relazione sul bilancio modificato, dopo aver svolto sulla modifica in oggetto le procedure di revisione ritenute necessarie nelle circostanze, ed estende le procedure di revisione relative agli eventi successivi fino alla data della nuova relazione che non potrà essere antecedente alla data di redazione del bilancio modificato.

La direzione può decidere di non modificare il bilancio in circostanze in cui il revisore ritiene, invece, che ciò sia necessario. In tal caso, se la relazione di revisione non è già stata consegnata all'impresa, il revisore esprime un giudizio con modifica; se la relazione è già stata consegnata all'impresa e il bilancio viene portato all'approvazione senza le necessarie modifiche, il revisore intraprende le azioni appropriate volte a prevenire che si faccia affidamento sulla relazione di revisione, se del caso prevedendo la consultazione di un legale.

24.4. Eventi dei quali il revisore viene a conoscenza successivamente all'approvazione del bilancio

Dopo che il bilancio è stato approvato, il revisore continua a non avere alcun obbligo di svolgere procedure di revisione relativamente allo stesso. Tuttavia, se, successivamente all'approvazione del bilancio, il revisore viene a conoscenza di un fatto che, se conosciuto alla data della relazione di revisione, avrebbe potuto indurlo a rettificare la relazione di revisione, egli:

- a) discute l'aspetto con la direzione;
- b) stabilisce se il bilancio necessita di modifiche e, in tal caso,
- c) svolge indagini su come la direzione intende affrontare l'aspetto nel bilancio.

Se la direzione redige un bilancio modificato, il revisore:

- a) svolge sulla modifica le procedure di revisione necessarie nelle circostanze;
- b) riesamina le misure poste in essere dalla direzione per assicurarsi che tutti coloro che hanno ricevuto il bilancio precedentemente approvato insieme alla relazione di revisione siano informati della situazione;
- c) estende le procedure di revisione relative agli eventi successivi fino alla data della nuova relazione di revisione che non potrà essere antecedente alla data di redazione del bilancio modificato;
- d) predispone una nuova relazione di revisione sul bilancio modificato. La nuova relazione dovrà includere un richiamo d'informativa o un paragrafo relativo ad altri aspetti che faccia riferimento a una nota del bilancio nella quale sono descritte in maniera più approfondita le ragioni della modifica apportata al bilancio precedentemente approvato e alla precedente relazione predisposta dal revisore.

Se la direzione non pone in essere le misure necessarie per assicurare che tutti coloro che hanno ricevuto il bilancio precedentemente approvato siano informati della situazione e non redige un bilancio modificato in circostanze in cui il revisore ritiene che lo stesso debba essere modificato, il revisore notifica alla direzione che egli/ella intraprenderà azioni volte a prevenire che si faccia affidamento in futuro sulla relazione di revisione. Se, nonostante tale notifica, la direzione non ponga in essere le misure necessarie, il revisore intraprende azioni appropriate volte a prevenire che si faccia affidamento sulla relazione di revisione.

Cosa cambia per il collegio sindacale

Con riferimento al ruolo di sindaci-revisori non vi sono differenze apprezzabili nell'applicazione del principio. È tuttavia palese che gli stessi, tenuti a partecipare alle riunioni degli organi di governance, hanno diretta conoscenza di quanto discusso nelle predette riunioni; ciò non li esime dall'applicazione delle procedure previste dall'ISA Italia 560.

25. CONTINUITÀ AZIENDALE

Temi trattati	ISA Italia di riferimento
Presupposti della continuità	570
Effetti sulla relazione di revisione	700, 705

Carta di lavoro “Audit Tool Excel”	Cartella Completamento: E05 - Continuità aziendale
--	---

25.1. Riferimenti normativi e tecnici

L'ISA Italia 570, “Continuità aziendale”, tratta la tematica del *going concern*, esaminando la problematica della valutazione, da parte del revisore, del corretto utilizzo, da parte della direzione, del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio, nonché i correlati effetti sul giudizio di revisione.

L'art.14 del D.lgs. 39/2010 prevede, nello specifico, che la relazione di revisione comprenda: “*f) una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale*”. Questo paragrafo eventuale è specificamente utilizzato dal revisore nei casi in cui siano ravvisabili dubbi significativi sulla continuità aziendale per porre in debita evidenza tale situazione ai destinatari dell'informativa finanziaria.

Il tema della continuità aziendale è intimamente connesso alla predisposizione della relazione di revisione, perché il bilancio a cui fa riferimento si fonda sull'assunto che:

- la società avrà la capacità di far fronte alle proprie obbligazioni in un arco temporale futuro minimo (almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio);
- su tale presupposto sono incardinati i criteri valutativi che hanno condotto la direzione a predisporre il bilancio (bilancio con criteri di funzionamento).

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 570.2	[...] Quando l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale è appropriato, le attività e le passività vengono contabilizzate in base al presupposto che l'impresa sarà in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell'attività aziendale.

La verifica dell'esistenza di eventi o circostanze che possono far emergere dubbi sulla continuità aziendale è un'analisi che il revisore effettua durante tutto il processo di revisione (ISA Italia 570.11).

L'art. 2423-bis, comma 1, lett.1, c.c. dispone che *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"*. La norma primaria pone quindi in capo all'amministratore che redige il bilancio uno specifico obbligo informativo inerente alla continuità.

25.2. Presupposti della continuità aziendale

L'attività del revisore in relazione agli obiettivi e alle responsabilità in merito alla verifica del presupposto del *going concern* consiste nel:

- acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sul corretto utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale ed esaminare se l'analisi effettuata sia stata ben rappresentata nella redazione del bilancio;
- concludere, sulla base di tali elementi probativi, se esista un'incertezza significativa sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento;
- analizzarne le implicazioni sulla relazione di revisione.

L'acquisizione degli elementi probativi in relazione al *going concern* passa attraverso un preliminare confronto con la direzione. In tal caso, si prevede che:

- se la direzione ha effettuato tale valutazione, il revisore discute con la direzione e stabilisce se quest'ultima ha individuato eventi o circostanze che, singolarmente o nel loro complesso, possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale;
- se la direzione non ha effettuato tale valutazione, il revisore discute con la direzione su quali basi intenda utilizzare il presupposto della continuità aziendale nella predisposizione del bilancio e indaga presso la direzione se esistono eventi o circostanze che, singolarmente o nel loro complesso, possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale.

L'ISA Italia 570 fornisce una lista di indicatori – meramente esemplificativa, non esaustiva - per l'individuazione di fattori che possono segnalare potenziali criticità in merito alla sussistenza del presupposto del *going concern* della società.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 570.A3	<p>Seguono esempi di eventi o circostanze che, considerati individualmente o nel loro complesso, possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Tale elenco non è esaustivo e la presenza di uno o alcuni degli elementi riportati di seguito non implica necessariamente l'esistenza di un'incertezza significativa.</p> <p>Indicatori finanziari</p> <ul style="list-style-type: none"> • situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo; • prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine; • indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori; • bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi; • principali indici economico-finanziari negativi; • consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa; • difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi; • incapacità di pagare i debiti alla scadenza; • incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti; • cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione "a credito" alla condizione "pagamento alla consegna"; • incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari. <p>Indicatori gestionali</p> <ul style="list-style-type: none"> • intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare le attività; • perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione; • perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti; • difficoltà con il personale; • scarsità nell'approvvigionamento di forniture importanti; • comparsa di concorrenti di grande successo. <p>Altri indicatori</p> <ul style="list-style-type: none"> • capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità del capitale ad altre norme di legge, come i requisiti di solvibilità o liquidità per gli istituti finanziari; • procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l'impresa probabilmente non è in grado di far fronte;
-------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa; • eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti. <p>La rilevanza di tali eventi o circostanze può spesso essere attenuata da altri fattori. Ad esempio, il fatto che un'impresa non sia in grado di saldare i debiti ordinari può essere compensato da un piano della direzione volto al mantenimento di adeguati flussi di cassa con strumenti alternativi, quali la cessione di attività, la rinegoziazione dei termini di pagamento dei prestiti o l'aumento di capitale. Analogamente, la perdita di un importante fornitore può essere attenuata dalla disponibilità di un'adeguata fonte alternativa di approvvigionamento.</p>
--	--

Ai fini dell'identificazione di eventi o circostanze in grado di minare il presupposto della continuità aziendale, l'analisi degli indicatori finanziari appare particolarmente rilevante. Il revisore ha certamente la possibilità di analizzare anche gli *"indicatori finanziari"* che la società può aver riportato nella relazione sulla gestione redatta ai sensi dell'art. 2428, c.c.

Ulteriori indicatori utili ai fini della valutazione in esame sono quelli contenuti nel comma 4 dell'art. 3 del D.lgs 14/2019 (Codice della Crisi) nonché quelli derivanti dai flussi informativi predisposti dalla società al fine della tempestiva intercettazione dei segnali di crisi o di perdita della continuità aziendale (art. 2086 c.c. e art. 3 D.lgs 14/2019).

Il revisore forma il proprio giudizio in merito all'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, mediante la raccolta di pertinenti elementi probativi, lungo tutta la durata della propria attività di revisione, estendendo altresì le proprie verifiche anche al periodo successivo alla data di chiusura dell'esercizio attraverso l'analisi degli eventi successivi rispetto alla data di riferimento del bilancio. L'arco temporale minimo di riferimento per la verifica della sussistenza del presupposto della continuità aziendale ai fini della redazione del bilancio è rappresentato da dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio. In ogni caso, il revisore deve coprire il periodo temporale analogo a quello coperto dalla direzione, su cui si ricorda cadono *in primis* gli obblighi di verifica della sussistenza degli appropriati requisiti. Laddove il periodo temporale coperto risulti inferiore a quello minimo previsto, il revisore deve chiedere alla direzione l'estensione della valutazione a un periodo pari ad almeno dodici mesi. Nel caso in cui la direzione non adempia a tale richiesta, il revisore potrebbe decidere di emettere un giudizio con rilievi oppure dichiarare l'impossibilità ad esprimere un giudizio.

25.3. Effetti sulle procedure di revisione e sull'attività di vigilanza

La verifica di eventi o circostanze che possono mettere in dubbio la continuità aziendale, che trova la propria sintesi nell'apposita dichiarazione da riportare nella relazione di revisione, è un'attività svolta nel corso dell'intero processo di revisione.

Le procedure di revisione pianificate possono essere riconsiderate alla luce dell'emersione di eventi o circostanze che possono alterare la determinazione della significatività del rischio.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 570.10	<p>Nello svolgere le procedure di valutazione del rischio come richiesto nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, il revisore deve considerare se esistano eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Nel fare questo, egli deve stabilire se la direzione abbia già svolto una valutazione preliminare in merito alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) se è stata effettuata una tale valutazione, il revisore deve discutere con la direzione e stabilire se quest'ultima abbia individuato eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel loro complesso, possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, in tal caso, considerare i piani della direzione per affrontare tali eventi e circostanze; ovvero b) se non è ancora stata effettuata una tale valutazione, il revisore deve discutere con la direzione su quali basi intenda utilizzare il presupposto della continuità aziendale e deve indagare presso la direzione se esistano eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel loro complesso, possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.
-------------------	---

Laddove l'incarico non sia affidato ad un organo di controllo endosocietario (sindaco unico o collegio sindacale), i sindaci ed il revisore sono tenuti a interagire scambiandosi le informazioni necessarie all'espletamento del proprio incarico, in forza di quanto previsto dall'art. 2409-septies c.c. Nel caso in cui la revisione sia esercitata dal collegio sindacale (o sindaco unico), la verifica dei presupposti del *going concern* assume una duplice connotazione in quanto viene dall'organo di controllo analizzata non solo ai fini del suo utilizzo per la redazione del bilancio, ma in funzione delle proprie responsabilità in materia di vigilanza dell'attività societaria, ai fini della verifica degli obblighi di salvaguardia del patrimonio e della tutela dei diritti dei creditori, rivestendo quindi un'accezione molto più ampia e complessa. In questa previsione, il collegio sindacale (o il sindaco unico), secondo quanto previsto anche dalle Norme di comportamento del collegio sindacale⁴⁰:

- verifica il rispetto della normativa vigente in materia di valutazione della continuità;
- prende atto dell'esistenza dei presupposti e delle circostanze che hanno generato la perdita della continuità;
- chiede informazioni e chiarimenti all'organo di amministrazione;
- chiede all'organo di amministrazione di intervenire tempestivamente ponendo in essere provvedimenti idonei a garantire la continuità aziendale nel caso di conferma di dubbi o di insufficienti informazioni e chiarimenti da parte degli amministratori;

⁴⁰ CNDCEC, *Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*, Norma 11.1, Vigilanza per la rilevazione tempestiva della perdita della continuità, Dicembre 2024.

- vigila sull'attuazione dei provvedimenti adottati dall'organo di amministrazione, sollecitando il rispetto dei tempi di attuazione delle azioni da quest'ultimo individuate per il ripristino della continuità aziendale.

Si osserva che, con l'introduzione del Terzo correttivo al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza⁴¹, l'art. 25-octies è stato nuovamente modificato, introducendo l'obbligo di segnalazione dello stato di crisi o di insolvenza anche a carico del revisore legale, oltre che dell'organo di controllo. Inoltre, è chiarito che la segnalazione dovrà essere considerata tempestiva, ai fini della mitigazione o esclusione della responsabilità dei sindaci e dei revisori, purché effettuata entro 60 giorni dalla conoscenza dello stato di crisi.

Secondo il nuovo dettato dell'art. 25-octies, sindaci e revisori, nell'esercizio delle rispettive funzioni, sono obbligati a segnalare per iscritto all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), necessari per la presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata ai sensi dell'art. 17 CCII. Tali presupposti includono specificamente lo stato di crisi o di insolvenza. Come chiarito nella relazione di accompagnamento, l'oggetto della segnalazione deve essere la sussistenza di uno stato di crisi o di insolvenza e non la presenza di meri segnali di difficoltà o precrisi, al fine di evitare segnalazioni non utili, effettuate dall'organo di controllo per esclusivi fini di autotutela.

Tale disposizione rafforza, indubbiamente, le previsioni dell'ISA Italia 570 nelle quali si ribadisce che il revisore deve prestare attenzione agli elementi probativi relativi a eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento “*per tutta la durata della revisione*”⁴². “Di conseguenza, tutti gli elementi o le circostanze rilevati dal revisore durante le attività di audit, comprese le verifiche periodiche previste dall'art. 14 del D.lgs. 39/2010 e dal principio di revisione (SA Italia) 250B, che sollevano dubbi sulla continuità aziendale, devono necessariamente indurre il revisore a richiedere alla direzione aziendale una documentazione adeguata a supporto della capacità prospettica dell'azienda di adempiere ai propri impegni. Successivamente, il revisore deve valutare la sussistenza dei presupposti per l'invio di una segnalazione motivata.

25.4. Le procedure aggiuntive

Le procedure aggiuntive si attivano nel momento in cui sono identificati eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Esiste un'incertezza significativa quando l'entità dell'impatto potenziale di eventi o circostanze e la probabilità che essi si verifichino è tale che, a giudizio del revisore, si rende necessaria un'informativa appropriata sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza, al fine di fornire una corretta rappresentazione del bilancio.

Tali procedure devono includere:

- la richiesta alla direzione, se non vi ha già provveduto, di effettuare una valutazione sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare;
- la valutazione dei piani d'azione futuri della direzione, di come le azioni possano migliorare la situazione e se i piani siano attuabili. Tale valutazione può comprendere indagini presso la direzione al fine di rilevare

⁴¹ D.Lgs. n. 136 del 13 settembre 2024.

⁴² Cfr. ISA Italia 570.11.

la veridicità delle operazioni sottostanti i dati riportati (per es., alienazione di attività, richiesta prestiti e ristrutturazione dei debiti, ...);

- se l'impresa ha predisposto una previsione (*forecast*) dei flussi di cassa e l'analisi di tale previsione sia un fattore significativo per considerare l'esito futuro di eventi o circostanze nella valutazione dei piani d'azione futuri della direzione:
 - la valutazione dell'attendibilità dei dati utilizzati per la previsione dei flussi di cassa;
 - stabilire se le assunzioni per la previsione siano adeguatamente supportate.

In aggiunta e a supporto di tale attività, il revisore corrobora gli elementi probativi ottenuti attraverso la verifica degli eventuali scostamenti prodotti tra le previsioni più recenti e i correlati risultati storici, la connessione tra previsioni per il periodo amministrativo e risultati ottenuti fino al momento della verifica, nonché la richiesta di una conferma scritta da parte dei soggetti terzi coinvolti (per esempio, il ceto bancario);

- la considerazione se, dopo la data della valutazione del *going concern*, si siano resi disponibili ulteriori fatti o informazioni;
- la richiesta di attestazioni scritte alla direzione e, ove appropriato, ai responsabili delle attività di governance, in merito ai piani d'azione futuri ed alla loro fattibilità.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 570.A16	<p>Le procedure di revisione che sono pertinenti ai fini della regola di cui al paragrafo 16 includono:</p> <ul style="list-style-type: none">• analisi e discussione con la direzione sui flussi di cassa ed i profitti futuri nonché su altri dati previsionali pertinenti;• analisi e discussione con la direzione sugli ultimi bilanci intermedi disponibili dell'impresa;• lettura critica dei termini dei prestiti obbligazionari e dei finanziamenti per rilevare eventuali inadempienze;• lettura critica dei verbali delle assemblee dei soci, delle riunioni degli organi responsabili delle attività di governance e di altri comitati pertinenti al fine di constatare se vi siano riferimenti a difficoltà finanziarie;• indagine presso i consulenti legali dell'impresa sull'esistenza di controversie legali e contestazioni e sulla ragionevolezza delle valutazioni della direzione circa il loro esito e circa la stima dei relativi effetti economico-finanziari;• conferma dell'esistenza, della regolarità e della possibilità di rendere esecutivi accordi con parti correlate e soggetti terzi volti a fornire o a mantenere un sostegno finanziario e valutazione della capacità finanziaria di dette parti di apportare ulteriori finanziamenti;• valutazione dei piani dell'impresa per far fronte a ordini inevasi dei clienti;
--------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • svolgimento di procedure di revisione sugli eventi successivi per identificare quelli che mitigano o comunque influenzano la capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento; • conferma dell'esistenza, dei termini e dell'adeguatezza delle agevolazioni creditizie; • acquisizione e riesame delle relazioni su attività di vigilanza; • determinazione dell'adeguatezza del supporto derivante da eventuali cessioni pianificate di attività.
--	---

È opportuno che il revisore ottenga dagli amministratori attestazioni scritte sui piani, dagli stessi predisposti e approvati, per comprovare l'appropriato utilizzo del presupposto della continuità aziendale. Qualora gli amministratori non forniscano le attestazioni richieste, il revisore dovrà giungere alla conclusione che esiste una significativa limitazione nelle procedure di revisione e considerare di emettere un giudizio con modifica.

Naturalmente il revisore, a fronte dei piani di azione approntati dalla direzione, dovrà svolgere una serie di procedure finalizzate all'acquisizione di appropriati e sufficienti elementi probativi, tramite:

- analisi e discussione con la direzione aziendale dei cash flow, della redditività futura e degli altri dati previsionali rilevanti;
- analisi dei fatti verificatisi successivamente alla chiusura dell'esercizio che possono influenzare la capacità dell'impresa di mantenersi in continuità;
- analisi dei bilanci intermedi o delle situazioni contabili relative allo scorso di esercizio successivo;
- verifica della capacità dell'impresa di evadere gli ordini dei clienti;
- verifica del regolare pagamento di mutui, prestiti obbligazionari e altri prestiti a scadenza fissa;
- lettura dei verbali del Consiglio di amministrazione, delle assemblee dei soci e del Collegio sindacale per verificare l'esistenza di eventuali argomenti aventi riflessi sulla continuità aziendale;
- circolarizzazioni ai consulenti legali e fiscali per eventuali contenziosi;
- verifica dell'esistenza e della concreta possibilità di rendere esecutivi accordi diretti a fornire o a mantenere un sostegno finanziario da parti correlate o da terzi e valutazione della capacità finanziaria di dette parti di apportare ulteriori finanziamenti (anche tramite l'acquisizione di *support letter*).

25.5. Documentazione

L'attività di revisione riferibile alla verifica dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale deve essere riscontrata nelle carte di lavoro.

Nella pratica operativa, uno dei più importanti documenti a supporto delle analisi prospettive effettuate dalla direzione è rappresentato dal prospetto dei flussi di cassa (almeno) a 12 mesi. Tale documento rappresenta, infatti, la sintesi delle analisi del futuro andamento della società, in quanto dimostra la capacità dell'azienda di essere in grado, mediante i flussi in entrata (incassi da clienti, incassi o rimborsi di somme da altri soggetti, flussi in entrata di natura finanziaria), di far fronte alle proprie obbligazioni (pagamento di debiti commerciali, versamento di imposte e tributi, adempimenti verso il personale dipendente, rate di mutui e finanziamenti, altre uscite).

25.6. Effetti sulla relazione di revisione

Espletata l'attività di ricerca e di analisi degli elementi probativi, il revisore può giungere alle seguenti conclusioni:

- il presupposto della continuità aziendale è appropriato;
- il presupposto delle continuità aziendale è inappropriato;
- esistono molteplici incertezze.

In particolare, sulla base degli elementi probativi acquisiti, il revisore deve concludere se esista o meno un'incertezza significativa legata ad eventi e circostanze che, singolarmente o nel loro complesso, possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Un'incertezza è considerata significativa quando il suo potenziale impatto e la probabilità che si verifichi è tale che, a giudizio del revisore, è necessaria una appropriata informativa di bilancio sulla natura, i rischi e gli effetti potenziali dell'incertezza stessa.

Se il revisore ritiene di aver acquisito sufficienti ed appropriati elementi probativi e che l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale possa essere considerato appropriato, anche se esistono incertezze significative, deve stabilire se il bilancio:

- riporti un'informativa adeguata sugli eventi e sulle circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale e sui piani e sulle azioni che gli amministratori hanno intrapreso o intendono intraprendere per fronteggiarli;
- evidensi con chiarezza che esiste un'incertezza significativa relativamente agli eventi e alle circostanze che generano dubbi significativi sulla continuità e che, di conseguenza, la società può non essere in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività nel normale svolgimento dell'attività.

Giudizio senza modifica

Se il revisore riscontra che gli amministratori hanno correttamente dato l'informativa di bilancio richiesta dal codice civile e dal principio contabile nazionale OIC n. 11, potrà rilasciare un giudizio senza modifica con l'inserimento, nel corpo della Relazione di revisione, di un'apposita sezione riportante una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale.

Giudizio con modifica

Qualora, malgrado la presenza di dubbi significativi sulla continuità aziendale, gli amministratori non dovessero fornire appropriata informativa in Nota integrativa, il revisore esprimerà un giudizio con modifica, ossia:

- un giudizio con rilievi, oppure,
- un giudizio negativo, se la carenza informativa può avere effetti pervasivi sul bilancio, per cui, a causa della rilevanza degli effetti della mancata informativa in materia, il bilancio nel suo complesso non è stato redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione economica e patrimoniale e i flussi di cassa dell'azienda.

Il giudizio negativo va reso anche nel caso in cui il bilancio sia stato redatto nella prospettiva della continuità aziendale ma, a giudizio del revisore, l'utilizzo di tale presupposto da parte degli amministratori è inappropriato in quanto la società avrebbe dovuto applicare i cosiddetti principi "modificati" o quelli di liquidazione.

Dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio

In casi rari è possibile che vi siano situazioni caratterizzate da molteplici incertezze significative per il bilancio nel suo complesso, per cui il revisore può considerare appropriato dichiarare l'impossibilità ad esprimere un giudizio, anziché aggiungere una dichiarazione sulle incertezze significative.

Altro caso nel quale il revisore può considerare appropriato dichiarare l'impossibilità ad esprimere un giudizio è quello nel quale il revisore non riesca ad acquisire, contrariamente al caso precedente, sufficienti ed appropriati elementi probativi e valuti il potenziale effetto sul bilancio nel suo complesso come significativo e pervasivo.

26. LA CONCLUSIONE DEL LAVORO E LA VALUTAZIONE DEGLI ERRORI

Temi trattati	ISA Italia di riferimento
La valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile	450

Carta di lavoro “Audit Tool Excel”	Cartella Completamento: E03 - Conferma risk assessment E04 - Riepilogo errori E06 - Checklist controllo Nota integrativa E07 - Checklist controllo Relazione sulla gestione E08 - Completamento audit
---	--

Dopo aver svolto le pianificate procedure di revisione, è necessario effettuare una valutazione dei risultati ottenuti a conclusione dell'intero processo di revisione, prima a livello di errori identificati, poi a livello di riesame dell'intero lavoro; il tutto finalizzato ad assumere le corrette decisioni e, quindi, redigere, quale elemento conclusivo, la relazione di revisione. Nel presente Capitolo sono trattati gli aspetti più strettamente connessi tanto alla valutazione degli errori riscontrati, primo passo del completamento del lavoro⁴³, quanto al riesame dello stesso, alla luce di tutte le informazioni raccolte.

Ricordando che l'obiettivo primario del revisore, ai sensi dell'ISA Italia 700, è la formazione del proprio giudizio sul bilancio in merito al fatto se sia stata acquisita una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, il presente capitolo deve essere letto congiuntamente al Capitolo 10, che tratta del concetto di significatività.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 450.4	Ai fini dei principi di revisione, i seguenti termini hanno il significato sotto riportato: a) Errore – Una differenza tra l'importo, la classificazione, la presentazione o l'informativa di una voce in un prospetto di bilancio e l'importo, la classificazione, la presentazione o l'informativa richiesti per tale voce affinché sia conforme al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. Gli errori possono essere originati da comportamenti o eventi non intenzionali o da frodi.
------------------	---

⁴³ Il revisore valuta gli elementi probativi nel momento stesso in cui li acquisisce. Nella fase conclusiva della revisione, i risultati delle differenti verifiche svolte sono valutati complessivamente al fine di acquisire una visione d'insieme.

	<p>Laddove il revisore esprima un giudizio in merito se il bilancio sia rappresentato correttamente, in tutti gli aspetti significativi, ovvero fornisca una rappresentazione veritiera e corretta, gli errori comprendono anche quelle rettifiche a importi, classificazioni, presentazioni o informative che, a giudizio del revisore, sono necessarie affinché il bilancio sia rappresentato correttamente in tutti gli aspetti significativi, ovvero fornisca una rappresentazione veritiera e corretta.</p> <p>b) Errori non corretti – Errori che il revisore ha complessivamente identificato nel corso della revisione contabile e che non sono stati corretti.</p>
--	---

26.1. Il processo logico per la valutazione degli errori

Il processo di valutazione degli errori comprende le seguenti fasi:

- A. Identificazione, riepilogo e aggregazione degli errori, esclusi quelli chiaramente trascurabili.
- B. Riesame della strategia generale di revisione e del piano di revisione.
- C. Comunicazione degli errori ed eventuale loro correzione.
- D. Valutazione dell'effetto degli errori non corretti.
- E. Ottenimento di attestazioni scritte.
- F. Verifica della sufficienza e appropriatezza degli elementi probativi acquisiti.
- G. Svolgimento di procedure di analisi comparativa finale.

A. IDENTIFICAZIONE, RIEPILOGO E AGGREGAZIONE DEGLI ERRORI, ESCLUSI QUELLI CHIARAMENTE TRASCURABILI

Gli errori individuati possono essere distinti in:

- errori oggettivi, ovvero la mancata corrispondenza tra dati fattuali e loro rappresentazione, rilevata dal revisore nel corso delle proprie verifiche, per la quale non sussistono dubbi;
- errori soggettivi, che derivano da una valutazione della direzione su stime contabili, ma anche in relazione al riconoscimento, alla presentazione o all'informativa, che il revisore considera irragionevoli o inappropriate;
- errori proiettati, ovvero la miglior stima di errori quantificati proiettando, sull'intera popolazione, l'effetto degli errori emersi dalle verifiche svolte su base campionaria.

Suggerimenti operativi

Quando transazioni e saldi contabili implicano rilevanti processi di stima e non sono suscettibili di misurazioni precise, il revisore può utilizzare le evidenze raccolte per determinare un intervallo di valori che risulti ragionevole; in tali casi, qualora le stime predisposte dalla società ricadano in tale intervallo, potrebbero essere ritenute accettabili. È da ricordare che una differenza fra la stima del revisore e quella della società non implica necessariamente un errore; tuttavia, quando la stima della società appaia irragionevole, la differenza costituirà un errore soggettivo.

Gli errori emersi nel corso delle verifiche vanno considerati dapprima singolarmente e, successivamente, nel loro aggregato poiché, come chiarito al Capitolo 10.2.1, errori singolarmente non significativi potrebbero produrre un

effetto combinato o aggregato rilevante (e dunque significativo) ai fini dell'espressione del giudizio sul bilancio; si ricordino al riguardo i concetti di significatività per il bilancio e di significatività operativa (Capitolo 10.2.2). Da tale processo di accumulazione vanno esclusi gli eventuali errori individuati che sono al di sotto del limite qualificato come errore chiaramente trascurabile (Capitolo 10.4).

Nella valutazione individuale dell'errore, il revisore considera la significatività dello stesso tanto in termini dimensionali (ovvero quantitativi) quanto in relazione alla sua natura. Alcuni errori, infatti, possono essere considerati significativi anche se dal punto di vista strettamente quantitativo sono di importo inferiore alla significatività, ricordando i concetti espressi in ordine alla significatività nel Capitolo 10.

Il revisore considera, per esempio, i seguenti fattori di natura qualitativa connessi a un errore o a una criticità:

- l'errore/criticità evidenzia circostanze di non conformità al quadro normativo o ai principi contabili (per esempio: una carenza di informativa o una inadeguata rappresentazione di fatti di gestione);
- l'errore/criticità evidenzia disfunzioni del sistema di controllo interno (per esempio: una inefficienza del controllo interno che ha prodotto errori nel bilancio);
- l'errore/criticità non permette di percepire il cambiamento di un *trend* significativo (per esempio: l'errore nasconde il passaggio da un trend di espansione dei ricavi a uno di contrazione degli stessi);
- l'errore/criticità permette alla direzione di ottenere risultati che consentono l'erogazione di *bonus* o incentivi;
- l'errore/criticità ha impatto su altre parti (per esempio: le parti correlate);
- l'errore/criticità compromette la comprensibilità dell'informativa (per esempio: una carenza informativa che, a giudizio del revisore, impedisce agli utilizzatori di ottenere una corretta comprensione della situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società);
- l'errore ha un impatto significativo su quozienti di bilancio verosimilmente utilizzati per valutare la situazione patrimoniale economica e finanziaria della società;
- l'errore evidenzia il mancato rispetto di *covenant* bancari o di altri obblighi contrattuali.

Dopo la valutazione della significatività dei singoli errori riscontrati, il revisore procede al loro riepilogo e alla loro aggregazione, ad eccezione di quelli chiaramente trascurabili.

Tuttavia, alcuni errori (come le carenze o le mancanze nell'informativa) ed errori qualitativamente significativi (quali le frodi) non possono mai essere aggregati, ma sono sempre oggetto di singola valutazione.

Inoltre, è possibile che l'aggregato di errori non corretti relativi a periodi precedenti possa avere un impatto significativo sul bilancio dell'esercizio corrente.

Vi sono molti modi accettabili per aggregare gli errori al fine di evidenziarne il loro impatto complessivo e di conseguenza giudicarne la significatività, ad esempio su:

- il saldo di bilancio o la classe di transazioni;
- il totale delle attività o delle passività;
- il totale dei ricavi;
- il totale del risultato prima delle imposte (ed eventualmente delle operazioni straordinarie);
- il risultato netto.

Suggerimenti operativi

In alcuni dei casi sopra evidenziati, essenzialmente a livello di saldo di bilancio o classe di transazioni, è anche ragionevole applicare tecniche di compensazione quando pertinente per natura e per tipo di errore nonché ovviamente quando effettivamente compensativo; non è, invece, possibile, salvo rari casi che implicano il giudizio professionale, compensare ai livelli di aggregazione più estesi del bilancio. Ad esempio, la compensazione di una sovrastima dei ricavi con una similare sovrastima dei costi, basata sulla considerazione di un effetto non rilevante a livello di risultato economico non può considerarsi generalmente appropriata.

B. RIESAME DELLA STRATEGIA DI REVISIONE E DEL PIANO DI REVISIONE

Il primo obiettivo da raggiungere è valutare l'effetto degli errori significativi sulla strategia di revisione e sul piano dettagliato di revisione e se essi indichino la necessità di svolgere ulteriori procedure di revisione.

La valutazione degli errori può condurre a una revisione della strategia di revisione e del piano di revisione dettagliato qualora:

- la natura dell'errore individuato o le circostanze che lo hanno determinato indicano che possano esservi altri errori che, aggregati a quelli già evidenziati, possano eccedere il limite di significatività;
- i soli errori già riscontrati, nel loro insieme, si avvicinino o superino il limite di significatività operativa e di conseguenza approssimino il limite di significatività per il bilancio.

In questi casi, è, quindi, necessario valutare se la strategia generale di revisione e il piano di lavoro necessitino di essere modificati e se si debba procedere allo svolgimento di ulteriori procedure di revisione.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 450.6	<p>Il revisore deve stabilire se sia necessario rivedere la strategia generale di revisione e il piano di revisione qualora:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la natura degli errori identificati e le circostanze in cui essi si sono verificati indichino la possibile esistenza di altri errori che, se considerati insieme agli errori già identificati nel corso della revisione contabile, potrebbero essere significativi; ovverob) l'insieme degli errori identificati nel corso della revisione contabile approssimi la significatività determinata in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 320.
------------------	---

C. CORREZIONE DEGLI ERRORI

Già nel corso del lavoro, e in ogni caso nella fase di aggregazione, tutti gli errori individuati devono essere oggetto di specifica comunicazione da parte del revisore a un livello appropriato di responsabilità della direzione e ne deve essere richiesta la correzione.

Qualora la direzione rifiuti di correggere l'errore, il revisore dovrà:

- comprendere i motivi che l'hanno indotta a opporre il rifiuto;
- considerare attentamente le ragioni del rifiuto da parte della direzione e considerarle attentamente nel valutare se il bilancio contenga errori significativi.

Suggerimenti operativi

Vi possono essere ragioni valide o, comunque, situazioni ragionevoli a supporto del rifiuto di correggere un errore identificato; di frequente, quando trattasi di errori non significativi, una delle ragioni è che il costo della modifica potrebbe essere superiore al beneficio percepito in materia di informazione finanziaria.

Pur ciò premesso, in particolare nel caso di errori oggettivi, le motivazioni vanno attentamente valutate con scetticismo. In altri casi, soprattutto nel caso di errori soggettivi o proiettati, è opportuno pianificare con la direzione di verificare più approfonditamente alcune aree particolarmente a rischio ed, eventualmente, procedere alla correzione del bilancio in base ai risultati di queste nuove verifiche.

D. VALUTAZIONE DELL'EFFETTO DEGLI ERRORI NON CORRETTI

Al termine del processo di cui al precedente paragrafo, il revisore stabilisce se gli errori che non sono stati corretti, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano significativi. A tal fine, egli/ella considera:

- a) l'entità e la natura degli errori, sia relativamente a particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa, sia relativamente al bilancio nel suo complesso e le particolari circostanze in cui si sono verificati;
- b) l'effetto degli errori non corretti, relativi agli esercizi precedenti, sulle classi di operazioni, saldi contabili o informativa pertinenti, e sul bilancio nel suo complesso.

Tutti gli errori non corretti, compresi quelli relativi a periodi amministrativi precedenti, e l'effetto che gli stessi possono avere sul bilancio nel suo complesso, sia presi singolarmente sia nel loro insieme, devono a questo punto essere comunicati ai responsabili dell'attività di governance, richiedendone la correzione.

E. OTTENIMENTO DI ATTESTAZIONI SCRITTE

Ai sensi del par. 14 dell'ISA Italia 450, il revisore dovrà chiedere alla direzione e, ove appropriato, ai responsabili dell'attività di governance che gli venga attestato per iscritto se essi ritengono che gli errori non corretti, considerati singolarmente o nel loro insieme, non siano significativi per il bilancio nel suo complesso. A tal fine, un riepilogo degli errori non corretti deve essere incluso nell'attestazione scritta di cui al Capitolo 23, oppure deve essere alla stessa allegato.

F. VERIFICA DELLA SUFFICIENZA E APPROPRIATEZZA DEGLI ELEMENTI PROBATIVI ACQUISITI

Nell'ambito del processo di completamento dell'attività di revisione, il revisore deve verificare che siano stati acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati⁴⁴ e giungere ad una conclusione positiva in tal senso.

I fattori da considerare in questa valutazione includono:

- la significatività degli errori riscontrati;
- le risposte della direzione;
- le precedenti esperienze;

⁴⁴ Cfr. ISA Italia 330.26.

- i risultati delle procedure di revisione svolte, nonché degli eventuali approfondimenti;
- la qualità delle informazioni utilizzate per supportare le conclusioni di revisione;
- la persuasività degli elementi probativi;
- la coerenza tra i risultati raggiunti, la valutazione del rischio e la conoscenza dell'impresa.

L'indisponibilità di sufficienti e appropriati elementi probativi comporta una limitazione della quale il revisore considera l'effetto ai fini dell'espressione del giudizio sul bilancio. Anche di tale circostanza dovrà essere data informazione alla direzione ed ai responsabili dell'attività di governance, analogamente a quanto si verifica in merito agli errori non corretti e all'effetto che gli stessi possono avere sul giudizio nella relazione di revisione.

G. SVOLGIMENTO DI PROCEDURE DI ANALISI COMPARATIVA FINALE

In prossimità del completamento della revisione contabile, il revisore svolge procedure di analisi comparativa che lo supportano nella formazione di una conclusione complessiva sul fatto che il bilancio sia coerente con la propria comprensione dell'impresa⁴⁵.

In merito al possibile utilizzo delle procedure di analisi comparativa come procedure di valutazione del rischio e come procedure di validità si rinvia a quanto detto nel Capitolo 18.

Gli scopi delle procedure di analisi comparativa finale sono:

- identificare eventuali rischi di errori significativi precedentemente non rilevati. In tali circostanze, il revisore riconsidera la propria valutazione dei rischi come specificato nel precedente paragrafo;
- supportare le conclusioni raggiunte durante il lavoro sugli elementi del bilancio;
- aiutare il revisore nel pervenire ad una conclusione complessiva sulla ragionevolezza del bilancio.

26.2. *Memorandum conclusivo*

Ancorché non vi sia uno specifico principio di revisione che lo governa, ma rappresenti soltanto una forma di documentazione consigliabile citata dal par. A11 del principio di revisione internazionale ISA Italia 230 (in relazione alla documentazione del lavoro di revisione), è abbastanza generalizzata nella pratica professionale la predisposizione di un documento riepilogativo, chiamato “memorandum conclusivo” o “memorandum di sintesi”, dove si sintetizzano quantomeno:

- gli aspetti significativi identificati durante la revisione, inclusi gli errori non corretti;
- il modo in cui sono stati affrontati, eventualmente rimandando alla specifica documentazione di revisione;
- le conclusioni raggiunte in merito ai diversi aspetti salienti;
- le decisioni rilevanti assunte.

Questo documento, oltre a facilitare il riesame del lavoro ed eventuali ispezioni di controllo della qualità, consente al revisore di riconsiderare se tutti gli aspetti significativi sono stati correttamente identificati e trattati, se il riesame della strategia di revisione è stato portato a termine correttamente, se tutti gli obiettivi della revisione sono stati raggiunti ed infine di sintetizzare i risultati rilevanti che lo porteranno a poter esprimere appropriatamente il giudizio di revisione.

⁴⁵ Cfr. ISA Italia 520.6.

Il *memorandum* conclusivo, infine, consente al revisore, anche a distanza di tempo, di riconsiderare il percorso che lo ha portato alle decisioni rilevanti sul giudizio professionale che ha espresso nella relazione finale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, un *memorandum* conclusivo dovrebbe trattare, quantomeno, i seguenti aspetti:

- i termini dell'incarico;
- i rischi significativi identificati in sede di pianificazione ed i relativi aggiornamenti;
- i livelli di significatività utilizzati per il lavoro ed i relativi aggiornamenti;
- i problemi e rilievi emersi, con l'indicazione degli errori non corretti e dei loro effetti;
- le eventuali limitazioni incontrate nel lavoro di revisione;
- le decisioni rilevanti assunte;
- le conclusioni ai fini della redazione della relazione finale.

27. LA RELAZIONE DI REVISIONE

Temi trattati	ISA/SA Italia di riferimento
La redazione della relazione di revisione contenente un giudizio senza modifiche	700
La redazione della relazione di revisione contenente giudizi con modifica	705
I richiami di informativa e gli altri aspetti	706
Informazioni comparative – Dati corrispondenti e bilancio comparativo	710
Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile	720
Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari	720B

Carta di lavoro “Audit Tool Excel”	Cartella Dati: A03-01 - Giudizio senza modifica A03-02 - Giudizio con rilievi A03-03 - Giudizio con rilievi - limitazioni A03-04 - Impossibilità di esprimere un giudizio - incertezze A03-05 - Impossibilità di esprimere un giudizio - limitazioni A03-06 - Giudizio negativo
---	---

27.1 Introduzione

Il contenuto della relazione finale del revisore è disciplinato dall'art. 14 del D.lgs. 39/2010⁴⁶.

I principi di revisione ISA Italia comprendono sei principi pertinenti la relazione finale del revisore⁴⁷ ai quali si aggiunge il principio di revisione SA Italia 720B.

I tipi di giudizio che il revisore può esprimere sul bilancio sono quattro⁴⁸:

- giudizio positivo;
- giudizio con rilievi;
- dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio;
- giudizio negativo.

⁴⁶ Per gli EIP si veda anche l'art. 10 del Regolamento (UE) 537/14.

⁴⁷ Ai quali si rimanda per le finalità del presente capitolo.

⁴⁸ Si vedano l'art. 14 del D.lgs. 39/2010 e i principi di revisione internazionale ISA Italia 700 e 705.

Il giudizio positivo è definito dal principio di revisione ISA Italia 700, come “*giudizio senza modifiche*”; gli altri giudizi di revisione sono, invece, definiti come “*giudizi con modifica*” e sono disciplinati dal principio di revisione ISA Italia 705.

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 700.6	<p>Gli obiettivi del revisore sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) formarsi un giudizio sul bilancio sulla base della valutazione delle conclusioni tratte dagli elementi probativi acquisiti; b) esprimere chiaramente tale giudizio mediante una relazione scritta.
ISA Italia 700.7	<p>Ai fini dei principi di revisione, i seguenti termini hanno il significato sotto riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Bilancio redatto per scopi di carattere generale – Bilancio redatto in conformità a un quadro normativo sull'informazione finanziaria con scopi di carattere generale. b) Quadro normativo sull'informazione finanziaria con scopi di carattere generale – Un quadro normativo sull'informazione finanziaria configurato al fine di soddisfare le comuni esigenze di informazione finanziaria di una vasta gamma di utilizzatori. Il quadro normativo sull'informazione finanziaria può essere un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione ovvero un quadro normativo basato sulla conformità. <p>Il termine “quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione” è utilizzato quando si fa riferimento ad un quadro normativo sull'informazione finanziaria che richieda la conformità alle disposizioni del quadro normativo stesso ed inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. riconosca esplicitamente o implicitamente che, per conseguire una corretta rappresentazione del bilancio, può essere necessario che la direzione fornisca informazioni ulteriori rispetto a quelle specificatamente richieste dal quadro normativo di riferimento; ovvero ii. riconosca esplicitamente che, per conseguire una corretta rappresentazione del bilancio, può essere necessario che la direzione deroghi ad una disposizione del quadro normativo. Si presume che tali deroghe siano necessarie soltanto in circostanze estremamente rare. <p>Il termine “quadro normativo basato sulla conformità” è utilizzato per fare riferimento ad un quadro normativo sull'informazione finanziaria che richieda la conformità alle disposizioni del quadro normativo ma che non riconosca gli aspetti sopramenzionati ai punti i) o ii).</p> <ul style="list-style-type: none"> c) Giudizio senza modifica - Il giudizio espresso dal revisore laddove concluda che il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

27.2. Formazione del giudizio

Per formarsi un giudizio sul bilancio, il revisore deve assicurarsi che lo stesso fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria, economica e dei flussi di cassa (laddove pertinente) della società.

Nella formazione del giudizio, il revisore dovrà raggiungere una “ragionevole sicurezza” che il bilancio non contenga “*errori significativi*”.

A tal fine è importante operare alcune considerazioni:

Ragionevole sicurezza	<p>Il revisore, all'esito delle attività di revisione pianificate e svolte:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) deve aver acquisito elementi probativi “<i>appropriati e sufficienti</i>”; b) deve concludere che le stime operate dalla direzione aziendale siano ragionevoli. <p>Il principio di revisione ISA Italia 200 definisce “<i>elementi probativi</i>” le “<i>informazioni utilizzate dal revisore per giungere alle conclusioni su cui egli basa il proprio giudizio</i>”.</p> <p>La sufficienza degli elementi probativi si riferisce all'aspetto quantitativo degli elementi probativi mentre l'appropriatezza si riferisce alla loro qualità in termini di pertinenza ed attendibilità nel supportare le conclusioni cui è giunto il revisore nel suo giudizio sul bilancio.</p>
Significatività	<p>Il revisore deve stabilire se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la significatività utilizzata è ancora appropriata rispetto ai risultati economico-finanziari effettivi dell'impresa; b) gli errori non corretti dalla direzione aziendale, considerati singolarmente e a livello aggregato, potrebbero originare errori significativi.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 700.10	Il revisore deve formarsi un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.
ISA Italia 700.11	<p>Ai fini della formazione di tale giudizio, il revisore deve concludere se egli abbia acquisito una ragionevole sicurezza sul fatto che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi ovvero a comportamenti o eventi non intenzionali. Tale conclusione complessiva deve tenere conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) della conclusione del revisore in merito al fatto se siano stati acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati, in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330; b) della conclusione del revisore in merito al fatto se gli errori non corretti, singolarmente o nel loro insieme, siano significativi, in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 450; c) delle valutazioni richieste ai paragrafi 12-15.
ISA Italia 700.12	Il revisore deve valutare se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. Tale valutazione deve includere la considerazione degli aspetti qualitativi delle prassi contabili dell'impresa, inclusi gli indicatori di possibili ingerenze nelle valutazioni della direzione.
ISA Italia 700.13	In particolare, il revisore deve valutare se, alla luce delle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile:

	<p>a) il bilancio esponga in modo appropriato i principi contabili significativi scelti e applicati. Nell'effettuare tale valutazione, il revisore deve considerare la rilevanza dei principi contabili per l'impresa e se siano stati presentati in modo comprensibile;</p> <p>b) i principi contabili scelti e applicati siano coerenti con il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e siano appropriati;</p> <p>c) le stime contabili e la relativa informativa predisposta dalla direzione siano ragionevoli;</p> <p>d) le informazioni presentate in bilancio siano rilevanti, attendibili, comparabili e comprensibili. Nell'effettuare tale valutazione, il revisore deve considerare se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le informazioni che avrebbero dovuto essere incluse siano state incluse, e se tali informazioni siano classificate, aggregate o disaggregate e descritte in modo appropriato; • la presentazione complessiva del bilancio sia stata compromessa dall'inserimento di informazioni non rilevanti o tali da ostacolare una corretta comprensione degli aspetti esposti. <p>e) il bilancio fornisca un'informativa adeguata che consenta ai potenziali utilizzatori di comprendere l'effetto delle operazioni e degli eventi significativi sulle informazioni fornite in bilancio;</p> <p>f) la terminologia utilizzata in bilancio, inclusa l'intestazione di ciascun prospetto di bilancio, sia appropriata.</p>
ISA Italia 700.14	Qualora il bilancio sia redatto in conformità ad un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione, la valutazione richiesta ai paragrafi 12-13 deve tenere altresì in considerazione se il bilancio fornisca una corretta rappresentazione. La valutazione del revisore in merito al fatto se il bilancio fornisca una corretta rappresentazione deve considerare:
ISA Italia 700.15	Il revisore deve valutare se il bilancio faccia riferimento in modo adeguato al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile ovvero lo descriva adeguatamente.

Sulla base dei risultati delle valutazioni operate il revisore determina la forma della relazione di revisione appropriata alle circostanze, esprimendo:

- a) un "*giudizio senza modifica*" qualora concluda che, sulla base degli elementi probativi acquisiti, il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;
- b) un "*giudizio con modifica*", laddove concluda che, sulla base degli elementi probativi acquisiti, il bilancio nel suo complesso contenga errori significativi, ovvero non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per concludere che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi.

27.3. Forma e contenuto della relazione

Le componenti della relazione di revisione sono le seguenti:

- Titolo;
- Destinatario;
- Giudizio del revisore;
- Elementi alla base del giudizio;
- Responsabilità della direzione per il bilancio;
- Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio;
- Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. e), e-bis) e e-ter) del D.lgs. 39/2010;
- Nome del responsabile dell'incarico;
- Firma del revisore;
- Sede del revisore;
- Data.

Altri contenuti che possono essere utilizzati, se del caso, sono:

- i richiami d'informativa;
- i paragrafi relativi ad "Altri aspetti".

Componenti della relazione senza modifica	
Titolo	"Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39". È importante inserire la qualifica di revisore "indipendente" per tenere distinta la relazione di revisione legale da altre relazioni emesse da altri soggetti.
Destinatario	Il destinatario da riportare nella relazione è il soggetto che conferisce l'incarico ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.lgs. 39/2010. Pertanto, nella relazione di revisione il destinatario sarà indicato come segue: "Agli [azionisti] [Soci] della Società ..."
Primo sottotitolo	Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio
Giudizio	Il revisore dichiara che il bilancio, a suo giudizio, fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società alla data di chiusura dell'esercizio, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione. Nella sezione "Giudizio" il revisore deve, inoltre: <ol style="list-style-type: none">a) identificare l'impresa il cui bilancio è stato oggetto di revisione contabile;b) dichiarare che il bilancio è stato oggetto di revisione contabile;c) identificare l'intestazione di ciascun prospetto che costituisce il bilancio;d) fare riferimento alle note che includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati;e) specificare la data o il periodo amministrativo di riferimento per ciascun prospetto che costituisce il bilancio.

	L'art. 14 del D.lgs. 39/2010 prevede che, nel caso la revisione legale sia effettuata da più revisori, i soggetti incaricati della revisione legale raggiungono un accordo sui risultati della revisione e presentano una relazione e un giudizio congiunti. In caso di disaccordo, ogni revisore legale presenta il proprio giudizio in un paragrafo distinto della relazione di revisione, indicando i motivi del disaccordo (cosiddetto "Joint Audit").
Elementi alla base del giudizio	Tale sezione va riportata immediatamente dopo quella del "Giudizio". In tale sezione il revisore: a) dichiara che la revisione contabile è stata svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia; b) fa riferimento alla sezione della relazione di revisione che descrive le responsabilità del revisore stabilite dai principi di revisione internazionali ISA Italia; c) include una dichiarazione che il revisore è indipendente dall'impresa in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili alla revisione contabile in Italia; d) dichiara se il revisore ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati sui cui basare il proprio giudizio.
Responsabilità degli amministratori per il bilancio	In tale sezione il revisore illustra quali siano le responsabilità degli amministratori per la redazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. In Italia i responsabili per la redazione del bilancio sono: - gli amministratori in caso la società adotti il sistema di amministrazione e controllo tradizionale o monistico; - il consiglio di gestione in caso la società adotti il sistema di amministrazione e controllo dualistico. La sezione può essere, quindi, riferita ai citati soggetti, conseguentemente si potrà utilizzare la seguente intestazione: <i>"Responsabilità degli amministratori [dei componenti del consiglio di gestione] per il bilancio".</i> In tale sezione il revisore deve descrivere le responsabilità degli amministratori o del consiglio di gestione: a) per la redazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, e per quella parte del controllo interno che essa ritiene necessaria al fine di consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; b) per la valutazione della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio, per l'utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa sugli aspetti riguardanti la continuità aziendale. La spiegazione della responsabilità degli amministratori per tale valutazione deve includere una descrizione di quando l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale sia appropriato.

	<p>In tale sezione il revisore deve altresì identificare i responsabili della supervisione del processo di predisposizione dell'informatica finanziaria, come espressamente stabilito dal paragrafo 34 (I) dell'ISA Italia 700. In particolare, con riferimento al sistema tradizionale di amministrazione e controllo, l'art. 2403, comma 1, c.c. individua nel collegio sindacale il soggetto tenuto a vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, mentre nel sistema dualistico le dette funzioni sono attribuite al consiglio di sorveglianza. Nel sistema monistico, l'art. 2409-octiesdecies c.c. attribuisce al comitato per il controllo sulla gestione la vigilanza sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché della sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione.</p> <p>La relazione di revisione dovrà, quindi, far riferimento al concetto di vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul "processo di predisposizione dell'informatica finanziaria", in quanto sinteticamente rappresentativo dei diversi riferimenti contenuti nelle norme. L'identificazione dei responsabili della supervisione di tale processo nel testo della relazione di revisione sarà effettuata tenendo conto dei diversi sistemi di amministrazione e controllo.</p> <p>Nel caso di sistema tradizionale l'intestazione della sezione è la seguente:</p> <p><i>"Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio".</i></p>
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio	<p>La relazione di revisione deve includere una sezione dal titolo <i>"Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio"</i> nella quale il revisore deve:</p> <p>a) dichiarare che gli obiettivi del revisore sono:</p> <p>(i) l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;</p> <p>(ii) l'emissione di una relazione di revisione che includa il proprio giudizio;</p> <p>b) dichiarare che per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che tuttavia non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, ove esistente;</p> <p>c) dichiarare che gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e, alternativamente:</p> <p>(i) dichiarare che essi sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio; ovvero</p> <p>(ii) fornire una definizione o una descrizione della significatività in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.</p> <p>In tale sezione il revisore deve altresì:</p> <p>a) dichiarare che, nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, il revisore esercita il giudizio professionale e mantiene lo scetticismo professionale per tutta la durata dell'incarico;</p> <p>b) descrivere la revisione contabile dichiarando che le responsabilità del revisore sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • identificare e valutare i rischi di errori significativi nel bilancio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; definire e svolgere procedure di revisione in

	<p>risposta a tali rischi; acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisire una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa; • valutare l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dalla direzione, inclusa la relativa informativa; • giungere ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di un'incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Se il revisore giunge alla conclusione che esiste un'incertezza significativa, egli/ella è tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del proprio giudizio. Le conclusioni del revisore sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della relazione di revisione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che un'impresa cessi di operare come un'entità in funzionamento; • valutare la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione; • dichiarare che il revisore comunica ai responsabili delle attività di governance identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. <p>La descrizione delle responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio deve essere inserita:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) nel corpo della relazione di revisione; ovvero, b) in un'appendice della relazione di revisione, nel qual caso la relazione deve includere un riferimento alla collocazione dell'appendice.
Secondo sottotitolo	Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio e dichiarazione ai	L'art. 14, comma 2, lett. e), e-bis) e e-ter), del D.lgs. 39/2010 richiede al revisore di:

<p>sensi dell'art. 14, comma 2, lett. e), e-bis) e e-ter), del D.lgs. n. 39/2010</p>	<p>a) esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, ove predisposta, con il bilancio;</p> <p>b) esprimere un giudizio sulla conformità alle norme di legge della relazione sulla gestione, esclusa la sezione relativa alla rendicontazione di sostenibilità, e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, ove predisposta;</p> <p>c) rilasciare una dichiarazione, sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso della revisione, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione e nelle informazioni sopra indicate.</p> <p>Il principio di revisione SA Italia 720B tratta delle responsabilità del revisore in relazione a tale previsione normativa.</p>
Sede	La relazione di revisione deve indicare il luogo nel quale il revisore esercita la propria attività.
Data	<p>La data della relazione di revisione informa gli utilizzatori della stessa sul fatto che il revisore ha tenuto in considerazione l'effetto degli eventi e delle operazioni di cui sia venuto a conoscenza e che si sono verificati fino a quella data. Dal momento che il giudizio del revisore riguarda il bilancio e che il bilancio rientra nelle responsabilità degli amministratori, il revisore non è nella condizione di concludere che sono stati acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati finché non ottenga evidenza del fatto che tutti i prospetti che costituiscono il bilancio, incluse le relative note, sono stati redatti e che gli amministratori se ne sono assunti la responsabilità.</p> <p>In alcuni ordinamenti giuridici, le leggi o i regolamenti identificano le persone o gli organi (ad esempio, gli amministratori) che hanno la responsabilità di concludere che tutti i prospetti che costituiscono il bilancio, incluse le relative note, sono stati redatti e definiscono il relativo processo. In questi casi, prima di apporre la data sulla relazione di revisione sul bilancio, viene acquisita l'evidenza del completamento di tale processo.</p> <p>L'approvazione dei soci non è necessaria per il revisore per concludere che sono stati acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati. La data di redazione del bilancio ai fini dei principi di revisione internazionali ISA Italia corrisponde alla data antecedente in cui coloro che ne hanno ufficialmente l'autorità stabiliscono che tutti i prospetti che costituiscono il bilancio, incluse le relative note, sono stati redatti e coloro che ne hanno ufficialmente l'autorità hanno dichiarato di essersi assunti la responsabilità di detto bilancio.</p>
Nome del responsabile dell'incarico	Il nome del responsabile dell'incarico deve essere indicato nella relazione di revisione per le revisioni contabili dei bilanci redatti per scopi di carattere generale tranne nelle rare circostanze in cui ci si può ragionevolmente attendere che tale informativa comporti una minaccia significativa per la sicurezza personale. Nelle rare circostanze in cui il revisore non intende indicare il nome del responsabile dell'incarico nella relazione di revisione, egli/ella deve discutere tale sua intenzione con i responsabili delle attività di governance a supporto della

	<p>propria valutazione circa la probabilità e la gravità di una minaccia significativa per la sicurezza personale.</p> <p>La possibilità di non indicare il nome del responsabile nelle rare circostanze citate è applicabile unicamente qualora prevista dalle norme di legge.</p>
Firma	<p>La relazione di revisione è sottoscritta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di conferimento di incarico ad un revisore persona fisica, dal responsabile dell'incarico; • in caso di conferimento di incarico ad una persona giuridica quale una società di revisione, dai responsabili della revisione che effettuano la revisione per conto della società medesima con l'indicazione della denominazione della persona giuridica; • in caso di conferimento dell'incarico congiuntamente a più revisori contabili, da tutti i responsabili dell'incarico. <p>In alcuni casi, le leggi o i regolamenti possono consentire l'utilizzo di firme elettroniche nella relazione di revisione.</p>

Cosa cambia per il collegio sindacale

Si rinvia al documento del CNDCEC "La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti", oggetto di aggiornamento annuale, che fornisce un modello di relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale che svolge sia la vigilanza ai sensi dell'art. 2429 del c.c. che la revisione legale ai sensi del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

27.4. Modifiche alla relazione di revisione

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 705.4	<p>L'obiettivo del revisore è quello di esprimere in modo chiaro un giudizio con modifica appropriato sul bilancio, necessario quando:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il revisore conclude che, sulla base degli elementi probativi acquisiti, il bilancio nel suo complesso contenga errori significativi; ovvero b) il revisore non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per concludere che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi.
ISA Italia 705.5	<p>Ai fini dei principi di revisione, i seguenti termini hanno il significato sotto riportato:</p> <p>a) Pervasivo – Termine utilizzato, con riferimento agli errori, per descrivere gli effetti degli errori sul bilancio ovvero i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori che non siano stati individuati a causa dell'impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati. Effetti pervasivi sul bilancio sono quelli che, sulla base del giudizio professionale del revisore:</p> <ol style="list-style-type: none"> i) non si limitano a specifici elementi, conti o voci del bilancio; ii) pur limitandosi a specifici elementi, conti o voci del bilancio, rappresentano o potrebbero rappresentare una parte sostanziale del bilancio; ovvero

	<p>iii) con riferimento all'informatica di bilancio, assumono un'importanza fondamentale per la comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori.</p> <p>b) Giudizio con modifica – Un giudizio con rilievi, un giudizio negativo ovvero una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.</p>
ISA Italia 705.6	<p>Il revisore deve esprimere un giudizio con modifica nella relazione di revisione laddove:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) concluda che, sulla base degli elementi probativi acquisiti, il bilancio nel suo complesso contenga errori significativi; ovvero b) non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per concludere che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi.
ISA Italia 705.7	<p>Il revisore deve esprimere un giudizio con rilievi laddove:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati, concluda che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano significativi, ma non pervasivi, per il bilancio; ovvero b) non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio giudizio, ma concluda che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi ma non pervasivi.
ISA Italia 705.8	<p>Il revisore deve esprimere un giudizio negativo laddove, avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati, concluda che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano significativi e pervasivi per il bilancio.</p>
ISA Italia 705.9	<p>Il revisore deve dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio laddove non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio giudizio e concluda che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi e pervasivi.</p>
ISA Italia 705.10	<p>Il revisore deve dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio qualora, in circostanze estremamente rare caratterizzate da molteplici incertezze, egli concluda che, pur avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su ciascuna singola incertezza, non sia possibile formarsi un giudizio sul bilancio a causa della potenziale interazione delle incertezze e del loro possibile effetto cumulato sul bilancio.</p>
ISA Italia 705.11	<p>Qualora, successivamente all'accettazione dell'incarico, il revisore venga a conoscenza del fatto che la direzione ha imposto una limitazione allo svolgimento delle procedure di revisione e consideri probabile che ciò renderà necessario esprimere un giudizio con rilievi ovvero dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, egli deve chiedere alla direzione di rimuovere la limitazione.</p>
ISA Italia 705.12	<p>Qualora la direzione si rifiuti di rimuovere la limitazione di cui al paragrafo 11 del presente principio di revisione, il revisore deve comunicare tale aspetto ai responsabili delle attività di governance, tranne nei casi in cui tutti loro siano coinvolti nella gestione dell'impresa, e deve stabilire se sia possibile svolgere procedure di revisione alternative per acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati.</p>

ISA Italia 705.13	<p>Qualora il revisore non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati, egli deve stabilirne le implicazioni come di seguito riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) qualora il revisore concluda che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi ma non pervasivi, deve esprimere un giudizio con rilievi; ovvero b) qualora il revisore concluda che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi e pervasivi, così che l'espressione di un giudizio con rilievi non sarebbe adeguata per comunicare la gravità della situazione, egli deve: <ul style="list-style-type: none"> i) recedere dall'incarico di revisione, ove ciò sia fattibile e possibile con riferimento alle leggi ed ai regolamenti applicabili; ovvero ii) dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, qualora non sia fattibile o possibile recedere dall'incarico prima di emettere la relazione di revisione.
ISA Italia 705.14	<p>Se, come previsto al paragrafo 13 b) i), il revisore recede dall'incarico di revisione, egli deve preventivamente comunicare ai responsabili delle attività di governance gli aspetti riguardanti gli errori identificati nel corso della revisione contabile che avrebbero dato origine ad una modifica al giudizio.</p>
ISA Italia 705.15	<p>Laddove il revisore consideri necessario esprimere un giudizio negativo ovvero dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio nel suo complesso, la relazione di revisione, nell'ambito dello stesso quadro normativo sull'informazione finanziaria, non deve includere anche un giudizio senza modifica su un singolo prospetto di bilancio o su uno o più specifici elementi, saldi o voci del bilancio. In tali circostanze, l'inserimento di un giudizio senza modifica nella stessa relazione sarebbe in contraddizione con il giudizio negativo ovvero con la dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio nel suo complesso, espressi dal revisore.</p>

Il principio di revisione ISA Italia 705 disciplina le modifiche al giudizio nella relazione di revisione.

I giudizi con modifica sono di tre tipi:

- a. giudizio con rilievi;
- b. giudizio negativo;
- c. dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio.

La decisione su quale dei tre tipi di giudizio utilizzare dipende dalle seguenti circostanze:

- a. presenza di un bilancio significativamente errato;
- b. impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati;
- c. giudizio del revisore circa la pervasività degli effetti o dei possibili effetti sul bilancio.

Quando il revisore all'esito dell'attività svolta:

- a) ha acquisito sufficienti e appropriati elementi probativi e conclude che nel bilancio sono presenti errori che, singolarmente o nel loro aggregato, sono significativi ma non pervasivi;
- ovvero

- b) non è stato in grado di acquisire sufficienti ed appropriati elementi probativi su cui basare il proprio giudizio ma conclude che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi ma non pervasivi;

formula un giudizio con rilievi.

Esempio di formulazione del giudizio con rilievi

Giudizio con rilievi

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società ABC S.p.A. (la società), costituito dallo stato patrimoniale al [gg][mm][aa], dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A [mio][nostro] giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto descritto nella sezione *Elementi alla base del giudizio con rilievi* della presente relazione, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al [gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio con rilievi

Le rimanenze di magazzino della società sono iscritte nello stato patrimoniale per un importo di € [...]. Gli amministratori non hanno valutato le rimanenze di magazzino al minore tra il costo e il loro valore netto di realizzo ma unicamente al costo; ciò costituisce una deviazione dalle norme italiane che disciplinano i criteri di redazione del bilancio. Le registrazioni della società indicano che qualora gli amministratori avessero valutato le rimanenze di magazzino al minore tra il costo e il loro valore netto di realizzo, sarebbe stato necessario svalutare le stesse per un importo di € [...]. Conseguentemente, la variazione delle rimanenze iscritta a conto economico sarebbe stato inferiore di € [...], e le imposte sui redditi, l'utile netto ed il patrimonio netto sarebbero stati inferiori rispettivamente di € [...], di € [...] e di € [...].

Nel caso il revisore, acquisiti sufficienti e appropriati elementi probativi, rilevi errori che, oltre ad essere significativi, sono considerati anche pervasivi (a livello singolare o aggregato), deve emettere un giudizio negativo.

Esempio di formulazione del giudizio negativo

Giudizio negativo

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società ABC S.p.A. (la società), costituito dallo stato patrimoniale al [gg][mm][aa], dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A [mio] [nostro] giudizio, a causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base del giudizio negativo", il bilancio non fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società [...] al [gg/mm/aa], del risultato economico [e dei flussi di cassa] per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio negativo

La società ha effettuato una rivalutazione volontaria, sulla base di stime degli amministratori non confortate da appropriata documentazione, di componenti delle immobilizzazioni immateriali per € [...] e dei fabbricati per € [...] in contropartita della voce “Altri ricavi” del conto economico. Conseguentemente le immobilizzazioni immateriali e materiali sono sovrastimate di un importo rispettivamente pari a € [...] e € [...], mentre il patrimonio netto ed il risultato d'esercizio sono rispettivamente sovrastimati di € [...] e di € [...], al netto degli effetti fiscali calcolati sulla base delle aliquote vigenti. La società ha, inoltre, valutato le rimanenze di magazzino di prodotti finiti sulla base dei prezzi di listino con conseguente sovrastima rispetto alla valorizzazione al costo di € [...]. Di conseguenza, il patrimonio netto ed il risultato d'esercizio sono rispettivamente sovrastimati di € [...] e di € [...], al netto degli effetti fiscali calcolati sulla base delle aliquote vigenti.

Quando il revisore non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il proprio giudizio e concluda che il possibile effetto di eventuali errori non individuati potrebbe essere significativo e pervasivo deve dichiarare l'impossibilità ad esprimere un giudizio.

L'impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati, generalmente, deriva da limitazioni allo svolgimento delle procedure di revisione ritenute necessarie. Tali circostanze possono dipendere da:

- cause di forza maggiore (si pensi al caso di scritture contabili andate distrutte a causa di calamità naturali);
- cause legate alla tempistica o alla natura del lavoro di revisione (si pensi al caso di un incarico conferito dopo la data in cui sono state poste in essere le operazioni di inventario di magazzino);
- limitazioni imposte dagli amministratori (si pensi al caso in cui non venga consentita la procedura di conferma esterna, di presenza nel corso delle operazioni inventariali, di acquisizione della lettera di attestazione, ecc.).

Il revisore, prima di concludere per l'impossibilità di esprimere un giudizio con modifica, deve:

- a) verificare se esistano procedure di revisione alternative che gli consentano di acquisire sufficienti e appropriati elementi probativi;
- b) discutere con gli amministratori e con i responsabili delle attività di governance per verificare possibili soluzioni.

In circostanze estremamente rare in cui vi sia una potenziale interazione di molteplici incertezze con possibile effetto cumulativo sul bilancio di tipo pervasivo, il revisore deve dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio anche laddove il revisore abbia acquisito elementi probativi sufficienti riguardo ciascuna singola incertezza.

Di seguito si riportano due esempi di formulazione della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio aventi riguardo a:

- (1) il caso in cui il revisore non sia riuscito ad acquisire sufficienti ed appropriati elementi probativi;
- (2) il caso delle molteplici incertezze.

Esempio di dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio⁴⁹

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

⁴⁹ Tratto dall'esempio 5(l) dell'Appendice (Italia) al principio di revisione ISA Italia 705.

[Sono stato incaricato] [Siamo stati incaricati] di svolgere la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società ABC S.p.A. (la società), costituito dallo stato patrimoniale al [gg][mm][aa], dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Non [esprimo][esprimiamo] un giudizio sul bilancio d'esercizio della società.

A causa della rilevanza di quanto descritto nella sezione *Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio* della presente relazione, non [sono stato] [siamo stati] in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il [mio][nostro] giudizio sul bilancio.

Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

[Sono stato incaricato] [Siamo stati incaricati] di svolgere la revisione contabile del bilancio d'esercizio al [gg][mm][aa] solo successivamente a tale data e pertanto non [ho][abbiamo] assistito all'inventario fisico delle rimanenze di magazzino all'inizio e alla fine dell'esercizio. Non [sono stato] [siamo stati] in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati mediante lo svolgimento di procedure alternative relativamente alle quantità delle rimanenze di magazzino in giacenza al [gg][mm][aa-1] e [gg][mm][aa] che sono iscritte nello stato patrimoniale rispettivamente a xxx e a xxx. Inoltre, l'introduzione nel mese di settembre [aa] di un nuovo sistema informativo di gestione dei crediti ha determinato numerosi errori nei crediti stessi. Alla data della presente relazione, gli amministratori stavano ancora rimediando alle carenze del sistema e correggendo gli errori. Non [sono stato] [siamo stati] in grado di confermare né di verificare con procedure alternative i crediti inclusi nello stato patrimoniale per un importo totale di xxx al [gg][mm][aa]. A causa della rilevanza di tali aspetti non [sono stato] [siamo stati] in grado di determinare se si sarebbe potuta riscontrare la necessità di rettifiche rispetto alle rimanenze di magazzino nonché ai crediti, registrati o non registrati, e agli elementi che costituiscono il conto economico ed il rendiconto finanziario.

27.5. Richiami di informativa e paragrafo “Altri aspetti”

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 706.6	L'obiettivo del revisore, una volta formatosi un giudizio sul bilancio, è quello di richiamare l'attenzione degli utilizzatori, qualora necessario secondo il suo giudizio professionale, attraverso una chiara ed ulteriore comunicazione nella relazione di revisione, su: <ul style="list-style-type: none">a) un aspetto che, sebbene appropriatamente presentato o oggetto di appropriata informativa nel bilancio, riveste un'importanza tale da risultare fondamentale ai fini della comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori; ovverob) se appropriato, qualsiasi altro aspetto che sia rilevante ai fini della comprensione, da parte degli utilizzatori, della revisione contabile, delle responsabilità del revisore o della relazione di revisione.
ISA Italia 706.8	Qualora il revisore consideri necessario richiamare l'attenzione degli utilizzatori su un aspetto presentato o oggetto di informativa nel bilancio che, secondo il suo giudizio professionale, riveste un'importanza tale da risultare fondamentale ai fini della comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori, egli deve inserire nella relazione di revisione un richiamo d'informativa, a condizione che:

	<ul style="list-style-type: none"> a) egli non sia tenuto a esprimere un giudizio con modifica in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705 a causa di tale aspetto; b) l'aspetto non sia stato identificato come un aspetto chiave della revisione da comunicare nella relazione di revisione quando si applica il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 701.
ISA Italia 706.9	<p>Laddove il revisore inserisca un richiamo d'informativa nella relazione di revisione, egli deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) inserire tale richiamo in una sezione separata della relazione di revisione con un titolo appropriato che comprenda il termine "Richiamo d'informativa"; b) inserire nel richiamo di informativa un chiaro riferimento all'aspetto da evidenziare e alla collocazione nel bilancio delle informazioni pertinenti che illustrano compiutamente tale aspetto. Il richiamo d'informativa deve riferirsi unicamente a informazioni presentate o oggetto di informativa nel bilancio; c) indicare che il giudizio del revisore non è espresso con modifica in relazione all'aspetto evidenziato.
ISA Italia 706.10	<p>Qualora il revisore consideri necessario comunicare un aspetto diverso da quelli presentati o oggetto di informativa nel bilancio che, a seconda del suo giudizio professionale, è rilevante ai fini della comprensione da parte degli utilizzatori della revisione contabile, delle responsabilità del revisore o della relazione di revisione, il revisore deve inserire un paragrafo relativo ad altri aspetti nella relazione di revisione, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non sia vietato da leggi o regolamenti; b) l'aspetto non sia stato identificato come un aspetto chiave della revisione contabile da comunicare nella relazione di revisione quando si applica il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 701.
ISA Italia 706.11	<p>Quando il revisore include nella relazione di revisione un paragrafo relativo ad altri aspetti, egli deve inserire tale paragrafo in una sezione separata dal titolo "Altri aspetti" o altro titolo appropriato.</p>
ISA Italia 706.12	<p>Se il revisore prevede di inserire nella relazione di revisione un richiamo d'informativa o un paragrafo relativo ad altri aspetti, egli deve comunicare ai responsabili delle attività di governance tale sua intenzione nonché la formulazione di tale paragrafo.</p>

Il revisore può ritenere che alcune informazioni contenute nel bilancio siano fondamentali per la comprensione dello stesso: in tal caso, richiama l'attenzione degli utilizzatori del bilancio su tali aspetti nella propria relazione mediante l'aggiunta di un paragrafo supplementare in una sezione separata della relazione di revisione con un titolo appropriato che comprenda il termine "*richiamo di informativa*".

Laddove l'attenzione vada richiamata su aspetti fondamentali per la comprensione della revisione contabile e delle responsabilità del revisore, il paragrafo supplementare andrà inserito in una sezione separata della relazione denominata "Altri aspetti" o con altro titolo più appropriato.

La sezione dei richiami di informativa della relazione al bilancio deve riguardare aspetti già presentati od oggetto di informativa dagli amministratori nel bilancio che rivestano una importanza tali da risultare fondamentali per la

completa comprensione del bilancio. L'inserimento di un richiamo di informativa presuppone che il revisore non sia tenuto a esprimere un giudizio con modifica a causa dell'aspetto richiamato. A tale proposito, il revisore deve indicare chiaramente nel paragrafo del richiamo di informativa che il giudizio non è espresso con modifica in relazione all'aspetto evidenziato.

Le circostanze in cui il revisore può considerare necessario inserire un richiamo d'informativa sono ad esempio:

- incertezza relativa all'esito futuro di contenziosi di natura eccezionale o di azioni da parte di autorità di vigilanza;
- evento successivo significativo intervenuto tra la data di riferimento del bilancio e la data della relazione di revisione;
- applicazione anticipata (ove consentita) di un nuovo principio contabile che ha un effetto significativo sul bilancio;
- grave catastrofe che abbia avuto, o continui ad avere, un effetto significativo sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

I richiami di informativa non possono sostituire:

- giudizio con modifica, ove necessario;
- informativa di bilancio che gli amministratori sono tenuti a predisporre.

A tale ultimo scopo, è bene precisare che il "richiamo di informativa" di norma non include ulteriori dettagli rispetto a quelli già presentati in bilancio.

Quando il richiamo di informativa riguarda il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, il revisore può ritenere necessario collocare il richiamo subito dopo la sezione "*Elementi alla base del giudizio*" allo scopo di fornire un contesto appropriato al proprio giudizio.

Esempio di paragrafo relativo ad un "Richiamo di informativa"⁵⁰

Richiamo d'informativa

[Richiamo] [Richiamiamo] l'attenzione su quanto esposto dagli amministratori nella nota integrativa al bilancio d'esercizio, in merito agli effetti di un incendio negli impianti di produzione della società. Il [mio] nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.

Il revisore, qualora consideri necessario comunicare un aspetto differente da quelli già presentati o già oggetto di informativa nel bilancio che, sulla base del suo giudizio professionale, è rilevante ai fini della comprensione della revisione contabile, delle responsabilità del revisore o della relazione di revisione, deve inserire nella relazione uno specifico paragrafo, in una apposita sezione denominata "Altri aspetti" (o altro titolo più pertinente), sempre che ciò non sia vietato da leggi o regolamenti.

Nel paragrafo relativo a tali "Altri aspetti" non vanno inserite le informazioni che leggi, regolamenti o altri principi professionali, per esempio in materia di riservatezza delle informazioni, vietano al revisore di fornire così come le informazioni che è previsto siano fornite dagli amministratori.

⁵⁰ Esempio tratto con adattamenti dal principio di revisione ISA Italia 706.

I paragrafi relativi ad altri aspetti vanno collocati nella relazione di revisione in funzione della natura delle informazioni da comunicare e del giudizio del revisore in merito alla rilevanza di tali informazioni per i potenziali utilizzatori rispetto ad altri elementi che è necessario inserire in relazione.

Ad esempio, se nella relazione di revisione si inserisce un paragrafo relativo ad altri aspetti al fine di richiamare l'attenzione degli utilizzatori su un aspetto pertinente ad altri obblighi di reportistica assolti nella relazione di revisione, il paragrafo può essere collocato nella sezione “*Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari*”, mentre se gli aspetti da comunicare riguardano tutte le responsabilità del revisore o, ancora, la comprensione da parte degli utilizzatori della relazione di revisione, il paragrafo può essere inserito in una sezione separata collocata dopo la relazione sulla revisione contabile del bilancio e dopo la relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari.

Esempio di paragrafo relativo ad “Altri Aspetti”⁵¹

Altri aspetti

Il bilancio della ABC S.p.A. per l'esercizio chiuso al [gg][mm][aa-1] è stato sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore che, in data [gg][mm][aa], ha espresso un giudizio senza rilievi su tale bilancio.

27.6. Il giudizio e la dichiarazione ex art. 14, comma 2, lett. e), e-bis) ed e-ter), D.lgs. 39/2010

Nella sezione separata della relazione di revisione intitolata “*Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari*”, il revisore deve esprimere il giudizio di coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, ove predisposta, e sulla loro conformità rispetto alle richieste provenienti da norme di legge.

Specificamente dedicato alle responsabilità del revisore sui citati aspetti è il principio SA Italia 720B “*Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari*”⁵².

Il revisore, nella apposita sezione della relazione di revisione, deve inserire un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge. Egli/ella deve, inoltre, rilasciare una dichiarazione, sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione.

Come precisato al paragrafo 3 del principio di revisione SA Italia 720B, il giudizio sulla coerenza e sulla conformità non rappresenta un giudizio sulla rappresentazione veritiera e corretta della relazione sulla gestione e “*la dichiarazione sugli eventuali errori significativi formulata alla luce delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso della revisione contabile del bilancio non costituisce l'espressione di un giudizio professionale e non è pertanto destinata a fornire alcuna forma di assurance ...*

⁵¹ Esempio tratto con adattamenti dal principio di revisione ISA Italia 706.

⁵² Essendo tale documento focalizzato sulla revisione contabile del bilancio degli enti di dimensioni minori non verrà trattato il tema della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, né quello della rendicontazione di sostenibilità di cui al D.lgs. 125/2024.

In particolare, la dichiarazione richiesta al revisore ha il precipuo scopo di evidenziare nella relazione di revisione eventuali contraddizioni o non concordanze, che possono emergere dalla “sola” lettura della relazione sulla gestione, fra il loro contenuto, gli elementi probativi e la documentazione acquisiti dal revisore al fine dell'espressione del giudizio sul bilancio.

Le definizioni “chiave” del principio di revisione SA Italia 720B	
Incoerenza	Presenza di informazioni nella relazione sulla gestione che contraddicono quelle contenute nel bilancio oggetto di revisione contabile. Una potenziale incoerenza può consistere ad esempio in: a) differenze tra dati, importi o commenti forniti in bilancio, o riconducibili al bilancio stesso, e quelli riportati nella relazione sulla gestione e/o in alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario; b) contraddizioni tra dati e importi contenuti nel bilancio, o riconducibili al bilancio stesso, e relativi commenti forniti nella relazione sulla gestione e/o in alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario; c) informazioni contenute nella relazione sulla gestione e/o alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario formulate secondo criteri di presentazione e di misurazione diversi da quelli utilizzati in bilancio, in assenza di appropriati chiarimenti aggiuntivi che ne permettano la riconducibilità al bilancio. L'assenza di appropriati chiarimenti aggiuntivi, ove richiesti dalle norme di legge, potrebbe costituire anche una mancanza di conformità come definita nel presente principio.
Incoerenza significativa	Incoerenza che, considerata singolarmente o insieme ad altre incoerenze, potrebbe influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori del bilancio assumono sulla base del bilancio stesso.
Mancanza di conformità	Assenza, nella relazione sulla gestione di informazioni richieste dalle norme di legge e/o assenza, nella relazione sul governo societario, ove predisposta, di alcune specifiche informazioni richieste dalle norme di legge.
Errore nella relazione sulla gestione	Presenza di informazioni ritenute dal revisore non correttamente rappresentate in quanto formulate in modo contraddittorio e/o non concordante rispetto alle conoscenze e alla comprensione dell'impresa e del relativo contesto già acquisite nel corso del lavoro di revisione svolto ai fini dell'espressione del giudizio sul bilancio; tale fattispecie è diversa dalla incoerenza e dalla mancanza di conformità come sopra definite. Un esempio di potenziale errore nella relazione sulla gestione potrebbe essere costituito dalla presentazione nella relazione sulla gestione di un indicatore di risultato finanziario diverso da quello che la direzione ha indicato al revisore, nell'ambito della revisione, come necessario al fine di consentire la comprensione della situazione finanziaria della società; tale circostanza potrebbe costituire una contraddizione e/o non concordanza rispetto alle conoscenze e alla comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso del lavoro di revisione svolto.

Errore significativo nella relazione sulla gestione	Errore che, considerato singolarmente o insieme ad altri errori, potrebbe influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori del bilancio assumono sulla base del bilancio stesso.
--	--

Nella fase della pianificazione della revisione contabile del bilancio il revisore deve acquisire una comprensione generale delle norme di legge relative alla relazione sulla gestione applicabili all'impresa e al settore di attività in cui la stessa opera nonché delle modalità con cui l'impresa rispetta tali norme.

Sempre nel corso della pianificazione, il revisore deve concordare con gli amministratori le modalità e la tempistica di messa a disposizione della relazione sulla gestione e degli eventuali dettagli idonei a svolgere le verifiche ex art. 14, comma 2, lett. f), D.lgs. 39/2010.

Ottenuta la relazione sulla gestione il revisore deve:

ai fini della verifica della COERENZA:

- a) svolgere una lettura critica del documento;
- b) operare un riscontro tra la relazione sulla gestione con il bilancio o con i dettagli utilizzati per la redazione dello stesso o con il sistema di contabilità generale o con le scritture contabili sottostanti.

Ai fini della verifica della coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione, al revisore non è richiesto di confrontare tutti gli importi e/o le informazioni contenuti in tali documenti rispetto al bilancio, ben potendo lo stesso selezionare gli importi e/o le informazioni sulla base del suo giudizio professionale tenendo conto della loro significatività nel contesto in cui sono presentati.

Il revisore, laddove lo ritenga opportuno, deve ottenere dagli amministratori la riconciliazione degli importi contenuti nella relazione sulla gestione rispetto al bilancio e verificarne l'accuratezza matematica nonché la corrispondenza delle poste in riconciliazione con quelle esposte in bilancio.

La verifica della coerenza include, ove pertinente, data la differente natura delle informazioni, le modalità della loro presentazione rispetto a quanto presentato in bilancio.

La relazione sulla gestione contiene sia informazioni che per loro natura possono essere estratte dal bilancio come ad esempio:

- riclassificazioni del bilancio;
- ripartizione dei ricavi per linea di prodotto;
- indicatori di bilancio;
- informazioni relativi ai rapporti con parti correlate;
- informazioni sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti;

sia informazioni che per loro natura non sono rinvenibili e riconducibili al bilancio, come ad esempio:

- informazioni sul portafoglio ordini;
- informazioni sulle quote di mercato;
- informazioni economiche generali e di settore;
- informazioni sulla capacità produttiva;
- informazioni ambientali e sociali ovvero di sostenibilità.

Tali ultime informazioni sono considerate dal revisore sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso della revisione contabile del bilancio; infatti, il revisore non è tenuto a svolgere ulteriori procedure;

ai fini della verifica della CONFORMITA' alle norme di legge, nell'ambito della lettura critica della relazione sulla gestione di cui al precedente punto a), "unicamente" riscontrare che le informazioni richieste da tali norme siano state incluse nella relazione.

Tale verifica include anche quelle circostanze in cui le informazioni richieste sono presentate separatamente rispetto alla relazione sulla gestione senza riferimenti appropriati.

Qualora il revisore concluda che una o più informazioni richieste dalle norme di legge non sono contenute nella relazione sulla gestione dovrà stabilire la significatività della mancanza di conformità;

al fine del rilascio della DICHIARAZIONE SUGLI EVENTUALI ERRORI SIGNIFICATIVI nella relazione sulla gestione il revisore, nell'ambito della lettura critica della relazione sulla gestione di cui al precedente punto a), deve "esclusivamente" considerare le conoscenze e la comprensione dell'impresa e del relativo contesto già acquisite nel corso del lavoro svolto ai fini dell'espressione del giudizio sul bilancio.

Le conoscenze che il revisore considera ai fini del rilascio della dichiarazione includono la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno.

Le conoscenze possono riguardare anche aspetti di natura prospettica come, ad esempio, un piano di cash-flow che il revisore ha utilizzato nella valutazione delle assunzioni degli amministratori ai fini del *test di impairment* delle immobilizzazioni o ai fini dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale.

Cosa dicono gli SA Italia

SA Italia 720B.A3	<p>Considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori</p> <p>Ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile, le informazioni in commento sono fornite "nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione". Inoltre, il testo di legge richiede di riportare gli indicatori finanziari e, solo "se del caso", quelli non finanziari. È probabile che nelle imprese di dimensioni minori, pur tenute alla redazione della relazione sulla gestione , le informazioni riportate nella relazione sulla gestione siano sufficientemente contenute poiché il bilancio in se già fornisce una corretta informativa economico-finanziaria e che la società non sia tenuta a fornire ulteriori informazioni non finanziarie nelle situazioni in cui il bilancio e gli indicatori finanziari siano capaci di esprimere significativamente e con chiarezza la situazione della società e l'andamento reddituale.</p> <p>Inoltre, il secondo comma dell'art. 2428 del Codice Civile espressamente prevede che l'informativa contenuta nella relazione sulla gestione debba essere "coerente con l'entità e la complessità degli affari della società". Ciò realizza implicitamente un sistema informativo "modulare" in base al quale le società di maggiori dimensioni e complessità, che pertanto potrebbero avere una rilevanza economica superiore, potrebbero fornire un'informativa più ampia ed un maggior grado di dettaglio rispetto a quanto dovuto dalle società di più piccole dimensioni. Tale approccio informativo differenziato potrà avere riflessi in capo all'operatività</p>
-------------------	---

	del revisore: fermo restando le procedure previste dal presente principio di revisione, l'attività sarà infatti proporzionata all'ampiezza e al grado di dettaglio dell'informativa fornita dal soggetto il cui bilancio è oggetto di revisione contabile.
--	--

Nel caso in cui il revisore identifichi una situazione che, a suo avviso, potrebbe configurare una incoerenza o una mancanza di conformità significativa, deve discutere di tale aspetto con gli amministratori al fine di comprendere se quanto riscontrato rappresenti effettivamente una deviazione significativa e se sia necessario che siano apportate modifiche alla relazione sulla gestione.

Se gli amministratori dichiarano di procedere alla correzione, il revisore dovrà verificarne l'effettiva attuazione. Laddove dovessero rifiutarsi il revisore dovrà comunicare tale circostanza ai responsabili delle attività di governance chiedendo che si proceda alla correzione; se l'errore non viene corretto dovrà valutarne le implicazioni nella propria relazione e comunicare ai detti responsabili le modalità con cui ritiene di formulare il giudizio.

Potrebbe accadere che nel corso delle verifiche della relazione sulla gestione il revisore giunga alla conclusione che esiste un errore significativo nel bilancio oggetto di revisione contabile ovvero che è necessario aggiornare le conoscenze e la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera. In questi casi il revisore dovrà fornire risposte appropriate.

Qualora la relazione sulla gestione non fosse messa a disposizione del revisore in tempo utile per consentirgli lo svolgimento delle procedure di verifica, egli/ella deve valutare le implicazioni della specifica circostanza ai fini dell'espressione del giudizio sulla coerenza e sulla conformità nonché del rilascio della dichiarazione sugli eventuali errori significativi.

La sezione separata della relazione relativa ai giudizi e alla dichiarazione di cui al comma 2, lett. e), e-bis) ed e-ter) dell'art. 14 del D.lgs. 39/2010 deve riportare il sottotitolo: *"Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari"* e contenere:

- a) la descrizione delle responsabilità degli amministratori per la predisposizione della relazione sulla gestione e per il suo contenuto coerente con il bilancio e conforme con quanto previsto dalle norme di legge;
- b) la descrizione delle responsabilità del revisore, come previste dal principio di revisione (SA Italia) n. 720B;
- c) il giudizio sulla coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione;
- d) il giudizio sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge;
- d) con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e-ter), del D.lgs 39/2010, l'indicazione che, alla luce delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso della revisione contabile ai fini dell'espressione del giudizio del bilancio, il revisore non ha nulla da riportare.

Esempio di dichiarazione in presenza di errori significativi nella relazione sulla gestione, in assenza di incoerenze significative e/o di mancanze di conformità⁵³

⁵³ Tratto dal principio di revisione SA Italia 720B.

"Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e-ter), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, [evidenzio][evidenziamo] che [descrizione degli eventuali errori significativi fornendo indicazioni sulla natura di tali errori]."

Nel caso di giudizio sul bilancio con modifica sul bilancio, i giudizi che potranno essere formulati sulla relazione sulla gestione sono riportati nella tabella seguente.

Tipologia di giudizio con modifica sul bilancio	Effetti sul giudizio sulla coerenza
Giudizio con rilievi per errori significativi nel bilancio	Effetto sul giudizio sulla coerenza e sulla conformità da valutare nelle specifiche circostanze
Giudizio con rilievi per impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati	Effetto sul giudizio sulla coerenza e sulla conformità da valutare nelle specifiche circostanze
Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio	Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sulla coerenza e conformità
Giudizio avverso	Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sulla coerenza e conformità

28. LE VERIFICHE DELLA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITÀ SOCIALE

Temi trattati	ISA Italia di riferimento
Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale	SA Italia 250B

Carta di lavoro “Audit Tool Excel”	Cartella Verifiche periodiche: F01- Programma verifiche periodiche F02 - Adempimenti fiscali e contributivi F03 - Checklist verifica periodica
---	---

28.1. Riferimenti normativi e tecnici

L'art. 14, comma 1, lettera b) del D.lgs. 39/2010 stabilisce che il revisore legale o la società di revisione legale "b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili". Con riferimento a tale disposizione, il principio di revisione (SA Italia) n. 250B fornisce innanzitutto chiarimenti sul significato dell'espressione "regolare tenuta della contabilità sociale", specificando come tale espressione faccia riferimento al rispetto delle vigenti disposizioni normative sia civilistiche che fiscali in merito alla modalità ed ai tempi di rilevazione delle scritture contabili, della redazione, vidimazione e conservazione dei libri contabili e dei libri sociali obbligatori, così come della rilevazione dell'esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali. In aggiunta, viene esplicitamente affermato che la corretta rilevazione contabile delle operazioni afferenti alla gestione aziendale deve essere valutata in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

Cosa dicono gli ISA Italia	
SA Italia 250B.3	La regolare tenuta della contabilità sociale comporta il rispetto delle disposizioni normative in materia civilistica e fiscale con riferimento a modalità e tempi di rilevazione delle scritture contabili, di redazione, vidimazione e conservazione dei libri contabili e dei libri sociali obbligatori, nonché di rilevazione dell'esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali.
SA Italia 250B.4	La corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili implica che l'accadimento del fatto di gestione sia rilevato nelle scritture contabili in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. Il revisore verifica la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili attraverso lo svolgimento delle procedure di revisione finalizzate all'espressione del giudizio sul bilancio descritte nei principi di revisione internazionali (ISA Italia) che disciplinano la revisione contabile del bilancio.

28.2. La frequenza delle verifiche periodiche

Sulla base del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile alla specifica società oggetto di revisione legale, è compito del revisore mettere in atto delle specifiche procedure durante tutto il periodo di svolgimento dell'esercizio sociale, al fine di accertare la regolare tenuta della contabilità con il fine ultimo di acquisire quelle informazioni necessarie a permettergli l'espressione di un giudizio sul bilancio di esercizio. Le fonti normative, così come il principio di revisione (SA Italia) n. 250B, non impongono una periodicità prefissata per l'effettuazione di tali verifiche in corso di esercizio, lasciando interamente al giudizio professionale del revisore la pianificazione della frequenza, dell'estensione e delle modalità di effettuazione delle proprie attività di revisione durante l'esercizio. A tal fine, potrà considerare, fra l'altro, i seguenti fattori:

- settore di attività dell'impresa e natura delle operazioni svolte;
- complessità organizzativa nonché numerosità e frammentazione delle operazioni svolte;
- riscontro di carenze procedurali nella tenuta della contabilità sociale individuate e non conformità nell'esecuzione di adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento;
- eventuali errori nelle scritture contabili evidenziati in precedenti verifiche periodiche;
- rischi connessi alla continuità aziendale.

La pianificazione della frequenza delle verifiche periodiche deve essere documentata dal revisore nelle carte di lavoro. Il revisore può decidere di modificare tale frequenza in seguito ad informazioni e valutazioni conseguite successivamente, dandone evidenza nelle carte di lavoro.

Una specifica indicazione viene, invece, fornita in relazione alle verifiche periodiche da svolgere in caso di primo incarico di revisione, prevedendo che, in questo caso, la prima verifica periodica debba necessariamente coprire un periodo di tempo decorrente dalla data di conferimento dell'incarico; questa è, solitamente, coincidente con la data dell'assemblea con la quale la società *"su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico"*⁵⁴. Tale data sancisce, infatti, il momento in cui, esperite tutte le verifiche previste per l'accettazione dell'incarico, ossia verificato se sussistano sia le condizioni indispensabili per una revisione contabile sia la comprensione comune dei termini dell'incarico di revisione (tra il revisore e la direzione e, ove appropriato, i responsabili delle attività di governance), si avviano formalmente le attività del revisore e decorrono, di conseguenza, le relative responsabilità.

Suggerimenti operativi

Nel caso della presenza di un organo di controllo a cui è affidata anche la revisione legale, può risultare efficiente coordinare la tempistica di pianificazione delle verifiche periodiche ex art. 14, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 39/2010 con le previsioni dell'art. 2404 c.c. che impone una frequenza di *"almeno ogni novanta giorni"* per le riunioni dell'organo di controllo.

⁵⁴ D.lgs. 39/2010, art. 13, co. 1.

28.3. Le verifiche da svolgere

Il paragrafo 14 del principio di revisione (SA Italia) n. 250B fornisce indicazioni pertinenti alla corretta pianificazione delle verifiche da svolgere, che comprendono sia le attività connesse all'acquisizione di nuove informazioni (cambiamento di processi all'interno della società, aggiornamenti legislativi o regolamentari con impatto sulla società, variazione di ruoli o funzioni chiave nell'organigramma societario, modifiche di principi contabili, ecc.) sia quelle relative all'aggiornamento delle informazioni già acquisite. Il revisore è tenuto a verificare le procedure predisposte dalla società al fine di individuare, conservare, vidimare, bollare (ove necessario) ed aggiornare i libri obbligatori, facendo opportuno rimando alle vigenti normative in ambito civilistico, fiscale, previdenziale ed alle eventuali leggi speciali applicabili. A tal proposito, potrebbero essere di supporto delle semplici *checklist* (o liste di controllo) nelle quali riportare, ad esempio, l'elenco dei libri obbligatori (e facoltativi) tenuti dall'impresa, provvedendo alla verifica del loro aggiornamento in occasione delle verifiche periodiche.

In aggiunta, il revisore è tenuto a verificare, su base campionaria, l'esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali in base alle scadenze e modalità previste dalla normativa vigente.

Il principio SA Italia 250B pone l'attenzione anche sull'analisi delle procedure che la società mette in campo per assicurare l'osservanza degli obblighi tributari e previdenziali, al fine di assicurarne una corretta e tempestiva esecuzione nonché di darne conseguentemente evidenza in contabilità. È, quindi, compito del revisore comprendere come la società gestisca la regolare osservanza di tali procedure, eventualmente evidenziando fattori o elementi che potrebbero dare origine ad errori o omissioni in violazione di norme fiscali e/o previdenziali.

L'attenzione alle procedure ed ai processi, particolarmente delicata nel lavoro del revisore si concretizza ulteriormente nella previsione che richiede al revisore di accertare che eventuali carenze nelle procedure adottate dall'impresa per la regolare tenuta della contabilità e/o non conformità alla normativa di riferimento, qualora riscontrati in occasione delle precedenti verifiche, siano state adeguatamente corrette e/o arginate. Questa attività consente di fornire al revisore delle informazioni particolarmente importanti circa la reale propensione, capacità ed efficacia della direzione aziendale nel saper mitigare i rischi con impatto sull'informativa finanziaria. Di fronte a segnalazioni da parte del revisore di carenze procedurali interne, effettuate sia nei normali scambi di comunicazione con i responsabili delle attività di governance sia nell'ambito delle specifiche comunicazioni delle carenze del controllo interno con i responsabili delle attività di governance e con la direzione, la società dovrebbe infatti attivarsi al fine di mitigarne e/o eliminarne le cause. Qualora ciò non avvenga oppure avvenga in maniera non efficace, il revisore continua a rilevare le carenze riscontrate anche nelle successive verifiche periodiche, preferibilmente chiedendo spiegazioni alla direzione o, ove appropriato, ai responsabili delle attività di governance, circa i motivi per cui non è stato posto rimedio alla carenza significativa precedentemente rilevata. Il principio di revisione (ISA Italia) n. 265 afferma, a tal proposito, che in mancanza di una valida spiegazione da parte degli organi preposti “*la mancata attuazione di una misura correttiva può rappresentare di per sé una carenza significativa*”⁵⁵. Il risultato di tali analisi viene adeguatamente documentato dal revisore nelle sue carte di lavoro, anche attraverso tabelle o schede di sintesi.

⁵⁵ Cfr. ISA Italia 265.A17.

Considerando che il principio (ISA Italia n. 330) ribadisce come le verifiche sul sistema di controllo interno debbano essere eseguite dal revisore “*nel momento specifico, ovvero durante tutto il periodo, per il quale egli intenda fare affidamento su tali controlli [...] al fine di conseguire un'appropriata base per supportare il livello di affidamento previsto*”⁵⁶, risulta necessario per il revisore inserire nella propria pianificazione delle attività lo svolgimento di procedure di conformità nei vari periodi oggetto di verifica, qualora intenda adottare un approccio basato sulla verifica dell’efficacia del sistema di controllo interno (*control approach*).

Suggerimenti operativi

Il Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.lgs. n. 14/2019) prevede all’art. 3, comma 4: “*Costituiscono segnali che, anche prima dell’emersione della crisi o dell’insolvenza, agevolano la previsione di cui al comma 3: a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; c) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni; d) l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma 1*”. Inoltre, l’art. 25-octies ha esteso anche al revisore gli obblighi di segnalazione precedentemente attribuiti solo all’organo di controllo.

Ne consegue che potrebbe risultare utile per il revisore pianificare, proprio in sede di verifiche periodiche, degli specifici controlli volti a monitorare i segnali espressamente previsti dalla citata norma, al fine di poter tempestivamente attivarsi per un’eventuale segnalazione all’organo amministrativo, qualora si ritenga che ne ricorrono i presupposti.

28.4. La documentazione delle verifiche periodiche

In occasione di ogni verifica periodica, in linea con le generali previsioni dell’ISA Italia 230, deve essere documentata adeguatamente la tempistica delle attività di controllo svolte, il programma di revisione dei controlli effettuati (in coerenza con il *planning* stabilito), e soprattutto, i risultati a cui è pervenuto, fornendo esaustiva informativa sulle tecniche utilizzate, le modalità operative messe in atto e le valutazioni alla base delle scelte compiute.

Un elemento da tenere in debita considerazione è rappresentato dal fatto che le verifiche periodiche devono essere documentate in carte di lavoro distintamente individuabili rispetto a quelle legate alle attività di revisione contabile svolte a fine esercizio, alle quali comunque queste ultime possono fare opportuno richiamo.

Cosa dicono gli ISA Italia

SA Italia 250B.18	La documentazione inerente le verifiche periodiche deve essere distintamente individuabile rispetto a quella relativa all’attività di revisione contabile del bilancio.
-------------------	---

⁵⁶ Cfr. ISA Italia 330.11.